

Banca del Piceno

Modello di Organizzazione e Gestione

Rischio di categoria: rilevanza

N.	Art. 231	Categoria	Rilevanza	E	S	G
1	24	Reati contro la Pubblica Amministrazione	☒	☐	☐	☒
2	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	☒	☐	☒	☐
3	24-ter	Delitti di criminalità organizzata	☒	☐	☐	☒
4	25	Concussione e corruzione	☒	☐	☐	☒
5	25-bis	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	☒	☐	☐	☐
6	25-bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	☐	☐	☐	☐
7	25-ter	Reati societari	☒	☐	☐	☒
8	25-quater	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	☐	☐	☐	☐
9	25-quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	☐	☐	☐	☐
10	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	☒	☐	☒	☐
11	25-sexies	Abusi di mercato	☒	☐	☐	☒
12	25-septies	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	☒	☐	☒	☐
13	25-octies	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	☒	☐	☐	☒
14	25-octies-1	Delitti in materia di strumenti di pagamento	☒	☐	☐	☐
15	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	☒	☐	☐	☐
16	25-decies	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	☒	☐	☐	☐
17	25-undecies	Reati ambientali	☒	☒	☐	☐
18	25-duodecies	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	☒	☐	☒	☐
19	25-terdecies	Razzismo e xenofobia	☐	☐	☒	☐
20	25-quaterdecies	Frodi sportive e gioco d'azzardo	☐	☐	☐	☐
21	Legge 146/2006	Reati transnazionali	☐	☐	☐	☒
22	25-quinquiesdecies	Reati fiscali	☒	☐	☐	☒
23	25-sexiesdecies	Contrabbando	☐	☐	☐	☐

24	25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	☐	☐	☐	☐
25	25-duodevicies	Riciclaggio e devastazione di beni culturali	☐	☐	☐	☐
22	25-quinquiesdecies	Reati fiscali	☒	☐	☐	☐
23	25-sexiesdecies	Contrabbando	☐	☐	☐	☐
24	25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	☐	☐	☐	☐
25	25-duodevicies	Riciclaggio e devastazione di beni culturali	☐	☐	☐	☐

Processi

Descrizione		Sigla	Doc. GBCI	Ril. 231
Documenti generici				
1	Statuto	A - STATUTO	☒	☒
2	Regolamento Interno	A - REG INTERNO	☐	☒
3	Regolamento disciplinare	A - REG DISCIP	☒	☒
4	Codice Etico	A - COD_ETICO	☒	☒
5	Carta dei Valori del Credito Cooperativo	A - VALORI	☒	☒
6	Carta impegno rispetto diritti umani	A - DIR UMANI	☒	☒
Processi di Governo				
1	Risk Governance & Strategy	G - RISK GOV	☒	☒
2	Pianificazione operativa e controllo di gestione	G - PIANIF	☐	☐
3	Gestione e controllo dei rischi	G - RISCHI	☒	☒
4	Gestione del rischio di non conformità	G - NON CONF	☒	☒
5	Ciclo di audit & quality assurance	G - AUDIT	☒	☒
6	Comunicazioni e servizi infragruppo	G - COM GRP	☐	☐
7	Relazioni istituzionali	G - REL IST	☒	☒
8	Comunicazione d'impresa & Corporate Identity	G - COM_IMP	☐	☐
9	Governo dei dati e delle informazioni aziendali	G - DATI	☒	☒
10	Governance di Gruppo	G - GOV GRP	☒	☒
11	Sostenibilità	G - SOSTEN	☒	☒
12	Product Management	G - PR MNG	☒	☒
Processi di Mercato				

1	Marketing	M - MARK	☐	☐
2	Gestione rete e canali di contatto con la clientela	M - RETE CLN	☒	☒
3	Customer service	M - CST SERV	☐	☐
4	Risparmio	M - RISP	☐	☐
5	Bancassicurazione	M - BNK ASS	☒	☐
6	Internet Banking	M - IN BANK	☐	☐
7	Servizi accessori	M - SVZ ACC	☐	☐
8	Credito	M - CRED	☒	☒
9	Finanza	M - FIN	☒	☒
10	Corporate Finance & Investment Banking	M - FIN CORP	☐	☐
11	Incassi e pagamenti	M - INC PAG	☐	☒
12	Monetica	M - MONET	☐	☐
13	Estero	M - ESTERO	☐	☐
14	Tesoreria Enti	M - TES ENTI	☐	☒
15	Previdenza complementare	M - PREV	☐	☐

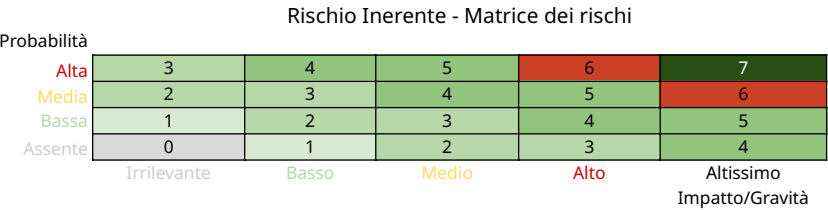
Processi di Supporto

1	Risorse Umane	S - RU	☒	☒
2	ICT	S - ICT	☒	☒
3	Continuità Operativa	S - CONT OP	☒	☒
4	Sicurezza integrata	S - SIC INT	☒	☒
5	Amministrazione	S - AMM	☒	☒
6	Segnalazioni & adempimenti informativi	S - SEGN	☒	☒
7	Legale	S - LEGALE	☐	☒
8	Fiscale	S - FISC	☒	☒
9	Organi Sociali, Ademp. societari & Gest. partecipazioni	S - ORG SOC	☒	☒
10	Soci	S - SOCI	☒	☐
11	Gestione contante e valori	S - VALORI	☐	☒
12	Supporto logistico e tecnico	S - LOG TEC	☐	☐
13	Ciclo passivo - Gestione Acquisti	S - ACQ	☐	☒
14	Contratti attivi e passivi	S - CONTR	☐	☒
15	Organizzazione	S - ORG	☒	☒

16	Disp. normative - Privacy	SDN - PRIVACY	☒	☒
16	Disp. normative - Trasparenza e anatocismo	SDN - TRASP	☒	☐
16	Disp. normative - Whistleblowing	SDN - WB	☒	☒
16	Disp. normative - Usura	SDN - USURA	☒	☒
16	Disp. normative - Antitrust	SDN - TRUST	☐	☐
16	Disp. normative - Gestione Reclami	SDN - RECLAMI	☒	☐
16	Disp. normative - Op. soggetti collegati e conflitti interesse	SDN - S COLL	☒	☒
16	Disp. normative - CAI	SDN - CAI	☒	☐
16	Disp. normative - Successioni	SDN - SUCC	☐	☐
16	Disp. normative - Accertamenti bancari	SDN - ACC B	☐	☒
16	Disp. normative - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	SDN - SAL SIC	☒	☒
16	Disp. normative - Gestione soggetti indesiderati	SDN - SOG IND	☒	☐
16	Disp. normative - Prevenzione ecoreati	SDN - ECO	☒	☒
16	Disp. normative - Anti-usura	SDN - USURA	☒	☒
16	Anagrafe	S - ANAG	☒	☐
17	Documentale	S - DOC	☐	☐
18	Politiche di remunerazione e incentivazione	S - REM INC	☒	☒
19	Esteralizzazioni	S - EXT	☒	☒

Rischio inerente

N.	Categoria	Sanzioni	Rilevanza	Probabilità	Impatto	Rischio inerente
1	Reati contro la Pubblica Amministrazione	ALTO	☑	MEDIO	ALTO	MEDIO
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	MEDIO	☑	MEDIO	MEDIO	MEDIO
3	Delitti di criminalità organizzata	ALTISSIMO	☑	BASSO	ALTISSIMO	MEDIO
4	Concussione e corruzione	ALTO	☑	BASSO	ALTISSIMO	MEDIO
5	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bol	MEDIO	☑	MEDIO	BASSO	BASSO
6	Delitti contro l'industria e il commercio	BASSO	☐	N/D	N/D	ASSENTE
7	Reati societari	BASSO	☑	MEDIO	MEDIO	MEDIO
8	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	ALTISSIMO	☐	N/D	N/D	ASSENTE
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	ALTISSIMO	☐	N/D	N/D	ASSENTE
10	Delitti contro la personalità individuale	ALTO	☑	BASSO	ALTO	MEDIO
11	Abusi di mercato	MEDIO	☑	MEDIO	ALTO	MEDIO
12	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	ALTO	☑	BASSO	ALTO	MEDIO
13	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	ALTISSIMO	☑	ALTO	ALTO	ALTO
14	Delitti in materia di strumenti di pagamento	MEDIO	☑	BASSO	BASSO	BASSO
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	ALTO	☑	MEDIO	BASSO	BASSO
16	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	BASSO	☑	BASSO	MEDIO	BASSO
17	Reati ambientali	BASSO	☑	BASSO	BASSO	BASSO
18	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	MEDIO	☑	BASSO	BASSO	BASSO
19	Razzismo e xenofobia	ALTISSIMO	☐	N/D	N/D	ASSENTE
20	Frodi sportive e gioco d'azzardo	BASSO	☐	N/D	N/D	ASSENTE
21	Reati transnazionali	ALTO	☐	N/D	N/D	ASSENTE
22	Reati fiscali	ALTO	☑	ALTO	MEDIO	MEDIO
23	Contrabbando	MEDIO	☐	N/D	N/D	ASSENTE
24	Delitti contro il patrimonio culturale	ALTO	☐	N/D	N/D	ASSENTE
25	Riciclaggio e devastazione di beni culturali	ALTO	☐	N/D	N/D	ASSENTE



Fattori generici di calmieramento del rischio

N.	Fattore di calmieramento	Presenza	Capacità di calmieramento
1	Definizione delle autonomie di spesa e dei poteri di firma	✓	EFFICACE
2	Formalizzazione dell'organigramma aziendale, con definizione di compiti e responsabilità	✓	SUFFICIENTE
3	Segregazione di compiti e funzioni	✓	EFFICACE
4	Definizione scritta delle procedure interne, soprattutto per le attività sensibili (presìdi e controlli)	✓	EFFICACE
5	Tracciabilità delle attività svolte e dei controlli effettuati (obblighi di verbalizzazione e reporting)	✓	EFFICACE
6	Sistema di monitoraggio dei principali rischi aziendali (Compliance, Risk management)	✓	EFFICACE
7	Assolvimento obblighi formativi	✓	EFFICACE
8	Presenza di un Codice Etico o di comportamento	✓	SUFFICIENTE
9	Canali di comunicazione con la struttura (bachecche, mailing-list, intranet aziendale)	✓	SUFFICIENTE
Autovalutazione software			EFFICACE
Valutazione ODV			EFFICACE

>> [Accedi alla Sezione CoSO Framework](#)

Adeguatezza dei presìdi

Categoria	Rilevanza	Deleghe	Segregazione	Tracciabilità	Documentazione	Adeguatezza SW
Reati contro la Pubblica Amministrazione	✓	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	✓	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Delitti di criminalità organizzata	✓	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Concussione e corruzione	✓	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente
Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	✓	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Delitti contro l'industria e il commercio	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Reati societari	✓	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Delitti contro la personalità individuale	✓	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente
Abusi di mercato	✓	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	✓	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	✓	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente
Delitti in materia di strumenti di pagamento	✓	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	✓	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente
Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	✓	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente
Reati ambientali	✓	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente
Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	✓	Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente	Parz. Soddisfacente
Razzismo e xenofobia	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Frodi sportive e gioco d'azzardo	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Reati transnazionali	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Reati fiscali	✓	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente	Soddisfacente
Contrabbando	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Delitti contro il patrimonio culturale	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Riciclaggio e devastazione di beni culturali	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Rischio residuo

Rilevanza fattori generici di calmieramento

EFFICACE

N.	Categoria	Rilevanza	Rischio inerente	Adeguatezza	Rischio residuo (SW)	Rischio residuo (ODV)
1	Reati contro la Pubblica Amministrazione	✓	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	MEDIO
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	✓	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	BASSO
3	Delitti di criminalità organizzata	✓	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	IRRILEVANTE
4	Concussione e corruzione	✓	MEDIO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
5	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	✓	BASSO	Soddisfacente	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
6	Delitti contro l'industria e il commercio	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
7	Reati societari	✓	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	BASSO
8	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
10	Delitti contro la personalità individuale	✓	MEDIO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
11	Abusi di mercato	✓	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	BASSO
12	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	✓	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	BASSO
13	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	✓	ALTO	Parz. Soddisfacente	MEDIO	MEDIO
14	Delitti in materia di strumenti di pagamento	✓	BASSO	Soddisfacente	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	✓	BASSO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
16	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	✓	BASSO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
17	Reati ambientali	✓	BASSO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
18	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	✓	BASSO	Parz. Soddisfacente	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
19	Razzismo e xenofobia	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
20	Frodi sportive e gioco d'azzardo	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
21	Reati transnazionali	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
22	Reati fiscali	✓	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	BASSO
23	Contrabbando	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
24	Delitti contro il patrimonio culturale	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
25	Riciclaggio e devastazione di beni culturali	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D

Rischio Residuo Globale medio

BASSO

Flussi: periodicità

N.	Flusso	Periodicità
1	Possibili violazioni o criticità del Modello o del Sistema dei Flussi Informativi	AD EVENTO
2	Attestazione del rispetto, da parte dei responsabili delle U.O., degli obblighi di segnalazione/informazione nei confronti dell'ODV	SEMESTRALE
3	Verbal di ispezione, accertamento e verifica delle funzioni di controllo; relazioni periodiche; autovalutazioni	AD EVENTO
4	Violazioni e malfunzionamenti del sistema interno di segnalazione (Whistleblowing)	AD EVENTO
5	Richieste di chiarimenti in merito alla disciplina 231 (compreso il Modello ed i Flussi)	AD EVENTO
6	Contratti con fornitori critici/anomali per conclusione (ad es. urgenza o procedure non standard) o condizioni (ad es. sottocosto)	AD EVENTO
7	Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti	AD EVENTO
8	Verifiche sull'utilizzo di materiali coperti da diritto d'autore (manifestazioni/pubblicità/organi di stampa/licenze software)	AD EVENTO
9	Verbal e rapporti di certificazione dei sistemi tecnici ed informatici (impianti, strumentazioni, reti) che hanno evidenziato criticità	AD EVENTO
10	Relazioni con A.G., GG.FF. o P.A. diverse da accertamento e verifica (ad es. Convenzioni, Sponsorizzazioni)	AD EVENTO
11	Contestazioni/indagini/provvedimenti delle Autorità (A.G., polizia giud., vigilanza, fiscale, lavoro, privacy etc.)	AD EVENTO
12	Assunzione da parte del personale di incarichi in enti pubblici	AD EVENTO
13	Procedimenti disciplinari/provvedimenti sanzionatori a carico di dipendenti o esponenti aziendali	AD EVENTO
14	Finanziamenti ottenuti da PA per finalità della Banca	AD EVENTO
15	Eventi infortunistici, relazioni e verbal di verifica in materia di sicurezza sul lavoro	AD EVENTO
16	Dichiarazioni rese alle Autorità Competenti	AD EVENTO
17	Formazione in ambito 231, Whistleblowing ed altre materie rilevanti 231 (ad es. antiriciclaggio, usura, sicurezza lavoro)	ANNUALE

Flussi: categorie presidiate

N.	Art. 231	Categoria di reato
1	24	Reati contro la Pubblica Amministrazione
2	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Concussione e corruzione
5	25-bis	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
6	25-bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-ter	Reati societari
8	25-quater	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
9	25-quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-sexies	Abusi di mercato
12	25-septies	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
13	25-octies	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
14	25-octies-1	Delitti in materia di strumenti di pagamento
15	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
16	25-decies	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17	25-undecies	Reati ambientali
18	25-duodecies	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
19	25-terdecies	Razzismo e xenofobia
20	25-quaterdecies	Frodi sportive e gioco d'azzardo
21	Legge 146/2006	Reati transnazionali
22	25-quinquiesdecies	Reati fiscali
23	25-sexiesdecies	Contrabbando
24	25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
25	25-duodevicies	Riciclaggio e devastazione di beni culturali

Relazione Flussi/Categorie di Reati

 = collegamento trasversale
 = collegamento specifico

Assegnazioni

[illegible]

-  = flusso generico assegnato a tutto il personale
-  = flusso specificamente assegnato ad una o più funzi

FLUSSI INFORMATIVI

Flussi in uscita

Flusso	Destinatario	Periodicità	Note
Programmazione attività ODV	CDA	ANNUALE	Gennaio
Relazione attività ODV	CDA	ANNUALE	Dicembre/Gennaio (se prevista)
Informativa mutata valutazione del rischio	CDA+CS	AD EVENTO	
Informativa in caso di violazioni del Modello	CDA+CS	AD EVENTO	
Informativa in caso di segnalazioni di Whistleblowing rilevanti 231	CDA+CS	AD EVENTO	
Proposte aggiornamento Modello	CDA	AD EVENTO	
Richiesta Relazione Valutazione dei Rischi Sicurezza Lavoro	RSPP	ANNUALE	Febbraio
Richiesta copia Relazioni al bilancio CS e Soc. Revisione	CDA+CS	ANNUALE	Prima dell'Assemblea dei Soci
Richiesta copia Relazione Revisore cooperativo	CDA	BIENNALE	Biennale (ad evento)
Informativa in caso di contestazione di un reato da parte dell'A.G.	ODV CAPOGRUPPO	AD EVENTO	
Informativa utilizzo budget assegnato	CDA	ANNUALE	
Report contributi e finanziamenti pubblici concessi alla Banca	ALTRO UFFICIO	ANNUALE	
Report dimissioni e licenziamenti (con motivazioni)	ALTRO UFFICIO	ANNUALE	
Report irregolarità riscontrate in materia di rimborsi spese	ALTRO UFFICIO	ANNUALE	
Report delibere di ratifica operato	CDA	ANNUALE	
Report turn over personale	ALTRO UFFICIO	BIENNALE	

Riepilogo: rischio

Categoria	Rilevanza	Rischio
Reati contro la Pubblica Amministrazione	☒	MEDIO
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	☒	MEDIO
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	☒	BASSO
Concussione e corruzione	☒	BASSO
Reati societari	☒	BASSO
Delitti contro la personalità individuale	☒	BASSO
Abusi di mercato	☒	BASSO
Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	☒	BASSO
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	☒	BASSO
Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	☒	BASSO
Reati ambientali	☒	BASSO
Reati fiscali	☒	BASSO
Delitti di criminalità organizzata	☒	IRRILEVANTE
Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	☒	IRRILEVANTE
Delitti in materia di strumenti di pagamento	☒	IRRILEVANTE
Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	☒	IRRILEVANTE
Delitti contro l'industria e il commercio	☐	N/D
Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	☐	N/D
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	☐	N/D
Razzismo e xenofobia	☐	N/D

Frodi sportive e gioco d'azzardo	☐	N/D
Reati transnazionali	☐	N/D
Contrabbando	☐	N/D
Delitti contro il patrimonio culturale	☐	N/D
Riciclaggio e devastazione di beni culturali	☐	N/D

Riepilogo: adeguatezza

Categoria	Rilevanza	Adeguatezza
Delitti di criminalità organizzata	☒	Soddisfacente
Reati societari	☒	Soddisfacente
Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	☒	Soddisfacente
Reati fiscali	☒	Soddisfacente
Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	☒	Soddisfacente
Abusi di mercato	☒	Soddisfacente
Delitti in materia di strumenti di pagamento	☒	Soddisfacente
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	☒	Parz. Soddisfacente
Concussione e corruzione	☒	Parz. Soddisfacente
Delitti contro la personalità individuale	☒	Parz. Soddisfacente
Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	☒	Parz. Soddisfacente
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	☒	Parz. Soddisfacente
Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	☒	Parz. Soddisfacente
Reati ambientali	☒	Parz. Soddisfacente
Delitti contro l'industria e il commercio	☐	N/D
Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	☐	N/D
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	☐	N/D
Razzismo e xenofobia	☐	N/D
Frodi sportive e gioco d'azzardo	☐	N/D
Reati transnazionali	☐	N/D

Contrabbando	☐	N/D
Delitti contro il patrimonio culturale	☐	N/D
Riciclaggio e devastazione di beni culturali	☐	N/D
	☐	
	☐	

[illegible]

Parte Generale

Sommario

1. Definizioni
2. La normativa di riferimento
 - 2.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
 - 2.2 Gli obiettivi dell'introduzione del Modello
 - 2.3 La definizione di rischio accettabile
 - 2.4 I reati presupposto
 - 2.4.1 I reati commessi da soggetti apicali
 - 2.4.2 I reati commessi da sottoposti
 - 2.5 Il concorso nel reato
 - 2.6 L'elenco (in continua evoluzione) delle fattispecie criminose
 - 2.7 Le sanzioni
3. La normativa di riferimento e le Linee Guida
 - 3.1 I principali riferimenti normativi esterni
 - 3.2 I principali riferimenti normativi di produzione interna
 - 3.3 Le Linee Guida di ABI e Confindustria
 - 3.4 Le Linee Guida di Iccrea e le altre fonti
4. Il Modello di organizzazione
 - 4.1 I requisiti del Modello
 - 4.2 La redazione del Modello
 - 4.3 La struttura del Modello
 - 4.4 L'aggiornamento del Modello
5. Il sistema organizzativo
 - 5.1 Il sistema organizzativo della Banca
 - 5.2 Il modello di Governance
 - 5.3 Il sistema di deleghe e procure
 - 5.4 Procedure manuali e informatiche
 - 5.5 I controlli interni
 - 5.6 Il Comitato Rischi ed i Consiglieri con deleghe
 - 5.7 La Responsabilità 231 nel sistema delle Holding

- 6. L'Organismo di Vigilanza
 - 6.1 Autonomia finanziaria dell'ODV
 - 6.2 Il Regolamento dell'ODV
- 7. I flussi informativi
 - 7.1 Il contenuto dei Flussi
- 8. Il sistema disciplinare
 - 8.1 Principi generali in tema di sanzioni disciplinari
 - 8.2 Misure nei confronti del personale dipendente
 - 8.3 Misure nei confronti dei soggetti apicali
- 9. Informazione e formazione
 - 9.1 Informazione
 - 9.2 Formazione
- 10. Il Whistleblowing
 - 10.1 Collegamento con gli SDG
 - 10.2 Whistleblowing e contenuto del Modello

1. Definizioni

I termini qui riportati saranno utilizzati con il seguente significato:

- **"D.Lgs. 231"** o, più semplicemente, **"Decreto"**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle associazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» ed ogni sua successiva modifica ed integrazione;
- **"Reati 231"**: i reati (suddivisi in **"Categorie"**) indicati nel D.Lgs 231 e quelli, contenuti in diversi provvedimenti di legge, dalla cui realizzazione può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi della medesima disciplina;
- **"Modello"** o **"MOG"**: il Modello di Organizzazione, gestione e Controllo di cui all'art. 6 c. 1 lett. a del Decreto;
- **"Banca", "BCC" o "Ente"**: la Banca di Credito Cooperativo per cui il presente Modello è stato redatto;
- **"Gruppo Iccrea"** o **"Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea"**: il Gruppo, costituito il 4 marzo 2019 nell'ambito della Riforma del Credito Cooperativo italiano (Legge n. 49 del 2016 e successive modifiche), a cui ha aderito la Banca;
- **"Capogruppo"**: Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo;
- **"Codice Etico"**: il documento che riporta i principi valoriali e comportamentali della Banca;
- **"Soggetti apicali"**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale (art. 5 c. 1 lett. a);
- **"Sottoposti"**: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali (art. 5 c. 1 lett. b);
- **"Fornitori"**: le controparti contrattuali della Banca quali, ad esempio, gli appaltatori ed i fornitori di opere, di beni e servizi nonché tutti coloro con i quali l'Ente stabilisce forme di collaborazione;
- **"Linee Guida"**: le linee guida redatte dalle associazioni di categoria, con particolare riferimento a quelle pubblicate dall'ABI ("Linee Guida dell'Associazione bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche" del Marzo 2008) e dal Gruppo di lavoro interdisciplinare composto da ABI, CNDCEC, CNF e Confindustria ("Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231" del Febbraio 2019);
- **"Linee Guida Iccrea"**: le "Linee guida metodologiche per la definizione dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01 delle banche affiliate" approvate dalla Capogruppo nel settembre 2022;
- **"Area di Rischio"**: l'area di attività della Banca nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di un reato presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001.

- **"Organismo di Vigilanza" o "ODV"**: l'Organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

2. La normativa di riferimento

2.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il D.Lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La sua entrata in vigore ha portato all'introduzione di una forma di responsabilità amministrativa degli enti, autonoma rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche autrici dei reati, derivante dalla commissione - o dalla tentata commissione - di alcuni illeciti espressamente richiamati dal Decreto (c.d. "*reati presupposto*"). Scopo della disciplina è quello di coinvolgere gli Enti nella punizione di alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

La responsabilità dell'Ente si fonda sulla colpa da organizzazione, ovvero sulla violazione del dovere di predisporre cautele organizzative e strumenti di controllo idonee a prevenire la commissione di reati, adeguando i propri comportamenti al rispetto della legalità.

L'ente risponde non se non impedisce il reato (affermazione che condurrebbe ad una inammissibile responsabilità oggettiva a carico dell'ente) quanto, piuttosto, se non si è organizzato per impedire il reato.

Requisito essenziale per l'imputabilità dell'Ente è che tali reati siano stati commessi da soggetti (apicali o sottoposti) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. Quest'ultimo, infatti, non risponde se gli illeciti sono stati perpetrati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2). L'*interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dal fatto che poi tale obiettivo sia stato raggiunto; il *vantaggio* sussiste invece quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, anche se non necessariamente di natura economica.

In sede giudiziaria, nonostante il tenore letterale dell'articolo 6 del Decreto 231 faccia pensare ad un'inversione dell'onere della prova, in caso di commissione di un reato-presupposto l'Ente potrà essere giudicato responsabile solo laddove venga dimostrata la sua "colpa da organizzazione", ovvero gli possa essere rimproverato di non avere adottato le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati, a partire dalla adozione di un idoneo Modello 231.

Laddove sia riconosciuta una colpa da organizzazione, l'Ente potrà essere raggiunto da sanzioni pecuniarie di rilevante entità nonché da misure che hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e che, nei casi più gravi, possono paralizzare l'Ente (come nel caso dell'interdizione dall'esercizio dell'attività).

2.2 Gli obiettivi dell'introduzione del Modello

Con l'introduzione del Modello la Banca, attraverso l'individuazione delle "*attività sensibili*" e la definizione di prassi operative "*idonee a prevenire i reati*", si propone i seguenti obiettivi:

- rendere consapevoli le persone facenti parte della struttura, sia di governo che esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'Ente;
- garantire l'esistenza di idonei presidi e controlli volti a garantire ed assicurare la correttezza dei comportamenti, nel rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare i meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di conformità, etica, trasparenza e correttezza perseguite dalla Banca e proprie del Movimento del Credito Cooperativo.

Tutto ciò al fine ultimo di ottenere l'esonero da responsabilità per fatti-reati commessi dai suoi esponenti aziendali e dai suoi dipendenti, provando che:

i. in caso di reato presupposto commesso dai cosiddetti "soggetti apicali":

a) l'organo dirigente ha adottato (e provato di avere efficacemente attuato), prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed ha affidato ad un proprio Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'onere di vigilare e di curare il loro aggiornamento;

b) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente (ovvero tenendo una condotta falsificatrice, ingannevole, obliqua e subdola, tale da frustrare con l'inganno il diligente rispetto delle regole da parte dell'ente) il Modello ovvero non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto Organismo.

ii. in caso di reato presupposto commesso da persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di un apicale:

a) non vi è stata inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Relativamente all'onere della prova, spetterà sempre all'Autorità Giudiziaria dimostrare l'esistenza di un reato presupposto commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e fornire gli elementi indicativi della colpa di organizzazione. In altre parole, l'A.G. non potrà limitarsi ad affermare che se fosse stato adottato un modello idoneo il reato non sarebbe stato commesso, dovendo provare che l'Ente non si è dotato di una organizzazione adeguata.

Non è infine da sottacere un ulteriore obiettivo, solo indirettamente collegato all'esonero da responsabilità: monitorare l'attività attraverso la disamina e la valutazione, nel continuo, dei

processi aziendali. L'implementazione del Modello si inserisce infatti in una più ampia politica aziendale volta, unitamente ad altri strumenti di governance (a partire dal Codice Etico), a sensibilizzare coloro che operano in nome e per conto dell'Ente affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e conformi alle normative interne, tali da prevenire il rischio di commissione di reati o quantomeno ridurre tale rischio ad un livello di accettabilità.

2.3 La definizione di rischio accettabile

Come menzionato nel paragrafo precedente, l'obiettivo ultimo dell'adozione del Modello è ottenere l'esonero da responsabilità della Banca per fatti-reati commessi dai suoi esponenti aziendali e dai suoi dipendenti.

Ad un qualunque sistema di controllo, fatta eccezione per casi particolari relativi ad attività estremamente pericolose, non si può però chiedere la garanzia assoluta che un rischio non sfoci in un fatto illecito. Quello che invece si può ragionevolmente pretendere è che il rischio di verifica di tale fatto illecito sia minimizzato e ridotto ad un livello *"accettabile"*.

Più in particolare, il rischio è considerato accettabile quando il controllo aggiuntivo per evitare il verificarsi di un evento ha un costo superiore a quello della risorsa da proteggere.

Ai fini 231, la soglia di accettabilità è rappresentata, nei reati dolosi, da un sistema di prevenzione tale da non potere essere aggirato se non attraverso una condotta fraudolenta da parte dell'autore materiale del reato.

Non a caso l'art. 6 lett. c) del decreto prevede, tra i presupposti di non imputabilità dell'Ente, che si riesca a provare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e di Gestione.

Per i *reati colposi* (si veda il Par. 4.4) il concetto di elusione fraudolenta appare difficilmente compatibile, non essendo richiesta la volontà dell'evento lesivo. In questi casi, alcuni commentatori hanno sostenuto la necessità di riferire il requisito dell'elusione fraudolenta alla sola condotta inosservante della regola cautelare. Ne consegue, secondo tale interpretazione, che l'Ente, per andare esente da responsabilità, dovrebbe solo fornire la prova che non vi è stato alcun accordo con l'autore materiale del reato per eludere il Modello. Dimostrazione, quest'ultima, compatibile con i reati colposi.

Da ciò l'ulteriore corollario secondo cui il rischio, nei reati colposi, è considerato accettabile quando l'evento dannoso si è verificato solo perché c'è stata una violazione delle regole del MOG e delle normative di legge poste a presidio.

2.4 I reati presupposto

Entrando più nel particolare, il Decreto distingue tra reati commessi da soggetti apicali (la cui individuazione deve essere effettuata tenendo conto delle mansioni e delle funzioni in concreto

svolte da ciascun soggetto e dalla conseguente capacità di esercitare un'influenza significativa sulla Banca o su un ramo di essa) e reati commessi da sottoposti (sostanzialmente costituiti da tutti coloro che sono legati all'Ente da rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, nonché i collaboratori esterni).

2.4.1 I reati commessi da soggetti apicali

L'art. 6 stabilisce che, in caso di reato commesso da un soggetto apicale [dovendosi intendere per esso colui che riveste funzioni di rappresentanza dell'Ente (ad es. il Presidente), colui che amministra o dirige l'Ente (ad es. un Consigliere di Amministrazione o un Direttore Generale) o colui che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo di parte della Banca (ad es. un Direttore Amministrativo con autonomia di funzioni e spesa)], l'Ente è esonerato da qualunque responsabilità se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ODV – Organismo di Vigilanza);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo preposto;
- il fatto-reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i controlli ed i presidi adottati dalla Banca.

In buona sostanza, nel caso di reato commesso da soggetti apicali sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'Ente stesso; una presunzione, quest'ultima, che solo l'adozione del Modello e la relativa dimostrazione della sussistenza delle succitate condizioni consente di superare.

2.4.2 I reati commessi da sottoposti

Analogamente, l'art. 7 del Decreto stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati dei sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

In tale ipotesi, l'inosservanza di detti obblighi è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7, l'onere probatorio posto a carico dell'Ente risulterà alleggerito.

2.5 Il concorso nel reato

Si deve tenere presente che la responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso in cui l'autore dell'illecito, poco importa se soggetto apicale o dipendente, abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente. Si tratta di un'ipotesi prevista nel codice penale (artt. 110 e 113) che, sebbene non espressamente nel decreto 231, si ritiene applicabile anche alla disciplina della responsabilità amministrativa, a condizione che ricorrano anche in questo caso i presupposti dell'interesse e/o del vantaggio per l'Ente.

Si pensi, ad esempio, alla possibilità di concorrere - a titolo di dolo - nei reati di riciclaggio commessi dai clienti oppure - a titolo di colpa - di concorrere nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose) imponendo, in qualità di committenti, criteri economici di aggiudicazione dell'appalto così stringenti da condurre la ditta appaltatrice a non adottare adeguate misure preventive.

2.6 L'elenco (in continua evoluzione) delle fattispecie criminose

La Sezione III del Decreto richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti.

Le prime versioni del Decreto, per via dell'origine comunitaria della disciplina in chiave anticorruzione, si riferivano ad una serie di reati sostanzialmente riconducibili ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sanzionare condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività d'impresa. Nel corso degli anni l'elenco si è però notevolmente esteso, fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività d'impresa.

Qui di seguito vengono elencate, a mero titolo esemplificativo, alcune tipologie di reato richiamate dal Decreto:

- vari delitti contro la Pubblica Amministrazione
- reati societari, compresa la corruzione tra privati
- reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- reati informatici
- delitti di criminalità organizzata
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- reati ambientali
- delitti contro la personalità individuale
- reati fiscali

precisando che il suddetto elenco non è esaustivo e che il numero dei reati è destinato ad aumentare.

Non tutti i reati richiamati dal Decreto sono riconducibili all'attività effettivamente svolta dell'Ente (anzi: alcuni di essi ne sono completamente estranei). Ragion per cui nella Parte Speciale del Modello la valutazione del rischio-reato è stata preceduta dalla individuazione delle Categorie di illeciti in concreto rilevanti.

Si noti anche che non tutti i reati sono dolosi, ovvero puniti solo in presenza della volontà e della consapevolezza della loro realizzazione da parte dell'agente. Alcuni sono rilevanti ai fini 231 anche se commessi con colpa, come quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni personali gravi e gravissime) ed alcuni reati ambientali. Tale precisazione è importante sia per determinare la soglia di accettabilità del rischio reato - di cui si dirà nei paragrafi che seguono - sia per la concreta individuazione dei sistemi di controllo preventivo.

È importante infine sottolineare che i reati previsti dal Decreto, per comportare la responsabilità dell'Ente, non è necessario che siano commessi; tale responsabilità opera anche solo se tentati. L'art. 26 co. 1 stabilisce infatti che, nei casi di realizzazione nella forma del solo tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) siano semplicemente ridotte da un terzo alla metà, salvo precisare che ne sarà esclusa l'irrogazione laddove la Banca impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.7 Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico (tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

L'Autorità Giudiziaria può inoltre disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca;
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, il Decreto ne prevede l'applicazione, anche in via cautelare, quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che

fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. Ciò purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

3. La normativa di riferimento e le Linee Guida

3.1 I principali riferimenti normativi esterni

Tra le norme più significative in ambito 231, di produzione esterna sia all'Ente che al Gruppo Bancario, ricordiamo:

- il D.Lgs. n. 385/1993, “Testo Unico Bancario”;
- il D.Lgs. n. 58/1998, “Testo Unico della Finanza”;
- la Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 c.s.m., “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”;
- la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 febbraio 2013 c.s.m., “Disposizioni di vigilanza per le banche”;
- la Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni “Istruzioni di Vigilanza per le banche”;
- il D.Lgs. n. 231/07 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- la Circolare Banca d'Italia del 10 marzo 2011, “provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”;
- il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 19 “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”;
- la Normativa emanata da CONSOB regolante gli Emittenti e gli Intermediari Finanziari;
- la Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, “Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati”;
- il Decreto Legislativo 24/2023 (pubblicato sulla GU Serie generale n. 63 del 15-03-2023), che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di segnalazioni di whistleblowing.

3.2 I principali riferimenti normativi di produzione interna

In aggiunta alla normativa esterna, l'attività della Banca è regolata da molteplici strumenti di governance, in parte di produzione interna all'Ente ed in parte provenienti dalla Capogruppo, oggetto di continua verifica e adeguamento con l'evoluzione del contesto normativo.

Tra quelli interni all'Ente, oltre al Modello 231, ricordiamo:

- lo Statuto;

- le delibere sui poteri delegati;
- il Regolamento Interno;
- l'Organigramma.

Quale partecipante al Gruppo BCC Iccrea, la Banca ha anche recepito i seguenti documenti:

- il Contratto di Coesione;
- il Regolamento del Gruppo Iccrea;
- le Politiche di Governo Societario di Gruppo;
- le "Linee Guida metodologiche per le Banche Affiliate per la definizione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01" (Com. Protocollo ICR-OUT-001050 -2022-DG);
- il Codice Etico di Gruppo;
- più in generale: le normative emanate dalla Capogruppo e, indirettamente, quelle richiamate nel Codice Etico di gruppo, comprese la "Carta degli Impegni in materia di Ambiente e Lotta al Cambiamento Climatico", la "Carta degli Impegni in materia di Diritti Umani", la "Politica di Gruppo in materia di Sostenibilità", la "Politica di Gruppo in materia di Diversità e Inclusione".

Tutti i documenti sopra menzionati, destinati a regolare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, devono considerarsi a tutti gli effetti facenti parte del complesso dei presidi e dei controlli finalizzati a calmierare il rischio-reato e, come tali, ricompresi nel Modello.

3.3 Le Linee Guida di ABI e Confindustria

L'art 6 comma 3 d.lg. 231 stabilisce che i Modelli di Organizzazione e Gestione possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento (o Linee guida) redatte dalle Associazioni rappresentative di categoria.

Nella definizione della struttura e nella redazione dei contenuti del presente Modello si è dunque tenuto conto, oltre che dei documenti di produzione interna, delle Linee Guida di produzione esterna. Tra esse, hanno rivestito particolare importanza i *"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del dlgs. 8 giugno 2001 n. 231"* di Confindustria, ABI, CNF e CNDCEC del Febbraio 2019 e le *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo"* di Confindustria del Giugno 2021.

In aggiunta ed esse, si è tenuto conto anche delle indicazioni dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che, nel 2001, ha rilasciato una prima edizione delle Linee guida poi aggiornata nel febbraio 2004. Le Linee Guida ABI evidenziano la creazione all'interno delle banche, anche su impulso dell'Autorità di vigilanza, di un sistema integrato di controlli che coinvolge soggetti diversi. Particolare rilievo assume, in tale assetto organizzativo, la funzione di internal auditing, recentemente affidata alla Capogruppo Iccrea Banca.

Tale sistema consiste in un insieme di regole, procedure e funzioni di controllo che *"devono mirare ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento della efficacia e*

dell'efficienza dei processi aziendali; la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite; l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne".

3.4 Le Linee Guida di Iccrea e le altre fonti

Come sopra menzionato, il presente Modello è stato anche elaborato nel rispetto delle indicazioni della Capogruppo che, in forza del Contratto di Coesione stipulato con le Banche Affiliate, esercita nei confronti di queste ultime l'attività di direzione, coordinamento e controllo, in linea con la normativa di settore e le Disposizioni di Vigilanza sul Gruppo Bancario Cooperativo.

Si fa presente che le Linee Guida di Confindustria e di ABI affermano che ciascuna società di un Gruppo Bancario, in quanto singolarmente destinataria delle previsioni del Decreto, deve svolgere la propria attività di valutazione e gestione dei rischi e, in base ad essa, deve redigere il proprio Modello. La Capogruppo può però dare indicazioni di massima e criteri generali, non vincolanti, in materia 231. Tra i suddetti ambiti di coordinamento rientra infatti anche quello relativo al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, in relazione al quale viene stabilito che la Capogruppo *"definisce il modello organizzativo del Gruppo Bancario Cooperativo, mirando anche alla costante crescita dei livelli di efficienza operativa"*.

A tal proposito le *"Linee guida metodologiche per la definizione dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01 delle banche affiliate"* menzionate al Paragrafo 2.4, che richiamano più volte ampi stralci delle Linee Guida di Confindustria a cui dichiaratamente si ispirano, prevedono espressamente che *"la Capogruppo, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento verifica, con equità e ragionevolezza, la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi da questa proposti, e coordina le funzioni già esistenti nell'ambito del gruppo per le finalità di cui al Decreto. Inoltre, agendo nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale del Gruppo, può sollecitare l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del Gruppo di propri modelli organizzativi ai sensi del Decreto. Il Consiglio di Amministrazione di ogni BCC del Gruppo, nella propria autonomia gestionale, è responsabile dell'adozione e dell'attuazione del proprio Modello, della documentazione a esso correlata, della valutazione e della gestione dei rischi inerenti nonché della nomina dell'Organismo di Vigilanza"*.

Infine, fermo restando che le Linee Guida dell'ABI e della Capogruppo rappresentano la principale fonte di riferimento per le Banche, nella redazione del presente Modello si è infine fatto riferimento al Paper di Confindustria *"La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19 - Prime indicazioni operative"* del Giugno 2020) nonché ai suggerimenti di Assonime contenuti nel documento *"Prevenzione e governo del Rischio reato: la disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell'illegalità nell'attività di impresa"* del Marzo 2019.

4. Il Modello di organizzazione

4.1 I requisiti del Modello

Si premette che, nel settore bancario, il Modello 231 deve essere inquadrato in un più ampio sistema dei controlli, relativo all'intera organizzazione aziendale, che già prevede un complesso insieme di regole, di procedure e di strutture organizzative, volte ad assicurare:

- il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali;
- la salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Ciò premesso, il Decreto 231 attribuisce un valore esimente al Modello nella misura in cui quest'ultimo risulti idoneo a prevenire i reati e, al contempo, le sue indicazioni vengano efficacemente attuate da parte degli organi dirigenti (*in primis* il Consiglio di Amministrazione).

Il Modello deve dunque rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I principi generali su cui è stato elaborato il Modello, come richiamati dalle Linee Guida di ABI, di Confindustria e della Capogruppo di cui è già stata fatta menzione, sono i seguenti:

- **SPECIFICITÀ** - Le attività di analisi e i meccanismi di gestione del rischio sono stati elaborati tenendo conto della concreta organizzazione della Banca e dell'attività svolta, in coerenza con gli accertamenti svolti presso la Struttura ed i colloqui intercorsi con il personale sia in fase di prima redazione del Modello che nelle successive riunioni tenute dall'Organismo di Vigilanza.
- **ADEGUATEZZA** - Il Modello può dirsi adeguato solo quando dimostra la reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti, nella sua redazione sono state rispettate le seguenti indicazioni, tratte anche dalla giurisprudenza più recente:

- espressa indicazione delle fattispecie illecite rispetto alle quali l'esposizione della Banca risultata particolarmente sensibile o, al contrario, trascurabile;
 - bilanciamento tra i presidi esplicitati nel Modello ed il rinvio all'impianto documentale esistente;
 - richiamo a procedure e regolamenti, ove esistenti;
 - menzione dei controlli di primo livello (di linea, insiti nelle procedure operative), di secondo livello (ad es. Collegio Sindacale, Compliance, Risk management, AML) e di terzo (Internal Audit, Società di revisione);
 - coordinamento e integrazione del Modello con i sistemi di gestione e controllo aziendale, compreso il Sistema Informativo.
- **ATTUABILITÀ** - Le misure organizzative ed i processi di lavoro devono essere concretamente attuabili in riferimento alla struttura dell'Ente e ai suoi processi operativi.
 - **EFFICIENZA** - Il Sistema dei controlli interni deve essere coerente con le caratteristiche dell'Ente e la complessità dell'attività, tenuto anche conto della sostenibilità in termini economico-finanziari ed organizzativi.
 - **DINAMICITÀ** - Il Modello e tutta la documentazione ad esso attinente devono essere oggetto di una costante attività di verifica e aggiornamento, attraverso un'analisi periodica e/o continuativa della sua efficacia ed efficienza.
 - **UNITÀ** - Il Modello deve essere sviluppato procedendo a una valutazione dei rischi e dei processi sensibili che abbracci l'intera organizzazione dell'Ente e non anche una sola parte.
 - **CONDIVISIONE** - La diffusione dei contenuti del Modello garantisce l'attenzione al rispetto delle regole da parte di tutti coloro che lavorano per e con l'Ente.
 - **COERENZA** - I contenuti del Modello devono essere coerenti con le risultanze dell'attività di risk assessment.

4.2 La redazione del Modello

Le attività svolte in occasione della redazione del Modello sono state le seguenti:

- ricognizione informativa e documentale
- identificazione dei processi a rischio e delle attività sensibili, reati astrattamente rilevanti e modalità di commissione dei reati
- valutazione del grado di rischio potenziale e dell'adeguatezza del sistema di controllo preventivo
- valutazione del rischio residuo ed eventuale adeguamento del sistema di controllo preventivo

Particolarmente importante è stata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 co. 2 lett. a), l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè le aree esposte al rischio di

commissione di uno dei Reati 231.

Tale identificazione è avvenuta attraverso:

- la disamina della struttura aziendale, identificando soggetti apicali e sottoposti;
- l'individuazione dei processi aziendali, dei loro presidi documentali (Codici, Regolamenti, Ordini di Servizio, Note Operative) e dei relativi controlli;
- l'analisi dei reati previsti dal Decreto e nella identificazione della rischiosità astratta (c.d. rischio inerente) attraverso la valutazione della loro probabilità di accadimento e dell'impatto sull'ente in caso di verifica;
- l'individuazione, sia per categoria di reato che, in alcuni casi, per singolo reato, di alcune possibili modalità di realizzazione della condotta illecita, attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete;
- l'individuazione della effettiva probabilità di accadimento del reato in relazione alla specifica attività sensibile precedentemente individuata (c.d. rischio concreto), attraverso la valutazione di adeguatezza dei presidi interni in termini di formalizzazione dei poteri decisionali, segregazione delle attività, tracciabilità delle operazioni e dei flussi finanziari, formalizzazione dei processi..

Nel corso dell'attività sono stati espressamente individuati, per ogni attività sensibile, gli strumenti del sistema organizzativo interno (Regolamenti, Controlli etc.) posti a presidio, valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

Per l'individuazione delle attività sensibili è stata analizzata, insieme al personale della Banca, la realtà operativa aziendale. In particolare, per ogni attività a potenziale rischio di commissione reati sono stati raccolti i seguenti dati:

- l'effettivo svolgimento dell'attività sensibile presso la struttura (Rilevanza), al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale;
- il soggetto responsabile dell'attività (Unità Organizzativa o Funzione);
- i processi che regolano la vita dell'Ente;
- le contromisure adottate (normativa, poteri di firma e poteri autorizzativi, segregazione dell'attività, tracciabilità, altri presidi);
- l'indicazione delle criticità emerse e delle aree di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati, prendendo in considerazione i regolamenti aziendali come sopra definiti e le Unità operative (uffici, funzioni) interessate a presidiare e/o controllare le suddette attività.

Le risultanze di tale analisi costituiscono il contenuto della Parte Speciale del Modello.

4.3 La struttura del Modello

Il Modello risulta composto da una Parte Generale ed una Speciale.

La Parte Generale ne illustra la struttura, la normativa di riferimento e le modalità con cui la Banca lo ha implementato.

La Parte Speciale è composta da varie Sezioni.

La prima descrive le modalità con cui si è proceduto alla Valutazione dei Rischi. Partendo dal Rischio Inerente, la cui individuazione tiene conto delle sanzioni previste dal legislatore, per ciascuna Categoria si è proceduto:

- alla valutazione della *Rilevanza*, finalizzata ad escludere quelle categorie di illeciti che nulla hanno a che fare con l'attività dell'Ente;
- alla individuazione del Rischio Inerente, attraverso la valutazione della probabilità di accadimento di un reato e dell'impatto sull'ente in caso di verifica;
- alla valutazione dell'efficacia dei *Fattori Generici di calmieramento del Rischio* (principalmente: segregazione delle funzioni, sistema di deleghe e poteri, trasparenza e tracciabilità delle operazioni e dei flussi finanziari, flussi informativi), idonei a presidiare in modo trasversale per tutte le Categorie di reati il rischio-reato;
- alla determinazione del *Rischio Residuo*, valutato esaminando ciascuna Categoria di reato alla luce sia dei Fattori generici di calmieramento del rischio sopra menzionati che dell'adeguatezza, efficacia ed efficienza del *Sistema di Controllo Interno*.

A quest'ultimo proposito si precisa che nel Sistema di Controllo Interno rientrano:

- le funzioni (interne ed esterne) specificamente deputate al controllo dell'attività;
- i presidi ed i controlli, variamente denominati, deputati a calmierare il rischio reato. Tra essi possiamo ricordare lo Statuto, i processi, i regolamenti, gli ordini di servizio, le note operative etc. e quant'altro rappresenti una prassi operativa più o meno formalizzata, oltre al testo del Decreto Legislativo 231/2001.

Seguono, nella Parte Speciale, le Sezioni relative:

- alla elencazione delle Categorie di Reato rilevanti ai fini 231;
- per ciascuna Categoria, alla elencazione dei Reati che ne fanno parte, con la descrizione di alcune ipotesi criminose;
- sempre per ciascuna Categoria, all'individuazione delle principali Aree di rischio, dei soggetti maggiormente coinvolti e delle condotte da tenere per calmierare il rischio di realizzazione del reato;
- alla descrizione del Sistema dei Flussi informativi.

Completano la Parte Speciale alcuni elenchi, prospetti e tabelle riepilogative redatte facendo uso di una procedura software data in uso all'ODV.

Nota bene

Sono parte integrante del Modello 231 tutti i documenti, variamente denominati (Policy, Linee Guida, Regolamenti, Processi, Circolari, Note Operative, Ordini di Servizio etc.), che regolano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente. Tali documenti possono essere di formazione sia interna che esterna all'Ente (ad es. quelli emanati dalla Capogruppo o da altri Organismi del Credito Cooperativo: Federcasse, Federazione Regionale etc.) e, nella loro ultima versione, devono considerarsi a tutti gli effetti come facenti parte del complesso dei presidi e dei controlli finalizzati a calmierare il rischio-reato. Ne consegue che, anche se non espressamente richiamati nella Parte Speciale, essi dovranno essere consegnati, unitamente alla Parte Generale e Speciale, a chi faccia richiesta di copia integrale del MOG.

Si precisa che il Modello deve considerarsi un *work in progress*, tenuto conto che al suo interno sono riportati di volta in volta i risultati del lavoro di costante valutazione ed aggiornamento da parte dell'Organismo di Vigilanza, da sottoporre alla disamina degli Organi di governo.

4.4 L'aggiornamento del Modello

La responsabilità dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni o modifiche legislative, ricade sull'Organo Amministrativo e sulle Funzioni aziendali eventualmente interessate.

Compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello, ivi incluso il Codice Etico, spetta invece all'Organismo di Vigilanza, che lo esercita eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, o alle Funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

L'Organismo può proporre la revisione del Modello o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (es. intervenute modifiche organizzative e operative), ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei Reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica in ottica di un eventuale aggiornamento, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- variazioni del “catalogo dei reati” previsti dal D. Lgs 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;

- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- rilievi effettuati dalle Funzioni di Controllo, con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi "correttivi" al Modello o di Componenti di esso;
- segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

5. Il sistema organizzativo

5.1 Il sistema organizzativo della Banca

La Banca, in ossequio alle Linee Guida sopra menzionate, ha variamente definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, assolvendo all'impegno di aggiornarli costantemente per rispondere alle sue esigenze strategiche ed organizzative e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore.

Ferma restando l'osservanza di quanto previsto dalle fonti normative primarie e secondarie, i principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione della Struttura - e che sono stati esaminati ai fini della redazione del Modello - sono (cfr. Paragrafo 4.2):

- lo **Statuto**: costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario della Struttura: definisce, la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei soggetti apicali;
- il **Codice Etico**: rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza dell'Ente, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione;
- la **Carta dei Valori**, che esprime i valori sui quali si fonda l'azione della Banca, la sua strategia e la sua prassi. Racchiude le regole di comportamento e rappresenta gli impegni della Banca;
- la **Carta della Coesione Sociale**, strumento di riferimento per la gestione del rafforzamento del sistema a rete nonché una cornice valoriale che fissa i principi che orientano gli accordi collaborativi tra ciascuna BCC e gli altri soggetti del sistema del Credito Cooperativo.
- i **Regolamenti aziendali**: variamente definiti in base al grado di dettaglio (regolamenti, processi, note operative, ordini di servizio etc.), descrivono la struttura organizzativa e i processi di lavoro della Struttura, gli organi di governo, i compiti e le responsabilità delle unità organizzative (un loro elenco è riportato nella Parte Speciale).
- Il **Documento di Valutazione dei rischi** ex art 17 del D. Lgs. n. 81/2008, che contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Sebbene non vi sia coincidenza tra Modello 231 e Sistema dei Controlli Interni, non vi sono dubbi sul fatto che quest'ultimo Sistema (comprensivo della relativa documentazione di

processo) debba considerarsi parte integrante e sostanziale del Modello e debba essere preso in considerazione al momento di valutare la sua adeguatezza ed idoneità a prevenire reati.

Ne consegue che, in caso di verifica di un illecito, si dovrà guardare anche a tale documentazione per provare che la persona ha commesso il reato tenendo una condotta elusiva e fraudolenta (art. 6 co. 1 lett. c D.Lgs. 231).

5.2 Il modello di Governance

Il modello di amministrazione della Banca è strutturato come segue.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, le cui competenze sono definite dalla legge e dallo Statuto. E' l'organo rappresentativo della compagine societaria e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

E' dotata di norme interne che disciplinano le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alle modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni e di assunzione delle delibere e delle conseguenti verbalizzazioni.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha la facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea.

I suoi membri sono eletti autonomamente dall'Assemblea secondo il procedimento elettorale previsto all'interno dello Statuto, fermi restando i poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo. A tal proposito si precisa che il Contratto di Coesione (art. 5.1.1) prevede che *“La Capogruppo, sulla base della documentazione presentata e tenendo conto dell'esigenza di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo nonché dell'esigenza che sussistano le condizioni necessarie ai fini dell'esercizio da parte della Capogruppo dell'attività di direzione e coordinamento, valuta l'adeguatezza di ciascun candidato al fine di assicurare la sana e prudente gestione del Gruppo Bancario Cooperativo (c.d. "valutazione di merito"). La Capogruppo, una volta effettuate le proprie valutazioni, trasmette a ciascuna Banca Affiliata l'esito della consultazione con l'indicazione dei candidati per i quali la Capogruppo rilascia parere favorevole alla candidatura e le eventuali indicazioni che ritiene utile fornire alla Banca Affiliata. In caso di mancato gradimento della Capogruppo, le Banche Affiliate in regime di gestione ordinaria sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina”*.

Nel rispetto delle disposizioni di legge (art. 2381 cc), statutarie e di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei componenti (ad es. un Comitato Esecutivo) le proprie attribuzioni, determinandone in modo analitico, chiaro e preciso il contenuto, i limiti e le

eventuali modalità di esercizio.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca. Come per gli amministratori, la loro nomina spetta autonomamente all'Assemblea, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca attribuiti alla Capogruppo.

Società di Revisione

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010, l'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisore legale dei conti a una Società di Revisione che deve essere in condizioni di indipendenza. E' la Capogruppo a definire le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico.

Al revisore legale competono le seguenti attribuzioni:

- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verificare se il bilancio di esercizio individuale e consolidato rappresenta una visione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto verificato;
- esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La Capogruppo verifica preventivamente il rispetto, da parte della Banca, delle Politiche di Gruppo che stabiliscono i criteri di selezione degli Esponenti Aziendali e fornisce un parere motivato sulla scelta del nominativo proposto dalla BCC.

5.3 Il sistema di deleghe e procure

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri. I poteri di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite ed accompagnati da una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

I requisiti cui devono attenersi gli atti di conferimento dei poteri di firma sono:

- l'indicazione del soggetto delegante e della fonte del suo potere di delega o procura;
- l'indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso

attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;

- l'elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita;
- l'indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli, determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Banca.

In ossequio all'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231, che richiede all'Ente di adottare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati, il sistema di deleghe e di procure adottato dalla BCC prevede che tutte le procedure regolanti i flussi finanziari debbano ispirarsi ai canoni della segregazione di funzioni, della verificabilità, della tracciabilità, della trasparenza, della pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale e devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati; frequenti operazioni di riconciliazione; supervisione e monitoring; attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

5.4 Procedure manuali e informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Banca ha adottato un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali. Tali procedure costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

5.5 I controlli interni

La Banca, al fine di gestire e controllare con maggiore efficienza la propria attività, ha adottato alcune procedure di controllo volte ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento del corretto svolgimento dei processi operativi. Tali procedure sono così articolate:

1° livello

Controlli di linea, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere le operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

2° livello

Controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di una struttura (Funzione di Risk

Controlling/Management, nel caso della Banca esterna in quanto affidata alla Capogruppo Iccrea Banca), contraddistinta dalla piena separatezza dalle funzioni operative, avente il compito:

- di definire le metodologie di misurazione dei rischi;
- verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative;
- controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento;
- quantificare il grado di esposizione ai rischi e gli eventuali impatti economici;
- svolgere controlli di conformità normativa.

In generale, spetta ai controlli di secondo livello promuovere il rispetto delle leggi, delle norme e dei codici interni di comportamento per minimizzare il rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali.

3° livello

Controlli svolti dal Collegio Sindacale, dalle funzioni di revisione interna (Internal Auditing) e da funzioni esterne (Società di revisione), volti a valutare l'adeguatezza e la funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni e ad individuare andamenti anomali delle procedure e della regolamentazione.

Il Coordinamento tra le funzioni di controllo è garantito da un sistema di Flussi informativi idoneo ad assicurare anche la corretta interazione con gli organi di governo.

5.6 Il Comitato Rischi ed i Consiglieri con deleghe

Il Comitato rischi svolge, in linea con le politiche del Gruppo, i seguenti compiti:

- fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in relazione alle proposte di nomina dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e del Delegato SOS;
- interloquisce direttamente con i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo della propria Entità e ne segue costantemente le attività e le relative risultanze;
- monitora l'esecuzione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, nonché dagli Organi Aziendali della Capogruppo, avvalendosi dell'apporto delle Funzioni Aziendali di Controllo, valutando costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno;
- esamina preventivamente i piani delle attività, le relazioni annuali e gli ulteriori flussi informativi relativi alle attività di controllo svolte dalle Funzioni Aziendali di Controllo ed indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il Sistema dei Controlli Interni e l'organizzazione aziendale.

Nel caso in cui non venga istituito il Comitato Rischi, le politiche di governo societario del Gruppo prevedono la nomina di un Consigliere con delega al Sistema dei Controlli Interni, con

funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie attinenti la gestione dei rischi e il sistema dei controlli della Banca, di promozione del rispetto e dell'integrazione con i principi definiti nell'ambito del sistema di controlli di Gruppo e di collegamento tra il Consiglio di Amministrazione e le Funzioni Aziendali di Controllo.

In ottica 231, tenuto conto della rilevanza nell'operatività bancaria del reato di riciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001), assume rilevanza anche la previsione di un Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, cui viene affidato l'incarico esecutivo di:

- monitorare che le procedure antiriciclaggio e le relative misure di controllo interno siano adeguate e aggiornate alle indicazioni di Capogruppo;
- assicurare che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dalla Funzione Antiriciclaggio;
- informare gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e dello stato di avanzamento delle relative azioni correttive;
- assicurare che il responsabile della Funzione Antiriciclaggio sia compiutamente informato circa eventuali carenze in materia antiriciclaggio individuate sia dalle altre funzioni di controllo interno che dalle autorità di vigilanza.

5.7 La Responsabilità 231 nel sistema delle Holding

La Legge 49/2016, nel prevedere la nascita del Gruppo Bancario Iccrea, ha previsto l'obbligo di adesione delle Banche di Credito Cooperativo ad una Capogruppo, cui sono state attribuite le funzioni di controllo interne.

Nel rispetto di tale Legge la Banca, ai sensi dell'art. 33 co. 1-bis del Testo Unico Bancario, ha quindi aderito al Gruppo BCC Iccrea formatosi il 4 marzo 2019, acquisendo la qualifica di: (a) Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 23 del T.U.B.; (b) Banca Affiliata ai sensi del punto 3 dell'art. 2359 c.c.

Dal punto di vista 231, l'appartenenza ad un Gruppo è rilevante.

Nei Gruppi societari, è necessario che ciascuna società del Gruppo provveda ad adottare ed attuare un proprio Modello. Le Linee Guida di Confindustria, in merito alle attività di impulso della controllante sulle controllate, prevedono che *la controllante può sollecitare l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del Gruppo dei propri modelli organizzativi. Non dovrà ovviamente ingerirsi nell'attività di elaborazione o revisione dei Modelli, né diramare indicazioni in termini precettivi e vincolanti, limitandosi piuttosto a inviti o sollecitazioni.*

Ciò non impedisce che la Capogruppo svolga le attività di direzione e coordinamento previste dagli artt. 2497 e ss. c.c. sopra menzionate, definendo policy di gruppo, nel rispetto delle autonomie delle singole società, che rispecchino i principi richiamati dal Decreto 231 (compreso un Codice etico di gruppo).

In linea di principio, pur nel silenzio della legge, la giurisprudenza ammette una responsabilità da reato ex Decreto 231 sia nei confronti della Holding per il fatto della Società controllata

(*responsabilità ascendente*) che nei confronti della controllata per il fatto della Holding (*responsabilità discendente*).

Per potersi parlare di responsabilità ascendente occorre che la Holding svolga attività di produzione o scambio senza limitarsi ad amministrare le proprie partecipazioni azionarie con funzioni imprenditoriali distinte e separate, come avviene nelle "holding pure", in cui la risalita di responsabilità per i reati commessi nella società controllata è pressoché pacificamente esclusa.

Anche il trasferimento di responsabilità dalla controllante alla controllata rappresenta un caso residuale. Tale fattispecie potrebbe verificarsi nel caso in cui l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato commesso nella Capogruppo siano riferibili in via esclusiva ad una specifica società controllata, ovvero:

- quando il reato è commesso da un subordinato della controllante che riveste una posizione apicale nella controllata (il che comporterebbe la responsabilità di entrambe);
- quando il reato è commesso da un apicale della controllante che è anche apicale di fatto della controllata (il che porterebbe non solo all'imputabilità della controllante ma anche a quella della controllata, nel caso in cui sia possibile ravvisare la gestione e il controllo di fatto, costante e continuativo, di quest'ultima da parte dell'autore della condotta criminosa).

Per quanto di interesse della Banca, Iccrea Banca Spa svolge attività di Direzione e Coordinamento delle Banche Controllate in virtù di un Contratto di Coesione, in forza del quale le funzioni di direzione e di coordinamento sono passate alla Capogruppo Iccrea Banca, ai sensi dell'art. 2497 c.c. Tale Contratto, infatti, conferisce alla Capogruppo i seguenti poteri:

- l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del Gruppo, che devono essere esercitati nel rispetto del principio di proporzionalità;
- l'esercizio della facoltà di nomina, opposizione alla nomina ovvero di revoca di uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza, degli Organi di Amministrazione e Controllo delle società aderenti al Gruppo, da esercitare - nei casi comunque enucleati nel Contratto di Coesione e nel rispetto delle modalità di esercizio ivi individuate;
- il potere di esclusione di una banca dal Gruppo per gravi violazioni degli obblighi individuati dal Contratto di Coesione, nonché il sanzionamento proporzionale alla gravità della violazione commessa.

L'eventuale responsabilità ascendente o discendente dovrà dunque essere valutata tenendo conto che spetta a Iccrea Banca definire:

- il ruolo e i principali requisiti di ciascun organo e soggetto di governo societario, in una cornice di chiara definizione di compiti, responsabilità e interrelazioni;
- il sistema delle deleghe, con evidenza delle particolari responsabilità in capo ai Consigli di Amministrazione che non possono essere oggetto di delega;
- la disciplina del processo di autovalutazione degli Organi Aziendali delle Banche del Gruppo, compresa la verifica dell'idoneità degli esponenti aziendali ex art. 26 del TUB;
- i principali presidi istituiti per la gestione dei conflitti di interesse all'interno del Gruppo.

Si ricorda infine che nei rapporti con la Capogruppo la Banca si uniforma ai principi di *corporate governance*, sia recependo il Codice etico di Iccrea mediante delibera dei rispettivi Organi amministrativi, sia uniformandosi alle sue indicazioni in merito all'elaborazione dei propri strumenti di prevenzione, gestione e presidio delle potenzialità commissive dei reati ex d.lgs. n. 231/2001.

6. L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 comma 1, lett. a) e b) del Decreto 231 indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Comitato dei Sindaci circa lo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare alle strutture della Banca, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione;
- definire e comunicare a tutte le strutture della Banca le modalità con cui effettuare le segnalazioni;
- valutare le eventuali segnalazioni;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a seguito di violazioni del Modello 231.

Si precisa che all'Organismo non può essere riconosciuto il potere/dovere di sindacare sulle scelte gestorie dell'Ente, che spettano esclusivamente agli organi dirigenti. Il suo compito è unicamente quello di individuare e segnalare le criticità del Modello e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione.

Per completezza si riportano qui di seguito le indicazioni dettate dalla Capogruppo sulle principali responsabilità ascrivibili all'Organismo:

“L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito alternativamente anche “OdV”), ove presente presso le singole Entità del GBCI, vigila sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dalla normativa in parola e sulla sua adeguatezza a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del Decreto. Al fine di adempiere alle proprie responsabilità in materia, l'OdV propone e verifica le iniziative più idonee a diffondere presso gli Organi Aziendali, tra il personale e i fornitori di beni e servizi del GBCI la conoscenza ed il rispetto del Codice Etico di Gruppo e del modello suddetto. L'OdV per l'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti, può avvalersi del supporto delle Funzioni Aziendali di Controllo per ottenere informazioni, in possesso di queste ultime, in merito alla valutazione dei rischi in relazione agli ambiti di proprio interesse. Le Funzioni Aziendali di Controllo forniscono all'Organismo di Vigilanza informazioni su particolari violazioni o carenze rilevanti riscontrate nelle materie di

interesse durante lo svolgimento delle proprie attività pianificate”.

6.1 Autonomia finanziaria dell'ODV

Con riguardo alle risorse finanziarie, nel caso in cui venga assegnato uno specifico budget, l'OdV potrà liberamente disporre delle proprie risorse finanziarie salvo l'obbligo di rendicontazione annuale all'Organo Amministrativo e contestuale richiesta di eventuale ricostituzione.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, indipendentemente dalla previsione di uno specifico budget e con l'unico obbligo di provare la riconducibilità delle spese alle proprie ragioni d'ufficio, l'OdV potrà comunque richiedere all'Organo Amministrativo l'assegnazione di risorse, con ciò dovendosi considerare in ogni caso garantita l'autonomia finanziaria prevista dalla normativa.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può infine avvalersi senza costi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente.

6.2 Il Regolamento dell'ODV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale Regolamento, come previsto dalle *best practice* applicabili, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.);
- la durata dell'incarico e le cause di cessazione;
- le cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca periodicamente e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

7. I flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

Cardine di tale funzione è l'attività di segnalazione, da parte dei destinatari della normativa, di tutti quegli eventi che potrebbero far sorgere una responsabilità della Banca ai sensi del Decreto.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite senza necessità di autorizzazioni, fermo restando l'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiede alla Struttura di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve ogni comunicazione rilevante o comunque pertinente ai fini del rispetto della normativa 231;
- riceve le comunicazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimenti giudiziari a loro carico;
- riceve i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni;
- riceve i verbali delle Autorità Giudiziaria e di Vigilanza di settore dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231.

Al fine di consentire la segnalazione di eventuali notizie relative alla commissione - o al tentativo di commissione - dei reati oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231, la Banca si impegna a garantire idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, eventualmente tramite uno specifico indirizzo di posta elettronica.

In generale, la gestione dei c.d. *"flussi informativi"*, deve avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- le segnalazioni devono essere inviate all'ODV dal Responsabile dell'Unità Organizzativa o dalla Funzione di riferimento (tra cui possono rientrare anche il CdA o il Collegio Sindacale), con la frequenza o al verificarsi degli eventi individuata nel Modello per ciascuna categoria di Reati;
- è data comunque facoltà a chiunque di inviare una segnalazione all'ODV, non anonima, anche senza il coinvolgimento del superiore gerarchico. Tali segnalazioni dovranno rivestire la forma scritta, sebbene senza alcuna necessità di formule sacramentali;
- l'ODV sarà libero di compiere tutte le attività di indagine ed istruttorie ritenute a sua

discrezione utili e/o opportune per verificare la fondatezza della segnalazione, avendo preliminarmente ricevuto dalla Banca garanzia di massima collaborazione nelle indagini;

- l'ODV, nei casi in cui particolari esigenze lo richiedano, garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, fatta eccezione per i casi in cui ciò non sia possibile per rispettare un obbligo di legge o per consentire il diritto di difesa alla Banca o alle persone eventualmente menzionate nella segnalazione.

L'invio e la ricezione dei flussi informativi potrà coinvolgere l'ODV, il CdA, il Collegio Sindacale e gli Uffici interni. Questi ultimi godranno di ampia autonomia in merito all'invio dei c.d. “*flussi ad evento*” (*flussi in entrata*) e potranno essere chiamati a rispondere a specifici quesiti dell'ODV in risposta a specifiche richieste (*flussi in uscita*).

A tal proposito si osserva che la qualità dei flussi informativi si declina non solo in termini di idoneità a rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato (capacità segnaletica) e di attendibilità, nel senso che il dato riportato deve essere veritiero e corretto, ma anche in termini di tempestività ed aggiornamento, nel senso che le informazioni devono essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione.

Per questo motivo la Banca, consapevole dell'opportunità che l'OdV riceva con tempestività flussi informativi su una molteplicità di materie [ad esempio: (a) controlli inerenti la gestione delle risorse finanziarie; (b) formazione; (c) provvedimenti disciplinari; (d) profili legati alla sicurezza informatica ed ai reati cd. informatici; (e) sicurezza sui luoghi di lavoro; (f) antiriciclaggio e rischi connessi (autoriciclaggio, ricettazione); g) rapporti con la Pubblica Amministrazione etc.], ha introdotto un Sistema di flussi che, pur senza superare del tutto la tradizionale dicotomia tra “flussi periodici” e “flussi ad evento”, prevede che la maggior parte delle informazioni sia inviata immediatamente all'OdV al verificarsi di fatti più o meno significativi (e quindi sia “*ad evento*”). Tale scelta consente, a parere della Banca, la massima tempestività nella trasmissione delle informazioni rilevanti, non dovendosi attendere una scadenza temporale predefinita, qualunque ne sia la periodicità.

Tale Sistema, per calmierare il rischio che alcune informazioni, ancorché rilevanti, non siano comunque portate a conoscenza dell'OdV (né tempestivamente né tardivamente), prevede inoltre un doppio meccanismo di salvaguardia, in forza del quale l'Organismo:

- periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, riceve da parte di tutte le Unità coinvolte nell'invio dei Flussi una “attestazione del rispetto delle norme di comportamento prescritte nel MOG”, così che le suddette Unità possano colmare eventuali inosservanze/ritardi/lacune informative che, per negligenza o altro, hanno impedito all'OdV di conoscere di un fatto;
- può richiedere il rilascio di tale attestazione da qualunque Unità Operativa ogni qual volta lo ritenga opportuno, senza vincoli di periodicità.

Particolare attenzione è stata riposta nell'identificazione di coloro che sono tenuti all'invio dei flussi. I soggetti che potrebbero venire a conoscenza del fatto-reato (o comunque dell'evento che l'ODV chiede di conoscere) potrebbero infatti essere molti, con conseguente rischio che

ciascuno di essi, confidando nell'altrui segnalazione (in realtà mai avvenuta) omettano di farla, bloccando il flusso informativo.

7.1 Il contenuto dei Flussi

Il Sistema dei flussi, approvato dal Consiglio di Amministrazione prevede che siano comunicate all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità indicata:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti e gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- le criticità emerse in conseguenza di operazioni di erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici (ad esempio, quelli in materia di formazione finanziata attraverso l'utilizzo di Fondi di carattere europeo, nazionali e regionali);
- i verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo ed eventuali prescrizioni formulate, visite ispettive e verbali di accertamento predisposti dagli enti competenti; provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altre autorità (inclusa l'Amministrazione Finanziaria).

Nell'ottica di una gestione integrata dei flussi informativi intercorrenti tra i diversi soggetti aziendali coinvolti nel funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, ferma restando l'autonomia di ciascuno, sono previsti specifici flussi di comunicazione dalle Funzioni di Controllo.

Dovranno essere inoltrate all'ODV anche:

- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
- le comunicazioni, da parte della Società di Revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta, nonché le informazioni da parte delle funzioni amministrative competenti, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata in relazione

ad eventuali anomalie o non conformità di carattere contabile/fiscale riscontrate nel corso delle proprie attività.

All'Organismo di Vigilanza dovrà infine essere inviata dal Datore di Lavoro (o da un soggetto da esso delegato), con periodicità almeno annuale, una Relazione attestante il rispetto della normativa in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Per il contenuto di ciascun Flusso si rimanda alla specifica Sezione.

8. Il sistema disciplinare

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate.

Al riguardo, l'art. 6 comma 2 lett. e) prevede che i Modelli devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*. Il mancato rispetto di tali misure viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di soggetti sottoposti a direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a).

I principali riferimenti normativi in materia sono:

- le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
- lo Statuto dei Lavoratori;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri direttivi e per il Personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane tempo per tempo vigente;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane;
- il Contratto Integrativo Aziendale della Banca tempo per tempo vigente;
- il Contratto di Coesione stipulato con la Capogruppo;
- il Regolamento del Gruppo Iccrea
- la Politica di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

8.1 Principi generali in tema di sanzioni disciplinari

Si premette che i principi qui di seguito descritti sono applicabili anche in assenza di uno specifico Regolamento disciplinare.

L'avvio di un procedimento disciplinare e l'eventuale emanazione delle sanzioni disciplinari, che non potrà trascurare il rispetto della legislazione vigente, prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione della normativa interna, del Modello Organizzativo o dal Codice Etico.

Le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico devono infatti considerarsi obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cc.

Saranno ad esempio applicabili sanzioni disciplinari alle seguenti condotte:

- l'oltro con dolo o colpa grave di segnalazioni all'ODV che si rivelano infondate;
- l'omissione fraudolenta di fatti che, ai sensi del Modello, devono essere portati a conoscenza dell'ODV, al fine di impedire/evitare/ritardare i controlli;
- il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, con particolare riferimento alle violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza del segnalante.

8.2 Misure nei confronti del personale dipendente

Entrando più nel dettaglio delle singole sanzioni, nel caso in cui la violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sia commessa da dipendenti destinatari del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, troveranno applicazione i provvedimenti disciplinari previsti nel suddetto CCNL, che allo stato attuale della normativa sono rappresentate, in ordine di gravità, da:

- rimprovero verbale;
- biasimo scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Senza pretesa di completezza ed a titolo esemplificativo, fermo restando che l'individuazione della sanzione applicabile al caso concreto spetterà al datore di lavoro, qui di seguito vengono elencate alcune condotte integranti la violazione del Modello 231 che dovranno essere valutate sotto il profilo disciplinare:

- condotte non conformi alle prescrizioni indicate nel Modello e nei diversi presidi documentali aziendali che ne costituiscono il fondamento (statuto, regolamenti, processi, ordini di servizio, note operative etc.);
- violazioni agli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, sia mediante comportamenti omissivi (ad es. mancato o ritardato invio, con colpa grave o dolo, di un Flusso in presenza delle circostanze individuate dal sistema dei Flussi) che commissivi (ad es. invio di un Flusso con dati incompleti o non veritieri);
- condotte che, oltre a essere non conformi alle prescrizioni del Modello, hanno arrecato un danno alla Banca (economico, all'integrità dei suoi beni o reputazionale) od abbiamo esposto il suo personale ad una situazione di pericolo;
- condotte che sono state adottate allo scopo precipuo di compiere una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto 231 o che abbiano determinato il rischio – se non addirittura l'irrogazione - di sanzioni previste dal Decreto 231 a carico della Banca.

8.3 Misure nei confronti dei soggetti apicali

Organo Amministrativo

In caso di violazioni delle prescrizioni del MOG commesse da un membro del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà tempestivamente il Presidente ed il Collegio Sindacale. Spetterà al Consiglio di Amministrazione assumere prontamente gli opportuni provvedimenti. Solo nel caso in cui la violazione risulti commessa da più membri, ovvero dall'intero Consiglio, l'OdV avrà facoltà di convocare l'Assemblea.

I provvedimenti sanzionatori, a seconda della natura (colposa o dolosa) e della gravità dell'infrazione commessa ed accertata, potranno andare, nel rispetto del principio di proporzionalità, dalla riduzione degli emolumenti (compensi, bonus, fringe benefit, ecc.) alla revoca dell'incarico.

Iccrea Banca potrà in ogni caso promuovere azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore autore della violazione accertata e sanzionata in sede disciplinare.

Collegio Sindacale

In caso di violazioni del Modello commesse da un membro del Collegio Sindacale, graveranno sul responsabile due diverse tipologie di responsabilità: la prima, derivante dall'erroneo esercizio dell'attività di controllo in qualità di Sindaci; la seconda, derivante dalla violazione del Modello 231. In quest'ultimo caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca del mandato.

Anche per i Sindaci sarà facoltà di Iccrea Banca agire in responsabilità civile nei confronti dell'autore sanzionato disciplinarmente, accertando se la violazione sia stata commessa in qualità di sindaco, ovvero di membro dell'OdV nel caso in cui rivesta entrambe le cariche.

9. Informazione e formazione

Il Decreto 231 identifica, tra i requisiti del Modello necessari per il suo buon funzionamento, le attività di comunicazione e formazione. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

9.1 Informazione

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

La divulgazione del Modello organizzativo non è infatti sufficiente ai fini della sua efficace attuazione. Il corretto funzionamento presuppone che i soggetti interessati – siano essi apicali o subordinati – ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione, attraverso specifici interventi formativi, di usufruire correttamente dei sistemi, informatici o di altra natura, volti alla segnalazione dei reati o delle irregolarità.

Con riferimento alla comunicazione e diffusione interna, copia integrale elettronica del Modello deve essere inviata a tutto il personale. Inoltre è possibile fare uso di altri strumenti divulgativi, quali la pubblicazione sull'intranet aziendale e l'affissione in luogo accessibile a tutti.

Con riferimento, invece, alla diffusione esterna, indirizzata a soggetti diversi da coloro che sono tenuti per legge al rispetto del Modello, è possibile prevedere un estratto (solitamente la sola Parte Generale), da consegnare unitamente al Codice Etico. Quest'ultimo dovrà essere messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) anche mediante pubblicazione sul sito web della Banca.

9.2 Formazione

La formazione dovrà essere appropriatamente tarata in funzione dei ruoli/livelli dei destinatari e dovrà riguardare sia la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti in generale che l'analisi e l'illustrazione del Modello organizzativo specifico della propria realtà di lavoro.

E' compito dell'ODV di verificare che sia svolta, promuovendo e monitorando l'implementazione, da parte della Banca, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità propria del mondo del credito cooperativo.

10. Il Whistleblowing

Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi o qualunque altra categoria di soggetti.

La disciplina, introdotta nel settore privato con la Legge 30.11.2017 n. 179, è stata recentemente modificata, con entrata in vigore differenziata in base al numero di addetti impiegati, dal Decreto Legislativo 24/2023 (pubblicato sulla GU Serie generale n. 63 del 15-03-2023), che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937.

La finalità principale del Decreto è quella di tutelare il segnalante, attraverso l'introduzione, in aggiunta al canale interno, di un canale informativo esterno all'ente (ANAC) e la previsione di stringenti obblighi di riservatezza e di divieti di azioni ritorsive.

10.1 Collegamento con gli SDG

Il Sistema di whistleblowing si presenta anche in stretto collegamento con i c.d. SDG (Sustainable Development Goals), rappresentando un presidio:

- ai reati di corruzione, la cui prevenzione rientra negli strumenti di governance sostenibile (SDGs 16 e 17);
- al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (SDGs 1, 5, 8 e 10), contribuendo ad eliminare qualsiasi forma di sfruttamento e/o lavoro forzato (target 8.7), fissando livelli retributivi in linea con la contrattazione collettiva nazionale, contribuendo a ridurre la povertà nonché promuovendo l'uguaglianza di genere e condizioni di lavoro dignitose in conformità alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Tali cautele rilevano anche ai fini del raggiungimento di ulteriori target (3.9 e 3.d), contribuendo a ridurre il numero di decessi sul lavoro. Infine, le misure preventive in commento promuovono la creazione di una cultura dei diritti umani e, nello, specifico del diritto ad un lavoro dignitoso lungo tutta la catena di fornitura;
- al reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione della normativa antinfortunistica, relativamente alle misure implementate per contrastare incidenti e/o malattie sul lavoro, nonché alla formazione dei dipendenti in materia salute e sicurezza (SDGs 3 e 8 e, in particolare, con i target 3.9, 3.d, 8.8), contribuendo a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro e protetto;
- ai delitti contro l'industria e il commercio (che però non sono ritenuti rilevanti nell'attività bancaria), tra cui in particolare l'adulterazione di alimenti (art. 516 c.p.) e la diffusione di segno-prodotti mendaci (art. 517 c.p.), la cui prevenzione prevede l'implementazione di: procedure per le analisi bio-chimiche di laboratorio circa la qualità dei prodotti; un sistema di monitoraggio del processo produttivo che dia anche evidenza dello stato dei luoghi adibiti alla coltivazione; una procedura che garantisca la tracciabilità degli approvvigionamenti; la definizione di standard qualitativi; la selezione di fornitori sulla base di tecniche agricole innovative e sostenibili (SDGs 2 e 3, target 2.1, 2.4 e 3.9),

promuovendo un accesso diffuso ad un'alimentazione sicura e nutriente e incentivando una produzione alimentare sostenibile che preservi il suolo e lo stato delle aree coltivate;

- i reati ambientali, la cui prevenzione presuppone: l'implementazione di misure dirette a gestire e ridurre le emissioni inquinanti e gli scarichi; procedure per la gestione dei rifiuti con previsione di un sistema per il riciclo dei materiali; l'adozione di sistemi funzionali alla mitigazione degli impatti ambientali (SDGs 3, 9, 12 e 13, target 3.9, 9.4, 12.4, 12.6, 13.1), stimolando l'impresa all'uso efficiente delle risorse, promuovendo una gestione ecocompatibile dei rifiuti e l'adozione di pratiche sostenibili e, in definitiva, contribuendo al contrasto dei cambiamenti climatici, in larga misura legati all'inquinamento e/o la contaminazione di aria, acqua e suolo.

10.2 Whistleblowing e contenuto del Modello

Per rispondere alle caratteristiche di idoneità previste dalla legge, il Modello adottato dalla Banca recepisce la normativa sul whistleblowing così come implementata dalla Capogruppo.

In questo contesto l'Organismo di Vigilanza, che non è destinatario diretto delle Segnalazioni, ha comunque il compito di:

- verificare che il Modello contenga una specifica sezione dedicata alla normativa in oggetto e, nella regolamentazione interna, la previsione espressa di sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione (cfr. art. 4 comma 1 D.Lgs. 24/2023: "I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto");
- verificare il buon funzionamento del canale interno predisposto in applicazione della disciplina, sia in termini di possibilità di inoltrare correttamente le segnalazioni che in termini di garanzia di riservatezza nell'intero processo di gestione della segnalazione;
- verificare il rispetto dell'articolo 21 del Decreto 24/2023, nella parte in cui prevede che "*i soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1*", ovvero che siano sanzionate le condotte di coloro che violano la normativa sulle segnalazioni interne.

L'ODV dovrà inoltre vigilare nel continuo sul rispetto dei divieti di ritorsione o di compimento di atti discriminatori nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni" (art. 6 comma 2-bis lett. c), come ad es. demansionamenti e trasferimenti, accertandosi che la violazione di tali divieti sia espressamente prevista nel sistema disciplinare aziendale e che sia parimenti sanzionato chi "*effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate*".

Valutazione dei rischi

Sommario

[Descrizione delle attività](#)

[La Sezione Valutazione dei rischi](#)

[Rilevanza dei reati](#)

[Individuazione del Rischio Inerente o Potenziale \(IRP\)](#)

[Processo di valutazione che conduce dal Rischio Inerente al Rischio Residuo \(IRR\)](#)

[Fattori generici di calmieramento del rischio](#)

[Rischio Residuo \(IRR\)](#)

[Il Sistema dei Flussi Informativi](#)

[Note finali](#)

Descrizione delle attività

Il presente documento descrive le operazioni di Risk Assessment che hanno condotto alla determinazione, per ciascuna Categoria di reato rilevante ai fini 231, del valore di Rischio Residuo.

L'esito di tale valutazione tiene conto:

- dell'analisi dell'organizzazione interna all'Ente che, tramite esami documentali ed interviste, ha condotto alla messa a punto del Sistema dei Flussi informativi e relative assegnazioni;
- della disamina dei Report consuntivi delle Funzioni di Controllo esternalizzate, che sono serviti sia per verificare la presenza di criticità e la conseguente necessità di interventi correttivi/azioni di mitigazione che, più in generale, per valutare l'adeguatezza (corretto impianto) e l'efficacia (buon funzionamento) dei presidi organizzativi della Banca, che rappresentano lo strumento principale per calmierare il rischio-reato.
- dell'appartenenza della Banca al Gruppo Iccrea.

A quest'ultimo proposito si ricorda che il d.l. 14 febbraio 2016 (di riforma del sistema delle banche di credito cooperativo) ha visto nascere il Gruppo Bancario Cooperativo. Si tratta di un gruppo c.d. "a partecipazione inversa", in cui le singole BCC detengono una quota di capitale della Capogruppo Iccrea Holding SpA, la quale a sua volta esercita poteri direttivi nei confronti delle partecipanti in forza del c.d. "contratto di coesione".

Tale contratto attribuisce ad Iccrea il potere di dirigere le attività rilevanti delle Banche affiliate in virtù delle attività di direzione, coordinamento e controllo, da esercitarsi mediante "Direttive" che riportano le linee guida di indirizzo e/o le indicazioni anche connesse a presidi organizzativi.

Affidate alla Capogruppo, attraverso specifici contratti di esternalizzazione, sono anche le "Funzioni Aziendali di Controllo", ovvero le funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello comprendenti le funzioni di conformità alle norme (Compliance e Antiriciclaggio), le funzioni di controllo dei rischi (Risk Management) e le funzioni di revisione interna (Internal Audit).

Alla Capogruppo, in particolare, spetta definire:

- la struttura ed i riporti organizzativi, il modello di funzionamento, i compiti e le responsabilità nonché i flussi informativi delle suddette Funzioni Aziendali di Controllo, nonché le correlate modalità di coordinamento fra le funzioni stesse;
- le procedure che garantiscano, a livello accentrato e su tutte le componenti del Gruppo, un efficace processo unitario di identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi assunti dal Gruppo, ivi inclusi i rischi legati alla sicurezza informatica e di continuità operativa, provvedendo altresì a supervisionare il corretto funzionamento di tale processo e a porre in essere le attività necessarie per il suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale;
- i flussi informativi periodici atti a garantire alla Capogruppo l'effettivo esercizio delle responsabilità di controllo e monitoraggio su tutte le componenti del Gruppo, anche attraverso meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati e di verifica della qualità e integrità degli stessi;
- le procedure di coordinamento e collegamento con le Banche affiliate e le altre società del Gruppo Bancario Cooperativo in relazione a tutte le aree di attività in cui il Gruppo opera.

Come sopra menzionato, tra gli obblighi imposti da Iccrea alle BCC vi è anche quello di *"recepire, osservare e applicare le Direttive emanate dalla Capogruppo secondo quanto previsto dal Contratto di Coesione, dalle Disposizioni di Vigilanza sul GBC nonché dalla ulteriore normativa applicabile ai gruppi bancari, assicurando altresì la loro tempestiva attuazione e diffusione tra le relative strutture aziendali e le proprie società controllate"*.

Tali direttive rappresentano l'ossatura del Sistema dei Controlli Interni, adottato al fine di assicurare l'unità del controllo strategico e tecnico-operativo nonché l'equilibrio gestionale delle singole Banche.

In questo contesto - prosegue il contratto di coesione - spetta sempre alla Capogruppo definire, nell'ambito delle politiche di governo dei rischi, i principi e le caratteristiche del modello di controllo, comprensivo dei criteri e dei metodi di valutazione e misurazione dei rischi per il GBC, assicurandone la coerenza complessiva a livello di Gruppo e di singole Banche affiliate. Da ciò l'importanza, sempre in ottica 231, dei Report consuntivi delle Funzioni di Controllo, dal cui esame possono trarsi importanti indicazioni sulla efficacia del sistema dei controlli.

Con queste premesse, nella valutazione di adeguatezza 231 dei presidi e dei controlli presenti in Banca a calmieramento del rischio reato, è inevitabile tenere conto del contenuto della documentazione di processo proveniente da Iccrea e del suo recepimento, obbligatorio in forza del contratto di coesione.

Recependo quanto sopra, il Modello 231 riporta un'apposita Sezione, denominata "Aree di rischio - Processi", interamente dedicata alla disamina, in chiave 231, dei processi diffusi dalla Capogruppo e recepiti dalle Banche Associate.

In tale Sezione sono stati selezionati i processi emanati dalla Capogruppo ritenuti più significativi ai fini 231. Per ognuno di essi è stata quindi predisposta una scheda informativa che riporta:

a) la denominazione ed il Macro-processo di appartenenza, individuato sulla base della tassonomia di Iccrea Holding SpA:

- **GOVERNO:** processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne;
- **MERCATO:** processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti
- **SUPPORTO:** processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

b) l'oggetto

c) la rilevanza ai fini ESG

d) la rilevanza ai fini 231 (diretta o indiretta)

e) le categorie di rischio-reato presidiate

f) alcune brevi osservazioni in chiave 231

La Sezione Valutazione dei rischi

Passando alla descrizione delle attività di Risk Assessment, nella Parte Speciale del Modello è riportata la mappatura specifica dei rischi cui l'Ente potrebbe essere maggiormente esposto, elaborata con le modalità qui di seguito descritte.

Si premette che tale mappatura è suscettibile di continuo adeguamento in relazione alle modifiche normative o alle variazioni organizzative interne dell'Ente. Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza, con l'ausilio del personale della struttura (soggetti apicali e dipendenti), curare che essa sia costantemente aggiornata.

Per la sua redazione ci si è avvalsi anche di una procedura informatica, raggiungibile online per essere facilmente esaminata, oltre che dai componenti dell'Organismo di Vigilanza, dagli enti accertatori che ne facciano richiesta. Si tratta di un mero ausilio informatico, che in nessun caso sostituisce le valutazioni di chi svolga attività di risk assessment o di aggiornamento del Modello.

Rilevanza dei reati

Le categorie di reato considerate rilevanti sono state individuate tenendo conto dei caratteri peculiari dell'Ente nel corso delle attività di Risk Assessment, con particolare riferimento:

- alla tipologia di attività
- alle dimensioni dell'organizzazione
- all'assetto organizzativo (che si riflette, in particolare, sulla efficacia del Sistema dei Flussi Informativi)
- all'assetto operativo (dipendente, come specificato in premessa, dalla appartenenza della Banca al gruppo Bancario e dai conseguenti obblighi imposti dal contratto di coesione)
- alla storia dell'Ente

L'esito della mappatura, riportato in un'apposita sezione (R_RL) del software gestionale dato in uso alla Banca, si presenta graficamente come nel seguente prospetto (N.B.: è possibile che versioni aggiornate del software si presentino graficamente diverse).

Rischio di categoria: rilevanza

N.	Art. 231	Categoria	Rilevanza	E	S	G
1	24	Reati contro la Pubblica Amministrazione	☒	☒	☒	☒
2	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	☒	☐	☒	☒
3	24-ter	Delitti di criminalità organizzata	☒	☐	☐	☒
4	25	Concussione e corruzione	☒	☐	☐	☒
5	25-bis	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	☒	☐	☐	☒
6	25-bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	☐	☒	☒	☒
7	25-ter	Reati societari	☒	☐	☒	☒
8	25-quater	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	☐	☐	☒	☒
9	25-quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	☐	☐	☒	☐
10	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	☒	☐	☒	☒
11	25-sexies	Abusi di mercato	☒	☐	☐	☒
12	25-septies	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	☒	☐	☒	☐
13	25-octies	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	☒	☐	☒	☒
14	25-octies-1	Delitti in materia di strumenti di pagamento	☒	☐	☐	☐
15	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	☒	☐	☐	☒
16	25-decies	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	☒	☐	☐	☐
17	25-undecies	Reati ambientali	☒	☒	☐	☐
18	25-duodecies	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	☒	☐	☒	☐
19	25-terdecies	Razzismo e xenofobia	☒	☐	☒	☐
20	25-quaterdecies	Frodi sportive e gioco d'azzardo	☐	☐	☐	☐
21	Legge 146/2006	Reati transnazionali	☐	☐	☒	☒
22	25-quinquiesdecies	Reati fiscali	☒	☐	☐	☒
23	25-sexiesdecies	Contrabbando	☐	☐	☐	☐
24	25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	☐	☐	☐	☐
25	25-duodevicies	Riciclaggio e devastazione di beni culturali	☐	☐	☐	☐
				☒	Coll. forte	
				☒	Coll. debole	

Poiché non è possibile escludere in assoluto che si verifichino situazioni di rischio reato anche per le tipologie di reato considerate irrilevanti, in tali ipotesi troveranno applicazione le prescrizioni del Codice Etico, i fattori generici di calmieramento del rischio e, in quanto compatibili, i presidi/controlli (processi, protocolli etc.) posti a presidio degli altri reati.

Individuazione del Rischio Inerente o Potenziale (IRP)

La mappatura dei rischi-reato è stata effettuata partendo dalla individuazione del c.d. *Rischio Inerente o Potenziale (IRP)*, che evidenzia la rischiosità intrinseca di ciascuna Categoria di reati. Uno dei parametri per determinare l'entità di tale Rischio è costituito dalle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto 231, valutate indipendentemente dalla rilevanza della Categoria, dalla probabilità che uno o più specifici reati ad essa appartenenti si realizzino e dagli accorgimenti adottati (presidi e controlli) per calmierare il rischio di una loro verifica.

Sulla base dei suddetti parametri, a ciascuna Categoria di reato è stato assegnato convenzionalmente un "Grado delle Sanzioni".

DESCRIZIONE	GRADO

Sanzioni pecuniarie: l'Ente subisce una sanzione molto bassa se non addirittura simbolica Sanzioni interdittive: esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi	Basso
Sanzioni pecuniarie: l'Ente subisce una sanzione di media entità, in grado di danneggiare gli <i>stakeholder</i> Sanzioni interdittive: divieto di pubblicizzare beni o servizi	Medio
Sanzioni pecuniarie: l'Ente subisce una sanzione di elevata entità, tale da ostacolare più o meno sensibilmente l'ottenimento dei risultati prefissati Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio	Alto
Sanzioni pecuniarie: l'Ente subisce una sanzione molto rilevante, tale da pregiudicare la prosecuzione dell'attività Sanzioni interdittive: sospensione dell'attività	Altissimo

Quindi si è proceduto valutare, sempre per ciascuna Categoria,

- (a) la verificabilità dei reati (Probabilità);
- (b) la loro gravità in termini di danno di immagine e reputazione (Impatto).

in base alla matrice dei rischi qui di seguito riprodotta:

Rischio Inerente - Matrice dei rischi						
Probabilità						
Alta	3	4	5	6	7	
Media	2	3	4	5	6	
Bassa	1	2	3	4	5	
Assente	0	1	2	3	4	
		Irrelevante	Basso	Medio	Alto	Altissimo
		Impatto/Gravità				

L'esito di tale valutazione costituisce il "Rischio Inerente" o "Potenziale" (IRP), elaborato senza considerare i presidi ed i controlli (generici o specifici) introdotti per calmierare il rischio che si realizzino e si presenta graficamente come segue:

Rischio inerente

N.	Categoria	Sanzioni	Rilevanza	Probabilità	Impatto	Rischio inerente
1	Reati contro la Pubblica Amministrazione	ALTO	✓	MEDIO	ALTO	MEDIO
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	MEDIO	✓	MEDIO	BASSO	BASSO
3	Delitti di criminalità organizzata	ALTISSIMO	✓	BASSO	ALTISSIMO	MEDIO
4	Concussione e corruzione	ALTO	✓	BASSO	ALTISSIMO	MEDIO
5	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bol	MEDIO	✓	MEDIO	BASSO	BASSO
6	Delitti contro l'industria e il commercio	BASSO	□	N/D	N/D	ASSENTE
7	Reati societari	BASSO	✓	BASSO	MEDIO	BASSO
8	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	ALTISSIMO	□	N/D	N/D	ASSENTE
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	ALTISSIMO	□	N/D	N/D	ASSENTE
10	Delitti contro la personalità individuale	ALTO	✓	BASSO	ALTO	MEDIO
11	Abusi di mercato	MEDIO	✓	BASSO	MEDIO	BASSO
12	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	ALTO	✓	BASSO	ALTO	MEDIO
13	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	ALTISSIMO	✓	BASSO	ALTO	MEDIO
14	Delitti in materia di strumenti di pagamento	MEDIO	✓	BASSO	BASSO	BASSO
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	ALTO	✓	MEDIO	BASSO	BASSO
16	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	BASSO	✓	ASSENTE	MEDIO	BASSO
17	Reati ambientali	BASSO	✓	BASSO	BASSO	BASSO
18	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	MEDIO	✓	BASSO	BASSO	BASSO
19	Razzismo e xenofobia	ALTISSIMO	✓	N/D	N/D	ASSENTE
20	Frodi sportive e gioco d'azzardo	BASSO	□	N/D	N/D	ASSENTE
21	Reati transnazionali	ALTO	□	N/D	N/D	ASSENTE
22	Reati fiscali	ALTO	✓	MEDIO	BASSO	BASSO
23	Contrabbando	MEDIO	□	N/D	N/D	ASSENTE
24	Delitti contro il patrimonio culturale	ALTO	□	N/D	N/D	ASSENTE
25	Riciclaggio e devastazione di beni culturali	ALTO	□	N/D	N/D	ASSENTE

(Prospetto Rischio Inerente - Esempio)

Processo di valutazione che conduce dal Rischio Inerente al Rischio Residuo (IRR)

Si è poi proceduto ad una valutazione di adeguatezza consistente, per ogni Categoria di reato rilevante, nell'analisi del Sistema di Prevenzione dei Rischi 231 adottato dall'Ente sulla base dei seguenti 4 parametri:

Deleghe	sistema efficiente e formalizzato di poteri e deleghe
Segregazione	regole che impongono la separatezza dei compiti, per evitare che singoli individui possano tenere una condotta illecita eludendo i presidi ed i controlli senza coinvolgere altri soggetti
Tracciabilità	registrazione ed archiviazione, solitamente tramite strumenti informatici, di tutte le operazioni svolte, così da garantire la loro ricostruzione
Documentazione	formalizzazione dei ruoli e dei processi

Ad ogni parametro è stato assegnato uno dei seguenti valori (mutuati da quelli utilizzati dalle funzioni di controllo della Capogruppo) che, presi complessivamente, danno origine alla Valutazione di adeguatezza finale:

Valutazione di adeguatezza	Esito
N/D	Non si è proceduto ad alcuna valutazione in quanto la Categoria di reato non è stata inclusa tra quelle rilevanti per l'attività dell'Ente
Insoddisfacente	Situazione di grave rischio che richiede importanti azioni strutturali da realizzarsi nell'immediato, al fine di consentire il ripristino di condizioni per il consapevole governo dell'unità/processo oggetto di audit.
Parzialmente insoddisfacente	Situazione di inadeguatezza dei presidi di rischio in molti aspetti. Gli elementi di criticità individuati risultano in più casi contrassegnati da gravità e necessitano di azioni rimediali da realizzarsi tempestivamente.
Parzialmente soddisfacente	Situazione di parziale adeguatezza e regolarità che necessita di azioni di rimedio atte a innalzare i presidi di rischio dell'ambito oggetto di audit.
Soddisfacente	Situazione di ampia adeguatezza e regolarità che non necessita di significative azioni di rimedio, salvo la presenza di azioni di tipo manutentivo

L'esito finale, riportato in un'apposita sezione (R_AD) del software gestionale dato in uso alla Banca, si presenta graficamente come nel seguente prospetto:

Deleghe	Segregazione	Tracciabilità	Documentazione	Adeguatezza SW
Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼
Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼
Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼
Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼
Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
Parz. Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Insoddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼
Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Insoddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Insoddisfacente ▼	Parz. Insoddisfacente ▼
Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Insoddisfacente ▼	Parz. Insoddisfacente ▼	Parz. Insoddisfacente ▼
Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼	Parz. Insoddisfacente ▼	Parz. Soddisfacente ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼
Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼	Soddisfacente ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼
N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼	N/D ▼

(Prospetto Fattori di adeguatezza - Esempio)

Fattori generici di calmieramento del rischio

La disamina ha tenuto altresì conto dei c.d. fattori generici di calmieramento del rischio.

Oltre ad alcuni presidi specifici, l'Ente è solitamente dotato di principi generali di comportamento definiti, appunto, fattori generici di calmieramento del rischio, che non limitano il loro raggio di azione a particolari tipi di illecito ma operano in modo trasversale su tutta l'attività, calmierando in modo generalizzato il rischio di commissione dei reati.

Rientrano in questa categoria i seguenti fattori:

1. Definizione delle autonomie di spesa e dei poteri di firma;
2. Formalizzazione dell'organigramma aziendale, con definizione di compiti e responsabilità;
3. Segregazione di compiti e funzioni;
4. Definizione scritta delle procedure interne, soprattutto per le attività sensibili (presidi e controlli);
5. Tracciabilità delle attività svolte e dei controlli effettuati (obblighi di verbalizzazione e reporting);
6. Aggiornamento normativo processi;
7. Assolvimento obblighi formativi;
8. Presenza di un Codice Etico o di comportamento
9. Canali di comunicazione con la struttura (bacheche, mailing-list, intranet aziendale)

Per ciascuno di questi fattori è stato assegnato uno tra i seguenti gradi di efficacia:

N/D
APPENA SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
EFFICACE
MOLTO EFFICACE

dando all'Ente un ulteriore elemento di valutazione per determinare con maggior precisione il Rischio Residuo di Categoria.

RISK ASSESSMENT

Fattori generici di calmieramento del rischio

N.	Fattore di calmieramento	Presenza	Capacità di calmieramento
1	Definizione delle autonomie di spesa e dei poteri di firma	✓	EFFICACE
2	Formalizzazione dell'organigramma aziendale, con definizione di compiti e responsabilità	✓	SUFFICIENTE
3	Segregazione di compiti e funzioni	✓	EFFICACE
4	Definizione scritta delle procedure interne, soprattutto per le attività sensibili (presidi e controlli)	✓	EFFICACE
5	Tracciabilità delle attività svolte e dei controlli effettuati (obblighi di verbalizzazione e reporting)	✓	EFFICACE
6	Sistema di monitoraggio dei principali rischi aziendali (Compliance, Risk management)	✓	EFFICACE
7	Assolvimento obblighi formativi	✓	EFFICACE
8	Presenza di un Codice Etico o di comportamento	✓	SUFFICIENTE
9	Canali di comunicazione con la struttura (bacheche, mailing-list, intranet aziendale)	✓	MOLTO EFFICACE
Autovalutazione software			EFFICACE
Valutazione ODV			EFFICACE

(Prospetto Fattori generici di calmieramento del rischio - Esempio)

L'Organismo di Vigilanza, attraverso il medesimo Software, è libero di approfondire ulteriormente la valutazione di idoneità del proprio Sistema dei Controlli Interni utilizzando le regole codificate nel CoSO (Committee of Sponsoring Organizations) Framework emanato dalla Treadway Commission. L'esito di tale ultima valutazione è descritto facendo uso degli stessi gradi di efficacia previsti per gli altri fattori di calmieramento.

Rischio Residuo (IRR)

Il *Rischio Residuo* rappresenta la valutazione che, partendo dal Rischio Inerente, determina l'effettiva rischiosità di verifica di un reato tenendo conto dei presidi, dei controlli e di ogni altro fattore di calmieramento che l'Ente ha introdotto nella sua organizzazione.

Per ciascuna Categoria di reato è stato assegnato uno dei seguenti valori:

Rischio Residuo	Esito
N/D	Non si è proceduto ad alcuna valutazione in quanto la Categoria di reato non è stata inclusa tra quelle rilevanti per l'attività dell'Ente

IRRILEVANTE	Il Rischio Residuo è di grado così basso da non necessitare di alcun intervento da parte dell'Ente
BASSO	Il Rischio Residuo è tale da non necessitare alcun intervento immediato da parte dell'Ente, che potrà procrastinare l'introduzione di presidi e controlli dopo avere provveduto a calmierare la probabilità di verifica di illeciti appartenenti a Categorie con un grado di rischio più elevato
MEDIO	Il Rischio Residuo necessita di interventi da parte dell'Ente nel medio periodo, mediante l'introduzione di presidi e controlli più efficaci ed efficienti di quelli esistenti
ALTO	Il Rischio Residuo è tale da necessitare di interventi immediati da parte dell'Ente, mediante l'introduzione di presidi e controlli attualmente inesistenti o il miglioramento di quelli presenti, ritenuti inefficaci
ALTISSIMO	Il Rischio Residuo è di tale entità e gravità da rendere urgenti gli interventi da parte dell'Ente, che dovrà provvedere senza indugio ad introdurre presidi e controlli per evitare rischi imminenti e/o probabili di verifica del reato

L'esito finale della valutazione, riportato in un'apposita sezione (R_R) del software gestionale dato in uso alla Banca, si presenta graficamente come segue:

RISK ASSESSMENT

Rischio residuo

Rilevanza fattori generici di calmieramento

EFFICACE

N.	Categoria	Rilevanza	Rischio inerente	Adeguatezza	Rischio residuo (SW)	Rischio residuo (ODV)
1	Reati contro la Pubblica Amministrazione	☒	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	BASSO
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	☒	BASSO	Soddisfacente	IRRILEVANTE	BASSO
3	Delitti di criminalità organizzata	☒	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	IRRILEVANTE
4	Concussione e corruzione	☒	MEDIO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
5	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	☒	BASSO	Soddisfacente	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
6	Delitti contro l'industria e il commercio	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
7	Reati societari	☒	BASSO	Soddisfacente	IRRILEVANTE	BASSO
8	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
10	Delitti contro la personalità individuale	☒	MEDIO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
11	Abusi di mercato	☒	BASSO	Soddisfacente	IRRILEVANTE	BASSO
12	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	☒	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	BASSO
13	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	☒	MEDIO	Soddisfacente	BASSO	BASSO
14	Delitti in materia di strumenti di pagamento	☒	BASSO	Soddisfacente	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	☒	BASSO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
16	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	☒	BASSO	Parz. Insoddisfacente	BASSO	BASSO
17	Reati ambientali	☒	BASSO	Parz. Insoddisfacente	BASSO	BASSO
18	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	☒	BASSO	Parz. Soddisfacente	BASSO	BASSO
19	Razzismo e xenofobia	☒	ASSENTE	N/D	ALTO	N/D
20	Frodi sportive e gioco d'azzardo	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
21	Reati transnazionali	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
22	Reati fiscali	☒	BASSO	Soddisfacente	IRRILEVANTE	BASSO
23	Contrabbando	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
24	Delitti contro il patrimonio culturale	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D
25	Riciclaggio e devastazione di beni culturali	☐	ASSENTE	N/D	N/D	N/D

Rischio Residuo Globale medio

BASSO

(Sezione R_R - Prospetto Calcolo Rischio Residuo - Esempio)

[Torna al Sommario](#)

Il Sistema dei Flussi Informativi

La parte finale dell'attività di Risk Assessment è consistita nella messa a punto, con la collaborazione degli uffici interni, del Sistema dei Flussi Informativi.

Tale Sistema, dettagliatamente descritto nelle Sezioni 6 e 7 del Modello, rappresenta il cardine dell'attività dell'Organismo di Vigilanza, che grazie ad esso può essere messo tempestivamente al corrente di ogni altra notizia rilevante ai fini 231, tra cui:

- (a) l'esito dei controlli inerenti la gestione delle risorse finanziarie;
- (b) svolgimento di eventi formativi;
- (c) apertura di procedimenti disciplinati ed irrogazione di sanzioni;
- (d) eventi relativi alla sicurezza informatica;
- (e) problematiche relative alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (f) criticità antiriciclaggio e rischi connessi al trasferimento di denaro proveniente da delitto (autoriciclaggio, ricettazione);
- (g) instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione etc.

Flussi: assegnazioni

N. Flusso		Assegnazioni										
		Tutto il personale	ADSC	DG	AF	RU	ORG	AMM	ECO	LEG	ICT	MERC
1	Possibili violazioni o criticità del Modello o del Sistema dei Flussi Informativi	☒										
2	Attestazione del rispetto, da parte dei responsabili delle U.O., degli obblighi di segnalazione/informazione nei confronti dell'ODV	☐										
3	Verbal di ispezione, accertamento e verifica delle funzioni di controllo; relazioni periodiche; autovalutazioni	☐										
4	Violazioni e malfunzionamenti del sistema interno di segnalazione (Whistleblowing)	☒										
5	Richieste di chiarimenti in merito alla disciplina 231 (compreso il Modello ed i Flussi)	☒										
6	Contratti con fornitori critici/anomali per conclusione (ad es. urgenza o procedure non standard) o condizioni (ad es. sottocosto)	☐										
7	Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti	☐										
8	Verifiche sull'utilizzo di materiali coperti da diritto d'autore (manifestazioni/pubblicità/organismi di stampa/licenze software)	☐										
9	Verbal di rapporti di certificazione dei sistemi tecnici ed informatici (impianti, strumentazioni, reti) che hanno evidenziato criticità	☐										
10	Relazioni con A.G., G.G.F.F. o P.A. diverse da accertamento e verifica (ad es. Convenzioni, Sponsorizzazioni)	☐										
11	Contestazioni/indagini/provvedimenti delle Autorità (A.G., polizia giud., vigilanza, fiscale, lavoro, privacy etc.)	☐										
12	Assunzione da parte del personale di incarichi in enti pubblici	☐										
13	Procedimenti disciplinari/provvedimenti sanzionatori a carico di dipendenti o esponenti aziendali	☐										
14	Finanziamenti ottenuti da PA per finalità della Banca	☐										
15	Eventi infortunistici, relazioni e verbal di verifica in materia di sicurezza sul lavoro	☐										
16	Dichiarazioni rese alle Autorità Competenti (A.G.)	☐										
17	Formazione in ambito 231, Whistleblowing ed altre materie rilevanti 231 (ad es. antiriciclaggio, usura, sicurezza lavoro)	☐										

ATTENZIONE: prima di modificare il Sistema dei Flussi consolidare la tabella salvandola in formato .pdf

☒ = flusso generico assegnato a tutto il personale
☐ = flusso specificamente assegnato ad una o più funzioni

(Sistema dei Flussi - Esempio)

Note finali

Il Software più volte menzionato consente di dare immediata evidenza, in formato grafico, dell'esito delle seguenti attività di Risk Assessment:

- elenco dei processi documentali di Capogruppo
- attività rilevanti
- prospetto di calcolo del rischio inerente
- valutazione dei fattori generici di calmieramento del rischio;
- valutazione dei principali fattori di adeguatezza (deleghe, segregazione, tracciabilità, documentazione)
- prospetto di calcolo del rischio residuo
- sistema dei flussi informativi
- prospetto di raccordo tra flussi e categorie di reato 231
- assegnazione dei flussi alle funzioni interne

Quella effettuata automaticamente dalla procedura Software (i cui prospetti fanno parte a tutti gli effetti del Modello di Organizzazione e Gestione e dunque potranno essere messi a disposizione di chiunque ne faccia motivatamente richiesta) è una valutazione meramente indicativa. Spetterà all'Organismo di Vigilanza confermare, adeguare ed aggiornare nel continuo gli esiti del Risk Assessment in relazione alle modifiche normative o alle variazioni organizzative interne dell'Ente. Ragion per cui, accanto a quelli calcolati dalla procedura (ad es. Sez. R_R colonna "Rischio residuo SW") viene previsto l'autonomo inserimento di valori da parte dell'Organismo (ad es. Sez. R_R colonna "Rischio residuo ODV")

La Parte Speciale del Modello riporta, nella Sezione dedicata ai reati, alcune note esplicative di ciascun illecito ed esempi di come questo potrebbe perfezionarsi.

Le note esplicative sono state inserite solo per consentire una più agevole consultazione del Modello 231 ed in nessun caso possono sostituire il parere di un professionista legale. Analogamente, le ipotesi di commissione dell'illecito servono solo ad indicare, senza pretese di completezza, in quali situazioni o con quali modalità si potrebbe concretamente commettere l'illecito nella operatività dell'ente.

La loro rilevanza ai fini 231 dovrà essere sempre valutata dall'ODV o da un professionista esperto della materia, che avranno anche il compito di verificare la sussistenza dei requisiti dell'interesse o del vantaggio, quali imprescindibili elementi per condurre alla responsabilità dell'ente.

Mappatura dei rischi

Categorie di reato

Nota

Tutte le Categorie di reato sono consultabili tramite link ipertestuale. Quelle considerate rilevanti nell'attività dell'Ente sono contrassegnate da una [X]. Quelle che hanno subito aggiornamenti rispetto alla precedente versione del Modello consegnata all'Ente sono evidenziate.

Attenzione:
contrassegnare con una [X] le sole
Categorie di reato ritenute rilevanti ai
fini 231 nell'attività dell'Ente

Sommario

- [X] Reati contro la pubblica amministrazione
- [X] Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- [X] Delitti di criminalità organizzata
- [X] Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
- [X] Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento
- [] Delitti contro l'industria e il commercio
- [X] Reati societari
- [] Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☒ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☒ Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☒ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☒ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☒ Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☒ Reati ambientali
- ☒ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☒ Reati tributari
- ☐ Contrabbando
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio di beni culturali

La rilevanza di ciascuna categoria di reato è stata individuata tenendo conto dei caratteri peculiari dell'Ente, con particolare riferimento:

- alla tipologia di attività
- alle dimensioni dell'organizzazione
- all'assetto operativo
- alla sua storia

Non è possibile escludere che si verifichino situazioni di rischio-reato anche per le categorie reato non censite come rilevanti. In tali ipotesi, ferma restando l'opportunità di aggiornare il Modello, il calmieramento del rischio sarà costituito dalle prescrizioni del Codice Etico, dai fattori generici di calmieramento del rischio (che operano in modo trasversale su tutta l'attività) e, in quanto compatibili, i presidi/controlli (processi, protocolli etc.) posti a presidio degli altri reati.

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la pubblica amministrazione

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti

Articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020

Comma 2 modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Medio**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice Penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019. Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Altissimo**

Testo

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del Codice Penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice Penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009; modificato dalla L. 69/2015

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili,
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione**

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice Penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del Codice Penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Riferimenti

Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020. Da ultimo modificata dall'articolo 9, comma 2-ter, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112.

Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Medio**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; (b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; (c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; (d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; (e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; (f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; (f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Riferimenti

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016

Art. 25-bis-1 D.Lgs. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Basso**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

Reati societari

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Basso**

Testo

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (abrogato);
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (abrogato);
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (abrogato);
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (abrogato);
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Riferimenti

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017
Lettera s-ter inserita dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19

Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Altissimo**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003

Art. 25-quater-1 D.Lgs. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Altissimo**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del Codice Penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006

Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice Penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016

Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001

Abusi di mercato

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Medio**

Testo

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005. Fattispecie di cui all'art. 187 quinquies TUF aggiunte dal D.Lgs. 107/2018

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice Penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018.

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Altissimo**

Testo

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Riferimenti

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014

Art. 25-octies-1 D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Medio**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Riferimenti

Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184

Comma 2-bis inserito dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

Comma 3 modificato dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009

Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

**Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria**

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Basso**

Testo

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Reati ambientali

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Basso**

Testo

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

[omissis] SEGUONO SANZIONI

Riferimenti

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Medio**

Testo

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Riferimenti

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017

Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001

Razzismo e xenofobia

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Altissimo**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 604 bis cp si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018

Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001

Frodi sportive e gioco d'azzardo

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Basso**

Testo

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Reati tributari

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Riferimenti

Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020

Modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022

Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001

Contrabbando

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Medio**

Testo

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Riferimenti

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
Modificato dal D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141.

Art. // D.Lgs. 231/2001

Reati transnazionali

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

I reati di cui alla Legge 16 marzo 2006, n. 146 Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale.

Riferimenti

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 91)

Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riferimenti

Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 1 della Legge 9 marzo 2022 n. 22.

Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001

Riciclaggio di beni culturali

Coefficiente di gravità delle sanzioni: **Alto**

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riferimenti

Articolo aggiunto dall'articolo 3 comma 1 della Legge 9 marzo 2022 n. 22.

Mappatura dei Rischi

Reati

Ipotesi di commissione degli illeciti

Nota

Le Categorie ed i Reati considerati rilevanti nell'operatività dell'Ente sono contrassegnati, sia nel Sommario che all'interno del documento, con una [X]. Le sezioni che hanno subito modifiche/aggiornamenti rispetto alla precedente versione del Modello consegnata all'Ente sono evidenziate.

Alcuni reati sono accompagnati da brevi note esplicative e da ipotesi di commissione dell'illecito. Le note hanno il solo scopo di fornire brevi indicazioni sulla fattispecie criminosa, mentre le ipotesi servono ad illustrare, senza pretese di completezza, in quali situazioni o con quali modalità potrebbe commettersi l'illecito nella operatività dell'ente.

ATTENZIONE: la concreta rilevanza ai fini 231 di qualunque condotta, ancorché astrattamente coincidente con quella descritta nelle ipotesi, dovrà essere sempre valutata dall'ODV o da un professionista esperto della materia.

Sommario

- [X] Reati contro la Pubblica Amministrazione
- [X] Delitti informatici
- [X] Delitti di criminalità organizzata
- [X] Corruzione e concussione
- [X] Falsità in monete
- [] Delitti contro l'industria e il commercio
- [X] Reati societari
- [] Terrorismo ed eversione
- [] Mutilazioni

- ☒ Delitti contro la persona
- ☒ Abusi di mercato
- ☒ Salute e sicurezza
- ☒ Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione
- ☒ Strumenti di pagamento
- ☒ Violazioni del diritto d'autore
- ☒ False dichiarazioni
- ☒ Reati ambientali
- ☒ Lavoro irregolare
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati tributari
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio di beni culturali

Categoria

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [X] [Malversazione di erogazioni pubbliche](#)
- [X] [Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee](#)
- [X] [Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee](#)
- [X] [Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche](#)
- [X] [Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico](#)
- [X] [Frode nelle pubbliche forniture](#)
- [\[\] Frode ai danni del Fondo europeo agricolo](#)
- [X] [Turbata libertà degli incanti](#)
- [X] [Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente](#)

Malversazione di erogazioni pubbliche

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Il reato di malversazione a danno dello Stato si perfeziona con l'impiego di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (statali, di altri enti pubblici o comunitari) ottenuti per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

Ipotesi comuni

L'Ente, beneficiario diretto di finanziamenti da parte di una Pubblica Amministrazione (ad es. per la realizzazione di iniziative di formazione per i dipendenti) oppure beneficiario di contributi o agevolazioni fiscali (ad es. per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette o per l'adeguamento dei locali alla normativa in materia di sicurezza), destina i finanziamenti ed i contributi, in tutto o in parte, a finalità diverse da quelle per cui sono stati chiesti/ottenuti oppure non li utilizza entro il termine (essenziale) entro il quale devono essere spesi.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca opera quale tramite professionale nell'ottenimento e/o nella gestione di sovvenzioni, finanziamenti e contributi di natura pubblica a beneficio di soggetti terzi privati. Una volta ottenuti, nonostante ne conosca vincolo di destinazione delle somme a finalità di pubblico interesse (una conoscenza che può derivare dall'attività istituzionale del richiedente - ad es. un ente benefico - oppure perché informato di ciò dal richiedente medesimo o, addirittura, perché il terzo ne ha fatto richiesta all'Ente Pubblico su suggerimento della banca). Ottenuto il finanziamento, lo utilizza per rientrare dall'esposizione o comunque consente, per vantaggio personale (ad es. appostando la somma a garanzia pignorizia), che venga impiegato per finalità diverse da quelle che ne hanno giustificato la percezione.

La Banca, chiamata dalla PA a verificare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per la concessione di un finanziamento pubblico o ad attestare la destinazione dei prestiti erogati a terzi, attesta il falso in fase di richiesta o di rendicontazione.+-

Riferimenti

316 bis cp

Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

A differenza della malversazione ai danni dello Stato, che intende reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione vuole sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

La condotta non deve integrare gli estremi della truffa, applicandosi altrimenti la fattispecie di cui all'art. 640 co. 2 n. 1. La differenza rispetto alla Truffa sta nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, che è chiamato a prendere semplicemente atto della sussistenza dei requisiti autocertificati senza compiere un'autonoma attività di accertamento.

Ipotesi comuni

L'Ente, per ottenere un finanziamento pubblico a lei destinato (ad es. per un'iniziativa formativa ai suoi dipendenti, per l'acquisto di apparecchiature di sicurezza – estintori/defibrillatori - o per la messa a norma di locali ed impianti) o per ottenerlo di importo maggiore di quello cui avrebbe avuto diritto, presenta documentazione falsa o artefatta (ad es. sul numero dei dipendenti, sul tipo di attività svolta, sulla grandezza dei locali etc.)

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, incaricata da un Ente pubblico del controllo dei requisiti di soggetti terzi per accedere a finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche, attesta il falso (nel proprio interesse o a proprio vantaggio) per consentire al soggetto richiedente di ottenere l'agevolazione che altrimenti non avrebbe avuto diritto ad ottenere. Il reato è in concorso se tale condotta è tenuta d'accordo col richiedente.

Riferimenti

316 ter cp - Modificato dalla L. n. 3/2019

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Ipotesi comuni

L'Ente, per ottenere un'agevolazione contributiva oppure il rilascio di un provvedimento amministrativo di interesse aziendale (ad es. una licenza o una autorizzazione), rilascia una falsa attestazione in ordine ai requisiti essenziali per il suo ottenimento.

L'Ente presenta una dichiarazione non veritiera alla PA in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette, per evitare il versamento del previsto contributo al Fondo regionale per l'occupazione.

L'Ente induce consapevolmente in errore la PA, omettendo di comunicare la variazione di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a part-time) che comporta il pagamento di maggior contributi previdenziali.

L'Ente, per ottenere un maggior contributo sui lavori di ristrutturazione dei propri locali, attesta falsamente che tali lavori verranno svolti in una sede diversa da quella reale, approfittando della loro maggiore vetustà/dimensione o di benefici legati alla sua

collocazione geografica.

NOTA BENE: per integrare gli estremi della truffa, è necessario che l'Ente non abbia semplicemente autocertificato i requisiti, attestandoli falsamente, ma deve avere aggirato la PA nel corso della sua attività di verifica ed accertamento dei requisiti (ad es. facendo visionare locali diversi da quelli destinati all'intervento edilizio che gode dell'agevolazione).

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, violando la normativa fiscale (ad es. quella che prevede di riversare le trattenute operate verso la clientela nelle operazioni di compravendita di strumenti finanziari o le disposizioni previste in materia di rapporti c.d. dormienti e di FUG), trattiene indebitamente le somme senza versarle allo Stato.

La Banca, accordandosi con l'erede di un cliente deceduto (e dunque in concorso con esso), omette di comunicare all'Ente Previdenziale l'intervenuto decesso di cui sia venuta a conoscenza, utilizzando le somme che sono continuate ad arrivare sul conto somme (a titolo di pensione) per abbattere l'esposizione debitoria.

La Banca, d'accordo con gli eredi di un correntista deceduto, rilascia una falsa dichiarazione di quantità per evitare che questi paghino imposte di successione, utilizzando le somme sottratte al fisco per ripianare un'esposizione debitoria su un altro rapporto oppure per collocare prodotti bancari, finanziari e/o assicurativi.

Riferimenti

Art.640, comma 2, n.1, c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

La fattispecie in oggetto ha gli stessi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

La differenza rispetto al reato di cui all'art. 640, co. 2 n. 1 c.p. sta nella diversa natura del profitto, mentre rispetto all'art. 316 ter c.p. si differenzia per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame accentua l'esistenza di comportamenti fraudolenti.

Le ipotesi sono le stesse della truffa, ma in questo caso gli artifici e raggiri sono stati finalizzati all'ottenimento di un'erogazione pubblica.

Ipotesi comuni

L'Ente, alterando la documentazione relativa all'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, ottiene uno sgravio contributivo o una agevolazione non dovuta.

L'Ente comunica alla PA dati alterati o contraffatti (ad es. di bilancio o di regolarità contributiva), per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica oppure per aggiudicarsi un servizio pubblico.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca attesta ad un Ente Pubblico che un'operazione di finanziamento gode di una forma di agevolazione (ad es. un mutuo di scopo) senza che ve ne siano i presupposti di legge, al fine di ottenere un vantaggio (ad es. l'abbattimento della debitoria). Vi è concorso nel reato se la falsa attestazione è rilasciata in accordo col cliente.

La Banca, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consente ad un suo cliente di conseguire indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (c.d. Frode in agricoltura). NOTA BENE: tale fattispecie resta sussidiaria rispetto alla più grave truffa prevista dall'art. 640-bis c.p., anch'essa richiamata dall'art. 24 del DLgs. 231/2001.

Riferimenti

640 bis cp

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Questo reato, anche se rientrante tra i delitti informatici (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001), è stato inserito dal legislatore tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione in quanto ai fini 231 rileva unicamente se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La frode informatica presenta i medesimi elementi costitutivi della Truffa, salvo che l'attività illecita investe non una persona ma un sistema informatico. Non sono dunque necessari artifici o raggiri da parte dell'autore materiale del reato, ma unicamente l'alterazione di un sistema informatico o dei dati in esso disponibili.

Per "sistema informatico" deve intendersi sia l'hardware che il software. Per "sistema telematico" deve invece intendersi il complesso di strumenti, collegati fra loro, che sfrutta tecnologie di telecomunicazione (ad esempio un PC collegato ad un modem).

Ipotesi comuni

L'Ente introduce nel proprio sistema informatico dati falsi, artefatti o incompleti destinati ad essere inviati ad un Ente Pubblico (ad es. un istituto previdenziale o assicurativo) per indurlo in errore e conseguire così un vantaggio ingiusto, come ad esempio per non versare imposte o contributi o versarli in misura inferiore a quanto dovuto.

Un soggetto appartenente all'Ente altera i registri informatici della P.A. facendo risultare la presenza di condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) in realtà assenti.

Un esponente aziendale o un dipendente, per realizzare un ingiusto profitto per l'Ente di appartenenza, procura alla PA un danno alterando il funzionamento di un Sistema informatico o telematico pubblico oppure modificando i dati/informazioni/programmi contenuti nel Sistema informatico o telematico pubblico.

L'Ente, ad opera di un proprio operatore, si inserisce in un Sistema informatico/telematico pubblico per alterarne i dati ed ottenere un vantaggio nell'ambito di una partecipazione a una gara.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

Un esponente aziendale o un dipendente modifica i dati relativi al c/c di un ente pubblico, così realizzando un ingiusto profitto per la Banca con danno in capo alla PA.

Riferimenti

640 ter cp

Frode nelle pubbliche forniture

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

Ipotesi comuni

L'Ente, nella vendita di prodotti o prestazione di servizi in favore della PA, consegna un prodotto diverso o svolge un'attività diversa/incompleta rispetto a quella pattuita, ritraendo un profitto.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, nell'erogazione del servizio di Tesoreria o di un altro servizio in favore della PA, addebita consapevolmente interessi, spese e commissioni non pattuite e non dovute.

Riferimenti

356 cp

Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 2. L. 23/12/1986, n.898
Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020]

Turbata libertà degli incanti

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534, 576-581 c.p.c.] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [354], ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro (1).

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 353 c.p.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 353-bis c.p.

Categoria

Delitti informatici

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [X] Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- [] Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- [] Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (abrogato)
- [] Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- [] Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- [] Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- [] Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- [] Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità
- [] Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- [] Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità
- [X] Falsità nei documenti informatici
- [] Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
- [] Estorsione informatica
- [] Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

La Categoria intende reprimere i comportamenti delittuosi, lesivi della riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni, legati all'uso delle tecnologie informatiche.

Il reato di accesso abusivo intende reprimere la condotta di chi si introduce in modo non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero, dopo esservi entrato, rimane al suo interno contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato si consuma nel luogo in cui l'operatore materialmente digita la password di accesso o esegue la procedura di login che determina il superamento delle misure di sicurezza appostate dal titolare del sistema.

Il ricorso allo smart-working amplifica le difficoltà di accertamento delle condotte illecite per l'evidente difficoltà di monitorare l'attività tenuta dal personale fuori del luogo di lavoro, magari facendo ricorso a dispositivi personali in luogo di quelli aziendali (c.d. BOYD – Bring Your Own Device)

Ipotesi comuni

Un soggetto appartenente all'Ente, in possesso delle credenziali per accedere al sistema informativo, acquisisce informazioni a lui precluse (ad es. perché estranee alla sua attività/funzione), indipendentemente dal fatto che l'accesso sia avvenuto con le proprie credenziali (ma eccedendo gli scopi per cui gli sono state rilasciate), sfruttando le falle del sistema informativo in materia di gestione degli accessi o facendo uso fraudolento di credenziali altrui.

Un soggetto appartenente all'Ente (o un terzo da egli incaricato) accede al sistema informativo di un terzo (un cliente attuale o potenziale), protetto da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni strategiche o commerciali sulla sua attività, utili per la formulazione di proposte commerciali in posizione di indebito vantaggio rispetto alla concorrenza.

Un dipendente, in procinto di licenziarsi per avviare un'autonoma attività professionale, accede all'archivio anagrafico dell'Ente e ne estrae i dati, così da procurarsi un elenco di nominativi da contattare, magari con intenti di sviamento della clientela.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

Un dipendente (o un terzo da egli incaricato) accede ai dati patrimoniali, economici e finanziari di un potenziale cliente, non pubblici e protetti da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni sulla sua solidità finanziaria, utili per proporre l'acquisto di prodotti della Banca.

Riferimenti

615 ter cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre (5) anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al (6) quarto comma dell'articolo 617-quater.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Il reato intende punire la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (ad es. uno spyware o un keylogger) utili per accedere in modo non autorizzato ad un sistema informatico, indipendentemente dalla commissione di altri crimini informatici.

Ipotesi comuni

Un dipendente o un apicale, privo di autorizzazioni ad accedere ad una banca dati del sistema informativo, si procura le necessarie credenziali di accesso da chi ne sia munito, ritraendo da quei dati un profitto (ad es. cedendoli). Se la cessione delle credenziali avviene consapevolmente, entrambi i soggetti rispondono a titolo di concorso nel reato. L'Ente, dopo essersi procurato le credenziali di accesso al sistema informatico di una

società concorrente, le utilizza per distruggere i dati, provocando malfunzionamenti ed interruzioni di attività che vengono utilizzate per dimostrare la propria superiorità tecnologica in materia di sicurezza, con conseguente beneficio reputazionale proprio e danno reputazionale altrui.

Un dipendente, dotato delle credenziali di amministratore di sistemi, intercetta le comunicazioni di posta elettronica indirizzate ad amministratori o altri dipendenti dell'Ente, mediante un software appositamente caricato sui loro PC o in rete aziendale.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, dopo essersi procurata le credenziali di accesso al sistema informatico di un altro istituto di credito, le diffonde a terzi (ad es. un hacker) affinché siano distrutti i dati o siano provocati malfunzionamenti. L'interesse o il vantaggio può essere costituito, alla divulgazione della notizia che l'istituto concorrente è stato hackerato, dal beneficio indiretto ricavato dal danno reputazionale altrui (ad es. nuova clientela proveniente dall'altra banca, ritenuta non più sicura).

Riferimenti

615 quater cp

Modificato dall'art. 19, comma 1, lett. c), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (abrogato)

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 300 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

La norma vuole colpire chi diffonde virus, spyware, malware o altri software creati per danneggiare il contenuto di un sistema informativo. Essendo un reato di mera condotta, l'illecito si consuma con la sola diffusione del programma, anche se poi il danno non si realizza. Ai fini 231 è però necessario che la Società abbia avuto interesse a tale diffusione o ne abbia ricavato un vantaggio. Pertanto il reato è più facilmente ipotizzabile nei casi in cui il personale della Società abbia infettato un sistema altrui, magari di un concorrente.

Riferimenti

615 quinquies cp

Modificato dall'art. 19, comma 2, lett. b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Abrogato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

La condotta illecita consiste nella installazione di apparecchiature atte all'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di sistemi informatici o telematici o finalizzate ad impedirne il funzionamento.

Ipotesi comuni

L'Ente, in procinto di partecipare ad una gara di appalto telematica per l'assegnazione di una commessa pubblica o privata, intercetta l'offerta di un concorrente per avanzare una proposta migliorativa o impedisce al concorrente medesimo di inoltrare la sua proposta, creando un malfunzionamento che interferisce col flusso di invio dei dati verso la stazione appaltante.

Riferimenti

617 quater cp - Modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a) e b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.
Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Il reato intende punire la sola installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature di intercettazione o disturbo delle comunicazioni, anche se poi il fatto della intercettazione o del malfunzionamento non si verifica.

Riferimenti

617 quinquies cp

Modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a) e b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Si tratta di un reato "proprio", che può essere commesso esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione elettronica. La condotta tipica consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per arrecare ad altri un danno.

Riferimenti

640 quinquies cp

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, cancella o altera informazioni, dati o programmi informatici altrui (compreso quelli di cui gode dei diritti di licenza d'uso ma che non gli appartengono). Vi rientrano tutti i comportamenti che possono concretizzarsi in un danneggiamento dei sistemi su cui società concorrenti conservano la documentazione (ad es. per impedire che abbiamo accesso alle loro informazioni, ottenendo così un vantaggio competitivo), sia quelli in cui si vuole ottenere un danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche di un concorrente per impedirne l'attività o danneggiare la sua immagine. Se il danneggiamento è tale da impedire il funzionamento del sistema, il reato è punito ai sensi dell'art. 635-quater, anch'esso rilevante ai fini 231.

Ipotesi comuni

Un dipendente cancella consapevolmente i dati aziendali dagli hard disk e sottrae le copie di backup di un soggetto concorrente (nota: non occorre che la cancellazione sia irreversibile, è sufficiente che il ripristino dei dati comporti oneri di spesa o comunque molto tempo, bloccando la normale attività).

Riferimenti

635 bis cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che l'atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Trattasi delle stesse condotte di cui all'articolo precedente, finalizzate però a distruggere dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, da un Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (ad es. la banca dati societaria delle Camere di Commercio).

Riferimenti

635 ter cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Il reato può perfezionarsi mediante una delle condotte tipiche di cui al precedente art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi (es. virus, malware) per distruggere anche parzialmente, danneggiare, rendere inservibili od ostacolare il regolare funzionamento di Sistemi informatici o telematici quali elaboratori elettronici.

Riferimenti

635 quater cp
Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Trattasi delle stesse condotte di cui all'articolo precedente, finalizzate però danneggiare sistemi informatici di pubblica utilità

Riferimenti

635 quinquies cp
Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Falsità nei documenti informatici

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

I documenti informatici aventi efficacia probatoria cui si riferisce l'articolo sono quelli sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Il reato ha attribuito validità al documento elettronico, equiparato all'atto pubblico e alla scrittura privata avente efficacia probatoria, introducendo una speciale forma di tutela da eventuali falsificazioni materiali (a es. utilizzo di firma elettronica altrui) o ideologiche (es. dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate) atte ad alterare, duplicare, immettere, modificare, manipolare o cancellare abusivamente le informazioni.

Ipotesi comuni

L'Ente potrebbe falsificare un documento pubblico informatico contenente gli importi dovuti alla Pubblica Amministrazione, riducendoli. Potrebbe inoltre chiedere ad un soggetto terzo (magari un pubblico ufficiale con accesso ai pubblici archivi) di falsificare i dati presenti in un archivio pubblico, ad es. facendo risultare l'esistenza di un provvedimento amministrativo a suo favore, rispondendo a titolo di concorso.

Riferimenti

491 bis cp

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al co. 2, lett. b), o al co. 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

La fattispecie riguarda unicamente i soggetti rientranti nel perimetro specifico di applicazione e può rilevare solo con riferimento alla condotta collaborativa dell'Ente nelle attività di vigilanza svolte da Autorità e dai soggetti pubblici incaricati.

La condotta incriminata è quella di chi, nell'esercizio delle proprie mansioni, attraverso l'utilizzo di dati e sistemi informatici/telematici, adotti comportamenti ostativi o non collaborativi nell'interesse/vantaggio dell'Ente di appartenenza.

Riferimenti

Art. 1 co. 11 DL 105/2019

Estorsione informatica

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

629 comma 3 cp
Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena e' della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»;".

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

635 quater 1 cp

Introdotta dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024, in vigore dal 17.7.2024, in sostituzione dell'art. 615 quinquies cp

Categoria

Delitti di criminalità organizzata

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☒ Associazione per delinquere
- ☐ Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- ☐ Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- ☐ Ass. finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (1)
- ☐ Ass. finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (2)
- ☐ Armi e munizioni comuni da sparo
- ☐ Associazione per delinquere
- ☐ Scambio elettorale politico-mafioso

Associazione per delinquere (commi 1-5)

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Il reato prevede che l'Ente debba rispondere dei reati associativi (416 e 416bis cp) e dei delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso, ovvero avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, finalizzata ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Di fatto con questa norma si dà ingresso, nell'ambito della disciplina 231, a tutti i delitti commessi da 3 o più persone.

Per la configurazione del reato si discute se sia necessario (a) che l'impresa sia solo apparente (cioè non svolga alcuna reale attività ed abbia come unico scopo quello di delinquere (ad es. una "cartiera" di fatture false) oppure (b) se sia sufficiente che al suo interno si annidi una struttura criminale che opera all'ombra di un'organizzazione lecita. La teoria dominante è la prima.

Si discute anche in materia di confisca. L'art. 19 del Decreto 231 in tema di Confisca dispone: 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Il dubbio è se, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, si debba tenere conto anche del profitto ricavato dalla commissione dei reati-fine, solo perché l'associazione è stata ritenuta lo strumento che ha reso possibile o agevolato la commissione del reato, nonostante questi ultimi siano estranei al catalogo dei reati 231. La teoria dominante ritiene che sia confiscabile il complesso dei vantaggi direttamente conseguiti dagli associati dai reati-fine, indipendentemente dal fatto che questi rientrino nel catalogo 231. Ma si attende un intervento delle Sezioni Unite di Cassazione poiché una simile interpretazione finisce per trasformare l'art. 24-ter del Decreto in una disposizione aperta dal contenuto elastico, astrattamente idoneo a ricomprendere qualunque fattispecie criminosa anche diversa da quelle ricomprese nel decreto, rendendo ad es. impossibile mettere in piedi Modelli concretamente efficaci.

Ipotesi comuni

Trattandosi di una fattispecie finalizzata a reprimere il "metodo mafioso" indipendentemente dal delitto che si intende commettere, per l'individuazione delle ipotesi concrete di realizzazione dell'illecito si dovrà guardare ai singoli reati (non necessariamente 231). Il reato si realizza infatti con la commissione di reati, anche diversi da quelli previsti dal D.Lgs. 231/01, "in associazione", di natura mafiosa, con altri soggetti. Le ipotesi di illecito astrattamente configurabili sono quelle del concorso nel reato, nel caso in cui l'Ente, tenuto per legge ad effettuare verifiche antimafia, si associ ad un partner commerciale di cui conosce l'organizzazione criminale, omettendo le suddette verifiche.

Il personale dell'Ente potrebbe consapevolmente consentire ad un soggetto la detenzione, all'interno dei propri locali, di armi ed esplosivi.

Riferimenti

416 cp (escluso co. 6)

Associazioni di tipo mafioso anche straniera

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

416 bis cp

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti
630 cp

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (1)

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 74 DPR 309/1990

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (2)

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per

la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da € 2.500,00 a € 10.329,00, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.

(omissis)

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 73 DPR 309/1990

Armi e munizioni comuni da sparo

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona

Riferimenti

Art. 407 co. 2 lett. a n. 5 cp
Art. 2 L. 110/1975

Associazione per delinquere (comma 6)

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (Comma 6)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

416 co. 6 cp

Scambio elettorale politico-mafioso

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

416 ter cp

Categoria

Corruzione e concussione

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☒ [Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio](#)
- ☒ [Istigazione alla corruzione](#)
- ☒ [Corruzione in atti giudiziari](#)
- ☒ [Concussione](#)
- ☒ [Induzione indebita a dare o promettere utilità](#)
- ☒ [Corruzione per l'esercizio della funzione](#)
- ☒ [Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio](#)
- ☐ [Peculato mediante profitto dell'errore altrui](#)
- ☐ [Abuso d'ufficio \(abrogato\)](#)
- ☐ [Traffico di influenze illecite](#)
- ☐ [Reati di membri di Enti sovranazionali](#)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Nella corruzione il pubblico ufficiale percepisce - o si fa promettere - denaro, in seguito ad un accordo con un soggetto privato, per compiere un atto contrario ai propri doveri.

La differenza rispetto alla concussione sta nel fatto che nella corruzione la dazione è frutto di un accordo, mentre nella concussione è frutto di costrizione o induzione.

L'emergenza sanitaria ha evidenziato la corruzione come uno dei principali ostacoli al superamento della crisi, dalla gestione della pandemia all'approvvigionamento dei dispositivi medici alla fornitura dei servizi sanitari.

In tale contesto si è resa ancor più evidente l'importanza della trasparenza e delle misure anticorruzione al fine di far fronte in modo efficace a situazioni di emergenza.

Ipotesi comuni

L'Ente concede al PU un qualunque beneficio (ad es. la vendita di un prodotto o l'erogazione di un servizio a condizioni immotivatamente di particolare favore, con l'aspettativa di ritrarre un vantaggio che può essere rappresentato dal rilascio di una autorizzazione che non si avrebbe diritto ad ottenere, dalla sospensione di un procedimento di accertamento in corso, dalla mancata irrogazione di sanzioni per una

condotta illegittima già tenuta o dall'inserimento fittizio di un "vizio formale" che impedisca ad un provvedimento della PA altrimenti corretto di avere attuazione.

L'Ente, per una prestazione già erogata in favore di un PU, rinuncia immotivatamente al proprio compenso.

L'Ente concede una sponsorizzazione (o altra dazione, come un omaggio o una somma in beneficenza) a favore di esponenti della PA, suoi familiari o comunque persona da egli indicate, con l'aspettativa di ottenere dal PU un indebito vantaggio, estraneo o comunque ultroneo rispetto ai benefici ordinari di un'attività di sponsorizzazione.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca concede al PU finanziamenti, linee di credito o altre agevolazioni creditizie a condizioni immotivatamente di particolare ed immotivato favore, con l'aspettativa di ottenere un vantaggio consistente nel rilascio di un'autorizzazione che non si avrebbe diritto ad ottenere, nella sospensione di un procedimento di accertamento in corso, nella mancata irrogazione di sanzioni per una condotta illegittima già tenuta o nell'inserimento fittizio di un "vizio formale" che impedisca ad un provvedimento della PA altrimenti corretto di avere attuazione.

La Banca cancella integrale ed immotivatamente una posizione debitoria, accompagnata da una falsa dichiarazione di inesigibilità del credito.

Riferimenti

319 cp

Istigazione alla corruzione

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Le fattispecie e le ipotesi sono le stesse della corruzione, ma in questo caso vi è istigazione senza che l'offerta o la promessa siano accettate.

Ipotesi comuni

L'Ente offre o promette denaro od altre utilità non dovuti a un PU o ad un IPS, che non accettano, per indurli a compiere un atto del loro ufficio o per omettere o ritardare un atto

del loro ufficio ovvero per fare un atto contrario ai loro doveri. Le ipotesi di reato sono le stesse già descritte per il delitto di corruzione.

Riferimenti

322 cp

Corruzione in atti giudiziari

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Le fattispecie sono le stesse della corruzione, ma in questo caso la condotta è finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio in sede giudiziaria, favorendo una parte o danneggiandone un'altra.

La condotta del corrotto o del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire/danneggiare una parte di un processo penale, civile o amministrativo. La rischiosità del reato riguarda l'ipotesi dell'esponente aziendale o del dipendente dell'Ente che agisca, quale privato, in veste di potenziale corruttore.

Ipotesi comuni

L'Ente si offre di erogare ad un funzionario pubblico una prestazione a condizioni di particolare favore, se non addirittura gratuitamente, per spingerlo ad emettere una sentenza a lei favorevole (o favorevole ad un suo esponente aziendale, a tutela del nome dell'Ente) in un giudizio in corso.

L'Ente dà o promette denaro od altre utilità a un soggetto esterno alla PA (ad es. un esempio un suo professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il PU per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

L'Ente dà o promette denaro od altre utilità a un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei a incidere in senso favorevole le vicende processuali di cui l'Ente medesimo è parte o ha un interesse all'esito del giudizio.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca potrebbe offrire ad un Giudice la stipula di un mutuo a condizioni di particolare favore, se non addirittura gratuito, per spingerlo ad emettere una sentenza a lei favorevole (o favorevole ad un suo esponente aziendale, a tutela del nome dell'Ente) in un giudizio in corso.

Riferimenti

319 ter cp

Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

Concussione

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

La concussione consiste nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. Si tratta di un reato "proprio", in quanto può essere commesso solo da soggetti investiti di una particolare qualifica pubblicistica, ovvero il pubblico ufficiale. Pertanto, la sua rilevanza nel presente Modello presuppone l'abbracciare la tesi che prevede che un soggetto, anche se privo della qualifica di pubblico ufficiale, possa concorrere nel reato.

Ipotesi comuni

L'Ente, il cui rappresentante, nella circostanza, rivesta la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, abusa di tale qualità o dei suoi poteri per esercitare una pressione (estorsiva o coercitiva dell'altrui volontà) nei confronti di un terzo, inducendolo a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, cui è stato affidato da una Pubblica Amministrazione il compito di gestire la fase istruttoria per la concessione di finanziamenti pubblici alla clientela (e quindi si sia assunta un onere che la qualifica come "incaricata di pubblico servizio"), abusa di tale qualità e si faccia promettere dal cliente di utilizzare il finanziamento per rientrare dall'esposizione debitoria.

Riferimenti

317 cp

Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

L'ipotesi è la stessa della corruzione, ma in questo caso la condotta è meno grave in quanto vi è accordo ma semplice induzione a dare o promettere

Ipotesi comuni

L'Ente viene indotto a tenere una data condotta, attraverso l'inganno (nelle forme dell'artificio, del raggirio, della menzogna o del silenzio) ovvero attraverso l'esortazione e il consiglio di un PU, verso il quale si colloca in uno stato di soggezione psicologica, dando o promettendo quanto richiesto nella prospettiva di conseguire un indebito vantaggio (ad es. lo sblocco o la velocizzazione di una pratica, un trattamento di favore nell'erogazione di un servizio; omessa rilevazione di irregolarità procedurali idonee a bloccare una pratica o negare il servizio).

Riferimenti

319 quater cp

Articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015

Corruzione per l'esercizio della funzione

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

L'ipotesi è la stessa della corruzione, ma in questo caso la condotta è meno grave in quanto l'indebito vantaggio (denaro o altra utilità) non si accompagnano ad un atto contrario ai doveri d'ufficio bensì ad al normale esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale

Ipotesi comuni

L'Ente, con l'aspettativa di un vantaggio personale, dà o promette al PU regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali e/o istituzionali.

L'Ente assume una persona segnalata dal PU in assenza delle qualifiche richieste per il ruolo.

L'Ente assume comportamenti di favore nei confronti del PU nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti da esso segnalati, proponendo stralci e/o transazioni particolarmente favorevoli

L'Ente stipula contratti o acquista beni/servizi a importi superiori al valore di mercato da fornitori suggeriti dal PU.

L'Ente riconosce ad un professionista legato direttamente o indirettamente ad un PU un compenso relativi ad una consulenza che non è stata resa.

Riferimenti

318 cp

Modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Rispetto alla corruzione, muta solo la qualifica dell'agente, che invece di essere un pubblico ufficiale è un incaricato di pubblico servizio. Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione del reato si rinvia dunque a quanto già scritto per la corruzione.

Riferimenti

320 cp

Peculato

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").

L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Poiché ai fini 231 si deve presupporre che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità fondi o beni di derivazione europea e se ne approprii), è difficile individuare il requisito dell'interesse dell'ente stesso, dal momento che di norma la condotta appropriativa del funzionario crea un danno all'ente stesso.

Ipotesi comuni

Un soggetto terzo (c.d. extraneus) istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio, al

fine di beneficiare l'Ente di appartenenza.

Trattandosi di reato "proprio", ovvero che può essere commesso solo dal soggetto attivo che rivesta la qualifica di "I.P.S.", la fattispecie rileva solo con riguardo all'ipotesi dell'esponente aziendale o dipendente dell'Ente che agisca quale potenziale corruttore privato.

Riferimenti

314 cp
introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La condotta criminosa consiste, alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dell'errore o dallo spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Riferimenti

316 cp

introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

Abuso d'ufficio (abrogato)

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Poiché ai fini 231 si deve presupporre che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità fondi o beni di derivazione europea e se ne approprii), è difficile individuare il requisito dell'interesse dell'ente stesso, dal momento che di norma la condotta appropriativa del funzionario crea un danno all'ente stesso. L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, ovvero:

- violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;

- violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il reato richiede il dolo generico, connotato dalla intenzionalità, la quale determina l'impossibilità di configurare il delitto nei casi di mero dolo eventuale.

L'abuso d'ufficio è stato oggetto di una triplice modifica (ad opera del cd. Decreto semplificazioni):

- 1) l'abuso è integrato dalla violazione di "regole di condotta (...) previste dalla legge o da atti aventi forza di legge", ossia da fonti primarie;

- 2) tali regole di condotta devono essere "specifiche" ed "espressamente previste" dalle citate fonti primarie;

- 3) rilevano solo regole di condotta "dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

E' invece rimasta immutata l'ipotesi di abuso d'ufficio collegata all'omessa astensione in caso di conflitto di interessi. Tali modifiche hanno ristretto l'ambito di operatività dell'art. 323 cod. pen. determinando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità.

Ipotesi comuni

L'Ente, in qualità di soggetto privato (c.d. extraneus nel reato proprio), può concorrere ex art. 110 c.p. nella realizzazione del reato da parte del PU.

Riferimenti

323 cp

Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020. Abrogata con decorrenza 25.08.2024 dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" (cd. "Legge Nordio").

Traffico di influenze illecite

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

La norma è diretta a tutelare il prestigio della P.A. dalla mercificazione, diretta o indiretta, delle pubbliche funzioni, punendo sia il corrotto che il corruttore per quei comportamenti

che precedono la genesi dell'accordo corruttivo, rappresentato dalla condotta di chi, in ragione delle proprie relazioni, intercede con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, agevolando la commissione dell'accordo criminoso.

È necessario che l'intermediazione abbia ad oggetto o il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o il ritardo o addirittura l'omissione di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi che l'agente potrebbe neutralizzare.

Si differenzia dal millantato credito (ora abrogato) in quanto l'intermediario vuole effettivamente utilizzare il denaro per remunerare il pubblico ufficiale, mentre nel millantato credito vuole incamerarlo per sé stesso.

La nuova formulazione, introdotta dalla c.d. Legge Nordio, prevede, ai fini della configurazione del reato, che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale non siano solo asserite ma esistenti, che le medesime relazioni non siano solo vantate ma intenzionalmente sfruttate e che l'utilità data o promessa abbia natura economica.

Ipotesi comuni

L'Ente, al fine di ottenere indebiti vantaggi, offre o promette denaro o ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico Servizio (es.: un giudice, un componente di un collegio arbitrale di una procedura di cui l'Ente è parte), come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo.

Riferimenti

346 bis cp

Modificato dalla L. 3/2019. Modificato con decorrenza 25.08.2024 dalla Legge 9 agosto 2024 n. 114 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" (cd. "Legge Nordio").

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Categoria

Falsità in monete

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☒ Alterazione di monete
- ☒ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- ☒ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- ☐ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- ☐ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- ☐ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- ☐ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
- ☐ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- ☐ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Alterazione di monete

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo (art. 453 cp), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

L'art. 453 cp cit. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) prevede che sia punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: [omissis] 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Riferimenti

454 cp

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Ipotesi comuni

L'Ente, in concorso nel reato con un terzo, dopo avere ricevuto in mala fede monete false, le rimette in circolazione.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

L'ambito di operatività della fattispecie è quello della operatività di sportello, del prelievo contante e versamento valori, dell'approvvigionamento, custodia, verifica autenticità, stato e consistenza di contante, di gestione del caveau, del ritiro e trasporto valori e di gestione dei falsi. Tra le ipotesi rientra quella dell'operatore di sportello che ha ricevuto in mala fede monete false, non utilizzando volontariamente l'apparecchiatura di riconoscimento dei falsi, e le rimette in circolazione.

Riferimenti

455 cp

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 200 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Note

Trattasi dello stesso reato di detenzione e messa in circolazione di monete false, con la differenza che in questo caso la ricezione delle monete è avvenuta in buona fede.

Riferimenti

457 cp

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 333 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

459 cp

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

460 cp

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 300 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

464 co. 1 cp

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

473 cp

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

474 cp

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

453 cp

Categoria

Delitti contro l'industria e il commercio

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [] [Turbata libertà dell'industria o del commercio](#)
- [] [Illecita concorrenza con minaccia o violenza](#)
- [] [Frodi contro le industrie nazionali](#)
- [] [Frode nell'esercizio del commercio](#)
- [] [Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine](#)
- [] [Vendita di prodotti industriali con segni mendaci](#)
- [] [Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale](#)
- [] [Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari](#)

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

La norma ha lo scopo di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale. Non vi rientrano gli atti di concorrenza sleale (art. 2958 cc) in quanto diretti a realizzare un utile in modo fraudolento ma non un turbamento all'economia

Riferimenti

513 cp

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

La norma ha lo scopo di punire tutti i comportamenti che hanno come finalità di scoraggiare la concorrenza, ledendo il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale tra privati

Riferimenti

513 bis cp

Frodi contro le industrie nazionali

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

La norma, posta a tutela di produttori, commercianti e consumatori, ha lo scopo di impedire danni all'economia pubblica. La fattispecie è però di difficile applicazione, per via della necessità che la condotta (mettere in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, già punita dagli articoli 473 e ss cp) si accompagni ad un danno all'industria nazionale.

Riferimenti

514 cp

Frode nell'esercizio del commercio

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

515 cp

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

516 cp

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

517 cp

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

517 ter cp

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

517 quater cp

Categoria

Reati societari

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [X] False comunicazioni sociali
- [] False comunicazioni sociali delle società quotate
- [X] False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità
- [X] Corruzione tra privati
- [X] Impedito controllo
- [X] Indebita restituzione di conferimenti
- [X] Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- [X] Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- [X] Operazioni in pregiudizio dei creditori
- [X] Formazione fittizia del capitale
- [X] Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- [X] Illecita influenza sull'assemblea
- [X] Aggiotaggio
- [X] Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- [X] Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- [X] Istigazione alla corruzione tra privati

False comunicazioni sociali

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 600 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Ipotesi comuni

L'Ente redige un bilancio falso, prospettando ai soci una situazione migliore di quella reale.

L'Ente falsifica o omette di inserire alcuni dati nelle scritture contabili, col risultato di falsificare le comunicazioni sociali basate su tali scritture.

L'Ente quantifica falsamente le poste contabili rappresentate in bilancio (ad es. ammortamenti)

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca rappresenta nel bilancio una falsa quantificazione delle poste contabili (ammortamenti, sofferenze, prezzo dei titoli etc.), ottenendo un vantaggio fiscale. Si

precisa che nel caso delle banche trova applicazione anche la normativa settoriale e regolamentare di Banca d'Italia/BCE.

Riferimenti

2621 cc

Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

False comunicazioni sociali delle società quotate

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 600 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

La fattispecie rileva solo per le società quotate

Riferimenti

2622 cc

Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 200 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il reato può realizzarsi attraverso la falsificazione dei dati contenuti in documenti sociali di cui è prevista la comunicazione. Se tali dati sono invece riportati in documenti, ancorché di provenienza societaria, di cui però non è prevista la comunicazione (ovvero la loro divulgazione al pubblico), il reato non si realizza.

Ipotesi comuni

Le ipotesi sono le stesse di cui all'art. 2621 cc, nel caso in cui i fatti siano di lieve entità

Riferimenti

2621 bis cc

Corruzione tra privati

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Note

Ai sensi del D.Lgs. 231 può essere sanzionata solo la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto l'unica che può essersi avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Nessuna sanzione può essere prevista per la società alla quale appartiene il soggetto corrotto che, per definizione, in conseguenza della violazione dei doveri di fedeltà dei propri membri, subisce un danno.

Ipotesi comuni

L'Ente assume un dipendente o richiede una consulenza ad un professionista legato ad una società terza al fine di acquisire quest'ultima come cliente

L'Ente attribuisce un vantaggio ad un esponente aziendale/dipendente di una società concorrente (ad es. uno stipendio particolarmente alto rispetto alle mansioni svolte) al fine di apprendere dati riservati sulla sua attività, clientela etc.;

L'Ente decide di assumere un soggetto legato ad una società terza per acquisirla tra la propria clientela.

L'Ente delibera di sponsorizzare o di attribuire una somma in beneficenza ad un ente legato ad un esponente aziendale o un dipendente di una società terza (ad es. un familiare) per acquisirla come cliente.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La banca decide di cancellare la posizione debitoria di un cliente solo perché legato ad una società terza, per spingere quest'ultima a diventare cliente.

Riferimenti

2635 cc

Aggiunto dalla legge n. 190/2012

Modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019

Impedito controllo

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 180 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Note

Il reato intende punire la condotta (necessariamente attiva, non omissiva) finalizzata ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio. Trattandosi di condotta attiva, non integra il delitto il semplice rifiuto all'esibizione della documentazione contabile e societaria, occorrendo l'occultamento dei documenti richiesti ovvero la alterazione fraudolenta del loro contenuto.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei soci.

Ipotesi comuni

L'Ente tiene i libri e le scritture contabili in modo irregolare, così da rendere difficoltoso o addirittura

impossibile il controllo sull'andamento dell'attività sociale;
L'Ente tiene una condotta ostruzionistica finalizzata ad impedire all'autorità preposta al controllo l'accesso alla sede o la visione dei documenti contabili.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui la banca ostacoli le attività di controllo del Collegio Sindacale o della Società di revisione, nascondendo documenti. Stessa cosa nel caso in cui venga impedito un controllo da parte dei soci, ostacolando il diritto di ispezionare i libri sociali e quello delle adunanze assembleari.

Si fa presente che nelle Società Cooperative per Azioni (categoria alla quale appartengono le Banche di Credito Cooperativo) i soci hanno diritto di esaminare e di ottenere estratti dei soli libri dei soci e delle assemblee dei soci. Almeno 1/10 del numero complessivo dei soci (1/20 se i soci sono più di 3.000) hanno inoltre diritto di fare una richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA nonché del Libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo (se esiste), ex art. 2545 bis cc.

Riferimenti

2625 co. 2 cc

Indebita restituzione di conferimenti

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 180 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Ipotesi comuni

Il reato si realizza nel caso in cui l'Ente provveda alla restituzione dei conferimenti al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ovvero senza rispettare le norme statutarie. E' un reato di danno.

Riferimenti

2626 cc

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 130 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Riferimenti

2627 cc

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 180 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Riferimenti

2628 cc

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 330 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Ipotesi comuni

L'Ente effettua fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori, in violazione delle norme di legge.

L'Amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazioni di conflitto di interessi con l'Ente.

Riferimenti

2629 cc

Formazione fittizia del capitale

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 180 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Ipotesi comuni

L'Ente attribuisce azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale, in fase di costituzione della società o di aumento del capitale.

L'Ente, in accordo con altro soggetto giuridico, sottoscrive reciprocamente azioni o quote dell'altro Ente.

L'Ente sopravvaluta i conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione

Riferimenti

2632 cc

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 330 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Riferimenti

2633 cc

Illecita influenza sull'assemblea

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 330 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Ipotesi comuni

L'Ente redige documentazione falsa da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, grazie alla quale si riesce a dirottare la maggioranza dei votanti.

L'Ente ammette al voto soggetti non aventi diritto perché in posizione di conflitto di interessi o, viceversa, impedisce di votare a soggetti che ne hanno diritto.

L'Ente falsifica il numero degli intervenuti in assemblea per alterare le percentuali di voto.

L'Ente attribuisce ad un socio una maggiore quota (con relativo maggior peso in assemblea) rispetto a quella risultante dal libro dei soci.

Riferimenti

2636 cc

Aggiotaggio

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): //

Note

Il reato consistente nella pubblicizzazione e diffusione di notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (non quotati), ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale dell'Ente. Per la configurazione del reato è richiesta una condotta informativa non meramente omissiva ma di informazione falsa e fuorviante, idonea a realizzare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Riferimenti

2637 cc

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Rientrano nel concetto di Autorità di Vigilanza sia la Banca d'Italia che la Consob. La norma intende punire (a) l'esposizione, da parte del soggetto attivo, di fatti materiali non

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente; (b) l'occultamento con mezzi fraudolenti, anche parziale, di fatti che i soggetti attivi avrebbero dovuto comunicare. Scopo ultimo della norma è quello di proteggere il corretto funzionamento degli organi pubblici di vigilanza posti dalla legge a tutela del mercato e del risparmio.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca espone nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La banca omette le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

Riferimenti

2638 co. 1 cc

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

La norma, non derogabile dallo Statuto, intende rafforzare, introducendo sanzioni penali, il comportamento dell'amministratore già sanzionato civilisticamente dall'art. 2391 co 3 cc. attraverso la facoltà di impugnativa della delibera del CdA (con conseguente risarcimento del danno se la decisione ha arrecato un danno alla Società). Per "interesse dello amministratore" si intende l'utilità, anche non patrimoniale, ricavata per sé o per un terzo dal compimento di una data operazione.

L'amministratore ha l'obbligo di comunicare i termini e la natura dell'interesse estraneo alla società senza indugio e, in ogni caso, prima che si deliberi l'operazione.

(Art. 2391 c.c. - Interessi degli amministratori - L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi

previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico).

Riferimenti

2629 bis cc

Aggiunto dalla legge n. 262/2005

Istigazione alla corruzione tra privati

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Ipotesi comuni

Le fattispecie sono le stesse dell'art. 2635 cc, nel caso in cui vi sia stata istigazione ma l'offerta o la promessa non siano state accettate

Riferimenti

2635 bis cc
aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019

Categoria

Terrorismo ed eversione

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [] Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- [] Assistenza agli associati
- [] Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- [] Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- [] Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- [] Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- [] Condotte con finalità di terrorismo
- [] Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- [] Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- [] Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- [] Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- [] Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
- [] Atti di terrorismo nucleare
- [] Sequestro di persona a scopo di coazione
- [] Cospirazione politica mediante accordo
- [] Cospirazione politica mediante associazione
- [] Banda armata: formazione e partecipazione
- [] Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

- [] [Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo](#)
- [] [Danneggiamento delle installazioni a terra](#)
- [] [Impossessamento di nave o installazione fissa - Sanzioni](#)
- [] [Reati puniti dalla Convenzione di New York](#)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Disposizione introdotta quale risposta al nuovo quadro internazionale, nonché alle emergenze che si erano venute a creare all'indomani degli attacchi terroristici verificatisi negli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001. Il riferimento al terrorismo anche internazionale serve evidentemente a rimarcare il carattere sovranazionale dell'emergenza ed a sottolineare il ruolo di primo piano che l'Italia intende svolgere, nella lotta globale al terrore. Con specifico riferimento al bene giuridico oggetto di tutela, la norma mira alla salvaguardia dell'ordine democratico e dell'assetto costituzionale dello Stato. Il richiamo al terrorismo anche internazionale mira poi palesemente, come sopra accennato, ad attribuire a tale norma una funzione di tutela non circoscritta ai confini del Paese, bensì orientata a contribuire al mantenimento della sicurezza sopranazionale.

Ipotesi comuni

L'Ente raccoglie fondi o finanzia consapevolmente associazioni di cui conosce la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico della loro attività

Riferimenti
270 bis cp

Assistenza agli associati

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Trattasi di fattispecie che punisce l'atteggiamento di collateralismo e di appoggio esterno, rispetto a condotte più penetranti di partecipazione, che potrebbero far trasmigrare il semplice fatto di offrire un mero ausilio verso il campo della partecipazione propriamente detta al fenomeno associativo.

Riferimenti

270 ter cp

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

270 quater cp

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

La norma in esame delinea un reato di pericolo, che anticipa la soglia di punibilità; essa riconduce dunque entro l'alveo del penalmente rilevante una tipica attività prodromica, rispetto all'effettiva concretizzazione di gesti genuinamente definibili come terroristici.

Riferimenti

270 quinquies cp

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

La norma in esame delinea un reato di pericolo, che anticipa la soglia di punibilità; essa riconduce dunque entro l'alveo del penalmente rilevante una tipica attività prodromica, rispetto all'effettiva concretizzazione di gesti genuinamente definibili come terroristici.

Riferimenti

270 quinquies 1 cp

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

La norma in esame delinea un reato di pericolo, che anticipa la soglia di punibilità; essa riconduce dunque entro l'alveo del penalmente rilevante una tipica attività prodromica, rispetto all'effettiva concretizzazione di gesti genuinamente definibili come terroristici.

Riferimenti

270 quinquies 2 cp

Condotte con finalità di terrorismo

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

270 sexies cp

Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni 20 e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni 18; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

280 cp

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

280 bis cp

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

289 bis cp

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

302 cp

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 1 L. 15/1980

Atti di terrorismo nucleare

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

280 ter cp

Sequestro di persona a scopo di coazione

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, un'organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

289 ter cp

Cospirazione politica mediante accordo

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

304 cp

Cospirazione politica mediante associazione

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Quando tre o più persone si associano (1) al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

305 cp

Banda armata: formazione e partecipazione

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

306 cp

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente [308, 309].

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

307 cp

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 1 L. 342/1976

Danneggiamento delle installazioni a terra

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 2 L. 342/1976

Impossessamento di nave o installazione fissa - Sanzioni

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 3 L. 422/1989

Reati puniti dalla Convenzione di New York

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 2 Conv. New York 9.12.1999

Categoria

Mutilazioni

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

[] [Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili](#)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Categoria

Art. 25-quater-1 D. Lgs. 231/2001
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Reato

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. ù

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

583 cp

Categoria

Delitti contro la persona

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☒ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- ☐ Prostituzione minorile
- ☐ Pornografia minorile
- ☐ Pornografia minorile
- ☐ Detenzione di materiale pornografico
- ☐ Pornografia virtuale
- ☐ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- ☐ Tratta di persone
- ☐ Acquisto e alienazione di schiavi
- ☐ Adescamento di minorenni
- ☐ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

L'attuale disciplina dell'art. 600 persegue l'obiettivo di tutelare la personalità individuale da forme di aggressione particolarmente pervasive, che elidano ovvero comprimano fortemente la dignità di un essere umano, fino a ridurlo ad un oggetto nelle mani di altri, che ne dispongano come proprietari (nel caso della «schiavitù»).

Essendo punito dalla disciplina 231 nelle sole forme del reato doloso, occorre sempre la volontà e consapevolezza del soggetto agente.

Ipotesi comuni

Il reato, nelle forme di responsabilità diretta dell'Ente, è di scarsa verificabilità. Più probabile è invece la commissione in concorso nel reato con un terzo, ad es. nelle seguenti ipotesi

- attraverso la concessione di finanziamenti a società/persone fisiche con la

consapevolezza che i fondi potrebbero essere utilizzati allo scopo di commettere uno dei reati citati dall'art. 25quiquies;

- attraverso l'affidamento di taluni servizi (ad es. di manutenzione o pulizia dei locali) nella consapevolezza, maturata confrontando le condizioni economiche offerte con il prezzo normale di mercato, che i fornitori utilizzano lavoratori sfruttati.

Riferimenti

600 cp

Prostituzione minorile

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Con il delitto di prostituzione minorile, sono sanzionate condotte dirette a reclutare, indurre, organizzare, gestire, sfruttare, favorire, controllare o trarre altrimenti profitto dalla prostituzione minorile definita, dall'art. 19 della Convenzione di Lanzarote, come «il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona».

Riferimenti

600 bis cp

Pornografia minorile

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

600 ter co. 1 cp

Pornografia minorile

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

600 ter co. 3 e 4 cp

Detenzione o accesso a materiale pornografico

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il delitto di detenzione di materiale pornografico costituisce una norma di chiusura allo scopo di sanzionare tutte le possibili aggressioni al bene primario del libero e corretto sviluppo psicofisico del minore e, più in particolare, della sua sfera sessuale, punendo chiunque si procuri o detenga quel materiale, al di là di qualsiasi anelito o possibilità di diffusione.

Riferimenti

600 quater cp
Modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 2), l. 23 dicembre 2021, n. 238

Pornografia virtuale

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il delitto di pedopornografia virtuale ha una funzione decisamente preventiva, laddove punisce condotte concernenti la produzione, la circolazione o la detenzione di materiale pedopornografico realizzato senza l'utilizzo di minori in carne ed ossa, ma riproducendone le fattezze in maniera virtuale ovvero assemblando tra loro o con rappresentazioni virtuali immagini reali lecite, utilizzando tecniche rappresentative tali da far apparire vere situazioni non reali. Lo scopo è quello di neutralizzare la portata stimolante del materiale rispetto all'utilizzo di minori per prestazioni sessuali ovvero l'appeal che tali immagini possono esercitare sul minore e, sotto il profilo processuale, di semplificare la prova dell'utilizzo effettivo di minorenni in carne ed ossa, talvolta decisamente problematica.

Riferimenti

600 quater 1 cp

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

Il delitto di iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile comporta una particolare anticipazione della tutela penale del bene giuridico protetto, giacché sanziona condotte prodromiche rispetto al fenomeno della prostituzione in sé. Lo scopo della norma è quello di fare terra bruciata intorno al pedofilo, ostacolando le sue turpi attività grazie alla neutralizzazione di una condotta indubbiamente agevolativa, grazie alla quale il fruitore è messo in condizioni, con rapidità e senza rischi, di approfittare sessualmente di minori di Paesi degradati, fondando sulla povertà e sulla sostanziale tolleranza di quegli Stati.

Riferimenti

600 quinquies cp

Tratta di persone

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Note

La norma sulla tratta di persone tutela la personalità individuale da forme di manipolazione del soggetto passivo che implicino o accentuino la "reificazione" dello stesso, quale conseguenza di condotte coartanti tipiche del fenomeno del traffico di esseri umani (trasferimenti, cessioni, trasporti, etc.).

Riferimenti

601 cp

Acquisto e alienazione di schiavi

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Il delitto di acquisto o alienazione di schiavi consta di una condotta espressamente prevista come sussidiaria rispetto al reato di tratta ed è incentrata sul momento della mercificazione della vittima che, tuttavia, nell'attuale assetto normativo anche delle fattispecie di cui agli artt. 600 e 602, presenta incerti spazi applicativi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

602 cp

Adescamento di minorenni

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 700 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il delitto di adescamento di minorenni è stato inserito nel codice penale dalla l. n. 172/2012 (entrata in vigore il 23 ottobre 2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 che, all'art. 23, rubricato "adescamento di bambini a scopi sessuali" fa obbligo alle parti contraenti di adottare "le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino (...) allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato (...), qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto

incontro". Con la disposizione di cui all'art. 609-undecies è stata dunque apprestata tutela penale alla condotta cosiddetta di "grooming", ossia alla tecnica usata dai pedofili per entrare in contatto — attraverso dialoghi in chat, forum, via sms o tramite social network — con minori, in maniera da realizzare un legame di fiducia con essi, i quali vengono indotti ad accettare più facilmente un incontro o a dare informazioni sulla loro vita privata (indirizzo, numero di telefono, luoghi frequentati), accettando anche piccoli regali utilizzati dai potenziali abusanti come mezzi per avvicinarli. La condotta di adescamento è reputata molto insidiosa perché, quantunque non implichi necessariamente un contatto fisico, induce il minore a considerare come normali atti sessuali tra adulti e bambini e di conseguenza compromette il normale sviluppo psico-sessuale del minore, che costituisce l'oggetto della tutela penale.

Riferimenti

609 undecies cp

Modificato dall'art. 20, comma 2, lett. f), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Note

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato introdotto nel codice penale dal d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. con modif. nella l. 14 settembre 2011 n. 148 per fornire di una tutela più pregnante la posizione del lavoratore da forme di sfruttamento di natura economica, ma anche rispetto a trattamenti degradanti tesi a svilirne la dignità allo scopo di massimizzarne la redditività. Si trattava, in particolare, di colpire il redivivo fenomeno del caporalato, nuovamente irrobustitosi a seguito dei flussi migratori dei lavoratori extracomunitari, rispetto al quale il tradizionale assetto sanzionatorio — fatto delle contravvenzioni previste da leggi speciali, quanto agli aspetti strettamente lavoristici, e delle tradizionali norme del codice penale a tutela della persona — non si era mostrato adeguato. La norma è stata riformulata con la l. 199/2016, entrata in vigore il 4 novembre 2016, con l'intento di ampliare lo spettro punitivo, sia sfrondando la disposizione da alcuni dei requisiti previsti, sia prevedendo la punibilità anche del datore di lavoro che sfrutti i lavoratori

Riferimenti

603 bis cp

Categoria

Abusi di mercato

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [X] Abuso di informazioni privilegiate
- [X] Manipolazione del mercato
- [X] Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- [X] Divieto di manipolazione del mercato
- [X] Illeciti relativi alle cripto-attività

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono

strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

La logica di questa categoria di reati è quella di punire tutte le condotte che alterano i principi di trasparenza ed integrità dei mercati, in forza dei quali viene garantita l'uguaglianza informativa di tutti gli investitori.

Per informazione privilegiata si intende (art. 181 TUF) un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti.

Per precisa si intende l'informazione sufficientemente circostanziata per cui è presumibile il suo verificarsi.

Per idonea ad influire sul prezzo si intende l'informazione che, se resa pubblica, costituirebbe un elemento su cui un investitore potrebbe fondare le sue operazioni e decisioni di investimento.

Ipotesi comuni

Se si escludono i soggetti privi delle qualifiche di cui all'art. 184 TUF, un Ente può rispondere di questo reato a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., se ha posto in essere comportamenti che rappresentato un concorso morale o materiale alla condotta dell'Insider primario (istigazione, induzione o supporto nella realizzazione delle condotte di abuso di informazioni privilegiate).

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca:

- a) effettua operazioni di compravendita tali da fissare artificialmente il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari;
- b) compie operazioni di compravendita con modalità idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari
- c) tiene condotte idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta o al prezzo di strumenti finanziari.

Il reato presuppone che un soggetto "price sensitive", venuto a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria, compia per conto proprio o di terzi un'operazione su strumenti finanziari utilizzando le

suddette informazioni ovvero le comunichi a terzi al di fuori del normale svolgimento del proprio incarico o, ancora, riporti o induca altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

Tra i soggetti “price sensitive” si annoverano: i componenti di organi amministrativi, di direzione e di controllo sia dell'Ente Emittente che del Partecipante all'emissione sul mercato; il titolare diretto di una partecipazione al capitale dell'Emittente o del Partecipante; colui che vi abbia accesso nell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale o di un ufficio; colui il quale sia coinvolto in attività delittuose.

Dall'elenco dei potenziali autori di tale reato il legislatore ha escluso colui che sia venuto occasionalmente o fortuitamente a conoscenza delle informazioni privilegiate da uno dei potenziali autori del reato.

Riferimenti

Art. 184 D. Lgs 58/98 (TUF)

Modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238

Manipolazione del mercato

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Note

Ai fini della sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari, essendo questa la condizione per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all'ulteriore requisito discendente dall'attributo "sensibile" richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale.

Relativamente ai rischi connessi all'influenza sull'andamento delle quotazioni di mercato degli strumenti di emissione delle BCC, si fa presente che il mercato Hi-MTF nel quale sono scambiate le obbligazioni BCC funziona con modalità particolari ("order driven") e che non c'è un intermediario che si assume il ruolo di "market maker" (soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti).

Inoltre, per come disciplinato nei prospetti di emissione dei PO (Prestiti Obbligazionari) delle BCC, la banca si impegna (in modo non vincolarsi) a porsi come liquidity provider per operazioni che non dovessero trovare contropartita nel mercato, ma soltanto a prezzi definiti dalla policy di pricing, pertanto predefiniti e non influenzati dalle informazioni “price sensitive”.

Da qui, unitamente al fatto che i volumi di scambi su questa tipologia di obbligazioni sono statisticamente piuttosto limitati, fanno sì che il rischio che i prezzi delle obbligazioni BCC quotate su HI-MTF possano essere alterati dall’abuso di informazioni price-sensitive sia remoto.

Riferimenti

Art. 185 D. Lgs 58/98 (TUF)

Modificato dal D.Lgs. 107/2018

I commi successivi al secondo sono stati prima inseriti dall'articolo 1, comma 18, del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, poi modificati dall'articolo 4, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 ed infine abrogati dall'articolo 26, comma 1, lettera d), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

(Commi abrogati)

[2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni]

[2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)]

Ipotesi specificamente riferite alla condotta di manipolazione del mercato

- costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi
- effettuazione di operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato
- compressione in modo abusivo del mercato
- diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti mediante il web o altri mezzi di comunicazione
- screditamento e incasso

- abbinamento improprio di ordini
- collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico
- inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli
- apertura di una posizione e chiusura immediata della stessa dopo che è stata resa nota al pubblico
- artefazione del quadro delle operazioni
- gonfiare e scaricare
- alterazione del prezzo di chiusura
- operazioni fittizie
- occultamento della proprietà

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il reato sanziona due distinte modalità di condotta: 1) la “manipolazione informativa”, consistente nella diffusione, fatta con qualsiasi mezzo e indirizzata a uno o più destinatari, di notizie false in grado di influire in modo anormale sulla determinazione del prezzo degli strumenti finanziari; 2) la “manipolazione operativa”, che si perfeziona mediante operazioni simulate o di altri artifici e che, sebbene astrattamente lecite, sono sorrette da intenti ingannatori e fraudolenti e finiscono per influire sulla normale determinazione del prezzo. La diffusione di informazioni può avvenire con qualunque mezzo, compreso internet.

Rientrano nella nozione di “informazione privilegiata” anche le informazioni acquisite nelle tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro che incide sul prezzo degli strumenti finanziari o degli altri oggetti dell'operazione speculativa e sulle decisioni di un “investitore ragionevole”, a condizione che si tratti di informazioni “precise” ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014 (Market abuse Regulation - MAR), e cioè sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'evento pronosticato sui prezzi, anche qualora non sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, se l'influenza potenziale

di tali informazioni sui prezzi degli strumenti finanziari interessati si eserciterà in una direzione determinata, una volta che esse saranno rese pubbliche.

Nelle ipotesi di vendita di strumenti finanziari sulla base di un'informazione privilegiata, il profitto conseguito si identifica nella "perdita evitata" in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffusione dell'informazione medesima; e dunque andrà calcolato sulla base della differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita degli strumenti finanziari, e il loro successivo (diminuito) valore.

Riferimenti

Art. 14 Reg. UE 596/2014

Divieto di manipolazione del mercato

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 15 Reg. UE 596/2014

Illeciti relativi alle crypto-attività

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

1. L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Note

La presente norma viene inserita nella Sezione dedicata agli abusi di mercato solo in ragione della materia trattata, in quanto l'art. 33 del decreto legislativo 5 settembre 2024 n. 129, che ha ad oggetto l'*"Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937"*, ha richiamato il decreto 231 relativamente agli illeciti di cui agli artt. 89 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate), 90 (Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate) e 91 (Divieto di manipolazione di mercato) del Regolamento UE 2023/1114.

Riferimenti

Art. 33 D.Lgs. 129/2024 (GU n. 215 del 13.9.2024)

Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività ("MiCAR")

Categoria

Salute e sicurezza

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [X] Omicidio colposo
- [X] Lesioni personali colpose

Omicidio colposo

Categoria

Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001

Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reato

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 250 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Note

In merito ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, deve evidenziarsi che non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali

Rilevano, al fine di evitare il verificarsi di questo reato, i seguenti presidi:

- norme in materia di materiali pericolosi, fumo passivo, stress da lavoro;
- norme in materia di lavoro al videoterminale (se applicabili);
- certificazioni di conformità di locali, attrezzature ed impianti;
- piani di emergenza (antincendio, calamità naturali etc.);

L'Ente potrà rispondere anche a titolo di concorso nel reato con un proprio fornitore (ad es. un appaltatore di lavori in una filiale) nel caso in cui sia accusata di "non poter non sapere" che le misure adottate dall'appaltatore non fossero sufficienti a garantire la sicurezza di cantiere.

Ipotesi comuni

Il reato (colposo) può realizzarsi a seguito della omessa o non corretta adozione di misure previste dal D. Lgs. 81/08 quali ad es.:

- la mancanza di formazione ed informazione dei dipendenti;
- la mancata o errata o incompleta predisposizione dei documenti sulla valutazione dei rischi (DVR e Duvri) o del piano di emergenza e di esodo;
- l'utilizzo di attrezzature di lavoro, anche informatiche, non omologate o non in regola con la manutenzione;
- l'utilizzo di attrezzature senza osservare le istruzioni in materia di sicurezza o senza tenere attivati i dispositivi di sicurezza previsti (protezioni, salvavita etc.);
- la mancata nomina del direttore dei lavori o del responsabile della sicurezza o, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, la mancata nomina da parte del committente - o del responsabile dei lavori - del coordinatore per la progettazione o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- la mancata verifica in merito all'adeguatezza dell'impresa appaltatrice, di cui non sia stata verificata la regolare iscrizione in CCIAA, la dotazione del Documento di Valutazione dei Rischi o la mancanza di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Riferimenti

589 cp

Lesioni personali colpose

Categoria

Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001

Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reato

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 5

Note

Taluna giurisprudenza sostiene che, per aversi condotta colposa nell'interesse della persona giuridica, occorra: (a) un'azione od un'omissione consapevole e volontaria; il che esclude tutte le ipotesi di imperizia; (b) la condotta debba essere finalizzata ad un obiettivo di risparmio di costi, non potendo derivare da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie

Ipotesi comuni

Un dipendente/apicale dell'Ente contrae un'infezione a causa delle omissioni imputabili al datore di lavoro (titolare di una posizione di garanzia rilevante ex art. 40 comma 2 cp) con riguardo alla mancata adozione delle misure antinfortunistiche previste ex lege.

Riferimenti

590 co. 3 cp

Categoria

Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [X] Ricettazione
- [X] Riciclaggio
- [X] Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- [X] Autoriciclaggio

Ricettazione

Categoria

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Il delitto di ricettazione intende punire chiunque si renda responsabile di "acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualunque delitto" insieme a coloro che, attraverso una condotta di mera "intromissione", aiutino taluno a porre in essere le medesime tipologie di azioni. Si differenzia dal riciclaggio per l'elemento soggettivo, che

nella ricettazione è costituito dalla volontà di trarre un generico profitto per sé o per terzi, mentre nel riciclaggio si vogliono conseguenze ulteriori, a prescindere dal profitto o da scopi lucrativi.

Ipotesi comuni

L'Ente acquista consapevolmente merce o incassa denaro quale prezzo di un proprio servizio conoscendone la provenienza delittuosa per ottenere un vantaggio (nel caso di merce: ad un prezzo particolarmente favorevole; nel caso di denaro: ad un prezzo più alto).

Riferimenti

648 cp

Articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Riciclaggio

Categoria

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Il riciclaggio può essere definito come il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo od anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Il riciclaggio si manifesta solitamente in 3 distinte fasi:

1) introduzione (placement): il riciclatore immette i proventi dell'attività illecita nel sistema finanziario, attraverso versamenti in banche e/o finanziarie conniventi, spesso poste in paradisi fiscali;

2) stratificazione (layering): vengono effettuate transazioni finanziarie successive che rendono molto difficile la ricostruzione del flusso di denaro, rendendo praticamente impossibile ricostruirne la provenienza;

3) integrazione (integration): si riveste di apparente liceità del denaro derivante da beni illeciti attraverso la loro immissione nell'economia reale (deposito di somme derivanti da vendite di beni, vendita di titoli, riscatti di polizze)

Ipotesi comuni

L'Ente, a seguito della ricezione di beni e/o denaro proventi di reato, acquista beni o servizi. La "sostituzione" ed il "trasferimento" dei beni di provenienza delittuosa consistono nell'occultamento e nell'ostacolo dell'identificazione dell'illegittima provenienza. E' necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo per il quale l'autore del riciclaggio successivo non deve aver operato in concorso

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La banca tiene una seguenti condotte:

- mancato rispetto delle norme in materia di identificazione della clientela e dei titolari effettivi, omettendo consapevolmente di evidenziare o prendere in considerazione informazioni rilevanti ai fini del riciclaggio o dell'impiego di denaro di provenienza illecita;
- esecuzione di operazioni in violazione delle regole sul trasferimento di contante e assegni con modalità tali da non far emergere la sua operatività o omettere deliberatamente segnalazioni antiriciclaggio;
- omessa segnalazione delle operazioni sospette al fine di tutelare l'operatività di un cliente

L'operatore bancario può rispondere soltanto in caso di consapevolezza della provenienza delittuosa (anche da delitto colposo, dopo la riforma del 2021) dei beni oggetto di trasferimento. Le condotte di omessa adeguata verifica della clientela, omessa registrazione e omessa comunicazione (i c.d. reati "ostacolo") sono infatti sanzionate dalla normativa antiriciclaggio ma non dal Decreto 231, che non le richiama.

Riferimenti

648 bis cp

articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Categoria

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Mentre la ricettazione ed il riciclaggio sussistono in caso di più azioni distinte che si concludono con l'impiego del provento illecito, la fattispecie del 648 ter intende punire le ipotesi di condotte realizzate in un contesto unitario volto già inizialmente alla ricezione o alla sostituzione del denaro di provenienza illecita per il reimpiego in attività economiche o finanziarie.

Ipotesi comuni

L'Ente, consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, li utilizza personalmente per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Riferimenti

648 ter cp

Articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Autoriciclaggio

Categoria

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Commette autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, compie una delle condotte previste nel reato di riciclaggio. Il reato si

consuma dunque nel caso in cui l'autore del reato grazie al quale è stato maturato un provento illecito rimetta in circolazione il provento medesimo. Rispetto alla fattispecie di riciclaggio, l'autoriciclaggio richiede che l'autore sia il medesimo o il concorrente nella realizzazione di un precedente reato non colposo.

Deve trattarsi di un comportamento tale da ostacolare concretamente l'indagine circa la provenienza delittuosa del bene. Si deve dunque trattare di manovre complesse, capaci di cancellare le tracce illecite.

IMPIEGO = utilizzo in attività economiche o imprenditoriali che comportano la reimmissione dei beni nel circuito legale

SOSTITUZIONE = cambio di denaro con altre banconote o deposito in banca e successivo ritiro, con restituzione dei capitali allo stesso soggetto che li ha movimentati

TRASFERIMENTO = qualunque spostamento, da una persona all'altra o da un luogo all'altro, finalizzato a far perdere le tracce della titolarità, della provenienza o della destinazione del denaro. Occorre identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti è sostituzione

Occorre che l'autore del reato, anche a titolo di concorso, abbia dato un contributo causale, sia nella fase ideativa che realizzativa. Nella fase ideativa (concorso morale) occorre far sorgere in altri la volontà criminosa o rafforzarne l'intento, senza limitarsi al compiacimento o all'approvazione. Nella fase realizzativa il contributo è invece punito sempre, anche se interviene nel corso dell'attività delittuosa.

Ipotesi comuni

L'Ente impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche e finanziarie il provento da attività criminosa nell'interesse o a proprio vantaggio, ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del provento medesimo.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca viola le norme sui depositi dormienti e impiega nelle attività economiche o finanziarie il denaro invece di metterlo a disposizione del Fondo.

La Banca sottrae somme all'erario e successivamente le deposita su c/c altrui.

Riferimenti

648 ter 1 cp

Articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Categoria

Strumenti di pagamento

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☒ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
 - ☐ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
 - ☐ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
 - ☒ Trasferimento fraudolento di valori
- ☒

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Categoria

Art. 25-octies-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): N/D

Note

L'utilizzo è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità di impiego stabilite dall'emittente. Si ha invece falsificazione quando (a) si realizza abusivamente una nuova carta, in modo da far apparire al lettore magnetico che

è utilizzata da un soggetto legittimato (b) si altera una carta regolarmente rilasciata, modificandone i codici per consentire un uso diverso per titolarità e quantità (limite di prelievo o di spesa) rispetto a quanto previsto contrattualmente.

Ipotesi comuni

Un soggetto riconducibile all'Ente si impossessa della carta di credito aziendale e la utilizza per acquistare un software o una periferica hardware (ad es. una videocamera) necessari per lavorare ma che l'Ente non intende mettergli a disposizione.

Riferimenti

art. 493 ter c.p.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Categoria

Art. 25-octies-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): N/D

Riferimenti

art. 493 quater c.p.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Categoria

Art. 25-octies-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): N/D

Note

L'art. 640-ter c.p. (frode informatica) rientra sia tra i delitti contro la PA di cui all'art. 24 del decreto 231 che nei delitti in materia di pagamenti nella sola ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Riferimenti
art. 640 ter c.p.

Trasferimento fraudolento di valori

Categoria

Art. 25-octies-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): N/D

Note

L'art. 640-ter c.p. (frode informatica) rientra sia tra i delitti contro la PA di cui all'art. 24 del decreto 231 che nei delitti in materia di pagamenti nella sola ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Riferimenti

art. 512-bis c.p. (modificato dal D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56)

Categoria

Violazioni del diritto d'autore

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☐ Messa a disposizione del pubblico, di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta in parte di essa
- ☒ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore
- ☐ Condotte abusive in materia di diritto d'autore (prima parte)
- ☐ Condotte abusive in materia di diritto d'autore (seconda parte)
- ☒ Mancata comunicazione alla SIAE
- ☐ Condotte abusive su apparecchi

Messa a disposizione del pubblico, di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) omissis

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

art. 171 co. 1 lett. a-bis e co. 3 L. 633/1941

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore

Categoria

Art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Ipotesi comuni

L'Ente duplica o installa programmi per pc eludendo il pagamento delle licenze d'uso (ad es. acquistandone in numero inferiore alle installazioni oppure dichiarando che l'acquisito è fatto ad uso personale invece di aziendale, sfruttando la convenienza dei prodotti consumer), con ciò ottenendo un risparmio.

Riferimenti

art. 171-bis L. 633/1941

Condotte abusive in materia di diritto d'autore (prima parte)

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Ipotesi comuni

L'Ente utilizza durante una manifestazione o nel proprio organo di stampa interno contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore, senza avere preso accordi con i titolari dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica o in violazione di essi.

Riferimenti

art. 171-ter L. 633/1941

Condotte abusive in materia di diritto d'autore (seconda parte)

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

art. 171-ter L. 633/1941

Mancata comunicazione alla SIAE

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

art. 171-septies L. 633/1941

Condotte abusive su apparecchi

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

art. 171-octies L. 633/1941

Categoria

False dichiarazioni

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

[X] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Categoria

Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Note

Trattasi di una tipologia di reato non agevolmente individuabile né circoscrivibile a particolari attività bancarie, tenuto conto che la sua commissione è possibile in relazione a tutte le funzioni aziendali.

L'interesse dell'Ente è individuabile nel fare in modo che non vengano rese dichiarazioni che possano compromettere la sua posizione.

Si precisa che il soggetto "indotto al falso o al silenzio" debba potersi avvalere della facoltà di non rispondere; ma per trovarsi in questa posizione occorre che egli (a) rivesta la qualità di indagato-imputato-coimputato di reato connesso e (b) durante l'interrogatorio si trovi davanti a queste tre circostanze: non conosca l'indagine; tema che le sue parole siano interpretate in modo sbagliato; sa che non può rettificare le sue dichiarazioni. Chi è solo testimone ha, tranne ipotesi marginali che qui non rilevano, solo il dovere di rispondere e di rispondere il vero, senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere; ed in questi casi il 377-bis non trova applicazione, con conseguente esclusione di qualunque responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs.231/2001.

Ipotesi comuni

Un dipendente/soggetto apicale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento penale che vede coinvolto l'Ente, pur potendo avvalersi della facoltà di non rispondere, decide di non rendere la dichiarazione o di renderla falsa, agevolando la posizione processuale dell'Ente medesimo, indotto dalla promessa di un premio in denaro o di una promozione.

Riferimenti
377 bis cp

Categoria

Reati ambientali

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☐ Disastro ambientale
- ☐ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- ☒ Scarichi sul suolo
- ☒ Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- ☒ Scarichi in reti fognarie
- ☒ Scarichi di sostanze pericolose
- ☒ Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee
- ☐ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- ☐ Discarica non autorizzata
- ☐ Traffico illecito di rifiuti
- ☐ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- ☐ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti
- ☒ Inquinamento ambientale
- ☒ Delitti colposi contro l'ambiente
- ☐ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Disastro ambientale

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

art. 452 quater cp

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

art. 452 sexies cp

Scarichi sul suolo

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione (omissis):
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Ipotesi comuni

L'Ente occupa edifici che, non in regola con la normativa ambientale, provocano scarichi ed immissioni oltre le soglie di legge;

L'Ente smaltisce pc, toner esausti o altre attrezzature o materiali potenzialmente pericolosi per l'ambiente (ad es. estintori, condizionatori etc.) senza rispettare le normative e senza avvalersi di soggetti abilitati professionalmente allo smaltimento dei rifiuti.

La natura colposa della responsabilità impone all'Ente di verificare, al momento dell'affidamento a terzi dei servizi di smaltimento, che questi siano in regola con le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di tale attività.

Riferimenti

art. 103 D.Lgs. 152/2006

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
- 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che

l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

art. 104 D.Lgs. 152/2006

Scarichi in reti fognarie

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 300 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

art. 107 D.Lgs. 152/2006

Scarichi di sostanze pericolose

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

(Omissis)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 300 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

art. 108 co. 4 D.Lgs. 152/2006

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da

tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 300 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

art. 137 D.Lgs. 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) omissis

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il reato potrebbe realizzarsi, in concorso, nel caso in cui l'Ente intrattenesse rapporti contrattuali finanziamento con soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti senza avere le necessarie autorizzazioni, laddove l'Ente sia consapevole dell'esistenza di tali attività illecite.

Riferimenti

art. 256 co. 1 lett. b D.Lgs. 152/2006

Discarica non autorizzata

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, co. 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

art. 256 co. 3 D. Lgs. 152/2006

Traffico illecito di rifiuti

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

art. 259 D. Lgs. 152/2006

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

art. 452 quaterdecies cp (introdotto dal D. Lgs. 21/2018)

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio

contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

art. 260 bis D.Lgs. 152/2006

Inquinamento ambientale

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

452 bis cp

Delitti colposi contro l'ambiente

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Ipotesi comuni

L'Ente affida lo smaltimento di pc, toner esausti o altre attrezzature o materiali potenzialmente pericolosi per l'ambiente (ad es. estintori, condizionatori etc.), ricorrendo consapevolmente (o colposamente, non potendo non essere a conoscenza della situazione in conseguenza delle condizioni economiche applicate) a soggetti non abilitati allo smaltimento ovvero privi delle idonee autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, allo scopo di ottenere un risparmio.

Riferimenti

452 quinquies cp

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini

produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 150 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 3 L. 549/1993

Categoria

Lavoro irregolare

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☒ Impiego di lavoratori irregolari
- ☐ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (prima parte)
- ☐ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (seconda parte)

Impiego di lavoratori irregolari

Categoria

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato

Omissis

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 200 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Ipotesi comuni

L'Ente affida in appalto un servizio (ad es. manutenzione locali ed impianti, pulizie) ad un fornitore di cui si conosce l'impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, per ottenere un risparmio.

Riferimenti

art. 22 co. 12.bis D.Lgs. 286/1998

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (prima parte)

Categoria

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: (a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: (a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; (b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

art. 12 co. 3, 3bis, 3ter e 5 L. 654/1975

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (seconda parte)

Categoria

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 200 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

art. 12 co. 5 D.Lgs. 286/1998

Categoria

Razzismo e xenofobia

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

[\[\] Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa](#)

Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa

Categoria

Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001
Razzismo e xenofobia

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

604 bis cp

Categoria

Frodi sportive

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☐ Frode sportiva
- ☐ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Frode sportiva

Categoria

Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001
Frodi sportive e gioco d'azzardo

Reato

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 1 L. 401/1989

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Categoria

Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001
Frodi sportive e gioco d'azzardo

Reato

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito (con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Omissis

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Note

Le ipotesi sono di remota probabilità di accadimento nell'operatività dell'Ente. Il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui offrisse consapevolmente i propri locali per l'esercizio abusivo di tali attività, ricavandone un profitto (anche solo un affitto, non necessariamente una percentuale sui profitti)

Riferimenti

Art. 4 L. 401/1989

Categoria

Reati transnazionali

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]

Sommario

- ☐ Associazione per delinquere
- ☐ Associazione di tipo mafioso
- ☐ Favoreggiamento personale

Associazione per delinquere

Categoria

Art. // D. Lgs. 231/2001
Reati transnazionali

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Note

Rispetto alle ipotesi di cui all'Art.24ter, cambia solo l'elemento della transnazionalità, presente quando il reato: (a) sia commesso in più di uno Stato, (b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione avvenga in un altro Stato; (c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Nella presente Sezione della Parte Speciale del Modello vengono riportati solo i reati principali richiamanti dalla Legge 146/2006.

Riferimenti

416 cp (se transnazionale)

Associazione di tipo mafioso

Categoria

Art. // D. Lgs. 231/2001
Reati transnazionali

Reato

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

416 bis cp (se transnazionale)

Favoreggiamento personale

Categoria

Art. // D. Lgs. 231/2001
Reati transnazionali

Reato

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

378 cp (se transnazionale)

Categoria

Reati tributari

Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- ☒ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- ☒ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- ☒ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- ☒ Dichiarazione infedele
- ☒ Omessa dichiarazione
- ☒ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- ☒ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- ☒ Occultamento o distruzione di documenti contabili
- ☒ Indebita compensazione
- ☒ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Con tale norma il legislatore ha fatto rientrare nell'ambito della 231 i reati tributari che prima assumevano rilevanza 231 solo indiretta, quali reati-scopo di un'associazione per delinquere (art 24-ter) o tramite i quali ricavare un provento di riciclaggio (art 25-octies).

E' necessario che gli elementi passivi fittizi siano indicati in una "dichiarazione", non necessariamente annuale (ad es. periodica IVA o in caso di operazioni straordinarie) presentata ai sensi di legge in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società. La sola acquisizione e registrazione delle fatture false in contabilità non integra gli estremi né del reato né del tentativo.

Il reato è "proprio" e quindi può essere commesso solo dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione nella quale è contenuta la falsa rappresentazione supportata dalla documentazione fittizia (ovvero il legale rappresentante dell'ente contribuente). È inoltre un reato "istantaneo", che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione. a prescindere dall'effettivo verificarsi del danno erariale. La raccolta e la contabilizzazione dei documenti falsi sono condotte meramente preparatorie ed il reato non è punibile a titolo di tentativo.

È richiesto il dolo specifico, ossia la contezza nell'agente di voler indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto.

Quanto all'inesistenza delle operazioni, si distingue tra "oggettiva" (operazione mai realizzata in tutto o in parte), "sovrapproduzione" (alterazione qualitativa/quantitativa della prestazione) e "soggettiva" (realizzazione delle operazioni da parte di soggetti diversi da quelli indicati).

Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

E' inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 231/01: (1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; (2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ipotesi comuni

L'Ente, al fine di evadere le imposte, presenta una dichiarazione non veritiera, fondata su falsa documentazione comprovante l'esistenza di operazioni che in realtà sono (assolutamente o parzialmente) oggettivamente o soggettivamente inesistenti che consentono di dedurre costi non effettivamente sostenuti.

Riferimenti

Art. 2 comma 1 D.Lgs.74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

E' una circostanza attenuante dell'articolo 2 co. 1

Riferimenti

Art. 2 comma 2 bis D.Lgs.74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Note

Per "altri artifici" si intende l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti (come condotte artificiose attive o omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, grazie alle quali poter indicare in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie).

E' un reato "proprio", che può essere commesso solo dal soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale.

Oltre al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, è altresì richiesta per la consumazione del reato l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ovvero altri mezzi fraudolenti (ingannevoli, non essendo sufficiente la mera violazione di obblighi di fatturazione) idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

È richiesto il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In ciò è ricompreso anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

E' un reato istantaneo che si consuma nel momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'IVA.

Ai fini della punibilità della condotta la norma pone alcune soglie di valore richieste congiuntamente.

Riferimenti

Art. 3 D.Lgs.74/2000

Dichiarazione infedele

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (4)

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 300 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il reato deve essere commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Riferimenti

Art. 4 D.Lgs.74/2000

Omessa dichiarazione

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il reato deve essere commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Riferimenti

Art. 5 D.Lgs.74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Per fattura o documento emesso per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il momento consumativo coincide con l'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Riferimenti

Art. 8 co. 1 D.Lgs.74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

2. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 8 co. 2 bis D.Lgs.74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 10 D.Lgs.74/2000

Indebita compensazione

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2.bis La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): DA 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Note

Il reato deve essere commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Riferimenti

Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 11 D.Lgs.74/2000

Categoria

Contrabbando

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]

Sommario

[] [Contrabbando](#)

Contrabbando

Categoria

Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001
Contrabbando

Reato

Testo

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Sanzioni

Pecuniarie (quote): fino a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività

Note

Gli illeciti rilevano ai fini 231 solo se puniti con la reclusione, ovvero quando i diritti di confine evasi sono superiori a 10.000 Euro. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Con il D. Lgs. 141/2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" la normativa interna è stata allineata a quella comunitaria, integrando l'elenco dei reati di contrabbando rilevanti ai fini 231 con quelli previsti nel Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995) che sanzionano la sottrazione al

pagamento o all'accertamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Sono state inoltre inasprite le sanzioni non pecuniarie, con previsione - nei casi più gravi - dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

I delitti di contrabbando richiamati dal D. Lgs. 231/2001 sono quelli del Titolo VII Capo I D.P.R. 43/1973, artt. da 282 e ss. Se ne offre una mera elencazione, stante l'irrelevanza con l'attività dell'Ente.

Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)

Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).

Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)

Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

Altre Contravvenzioni (articoli 302 e seguenti)

Delitti richiamati dal testo Unico sulle Accise.

Trattasi delle modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale è stata data attuazione della cd. Direttiva PIF (la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale) e con il quale vengono ricomprese al novero del modello 231 alcuni istituti di diritto doganale

Riferimenti

DPR 43/1973

Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020

D. Lgs. 141/2024

Categoria

Delitti contro il patrimonio culturale

(Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla legge n. 22/2022]

**Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]**

Sommario

- [] Furto di beni culturali
- [] Appropriazione indebita di beni culturali
- [] Ricettazione di beni culturali
- [] Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- [] Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- [] Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- [] Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- [] Contraffazione di opere d'arte

Furto di beni culturali

Categoria

Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 900 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): art. 9 comma 2 D.Lgs, 231/2011 in misura non superiore a due anni

Riferimenti

Art. 518 bis cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Appropriazione indebita di beni culturali

Categoria

Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): art. 9 comma 2 D.Lgs, 231/2011 in misura non superiore a due anni

Riferimenti

Art. 518 ter cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Ricettazione di beni culturali

Categoria

Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 900 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2011 in misura non superiore a due anni

Riferimenti

Art. 518 quater cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Categoria

Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 900 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): art. 9 comma 2 D.Lgs, 231/2011 in misura non superiore a due anni

Riferimenti

Art. 518 octies cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Categoria

Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): art. 9 comma 2 D.Lgs, 231/2011 in misura non superiore a due anni

Riferimenti

Art. 518 novies cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Categoria

Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 in misura non superiore a due anni

Riferimenti

Art. 518 undecies cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Categoria

Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 700 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): art. 9 comma 2 D.Lgs, 231/2011 in misura non superiore a due anni

Riferimenti

Art. 518 duodecies cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Contraffazione di opere d'arte

Categoria

Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 in misura non superiore a due anni

Riferimenti

Art. 518 quaterdecies cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Categoria

Riciclaggio di beni culturali

(Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla legge n. 22/2022]

Attenzione:
i reati rilevanti nell'operatività
dell'Ente sono quelli contrassegnati
con una [X]

Sommario

- ☐ Riciclaggio di beni culturali
- ☐ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Riciclaggio di beni culturali

Categoria

Art. 25-octiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 500 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): definitiva nei casi di cui al comma 2

Riferimenti

Art. 518 sexies cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Categoria

Art. 25-octiesdecies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro il patrimonio culturale

Reato

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 500 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): definitiva nei casi di cui al comma 2

Riferimenti

Art. 518 terdecies cp inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. 9 marzo 2022, n. 22

Mappatura dei rischi

Aree di rischio Regole di condotta, presidi generici e specifici, soggetti maggiormente coinvolti

Adeguatezza 231 del Sistema dei Controlli Interni per Categoria rilevante di reato

Sommario

Sommario	
La Mappatura	
La valutazione di adeguatezza del SCI	
a presidio di tutte le Aree di rischio	
In generale	
La documentazione esaminata	
I soggetti coinvolti	
Consiglio di Amministrazione	
Consigliere con delega al sistema dei controlli	
Collegio Sindacale	
Direttore Generale	
Le funzioni aziendali di controllo	
I Comitati	
I Responsabili di Area e di Ufficio/Succursale	
Il personale	
Il ruolo della Capogruppo	
Reati contro la pubblica amministrazione	
Testo	
Processi	

- Individuazione delle aree di rischio
- Presidi generici
- Presidi specifici
- Condotte
- Soggetti maggiormente coinvolti
- Codice Etico
 - Pubbliche Amministrazioni
 - Public Authorities
 - Autorità giudiziarie
- Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
- Attività specifiche in ambito bancario
- Attività non specifiche dell'ambito bancario
- NOTA 1: natura pubblica o privata dell'attività
- NOTA 2: frode informatica
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - Testo
 - Processi
 - Individuazione delle aree di rischio
 - Presidi generici
 - Presidi specifici
 - Soggetti maggiormente coinvolti
 - Codice Etico
 - Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
 - Attività specifiche in ambito bancario
- Delitti di criminalità organizzata
 - Testo
 - Processi
 - Individuazione delle aree di rischio
 - Presidi generici
 - Presidi specifici
 - Soggetti maggiormente coinvolti
 - Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
 - Attività specifiche in ambito bancario
 - Codice Etico
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
 - Testo
 - Premessa

- Processi
- Individuazione delle aree di rischio
- Presidi generici
- Presidi specifici
- Codice Etico
- Regole di condotta
 - Assunzione di personale dipendente
 - Progressioni di carriera personale dipendente
 - Affidamento incarichi di consulenza
 - Affidamento lavori, servizi, forniture
- Soggetti maggiormente coinvolti
- Gestione del contenzioso
- Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento
- Testo
- Premessa
- Processi
- Individuazione delle aree di rischio
- Presidi generici
- Presidi specifici
- Soggetti maggiormente coinvolti
- Codice Etico
- Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
- Attività specifiche in ambito bancario
- Reati societari
- Processi
- Individuazione delle aree di rischio
- Aree di rischio specifiche dell'illecito di corruzione tra privati
- Presidi generici
- Presidi specifici
- Soggetti maggiormente coinvolti
- Codice Etico
 - Registrazioni contabili e formazione del bilancio
 - Conflitti di Interesse e Operazioni con Soggetti Collegati
- Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
- Attività specifiche in ambito bancario
 - Attività specifiche dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
- Codice Etico - Corruzione tra privati - Rapporti con Fornitori, Consulenti, Outsourcers

- e terze parti contrattuali
- Delitti contro la personalità individuale
 - Testo
 - Processi
 - Individuazione delle aree di rischio
 - Presidi generici
 - Presidi specifici
 - Soggetti maggiormente coinvolti
 - Codice Etico
- Abusi di mercato
 - Testo
 - Processi
 - Individuazione delle aree di rischio
 - Presidi generici
 - Presidi specifici
 - Soggetti maggiormente coinvolti
 - Codice Etico
 - Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
 - Attività specifiche in ambito bancario
- Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
 - Testo
 - Processi
 - Individuazione delle aree di rischio
 - Presidi generici
 - Presidi specifici
 - Soggetti maggiormente coinvolti
 - Codice Etico
- Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
 - Testo
 - Processi
 - Individuazione delle aree di rischio
 - Presidi generici
 - Presidi specifici
 - Soggetti maggiormente coinvolti
 - Codice Etico
 - Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
 - Attività specifiche in ambito bancario
- Delitti in materia di strumenti di pagamento

- Testo
- Processi
- Individuazione delle aree di rischio
- Presidi generici
- Presidi specifici
- Soggetti maggiormente coinvolti
- Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
- Attività specifiche in ambito bancario

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Testo
- Processi
- Individuazione delle aree di rischio
- Presidi generici
- Presidi specifici
- Soggetti maggiormente coinvolti
- Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
- Attività specifiche in ambito bancario

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Testo
- Processi
- Individuazione delle aree di rischio
- Presidi generici
- Soggetti maggiormente coinvolti
- Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
- Attività specifiche in ambito bancario

Reati ambientali

- Testo
- Processi
- Individuazione delle aree di rischio
- Presidi generici
- Presidi specifici
- Soggetti maggiormente coinvolti
- Codice Etico
- Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
- Attività specifiche in ambito bancario

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Testo
- Processi

Individuazione delle aree di rischio
Presidi generici
Presidi specifici
Soggetti maggiormente coinvolti
Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo
Attività specifiche in ambito bancario

Reati tributari

Testo

Processi

Individuazione delle aree di rischio

 Perimetro diretto

 Perimetro indiretto

Presidi generici

Presidi specifici

Soggetti maggiormente coinvolti

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

Codice Etico

 Gestione Fiscale - Imposte, Tasse e Contributi

La Mappatura

La Mappatura ha tenuto conto:

- del quadro normativo e regolamentare che disciplina il settore di operatività dell'Ente;
- delle soluzioni organizzative ed operative a cui l'Ente si è conformata;
- del sistema interno di presidi e controlli costituito da tutti quei documenti, variamente denominati (Policy, Linee Guida, Regolamenti, Processi, Circolari, Note Operative, Ordini di Servizio etc.), che fanno parte del Modello 231 e che regolano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente e che, nella loro ultima versione, devono considerarsi a tutti gli effetti come facenti parte del complesso dei presidi e dei controlli finalizzati a calmierare il rischio-reato.

Le Categorie di reato considerate rilevanti nell'attività dell'Ente sono quelle contrassegnate con **[Rilevanza = SI]** nella tabella che segue:

N.	Articolo	Categoria di reati	Rilevanza
1	24	Reati contro la Pubblica Amministrazione	SI
2	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SI
3	24-ter	Delitti di criminalità organizzata	SI
4	25	Concussione e corruzione	SI
5	25-bis	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	SI
6	25-bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio	NO
7	25-ter	Reati societari	SI
8	25-quater	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	NO
9	25-quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
10	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	SI
11	25-sexies	Abusi di mercato	SI
12	25-septies	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro	SI
13	25-octies	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	SI
14	25-octies-1	Delitti in materia di strumenti di pagamento	SI
15	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	SI
16	25-decies	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
17	25-undecies	Reati ambientali	SI
18	25-duodecies	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari	SI
19	25-terdecies	Razzismo e xenofobia	SI
20	25-quaterdecies	Frodi sportive e gioco d'azzardo	SI
21	Legge 146/2006	Reati transnazionali	NO

22	25-quinquiesdecies	Reati fiscali	SI
23	25-sexiesdecies	Contrabbando	NO
24	25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	NO
25	25-duodecies	Riciclaggio e devastazione di beni culturali	NO

Per ciascuna delle Categorie rilevanti:

- sono state individuate le aree a rischio reato, i presidi generici ed un elenco di presidi specifici, talvolta abbinati a regole di condotta;
- sono stati individuati i principali soggetti coinvolti nei processi e nelle attività sensibili;
- sono state inserite, nella Sezione Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo, alcune tipologie di attività o di processi potenzialmente a rischio di commissione di reato, suddivise tra specifiche e non specifiche dell'ambito bancario.

L'elencazione dei presidi e delle regole di condotte finalizzate a calmierare il rischio-reato, non esaustiva, è stata effettuata sulla base:

- dell'organizzazione della banca;
- della normativa interna (con particolare riferimento al Regolamento Interno)
- delle disposizioni di legge e della giurisprudenza in materia 231
- dei principi e dei criteri generali mutuati espressamente dalle best practice esistenti in materia 231, che la Capogruppo ha diffuso alle Banche associate.

Alcune regole di condotta sono esplicitamente codificate nella normativa interna (ad es.: il Codice Etico prevede espressamente che i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione siano improntati a trasparenza, lealtà, correttezza e collaborazione e che siano mantenuti dai soli soggetti abilitati); altre rappresentano invece norme generali di comportamento a cui, anche se non espressamente richiamate nella normativa interna, è utile conformarsi per calmierare il rischio di commissione degli illeciti in quanto espressione dei più generali principi di correttezza e trasparenza.

L'entità e la eterogeneità delle fattispecie criminose assoggettate alla normativa 231 rende inevitabile che, in una medesima Categoria di reato, possano rientrarvi reati non considerati concretamente riferibili all'attività dell'Ente. Per la medesima ragione è possibile che le aree di rischio, le regole di condotta, i processi e le attività sensibili di una Categoria non si applichino indistintamente a tutti gli illeciti ad essa appartenenti.

La valutazione di adeguatezza del SCI a presidio di tutte le Aree di rischio

In generale

La documentazione esaminata

Come menzionato in premessa, la valutazione di adeguatezza ed efficacia del Sistema dei Controlli Interni nel calmierare il rischio-reato è stata effettuata, in fase di Risk Assessment, esaminando sia la normativa "esterna" (per lo più di provenienza della Capogruppo) che quella "interna", con particolare riferimento al Regolamento Interno.

Quest'ultimo, nello specifico, definisce la struttura organizzativa della Banca e fissa le principali attribuzioni delle unità organizzative/operative in cui la stessa è articolata, rappresentando il documento più importante per valutare i 4 fattori di adeguatezza che conducono a determinare il Rischio Residuo partendo dal Rischio Inerente; esistenza di un valido sistema di deleghe e procure, segregazione, tracciabilità delle attività e documentazione di processo.

Il Regolamento non ha solo lo scopo di definire l'articolazione organizzativa degli uffici ma anche quello di fissare le funzioni essenziali attinenti ad ogni singola unità organizzativa. Il contenuto deve essere applicato ed osservato da tutti i componenti la struttura esecutiva aziendale subordinatamente al rispetto di tutte le norme in vigore (statuto, disposizioni Banca d'Italia, regolamenti legislativi, norme e regole emanate da enti ed autorità in forza di leggi speciali o particolari) e delle disposizioni provenienti dalla Capogruppo Iccrea Banca.

L'operatività della Banca, oltre che sulla base del Regolamento, deve svolgersi nell'ambito delle direttive emanate dagli organi sociali con apposite deliberazioni, degli ordini e disposizioni di servizio emanate dalla direzione e del rispetto diligente dei contratti di ogni tipo (compresi quelli di lavoro) e delle norme adottate per la disciplina dei rapporti con terzi e con i clienti in relazione alle singole operazioni ed attività poste in essere. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale della regolamentazione di ogni ufficio i manuali e circolari operative prodotti dalla Capogruppo ovvero quelli autonomamente disposti dalla Banca.

La struttura organizzativa centrale

Direzione Generale

Direttore Generale

Il Direttore Generale è capo degli Uffici e del personale della Banca. Dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie. Persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione.

Vice Direttore Generale

Il Vice Direttore Generale collabora con il Direttore e, in caso di assenza o impedimento di questi, lo sostituisce. In caso di presenza di più Vice Direttori il Direttore viene sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario

Comitati di Direzione

Costituiti per tematiche specifiche per collaborare con la Direzione Generale. Hanno compiti di natura consultiva nei confronti del Direttore Generale e si riuniscono su convocazione di quest'ultimo in base a specifiche attività e/o esigenze. Sono normalmente costituiti dalla Direzione Generale nonché dai Responsabili di Area o alcuni di essi in relazione alla trattazione di argomenti di loro specifica competenza.

Ufficio Consulenza e Reclami

Svolge compiti in materia contrattualistica, legale e gestione dei reclami

Ufficio Segreteria Generale

Svolge compiti in materia di segreteria di direzione e di presidenza, assistenza agli organi sociali, rischi e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, in materia amministrativa (economato, acquisti), gestione ed amministrazione soci, legale, successioni, FUG e privacy.

Risorse Umane

Svolge compiti in materia di gestione ed amministrazione del personale, remunerazione ed incentivazione, prestazione dei servizi di investimento, bancassicurazione, whistleblowing e welfare aziendale.

Area crediti

Svolge, attraverso varie Unità Organizzative, compiti in materia di supervisione e coordinamento del processo del credito, istruttoria performing non, perfezionamento ed

amministrazione crediti, monitoraggio e controllo, classificazione e valutazione del credito, gestione dei crediti anomali e deteriorati, precontenzioso, istruttoria performing anomalo, istruttoria non performing (escluso le sofferenze), contenzioso ed istruttoria sofferenze.

Area funzionamento

L'Area Funzionamento coordina le attività di Ufficio Contabilità e Segnalazioni, Gestione Servizi Operativi, Ufficio Organizzazione, Gestore Immobili e Ufficio Finanza Aziendale.

L'Ufficio Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza svolge tutte le attività inerenti il coordinamento e la gestione del sistema contabile della Banca e tutte le operazioni di controllo sulle registrazioni contabili effettuate dalle diverse unità. Si occupa di contabilità generale, bilancio, materia fiscale, soggetti esterni di garanzia, segnalazioni di vigilanza, gestione del portafoglio, rete interbancaria, assicurazioni, rapporti con la Pubblica Amministrazione (Servizi Tesoreria), pianificazione e controllo di gestione.

L'Ufficio Gestione Servizi Operativi (G.S.O.) assicura l'efficiente gestione e funzionamento delle attività di back-office/servizi operativi dell'intera struttura di rete, interfacciandosi con le società di back-office esternalizzate e/o con le funzioni di capogruppo. Si occupa di incassi e pagamenti ed antiriciclaggio.

L'Ufficio Organizzazione e Sistemi Informativi, in ambito Organizzazione è responsabile della normativa interna della Banca ed effettua una costante verifica della coerenza tra le variabili di contesto (istituzionali, individuali, sociali, tecniche) e le variabili organizzative (struttura, meccanismi operativi, potere organizzativo) adottate dalla Banca. In ambito Tecnologie e Sistemi informativi assicura il controllo e il governo dell'ICT, svolge compiti di monitoraggio e di controllo delle attività svolte dal centro servizi, in materia di sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni; gestisce il sistema informativo, coordina tutte le problematiche ad esso connesse, rappresentando il trait d'union di tutte le Unità organizzative con le strutture centrali; gestisce l'apparato hardware e le tecnologie elaborative ed applicative di supporto; garantisce l'acquisizione, la messa a regime e il corretto utilizzo delle procedure informatiche; verifica il sistema informativo sotto il profilo dell'attendibilità e della sicurezza e della sua capacità di adeguarsi ai mutamenti delle altre variabili componenti il sistema; mantiene i contatti con il Centro servizi e l'outsourcer in ordine alla manutenzione delle procedure informatiche e delle attrezzature hardware. Si occupa di organizzazione, comunicazione interna, gestione del rischio informatico, tecnologie e sistemi, sicurezza ICT e delle informazioni, rete interbancaria, gestione degli incidenti, continuità operativa ed esternalizzazione delle attività di gestione del sistema informatico.

Il Gestore Immobili e Centro Acquisti Gestione gestisce le tematiche relative agli immobili di proprietà o utilizzati dalla Banca, con riferimento sia alle strutture che agli impianti (contratti ed adempimenti amministrativi, manutenzioni, presidio e coordinamento interventi tecnici). Si occupa inoltre di acquisti.

L'Ufficio Finanza Aziendale assicura, attraverso le Funzioni di cui è composta l'Area, l'espletamento dell'attività di intermediazione in strumenti finanziari. È responsabile, inoltre, delle attività inerenti alla gestione del portafoglio di proprietà e della tesoreria aziendale. In materia di Finanza Retail supporta, sulla base agli indirizzi ricevuti, la rete distributiva per tutte le necessità commerciali, formative e consulenziali per l'assistenza alla/ai clientela/soci nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. In materia di Bancassicurazione supporta, in base agli indirizzi ricevuti, la rete distributiva per tutte le necessità commerciali, formative e consulenziali per l'assistenza alla/ai clientela/soci in materia di attività di distribuzione di prodotti assicurativi. Contribuire alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi relativi all'ambito di competenza.

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la pubblica amministrazione

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
GOVERNO - Relazioni istituzionali	G - REL IST
MERCATO - Risparmio	M - RISP
MERCATO - Credito	M - CRED
MERCATO - Incassi e pagamenti	M - INC PAG
MERCATO - Tesoreria Enti	M - TES ENTI
SUPPORTO - Risorse Umane	S - RU
SUPPORTO - Amministrazione	S - AMM
SUPPORTO - Ciclo passivo - Gestione Acquisti	S - ACQ
SUPPORTO - Contratti attivi e passivi	S - CONTR

Individuazione delle aree di rischio

Con riferimento ai reati contro la PA, alcune aree per loro natura hanno rapporti diretti con le amministrazioni (cd. "aree a rischio diretto") mentre altre possono assumere carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie criminose (ad esempio per la creazione di provvista da destinarsi a scopi corruttivi).

- Acquisto di beni e servizi da soggetti appartenenti alla PA
- Conferimento di incarichi a consulenti legati alla PA
- Gestione dei flussi finanziari da e verso la PA
- Gestione dei rapporti istituzionali con Autorità pubbliche
- Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni indirizzate alla PA
- Partecipazione a gare d'appalto per servizi verso la PA
- Rapporti con i PU in caso di verifiche e accertamenti
- Richieste per l'ottenimento di contributi/finanziamenti da parte della PA
- Richieste per l'ottenimento di provvedimenti (ad es. autorizzazioni, concessioni) da parte della PA
- Selezione e assunzione del personale
- Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela
- Gestione e recupero dei Non Performing Loan
- Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica
- Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione
- Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa)
- Gestione di Crediti di Operazioni Bancaria: Gestione del ruolo di Sostituto d'Imposta
- Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione
- Collocamento Titoli di Stato
- Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti)
- Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza).

Presidi generici

- Buona fede, correttezza e trasparenza nei rapporti con la PA
- Individuazione e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi (ad es. astensione)
- Osservanza delle procedure interne (compreso il Codice Etico)
- Osservanza di leggi e regolamenti

Presidi specifici

- Controllo dei flussi finanziari da e verso la PA

- Correttezza e completezza delle dichiarazioni e delle comunicazioni rese alla PA
- Divieto di accordare vantaggi, sotto qualunque forma, a rappresentanti della PA
- Gestione dei contributi e delle sponsorizzazioni verso la PA
- Formazione finanziata
- Agevolazioni e contributi al personale dipendente
- Gestione della assegnazione di incarichi consulenziali a soggetti collegati alla PA
- Individuazione dei soggetti che possono relazionarsi con gli organi della PA
- Regolamentazione della omaggistica da e verso PU e IPS, anche di modico valore
- Rispetto dei vincoli di destinazione delle somme erogate dalla PA
- Verbalizzazione degli incontri con rappresentanti della PA, con individuazione dei partecipanti
- Individuazione dei rapporti tra soggetti apicali e dipendenti con la PA
- Individuazione dei criteri di selezione ed assunzione del personale

Condotte

- Individuare e delegare formalmente i referenti per la tenuta dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione e per l'archiviazione dei verbali delle visite ispettive
- Coinvolgere immediatamente, in funzione delle richieste della PA, le Funzioni aziendali competenti ad assistere all'ispezione
- Assicurare che le verifiche ispettive siano svolte alla presenza di almeno due soggetti in rappresentanza dell'Ente. Laddove ciò non sia possibile, far redigere al soggetto che ha intrattenuto il rapporto un Report dell'incontro, indicando le generalità del rappresentante della PA incontrato ed i motivi che hanno impedito la partecipazione alla riunione di altre persone (copia del Report dovrà essere inviato all'OdV)
- Registrare formalmente gli incontri e le riunioni tenute con la Pubblica Amministrazione in occasione di visite ed ispezioni nonché tutte le richieste avanzate, attraverso la compilazione di appositi Report che evidenziano ogni aspetto critico/anomalo evidenziato
- Informare il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza di qualunque situazione critica, anomala, in conflitto di interessi o comunque ritenuta rilevante con riferimento ai reati della presente Categoria
- Assicurarsi che le visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione siano svolte garantendo agli Ispettori un'adeguata sistemazione sotto il profilo logistico ed organizzativo, prestando la massima collaborazione
- Garantire la correttezza e autenticità delle informazioni trasmesse alla PA
- Consegnare la documentazione richiesta con tempestività e completezza, omettendo qualunque condotta finalizzata ad occultarli (in tutto o in parte), alterarli o comunque a renderne più difficile la reperibilità
- Non adottare nessun comportamento finalizzato ad impedire, ostacolare o rallentare le attività ispettive;
- Assistere alla fase di verbalizzazione, verificare il contenuto e controllare che vi siano riportate eventuali osservazioni
- Assicurarsi che il verbale sia sottoscritto da un soggetto dotato di adeguati poteri di firma, quindi portarlo immediatamente all'attenzione del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza;

- Informare l'Organismo di Vigilanza dell'inizio e della fine del procedimento di ispezione, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, trasmettendo tempestivamente copia dei verbali redatti dalle Autorità competenti, delle eventuali repliche dell'Ente e dei provvedimenti provvisori e definitivi assunti dall'Autorità, con evidenza delle eventuali sanzioni.

Il contratto di coesione prevede l'impegno della Capogruppo a supportare la Banca in occasione di ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza o di società di revisione consentendo al personale delle stesse, se richiesto, l'accesso ai propri sistemi informativi per le necessarie verifiche.

Soggetti maggiormente coinvolti

- Direttore Generale
- Presidente CdA
- CdA
- Responsabili delle funzioni che si occupano di relazionarsi con i rappresentanti della PA (ad es. ufficio relazioni col territorio)
- Responsabili delle funzioni che si occupano di rendicontare i flussi finanziari da e verso la PA (ad es. per l'ottenimento di un contributo, un finanziamento o una provvidenza pubblica)
- Responsabili degli uffici che si occupano dei servizi tesoreria (commerciale)
- Responsabili degli uffici che si occupano della gestione degli immobili (economato)

* * *

Codice Etico

Pubbliche Amministrazioni

I Destinatari improntano i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione a trasparenza, lealtà, correttezza e collaborazione.

I rapporti devono essere instaurati e mantenuti dai soli soggetti abilitati in ragione delle norme interne. I soggetti abilitati ad intrattenere tali rapporti devono comportarsi secondo buona fede, essere trasparenti e collaborativi, e rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, inclusi quelli propri della P.A. di riferimento.

Essi dovranno fornire idonee istruzioni, esercitando il controllo, ai propri collaboratori ove possano instaurare, per ragioni d'ufficio, contatti formali od informali con un esponente pubblico.

Ai Destinatari è vietato:

a) promettere, offrire o dare, direttamente o indirettamente, o autorizzare qualcuno a dare, denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

b) richiedere o accettare, o accettare la promessa di ricevere, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. con l'intenzione di:

- indurre un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o ricompensarlo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- ottenere o assicurarsi un vantaggio improprio in relazione alle attività del Gruppo.

Inoltre, ai Destinatari è vietato porre in essere artifici, raggiri, false od omesse dichiarazioni volti ad ottenere indebitamente, per essi, per ciascuna società del Gruppo o per Terzi, finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze pubbliche. Agli stessi è vietato utilizzare i finanziamenti, sovvenzioni o contributi pubblici per finalità diverse rispetto a quelle per le quali tali contributi sono stati erogati.

Public Authorities

Nell'ambito dei rapporti con le Authorities, ad es. Banca D'Italia, BCE, U.I.F., Consob, il Garante Nazionale per la Protezione dei Dati Personali, IVASS, ecc., le Società del Gruppo assicurano la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche, nonché la completezza e veridicità delle informazioni e della reportistica funzionale all'esercizio delle suddette attività.

Ai Destinatari è vietato porre in essere attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui opera.

Autorità giudiziarie

I Destinatari collaborano attivamente con le Autorità giudiziarie, le Forze dell'Ordine e qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in occasione di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi, in ogni stato e fase della procedura.

Nel corso di processi, indagini, deposizioni ed ispezioni, dell'Autorità giudiziaria o di soggetti da questa delegati, i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione, a fornire informazioni e dati veritieri, trasparenti, esaustivi ed aggiornati, a non assumere comportamenti mendaci o reticenti, né comportamenti od atteggiamenti corruttivi nei confronti di esponenti pubblici (o loro familiari).

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:
 - Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei “crediti di scopo legale” e a quelle rientranti nel settore dei c.d. “crediti speciali o agevolati” che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
 - Operazioni che attengono all’attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
 - Operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate.
- Rapporti con la PA per attività quali: l’aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, l’attribuzione di sovvenzioni e contributi, la relazione per l’esercizio di funzioni ispettive da parte della Banca d’Italia, della Consob o di altre autorità garanti.
- Utilizzo di procedure informatiche nell’attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché all’operatività in strumenti finanziari.

Attività non specifiche dell’ambito bancario

- Attività aziendali che prevedono l’accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
 - Partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l’alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali)
 - Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
 - i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell’azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.
- Stipula e esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d’intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d’appalto
- Gestione dei contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico
- Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici (richiesta, ottenimento e relativa rendicontazione)

- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale
- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- Gestione Selezione e assunzione del personale
- Gestione dei rapporti con i Regolatori
- Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale
- Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- Gestione contratti Intercompany
- Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

NOTA 1: natura pubblica o privata dell'attività

Nella valutazione dei reati contro la P.A. astrattamente rilevanti per la singola BCC è rilevante valutare la natura pubblica o privata della singola attività, individuando quelle attività in cui l'operatore bancario si trova ad operare quale incaricato di pubblico servizio. Sul punto, le Linee Guida ABI (Capitolo II, p. 17) precisano che "la natura privatistica dell'attività bancaria sia ormai un dato acquisito al nostro ordinamento" ma che che "vi sono delle attività che esulano dalla gestione ordinaria del credito e che, in quanto svolte in regime di concessione, possono presentare connotazioni pubblicistiche. Tali sono, in particolare, secondo l'elaborazione giurisprudenziale:

- le operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
- le operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate;
- le operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei "crediti di scopo legale" e a quelle rientranti nel settore dei c.d. "crediti speciali o agevolati" che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica."

NOTA 2: frode informatica

Per il reato di Frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico (art. 640 ter c.p.), formalmente rientrante nella presente categoria di reati, si veda l'Art. 24-bis (delitti informatici)

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
GOVERNO - Governo dei dati e delle informazioni aziendali	G - DATI
SUPPORTO - ICT	S - ICT
SUPPORTO - Continuità Operativa	S - CONT OP
SUPPORTO - Sicurezza integrata	S - SIC INT
SUPPORTO - Disp. normative - Privacy	SDN - PRIVACY
SUPPORTO - Disp. normative - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	SDN - SAL SIC

Individuazione delle aree di rischio

- Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- Gestione del Sistema Informativo
- Funzionamento del Sistema Informativo
- Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- Smart-working e telelavoro
- Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Assegnazione formale di compiti e funzioni al personale
- Regolamentazione dello smart-working e del telelavoro
- Piani di continuità operativa

Presidi specifici

- Informative preventive sul trattamento dei dati
- Verifiche periodiche sul rispetto delle istruzioni interne in materia di sicurezza informatica
- Predisposizione degli strumenti informatici per impedire/ostacolare trattamenti illeciti
- Predisposizione degli strumenti informatici per impedire/ostacolare accessi abusivi
- Adeguamento dei sistemi ai progressi delle tecniche di sicurezza
- Monitoraggio degli accessi al sistema informativo o alla banca dati documentale aziendale
- Conformità normativa dei sistemi di rilevazione delle presenze
- Conformità normativa dei sistemi di videosorveglianza
- Archiviazione della documentazione in formato digitale
- Limiti hardware e software relativi ai PC aziendali
- Utilizzo del web
- Regole di utilizzo di dispositivi BYOD (Bring Your Own Device): PC, tablet e smartphone personali utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- CdA
- Collegio Sindacale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- Amministratori di sistema

- Data managers
- Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

* * *

Codice Etico

I destinatari operano in conformità con le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

I Destinatari assicurano la riservatezza dei dati e delle informazioni in proprio possesso ovvero quelle a cui accedono nell'ambito delle proprie responsabilità operative, trattandole con un adeguato livello di riservatezza ed evitandone la comunicazione o la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi.

Inoltre, i Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività professionali, devono utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne.

Regolamento interno

Tenuto conto che, relativamente ad ogni transazione, il sistema informativo memorizza elettronicamente la sigla dell'utente in base alla password di apertura terminale, è fatto obbligo di disattivarla in caso di abbandono, anche temporaneo, del posto di lavoro in modo che risulti sulle scritture o sulle autorizzazioni l'effettiva sigla di chi le ha effettuate o concesse.

Per quanto attiene alla regolamentazione della custodia delle chiavi, delle combinazioni delle casseforti, del sistema di allarme e delle password di accesso alla rete interbancaria o ad altre procedure con accesso limitato, si precisa che ciascun consegnatario è responsabile, oltre che della regolare conservazione delle chiavi, password e combinazioni dategli in uso, anche dell'utilizzo delle stesse nel senso che egli risponde delle conseguenze dipendenti dal fatto che per sua negligenza, o per mancato rispetto delle disposizioni di servizio in uso nello specifico settore, fosse possibile ad altri utilizzare abusivamente le stesse. E' fatto parimenti divieto di operare sul posto di lavoro con password attivata da altro utente.

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- Gestione della sicurezza informatica
- Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- Gestione amministrativa paghe e stipendi
- Gestione Smart working

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

Testo

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
GOVERNO - Risk Governance & Strategy	G - RISK GOV

Individuazione delle aree di rischio

- Gestione degli appalti e delle forniture
- Accordi commerciali con soggetti terzi
- Selezione ed assunzione di personale

- Gestione delle risorse finanziarie

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Tracciabilità dei flussi finanziari e segregazione di funzioni

Presidi specifici

- Individuazione dei criteri di affidamento degli incarichi
- Segnalazione tempestiva delle situazioni di sospetto

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Collegio Sindacale
- Direttore Generale
- Società di revisione

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica
- Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:
- Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - o Apertura Conto corrente
 - o Trasferimento di fondi
 - o Gestione Titoli
 - o Gestione e recupero dei Non Performing Loan
 - o Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- Gestione Selezione e assunzione del personale
- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziante, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)

- Gestione dei flussi finanziari
- Investimenti infragruppo
- Contratti di acquisto/vendita con controparti estere
- Transazioni finanziarie con controparti estere
- Investimenti con controparti estere
- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- Definizione e stipula di accordi e partnership
- Accordi transattivi (altri)
- Gestione del patrimonio immobiliare

* * *

Codice Etico

Il Gruppo condanna ogni attività ed aggregato di stampo criminale (nazionale o internazionale) di qualsiasi natura, anche terroristica ed eversiva, contrastando e prevenendo, nell'esercizio della propria attività, ogni ipotesi di concorso, appoggio esterno, supporto o agevolazione anche in termini di finanziamento (anche indiretto) o di prestazione di servizi a favore di loro componenti, fiancheggiatori, organizzatori, mandanti ed esecutori.

Ciascuna Società del Gruppo, nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, sulla base delle informazioni acquisite e disponibili, evita di instaurare e intrattenere relazioni con soggetti coinvolti in attività illecite, in particolare connesse al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio e al terrorismo, ovvero con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale.

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Premessa

In questa categoria di reati rientrano fattispecie che presuppongono che il soggetto agente appartenga ai ranghi della Pubblica Amministrazione (Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio) (c.d. reati propri).

Nonostante gli esponenti aziendali ed i dipendenti di una Banca non rientrino in questa categoria (vedasi però NOTA 1 nella Categoria Reati contro la Pubblica Amministrazione), non si può sottrarre la configurabilità del c.d. "concorso dell'extraneus nel reato "proprio" che si verifica, appunto, quando il soggetto estraneo alla PA, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tali ipotesi, l'extraneus risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato.

La giurisprudenza ha individuato, perché si possa rientrare in questa fattispecie, i seguenti presupposti:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
GOVERNO - Relazioni istituzionali	G - REL IST
MERCATO - Credito	M - CRED
MERCATO - Incassi e pagamenti	M - INC PAG
MERCATO - Tesoreria Enti	M - TES ENTI
SUPPORTO - Risorse Umane	S - RU
SUPPORTO - Ciclo passivo - Gestione Acquisti	S - ACQ
SUPPORTO - Esternalizzazioni	S - EXT

Per la individuazione delle aree di rischio si deve fare riferimento, oltre che alle seguenti sezioni, anche a quanto già esposto in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione

Individuazione delle aree di rischio

- Acquisito di beni e servizi
- Conferimento di incarichi a consulenti
- Gestione dei flussi finanziari

- Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- Gestione del contenzioso
- Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- Adempimenti amministrativi

Presidi generici

- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Individuazione e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi (ad es. astensione)
- Osservanza delle procedure interne (compreso il Codice Etico)
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Obbligo di motivazione in caso di mancato rispetto di procedure standard

Presidi specifici

- Controllo dei flussi finanziari
- Individuazione dei criteri di selezione ed assunzione del personale
- Gestione dei contributi e delle sponsorizzazioni
- Gestione della assegnazione di incarichi consulenziali
- Delibere puntuali sui poteri di firma
- Gestione rapporti con Enti pubblici (ad es. CDP, Tesorerie)
- Rendicontazioni e reporting (anche finanziari) a P.A. e ad Authority;
- Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli e accertamenti da parte dell'Autorità
- Richiesta e gestione di licenze, autorizzazioni, concessioni e iscrizioni ad Albi
- Selezione e gestione del Personale
- Formazione finanziata, agevolazioni e provvidenze al Personale
- Gestione operazioni di Tesoreria
- Marketing e campagne promozionali
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsorizzazioni

* * *

Codice Etico

L'Ente ripudia la corruzione attiva e passiva. Gli Esponenti aziendali, i Dipendenti di ciascuna società del Gruppo e i Terzi Destinatari non sono autorizzati ad accettare, per sé o per altri, alcuna forma di dono, omaggio, compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, volti ad influenzare il compimento (o anche l'omissione) di atti in violazione dei propri obblighi professionali.

È vietato effettuare, direttamente e indirettamente, elargizioni in denaro, ovvero concedere o promettere vantaggi o altre utilità a terzi (o a loro familiari), privati o pubblici, al fine di acquisire trattamenti di favore per il Gruppo e/o per la Società di appartenenza.

Gli omaggi e gli intrattenimenti possono essere offerti e accettati solo se conformi alle prassi d'uso e alle leggi e regolamenti applicabili, abbiano un valore non superiore ad € 200 (duecento euro). In ogni caso, non possono essere concessi/accettati omaggi, regali o altre utilità in situazioni che potrebbero costituire un conflitto di interessi, anche solo a livello potenziale.

Regole di condotta

Assunzione di personale dipendente

Rischi:

- mancata osservanza di regole di trasparenza e pubblicità anche con riferimento alla nomina delle commissioni d'esame;
- predeterminazione di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità.

Condotte:

- prevedere l'adozione di un regolamento per il reclutamento del personale;
- requisiti di partecipazione predeterminati;
- verifica, nella scelta dei componenti di eventuali commissioni d'esame, anche tramite rilascio di autocertificazione, dell'insussistenza di cause di incompatibilità ovvero di conflitto di interessi

Progressioni di carriera personale dipendente

Rischi:

- mancata osservanza delle regole concorsuali per la progressione di carriera.
- assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica

Condotte:

- osservanza delle norme previste dal CCNL;
- divieto di affidamento di mansioni superiori al livello retributivo e normativo del dipendente
- divieto di delibere di progressione di carriera prive di motivazione.

Affidamento incarichi di consulenza

Rischi:

- conferimento di incarico non necessario;
- conferimento di incarico con motivazione falsa/apparente

Condotte:

- individuazione specifica e scritta precisa dell'incarico da affidare al consulente e condivisione con gli organi deliberanti;
- obbligo di motivazione ed esposizione specifica delle ragioni che inducono ad affidare a terzi l'incarico;

- in caso di professionisti non noti all'Ente: motivazione delle ragioni della scelta del professionista; richiesta curriculum vitae; verifica della rispondenza dei requisiti richiesti con le esperienze professionali come risultanti nel curriculum;
- obbligo di astensione da parte dei componenti degli organi deliberanti, in caso di conflitto di interessi.

Affidamento lavori, servizi, forniture

Rischi:

- individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità finalizzate a creare vantaggi personali
- predeterminazione dei requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante
- requisiti di presentazione e valutazione delle offerte finalizzate a favorire un partecipante.
- ricorso a procedure di urgenza per non effettuare gare di appalto/ricieste di preventivi/indagini di mercato;
- aggiudicazione senza gara d'appalto in violazione delle procedure interne
- ricorso indebito al criterio dell'offerta più idonea alle necessità dell'Ente per avvantaggiare un fornitore

Condotte:

- adozione di apposito processo acquisti;
- obbligo di delibera motivata in caso di affidamento di un servizio;
- previsione di un meccanismo generale di controllo degli acquisti e di segnalazione di eventuali anomalie;
- comunicazione all'ODV di affidamenti di importo significativo, individuato dal CdA;
- segnalazione all'ODV di eventuali anomalie nell'affidamento dei servizi.

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Comitato Esecutivo
- Collegio Sindacale
- Direttore Generale
- Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa
- Responsabili delle Funzioni deputate ad individuare i criteri di assunzione del personale e di composizione delle eventuali commissioni di valutazione/esame
- Responsabili delle Funzioni deputate ad individuare e verificare i criteri di affidamento degli incarichi

Spetta all'Ufficio di Pianificazione Strategica provvedere ad ogni incombenza per dar corso alle liquidazioni deliberate dal C.d.A relative alle domande di assistenza, beneficenza e sponsorizzazione pervenute.

Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; (b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; (c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; (d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; (e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; (f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; (f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Premessa

Per quanto riguarda i comportamenti tenuti dagli operatori bancari, eventuali profili di responsabilità per la persona giuridica possono prospettarsi, in particolare, in relazione alle condotte individuate nel n. 3) e 4) dell'art. 453 c.p., essendo invece remota la possibilità che soggetti interni ad un istituto creditizio pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse della banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione.

3) introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione.

La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata; la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di

custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta. In tutte le ipotesi considerate da ultimo è necessario che il soggetto agente operi con la coscienza e volontà di trattare con un falsario o con un intermediario, ma si badi bene, non in esecuzione di un piano congegnato con l'autore materiale delle falsità (in quanto in tal caso risponderebbe, a titolo di concorso, nei reati di alterazione e contraffazione posti in essere dal falsario) bensì in forza di un accordo momentaneo;

4) acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione

L'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

Le ipotesi descritte nei n. 3 e 4 presentano maggiori rischi per quanto attiene alla messa in circolazione delle monete falsificate e alla ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione: è astrattamente possibile, infatti, che operatori bancari, di concerto con i falsari, detengano e conseguentemente mettano in circolazione moneta falsa, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio all'ente creditizio.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
MERCATO - Gestione rete e canali di contatto con la clientela	M - RETE CLN
MERCATO - Monetica	M - MONET
SUPPORTO - Gestione contante e valori	S - VALORI

Individuazione delle aree di rischio

- Gestione contanti e valori
- Gestione Sistemi informativo (apparecchi contammonete anticontraffazione)
- Messa in circolazione delle monete falsificate e ricezione delle stesse

Presidi generici

- Osservanza di leggi e regolamenti
- Osservanza delle procedure interne

Presidi specifici

- Conformità normativa apparecchi anticontraffazione
- Funzionamento software verso Bankit
- Conservazione e successivo invio all'organo competente delle monete e dei valori sospetti di falsità
- - rispetto dei termini di redazione del verbale (default: non oltre il 5° giorno lavorativo successivo al rinvenimento);
- - rispetto dei termini di invio della materialità all'organo competente (di default: entro il 20° giorno lavorativo successivo alla rilevazione);
- - regolarità formale dei verbali (p.e.: indicazione del Plate Number, indicazione del rinvenimento banconote in assenza di esibitore, l'indicazione del codice univoco del verbale sul recto della banconota; l'acquisizione del modulo consenso IBAN);
- - verbalizzazione attività con cadenza trimestrale (portata a conoscenza della Direzione Generale e del CdA).

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- CdA
- Direzione Generale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione contanti e valori
- Manutentori Apparecchiature

* * *

Codice Etico

Ove gli operatori delle Società del Gruppo che prestano servizi alla Clientela, siano abilitati alla gestione della cassa e alla circolazione di banconote, monete, titoli, valori in bollo, ecc. per conto delle stessa, sono tenuti al pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'eventualità in cui l'operatore riceva banconote o monete o carte di pubblico credito ritenute false o rubate, ovvero per logoramento non più circolanti, devono essere attivati, nel rispetto della specifica normativa vigente, anche dei flussi informativi interni all'organizzazione aziendale l'Organismo di Vigilanza, ove nominato, onde adottare i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa in materia.

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Operatività di sportello
- Gestione cassa (Caveau)
- Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- Gestione valori falsi. (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

Reati societari

Testo

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (abrogato);
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (abrogato);
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (abrogato);
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (abrogato);
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
GOVERNO - Gestione e controllo dei rischi	G - RISCHI
GOVERNO - Relazioni istituzionali	G - REL IST
GOVERNO - Governo dei dati e delle informazioni aziendali	G - DATI
MERCATO - Finanza	M - FIN
SUPPORTO - Amministrazione	S - AMM
SUPPORTO - Segnalazioni & adempimenti informativi	S - SEGN
SUPPORTO - Fiscale	S - FISC
SUPPORTO - Organi Sociali, Adempimenti societari & Gestione partecipazioni	S - ORG SOC
SUPPORTO - Soci	S - SOCI

SUPPORTO - Disp. normative - Antitrust	SDN - TRUST
SUPPORTO - Disp. normative - Operazioni con soggetti collegati e conflitti di interesse	SDN - S COLL
SUPPORTO - Politiche di remunerazione e incentivazione	S - REM INC
SUPPORTO - Esternalizzazioni	S - EXT

Individuazione delle aree di rischio

- Gestione dei flussi finanziari
- Tenuta della contabilità
- Operazioni che possono incidere sul capitale sociale
- Redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali in genere
- Conferimento di incarichi a consulenti contabili
- Rapporti con le funzioni di controllo interne ed esternalizzate
- Gestione dei rapporti con i soci
- Redazione e diffusione di comunicati e notizie societarie
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo
- Gestione dei rapporti con le Società di revisione
- Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza

Aree di rischio specifiche dell'illecito di corruzione tra privati

- Conferimento di incarichi a professionisti/periti contabili esterni
- Selezione di professionisti e collaboratori
- Selezione, affidamento e gestione dei rapporti con fornitori, consulenti e collaboratori
- Selezione ed assunzione di personale

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne (compreso il Codice Etico)
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Buona fede, correttezza e trasparenza nei rapporti con i soci e le Società del Gruppo
- Buona fede, correttezza e trasparenza nei rapporti con i terzi

Presidi specifici

- Consenso ad ogni forma di controllo da parte delle Autorità senza ostacoli
- Garanzia di libero accesso alle informazioni da parte degli Organi di controllo interno (CS, ODV)
- Garanzia di veridicità e tempestività nell'invio di bilanci, dichiarazioni, comunicazioni sociali etc.
- Rappresentazione fedele dei dati societari a soci e terzi

- Rispetto delle norme statutarie nel conferimento e nella liberazione delle quote sociali
- Astensione da condotte idonee, anche solo potenzialmente, ad alterare i processi deliberativi
- Tutela del capitale sociale
- astensione da condotte finalizzate, nella gestione delle liste di attesa, a favorire determinati soggetti nella restituzione dei conferimenti

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- Collegio Sindacale
- Società di revisione
- Direttore Generale
- Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

* * *

Codice Etico

Registrazioni contabili e formazione del bilancio

Ciascuna società del Gruppo fornisce una rappresentazione chiara, corretta, completa e veritiera delle proprie registrazioni contabili in conformità alle norme di legge e ai principi contabili applicabili, così da assicurare trasparenza e tempestività di verifica, nonché garantisce la veridicità, correttezza e trasparenza dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

Conseguentemente, non è consentito alcun occultamento di informazioni, né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari.

Ogni operazione deve essere corredata da un adeguato supporto documentale onde permettere, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa, nonché l'identità della controparte previamente selezionata e verificata.

Secondo il principio della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate, così evitando l'esercizio illimitato od eccessivo dei poteri, ovvero l'esercizio fattuale da parte di soggetti non abilitati.

Ogni operazione finanziaria e transazione nell'interesse o per conto della Società o del Gruppo deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni della normativa bancaria e finanziaria, della normativa interna ed esterna sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle procedure operative vigenti e del Modello ove adottato.

Conflitti di Interesse e Operazioni con Soggetti Collegati

Tutti i Destinatari sono tenuti a conformarsi ai principi e alle regole diretti a individuare, valutare, gestire, mitigare o prevenire le situazioni che coinvolgono gli interessi di taluni soggetti vicini ai centri decisionali delle Società del Gruppo, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della generale operatività del Gruppo stesso, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, generando la possibile esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti e azionisti.

Al fine di conformarsi alle disposizioni normative in materia di attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati, di quelle previste dall'art. 2391 c.c., dall'art.136 D. Lgs. 385/1993 (TUB) e dalle inerenti disposizioni statutarie, il Gruppo e le Società partecipanti allo stesso forniscono gli strumenti utili ad assicurare il corretto svolgimento e il costante monitoraggio:

- delle operazioni con Soggetti Collegati;
- delle obbligazioni degli Esponenti aziendali;
- degli interessi degli amministratori, per conto proprio o di terzi;
- dei rapporti con le Banche Affiliate in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate.

Gli Esponenti aziendali ed i Dipendenti di ciascuna società del Gruppo sono responsabili della tempestiva comunicazione di eventuali interessi di cui sono portatori, per conto proprio e/o di terzi, riferiti alle operazioni della Società, astenendosi dal compiere qualsiasi atto in conflitto d'interessi. Come anticipato, chiunque dovesse trovarsi - personalmente od indirettamente - in condizione di potenziale conflitto, dovrà adeguarsi alla normativa interna ed esterna vigente in materia e darne immediata e previa comunicazione al proprio responsabile gerarchico e all'Organismo di Vigilanza, ove nominato.

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).

- Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- Gestione dell'Informativa periodica
- Predisposizione dei prospetti informativi
- Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- Gestione operazioni sul Capitale
- Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Attività specifiche dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

- predisposizione di documentazione per partecipare a bandi di gara/procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi;
- negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
- gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società

- o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);
- negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi con “intermediari” quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti, procuratori, procacciatori d'affari, consulenti commerciali etc.
 - Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
 - selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale
 - Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

Codice Etico - Corruzione tra privati - Rapporti con Fornitori, Consulenti, Outsourcers e terze parti contrattuali

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono improntare i rapporti con i fornitori, consulenti, outsourcers e terze parti contrattuali in genere, alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del presente Codice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, ove adottato.

La selezione ed individuazione di tali terzi viene operata nel rispetto della legge e della normativa interna vigente.

In ogni caso, la loro scelta si basa su un'attenta valutazione di affidabilità e di ordine tecnico-economico in base ad alcuni parametri, quali: l'analisi del prodotto, dell'offerta, della convenienza economica, dell'idoneità tecnica e professionale, della competenza ed affidabilità, della qualità dei servizi.

In particolare, nell'avviare nuove relazioni commerciali e nella gestione di quelle già in essere, è necessario effettuare verifiche circa l'identità della controparte e – per quanto possibile – approfondimenti circa l'attività svolta dalla stessa, al fine di evitare di intrattenere relazioni con soggetti che – tenuto conto delle informazioni disponibili – possano risultare coinvolti in attività illecite (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività connesse alla ricettazione, al riciclaggio e all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, nonché associazioni per delinquere e/o di tipo mafioso) e, comunque, privi dei necessari requisiti di serietà e affidabilità commerciale.

Le relazioni con i terzi in genere sono sempre regolate da specifici contratti, finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto. In ogni caso, il compenso da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato alla quantità e qualità della fornitura (di beni o servizi) erogata.

Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
SUPPORTO - Risorse Umane	S - RU

Individuazione delle aree di rischio

- Acquisito di beni e servizi
- Gare d'appalto
- Assegnazione di forniture

- Gestione dei flussi finanziari

Presidi generici

- Individuazione e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi (ad es. astensione)
- Osservanza delle procedure interne (compreso il Codice Etico)
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Obbligo di motivazione in caso di mancato rispetto di procedure standard

Presidi specifici

- Controllo dei flussi finanziari
- Individuazione dei criteri di selezione ed assunzione del personale
- Gestione della assegnazione di forniture
- Valutazione del prezzo delle forniture
- Valutazione della qualità/professionalità del fornitore
- Verifica delle autorizzazioni/licenze di legge per lo svolgimento dell'attività da parte del fornitore

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Direttore Generale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

* * *

Codice Etico

Il Gruppo ritiene che le Risorse Umane costituiscano un fondamentale elemento per l'esistenza, lo sviluppo e il successo dell'impresa; la professionalità e la dedizione del personale sono valori essenziali per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Nel rispetto delle norme di legge a tutela dell'integrità fisica e morale, ciascuna società del Gruppo assicura al proprio Personale, nonché ai propri Collaboratori, condizioni di lavoro dignitose, in ambienti sicuri e salubri e promuove costantemente un ambiente di lavoro inclusivo e aperto ai valori della diversity, nelle sue diverse e molteplici forme, anche di genere.

L'attività del Gruppo è orientata al rigoroso rispetto delle libertà individuali: non sono tollerati comportamenti discriminatori nei confronti di Dipendenti, Fornitori, Clienti, Collaboratori e Partners derivanti da differenza di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali; né tantomeno, sono tollerati comportamenti,

azioni o commenti sul posto di lavoro che possano creare un clima di intimidazione o comunque di offesa di colleghi o di terzi.

Il Gruppo non tollera idee o messaggi fondati sulla superiorità e sull'odio razziale e condanna espressamente qualsiasi forma di molestia sessuale nei luoghi di lavoro.

Il Gruppo valuta quale valore imprescindibile la tutela della personalità individuale e, pertanto, condanna ogni comportamento o attività che possa comportare sfruttamento o riduzione in stato di soggezione dell'individuo.

Il Gruppo dedica particolare attenzione alla selezione del Personale, nel rispetto dei valori di pari opportunità, eguaglianza e crescita personale, in linea con le prescrizioni della legge, dello Statuto dei Lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicabile.

I rapporti di lavoro che ciascuna Società del Gruppo instaura sono uniformati a principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia, contrastando ogni forma di favoritismo, nepotismo o discriminazione.

La formazione ed il continuo aggiornamento di Dipendenti e Terzi sull'intero panel dei prodotti e servizi offerti, nonché sull'applicazione della normativa di riferimento, devono costituire i valori e le condizioni imprescindibili per l'esercizio etico dell'attività e con la collaborazione con le Società del Gruppo.

Ciascuna Società del Gruppo garantisce a tutti i Dipendenti le stesse opportunità senza discriminazione alcuna nelle attività di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione. Contrasta qualsiasi tipo di differenziazione discriminatoria, di vessazione e di mobbing operata nei confronti del proprio personale. Garantisce, inoltre, alle persone di operare in un contesto lavorativo in grado di promuovere ed accrescere le capacità e il potenziale di ciascuno, attraverso la valorizzazione della diversità, l'inclusione e la tutela dell'equilibrio tra vita privata e vita professionale.

Ciascuna Società del Gruppo adotta un sistema retributivo volto ad attrarre, motivare e valorizzare le persone dotate delle qualità professionali richieste dalle continue sfide che il settore impone. Tale sistema è strutturato secondo principi di equità, trasparenza e correttezza.

Il Gruppo definisce le politiche di remunerazione e di incentivazione nel rispetto della normativa e garantisce che i sistemi di remunerazione siano di supporto alla creazione di idonee condizioni, per la realizzazione professionale di tutti i dipendenti. La valorizzazione delle potenzialità dei singoli si sostanzia in processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo.

Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001

Abusi di mercato

Testo

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
MERCATO - Finanza	M - FIN

Individuazione delle aree di rischio

- Emissione di strumenti finanziari
- Promozione e gestione di servizi finanziari
- Ricezione, negoziazione, esecuzione (diretta o indiretta) di ordini
- Collocamento di prestiti obbligazionari propri o di terzi
- Divulgazione di informazioni/comunicazioni verso l'esterno
- Partecipazione ad aste di collocamento titoli di debito pubblico
- Operazioni di Cartolarizzazione
- Prestazione di attività e servizi di investimento
- Gestione cassa e Tesoreria

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne

- Osservanza di leggi e regolamenti
- Segregazione di funzioni

Presidi specifici

- Attività di analisi, elaborazione e pubblicazione di prospetti finanziari
- Comunicazione al mercato
- Divieto di rappresentare nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dati falsi o incompleti, tali da ingannare o comunque indurre in errore i destinatari in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente
- Divieto di porre in essere operazioni simulate
- Divieto di diffondere notizie false o incomplete al fine di manipolare/alterare la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- Obbligo di tempestiva comunicazione alle autorità competenti delle circostanze che si conosce/si sospetta possano costituire una violazione delle disposizioni di legge in materia di abusi di mercato (manipolazione del mercato o abuso di informazioni privilegiate).

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Collegio Sindacale
- Società di revisione
- Direttore Generale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di Amministrazione e Finanza
- Responsabili delle funzioni che si occupano di Bilancio
- Responsabili delle funzioni che si occupano di Fiscalità
- Consulenti legali e fiscali
- Tutti coloro che hanno un accesso, anche temporaneo, ad informazioni privilegiate

* * *

Codice Etico

Nella gestione di attività, operazioni e transazioni per conto proprio, o effettuate per conto terzi, sui mercati finanziari - siano essi gestiti da Soggetti pubblici o da enti privati - non è ammesso alcun comportamento atto ad integrare fattispecie di reato (es. agiotaggio, market manipulation, abuso di informazioni privilegiate, insider trading, ecc.), anche se posto in essere a vantaggio o nell'interesse del Gruppo, anche in via indiretta (es. per conto della Clientela).

Il Gruppo si impegna a garantire la trasparenza, esaustività e tempestività delle comunicazioni nei confronti degli interlocutori nel rispetto della normativa vigente.

In tale ambito, il Gruppo promuove l'integrazione dei fattori di sostenibilità (ambientali, sociali e di governance) all'interno dei processi di investimento e nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, al fine di consolidare la fiducia da parte degli

investitori e mercati, rafforzare la reputazione aziendale e contrastare lo sviluppo di pratiche ed attività ritenute non in linea con i principi del Gruppo.

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Gestione delle informazioni privilegiate;
- Negoziazione per conto proprio;
- Negoziazione per conto terzi;
- Ricezione trasmissione di ordini nonché mediazione;
- Prestazione di attività e servizi di investimento e accessori;
- Gestione Portafoglio di Proprietà Disponibile (Operazioni su strumenti finanziari);
- Studio/ Previsioni su Mercati Finanziari;
- Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato (Gestione rapporti con i "media")
- Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti).

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Testo

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
SUPPORTO - Risorse Umane	S - RU
SUPPORTO - Supporto logistico e tecnico	S - LOG TEC
SUPPORTO - Disp. normative - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	SDN - SAL SIC

Individuazione delle aree di rischio

In merito ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, deve evidenziarsi che, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria (richiamate da quelle di Iccrea), non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali

- Tutte le attività aziendali che prevedono il coinvolgimento dei soggetti apicali
- Tutte le attività aziendali che prevedono il coinvolgimento del personale dipendente
- Tutte le attività aziendali che prevedono la presenza di consulenti e collaboratori presso l'azienda
- Tutte le attività che prevedono la presenza di clienti e fornitori presso l'azienda
- Tutte le ipotesi, diverse dalle precedenti, in cui l'azienda ha un obbligo di protezione

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne, dei protocolli e dei documenti sui rischi
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili della sicurezza

Presidi specifici

- Aggiornamento del DVR in tutti i casi previsti dalla legge
- Verifica della regolare certificazione degli impianti e delle strumentazioni
- Aggiornamento delle misure al variare dell'organizzazione del lavoro
- Aggiornamento delle misure con l'evoluzione, anche tecnica, dei sistemi di prevenzione
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Gestione dell'infrastruttura, sicurezza fisica perimetrale e delle aree aziendali interne (controllo accessi, riconoscimento, videosorveglianza, ecc.) ed esterne
- Verifica periodica delle misure di sicurezza
- Gestione del rischio biologico
- Rilevazione di infortuni e "quasi-infortuni", malattie professionali, stress da lavoro
- Gestione attività di Sorveglianza sanitaria
- Gestione impianti di produzione di energia elettrica, di calore, nonché di archivi, autorimesse, parcheggi
- Assolvimento degli obblighi formativi e di addestramento
- Verifica sulla idoneità di terzi appaltatori a rispettare le normative
- Gestione dell'evento rapina
- Gestione dei costi della sicurezza.
- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (inclusi appalti e subappalti e gestione della manutenzione)

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- Datore di lavoro o suo delegato
- CdA
- Comitati Salute e sicurezza
- RSPP
- Medici aziendali
- Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori
- Addetti alle emergenze
- Direttori e responsabili dei lavori

* * *

Codice Etico

Il Gruppo persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. A tale proposito, adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

I Destinatari partecipano, nell'ambito delle proprie mansioni, al processo di prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

A tal fine, i Destinatari si impegnano ad adottare comportamenti in linea con le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008, T.U.S.L., contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile dell'ONU, evitando comportamenti imprudenti, negligenti o difformi dalle procedure aziendali vigenti e, laddove applicabile, dalle istruzioni del Datore di lavoro, dei Dirigenti e Preposti, nonché tali da mettere in pericolo l'integrità psicofisica delle persone, ovvero causare eventi lesivi o dannosi per persone e cose.

In tale ambito, il Gruppo promuove l'impegno a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l'integrità fisica e la dignità morale dei dipendenti, anche monitorando costantemente le condizioni di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, realizzando gli opportuni interventi di natura tecnica e organizzativa.

Il Gruppo promuove un utilizzo responsabile di tutte le risorse impiegate per svolgere il proprio lavoro.

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Testo

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
GOVERNO - Risk Governance & Strategy	G - RISK GOV
GOVERNO - Pianificazione operativa e controllo di gestione	G - PIANIF
GOVERNO - Gestione e controllo dei rischi	G - RISCHI
GOVERNO - Gestione del rischio di non conformità	G - NON CONF
GOVERNO - Ciclo di audit & quality assurance	G - AUDIT
GOVERNO - Comunicazioni e servizi infragruppo	G - COM GRP
GOVERNO - Relazioni istituzionali	G - REL IST
GOVERNO - Comunicazione d'impresa & Corporate Identity	G - COM_IMP
GOVERNO - Governo dei dati e delle informazioni aziendali	G - DATI
GOVERNO - Governance di Gruppo	G - GOV GRP

GOVERNO - Product Management	G - PR MNG
MERCATO - Gestione rete e canali di contatto con la clientela	M - RETE CLN
MERCATO - Risparmio	M - RISP
MERCATO - Credito	M - CRED
MERCATO - Incassi e pagamenti	M - INC PAG
MERCATO - Estero	M - ESTERO
SUPPORTO - Disp. normative - Antiriciclaggio	SDN - AML

Individuazione delle aree di rischio

- Gestione delle risorse finanziarie
- Gestione degli acquisiti di prodotti e servizi
- Conferimento di incarichi a consulenti
- Amministrazione, contabilità e bilancio societari
- Erogazione gestione dei servizi bancari
- Collocazione di strumenti finanziari
- Istruttorie ed erogazioni di finanziamenti ed affidamenti
- Raccolta di garanzie reali e personali
- Gestione del contenzioso attivo e passivo

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne (compreso il Codice Etico)
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Rispetto delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza
- Tracciabilità dei flussi finanziari e segregazione di funzioni

Presidi specifici

- Rispetto delle indicazioni delle Funzioni preposte
- Consenso ad ogni forma di controllo da parte delle Funzioni preposte senza ostacoli
- Gestione delle modalità di apertura e monitoraggio dei rapporti
- Verifica periodica dell'assolvimento degli obblighi e del funzionamento delle procedure
- Assolvimento puntuale degli obblighi di reportistica verso gli organi deliberanti e di controllo
- Divieto di relazioni commerciali con soggetti ritenuti sospetti di riciclaggio
- Disamina tempestiva delle situazioni di rischio ed obbligo di segnalazione
- Individuazione dei criteri di affidamento degli incarichi

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Collegio Sindacale
- Direttore Generale
- Responsabili delle funzioni dotate di autonomie di spesa
- Responsabili della Funzione Legale
- Responsabili delle Funzioni deputate ad effettuare pagamenti
- Preposti di filiale che aprono rapporti alla clientela
- Soggetti tenuti all'utilizzo delle procedure antiriciclaggio (adeguata verifica, PEP, Black list etc.)
- Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo

* * *

Codice Etico

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti adottano tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali nel rispetto dei principi definiti dalle linee di indirizzo e coordinamento assunte dal Gruppo in materia di antiriciclaggio, nonché dalle indicazioni operative fornite con la normativa secondaria.

Tali soggetti sono tenuti ad esercitare la propria attività nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio operando in modo da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

A tal fine, inoltre, gli esponenti aziendali e i dipendenti del Gruppo sono tenuti ad utilizzare i propri rapporti bancari (di cui risultino titolari o delegati) attivi presso altre società del Gruppo, secondo i principi della correttezza, trasparenza e legalità già richiamati e nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti e delle linee di indirizzo/raccomandazioni della Capogruppo.

Il personale dipendente è tenuto, altresì, ad adottare le misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone nel caso di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2 Dlgs 231/2007.

Al fine di sensibilizzare tutto il personale dipendente, i collaboratori nonché gli Organi Sociali in merito ai ruoli e alle responsabilità derivanti dagli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai relativi comportamenti, alle procedure ed agli strumenti da adottare per conformarsi a tali disposizioni, il Gruppo promuove e organizza specifici programmi di formazione ed interventi informativi mirati.

Ciascuna Società del Gruppo evita di intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite. Tutti i Destinatari sono tenuti ad esercitare la propria attività nei confronti della clientela, nel pieno rispetto della normativa vigente emanata dalle competenti Autorità,

nonché delle normative interne in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Adempimenti antiriciclaggio e Adeguata verifica
- Operatività di sportello
- Gestione del contante
- Apertura e gestione conti correnti
- Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali) Instaurazione dei rapporti con la clientela
- Operazioni su strumenti finanziari
- Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- Gestione del patrimonio immobiliare
- Gestione degli investimenti
- Rapporti infragruppo
- Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- Gestione operazioni sul capitale
- Gestione amministrativa del personale
- Gestione adempimenti degli obblighi di natura contributiva, fiscale ed impositiva di genere
- Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (anche infragruppo)

Art. 25-octies-1 D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
MERCATO - Monetica	M - MONET
SUPPORTO - Gestione contante e valori	S - VALORI

Individuazione delle aree di rischio

- Gestione dei flussi finanziari

- Tenuta della contabilità
- Gestione cassa
- Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne
- Osservanza di leggi e regolamenti

Presidi specifici

- Verifica della documentazione contabile
- Assegnazione formale degli strumenti di pagamento
- Individuazione di budget e massimali di spesa
- Rappresentazione fedele dei dati contabili
- Conservazione della documentazione giustificativa

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- Direttore Generale
- Ufficio Amministrazione
- Ufficio fiscale e finanza
- Strutture incaricate della gestione degli acquisti

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Monetica:
 - o Gestione Carte di Credito
 - o Gestione Bancomat
 - o Gestione carte prepagate
 - o Altri strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio carte cashless, credito telefonico, wallet, addebito su conto corrente bancario, QR code, ecc).
- Utilizzo di procedure informatiche e sistemi informatici per la gestione delle attività di trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- Gestione Tesoreria proprietaria: gestione carte di credito e debito

- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Testo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
GOVERNO - Comunicazione d'impresa & Corporate Identity	G - COM_IMP
MERCATO - Marketing	M - MARK
SUPPORTO - ICT	S - ICT
SUPPORTO - Ciclo passivo - Gestione Acquisti	S - ACQ

Individuazione delle aree di rischio

- Acquisito ed utilizzo di opere coperte da diritto d'autore
- Installazione ed utilizzo di software commerciali
- Conferimento di incarichi ad agenzie
- Svolgimento di manifestazioni
- Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione dell'attività
- Attività di affiliazione
- Gestione dei contenuti pubblicati sul sito web
- Campagne di promozione e sensibilizzazione

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne (compreso il Codice Etico)
- Osservanza di leggi e regolamenti

Presidi specifici

- Verifica periodica sulla validità delle licenze software
- Assolvimento degli obblighi di pagamento verso la SIAE
- Assolvimento degli obblighi di pagamento verso i titolari dei diritti
- Verifica preventiva dei materiali pubblicati in rete
- Individuazione dei criteri di assegnazione di incarichi ad agenzie pubblicitarie
- Formalizzazione delle modalità di installazione ed utilizzo dei software
- Formalizzazione delle modalità di utilizzo di loghi e marchi aziendali

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Direttore Generale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di organizzazione di manifestazioni (ad es. feste per i soci, assemblee ordinarie e straordinarie)
- Responsabili delle funzioni che si occupano di marketing e gestione di campagne pubblicitarie, rapporti con agenzie pubblicitarie e di stampa, pubblicazione di articoli sulla stampa tradizionale o online, redazione e diffusione di pubblicazioni ad uso esterno (giornalini periodici)

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Gestione canali di comunicazione (Es. gestione Intranet e Internet)
- Gestione della manutenzione dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi informativi
- Condivisione o scambio di file
- Gestione contenuti protetti dal diritto d'autore nei sistemi di rete telematiche (ad es. Software commerciali)
- Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Testo

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
SUPPORTO - Legale	S - LEGALE

Individuazione delle aree di rischio

- Tutte le aree

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Osservanza del Codice Etico

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- Direttore Generale
- Tutto il personale chiamato a rendere dichiarazioni

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- Rapporti con autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale, Guardia di finanza)

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Reati ambientali

Testo

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

[omissis] *SEGUONO SANZIONI*

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
SUPPORTO - Supporto logistico e tecnico	S - LOG TEC
SUPPORTO - Ciclo passivo - Gestione Acquisti	S - ACQ
SUPPORTO - Disp. normative - Prevenzione ecoreati	SDN - ECO

Individuazione delle aree di rischio

- Gestione della raccolta e dello smaltimento di rifiuti pericolosi
- Gestione delle immissioni
- Autorizzazioni e certificazioni di legge

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne
- Osservanza di leggi e regolamenti

Presidi specifici

- Individuazione dei criteri di assegnazione degli incarichi alle Società di trattamento dei rifiuti
- Verifica periodica sulla validità delle autorizzazioni degli incaricati dello smaltimento
- Predisposizione delle aree di conservazione dei materiali prima dello smaltimento
- Corretta tenuta di registri obbligatori e formulari

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Direttore Generale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)
- Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

* * *

Codice Etico

Il Gruppo è sensibile alle tematiche della tutela dell'Ambiente e gestisce in modo ecosostenibile l'attività, il proprio patrimonio immobiliare e i relativi impianti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente e della normativa interna improntata alla ecosostenibilità.

I Destinatari si impegnano ad adottare comportamenti in linea con le prescrizioni in materia di tutela ambientale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile dell'ONU ed evitando comportamenti negligenti o difformi dalle procedure aziendali vigenti e, laddove applicabile, dalle istruzioni previste nella regolamentazione aziendale, tali da causare eventi lesivi o dannosi per l'ambiente.

Il Gruppo, in coerenza con la mission propria del credito cooperativo, fonda la propria strategia sul rispetto e la tutela dell'ambiente, tenendo in considerazione che le proprie scelte in materia di servizi di investimento e in ambito creditizio debbano valorizzare e promuovere i criteri sociali, ambientali e di buon governo al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

Il Gruppo condanna altresì qualsiasi forma di danneggiamento e/o deterioramento, ovvero di violazione delle prescrizioni di legge in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di inquinamento e di irregolare smaltimento di rifiuti, anche adottando le misure necessarie per ridurre l'impatto delle proprie iniziative e favorendo la crescita della consapevolezza e della sensibilità sui temi ambientali.

A tal fine il Gruppo promuove specifiche iniziative - quali ad esempio, la mobilità sostenibile, l'acquisto di energia da fonti rinnovabili, utilizzo di carta certificata, riduzione dei consumi di plastica - per favorire la consapevole gestione delle risorse e ridurre gli impatti sull'ambiente.

Sul punto si richiama anche quanto prescritto nella "Carta degli Impegni in materia di Ambiente e Cambiamento Climatico".

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- Gestione delle emissioni atmosferiche
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Testo

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
SUPPORTO - Risorse Umane	S - RU
SUPPORTO - Ciclo passivo - Gestione Acquisti	S - ACQ
SUPPORTO - Contratti attivi e passivi	S - CONTR

Individuazione delle aree di rischio

- Acquisito di beni e servizi
- Gare d'appalto
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Gestione dei flussi finanziari

Presidi generici

- Individuazione e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi (ad es. astensione)
- Osservanza delle procedure interne (compreso il Codice Etico)
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Obbligo di motivazione in caso di mancato rispetto di procedure standard

Presidi specifici

- Controllo dei flussi finanziari
- Individuazione dei criteri di selezione ed incarico dei fornitori di prodotti e servizi
- Gestione della assegnazione di forniture
- Verifica sulla serietà/professionalità/idoneità dei fornitori

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Direttore Generale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Gestione Selezione e assunzione del personale (e relativa stipula dei contratti di lavoro)
- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) con particolare riferimento alla stipula di:
 - o contratti di somministrazione di lavoro
 - o contratti di appalto
 - o contratti d'opera

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Reati tributari

Testo

«Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Processi

Elenco dei processi documentali posti a presidio del rischio-reato di categoria. Per la loro individuazione è stata utilizzata la nomenclatura utilizzata dalla Capogruppo.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	REG ISTITUTO
CODICE ETICO	COD ETICO
MERCATO - Finanza	M - FIN
SUPPORTO - Amministrazione	S - AMM
SUPPORTO - Fiscale	S - FISC

Individuazione delle aree di rischio

Perimetro diretto

- Gestione dei flussi finanziari
- Tenuta della contabilità
- Redazione del bilancio
- Gestione adempimenti fiscali
- Gestione della fiscalità
- Gestione cassa e tesoreria
- Stime e valutazioni
- Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)
- Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)

Perimetro indiretto

- Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- Sponsorizzazioni e liberalità
- Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- Gestione amministrativa del personale
- Gestione dei sistemi informativi

Presidi generici

- Osservanza delle procedure interne
- Osservanza di leggi e regolamenti
- Conferimento di incarichi a consulenti contabili

Presidi specifici

- Consenso ad ogni forma di controllo da parte delle Autorità Fiscali senza ostacoli
- Garanzia di libero accesso alle informazioni da parte degli Organi di controllo interno (CS, ODV)
- Garanzia di veridicità e tempestività nell'invio di bilanci, dichiarazioni, comunicazioni sociali etc.
- Rappresentazione fedele dei dati contabili
- Conservazione della documentazione giustificativa

Soggetti maggiormente coinvolti

- Presidente CdA
- CdA
- Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- Collegio Sindacale
- Società di revisione
- Direttore Generale
- Consulenti legali e fiscali
- Ufficio Amministrazione
- Ufficio fiscale e finanza
- Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- Gestione sistemi informativi

* * *

Aree di Rischio tratte dalle Linee Guida della Capogruppo

Attività specifiche in ambito bancario

- Gestione degli adempimenti fiscali
- Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- Gestione della finanza e della tesoreria
- Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico

- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione dei sistemi informativi
- Gestione delle operazioni di finanziamento
- Gestione dei cespiti
- Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- Gestione del credito
- Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

* * *

Codice Etico

Gestione Fiscale - Imposte, Tasse e Contributi

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti agiscono nel pieno rispetto delle normative fiscali e tributarie, ottemperando al versamento di tasse e contributi dovuti nei termini di legge, evitando in ogni caso indebite compensazioni.

Ciascuna società del Gruppo, inoltre, esige che gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti non perseguano finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società del Gruppo e/o del Gruppo né nell'interesse o vantaggio di terzi.

Le dichiarazioni fiscali devono essere fedeli, veritiere e corrette e prestate nei termini di legge. Nella predisposizione delle dichiarazioni relative alle suddette imposte, ciascuna società del Gruppo deve rappresentare la situazione reale, con il divieto di indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o crediti e ritenute fittizie nonché il divieto di avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.

La fatturazione attiva e passiva deve essere veritiera e corretta, sia soggettivamente, che oggettivamente. In particolare, le prestazioni devono essere effettivamente esistenti, analiticamente definite, inerenti all'attività d'impresa e debitamente controllate e verificate.

I Destinatari si impegnano, inoltre, a non emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e a non occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte ovvero di consentire l'evasione a soggetti terzi.

Mappatura dei rischi

Aree di rischio

relative ad alcune attività specifiche dell'attività bancaria

Nota

Le sezioni che hanno subito modifiche/aggiornamenti rispetto alla precedente versione del Modello consegnata all'Ente sono evidenziate.

Sommario

Tracciabilità dei flussi finanziari (in generale)

Reati maggiormente significativi

Regole di condotta

Gestione dei sistemi informativi (in generale)

Reati maggiormente significativi

Condotte

Gestione del contenzioso

Reati maggiormente significativi

In particolare, nella valutazione delle previsioni di perdita

Regole di condotta

Gestione delle indagini finanziarie e non finanziarie

Reati maggiormente significativi

Regole di condotta

Attività degli organi sociali

Reati maggiormente significativi

Regole di condotta

Abusi di mercato

Reati maggiormente significativi

[Induzione a rendere dichiarazioni mendaci](#)

[Reati maggiormente significativi](#)

[Regole di condotta](#)

[Gestione delle informazioni price sensitive](#)

[Ambito di applicazione](#)

[Reati maggiormente significativi](#)

[Regole di condotta](#)

[Gestione dei rapporti con i soci](#)

[Reati maggiormente significativi](#)

[Regole di condotta](#)

[Rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione in generale](#)

[Reati maggiormente significativi](#)

[Regole di condotta](#)

[Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza](#)

[Reati maggiormente significativi](#)

[Regole di condotta](#)

Tracciabilità dei flussi finanziari (in generale)

Reati maggiormente significativi

- riciclaggio e autoriciclaggio
- corruzione in atti giudiziari
- induzione indebita a dare e promettere utilità
- istigazione alla corruzione
- corruzione tra privati
- istigazione alla corruzione tra privati
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- tutti quelli che presuppongono, nei loro elementi costitutivi, il trasferimento di denaro con qualunque mezzo (compresi gli strumenti di pagamento diversi dal contante)

Regole di condotta

- eseguire i pagamenti, previo adeguato controllo e autorizzazione, solo a fronte di documenti giustificativi (ad es. contratto, fattura, nota spesa, nota di addebito, ecc.) corrispondenti, in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento, con quanto definito nel documento giustificativo stesso;
- registrare il processo operativo e decisionale, fino all'ordine di pagamento, in modo che sia sempre tracciabile e verificabile in ogni fase;
- verificare che le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie siano sempre dotate di una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- vietare l'utilizzo del contante al di sopra della soglia prevista dalla normativa vigente, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
- non accettare e non eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- utilizzare, nella gestione dei flussi in entrata e in uscita, solo canali bancari di Stati che prevedano obblighi equivalenti a quelli nazionali in materia di riciclaggio;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni finanziarie, dalla identificazione dei beneficiari alla conservazione dei dati in appositi archivi;
- utilizzare strumenti/procedure per la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;

- non eseguire operazioni di incasso e pagamento anomale per tipologia, importo o frequenza, nel rispetto delle normative in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- stabilire, per tutti i soggetti dotati di autonomia di spesa, limiti specifici di importo, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative.

Gestione dei sistemi informativi (in generale)

Reati maggiormente significativi

- reati contro la Pubblica Amministrazione
- corruzione e concussione
- corruzione tra privati
- reati commessi con l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante
- reati informatici
- tutti quelli che presuppongono, nei loro elementi costitutivi, lo svolgimento di attività attraverso strumenti informatici, a partire dal trasferimento di denaro.

Condotte

- dotarsi di software adeguati per prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti da parte dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio;
- verificare che i software siano *GDPR compliant*;
- verificare che i software siano dotati di tutte le certificazioni utili per sincerarsi che svolgano le operazioni in modo conforme alla normativa vigente;
- prevedere corsi di formazione durante i quali sensibilizzare il personale sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- impartire a tutto il personale, fin dal momento dell'assunzione, regole sull'utilizzo dei computer, dei tablet e degli smartphone;
- definire quali programmi, siti web o applicazioni siano consentiti e quali invece vietati all'interno del contesto aziendale;
- adottare policy di affidabilità dei gestori di servizi informatici
- prevedere e controllare che:
 - i sistemi di autenticazione alla rete ed utilizzo delle applicazioni prevedano la tracciabilità, senza possibilità di cancellazione, degli utenti e delle operazioni;
 - verificare che i software prevedano al loro interno (c.d. *privacy by design*) regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.);
- disciplinare l'accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture IT mediante l'utilizzo di codici di accesso, token authenticator, pin, badge etc;
- effettuare controlli periodici, automatizzati, sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse;
- mantenere un inventario aggiornato del software in uso presso l'Ente, per semplificare le attività di verifica della presenza delle licenze d'uso dei programmi;

- automatizzare le attività di salvataggio dei dati per ogni applicazione e database in uso presso l'ente, la frequenza dell'attività, le modalità (avendo cura che sia garantita la disaster recovery e la business continuity) ed il periodo di conservazione dei dati;

Gestione del contenzioso

Reati maggiormente significativi

- corruzione in atti giudiziari
- induzione indebita a dare e promettere utilità
- istigazione alla corruzione
- corruzione tra privati
- istigazione alla corruzione tra privati
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

In particolare, nella valutazione delle previsioni di perdita

- false comunicazioni sociali
- fatti di lieve entità
- false comunicazioni sociali delle società quotate
- agiotaggio
- manipolazione del mercato.

Regole di condotta

- rispetto delle leggi vigenti e dei principi sanciti nel Modello 231 e nel Codice Etico
- rispetto dei limiti di poteri e delle deleghe conferite
- segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, verifica dell'oggetto del contendere e gestione del contenzioso in sede giudiziale e stragiudiziale
- esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo per tutte le decisioni concernenti la promozione di azioni giudiziarie e amministrative di ogni ordine e grado
- potere generale di rappresentanza legale attiva e passiva della Banca di fronte a terzi, anche in giudizio sia in sede giurisdizionale che amministrativa, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento
- potere speciale di rappresentanza attribuibile dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori, ovvero al Direttore Generale e ai dipendenti, solo per determinati atti o categorie di atti
- sottoscrizione di transazioni solo previa specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo
- ricorso a consulenti legali esterni selezionati tra professionisti in grado di garantire elevati standard di professionalità ed eticità

- verifica della conoscenza, da parte dei professionisti esterni coinvolti nell'ambito del processo di gestione del contenzioso, della normativa ex D.Lgs. n. 231/2001
- rappresentazione dei risultati della gestione dei procedimenti giudiziari in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali

Gestione delle indagini finanziarie e non finanziarie

Reati maggiormente significativi

- truffa (ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)
- induzione indebita a dare o promettere utilità
- pene per il corruttore
- istigazione alla corruzione.

Regole di condotta

- garantire la massima collaborazione e trasparenza nei confronti dei pubblici funzionari responsabili delle indagini presso la Banca
- divieto di presentare dati e informazioni non veritiere alle Autorità competenti
- individuazione formale dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con le Autorità pubbliche
- previsione di controlli e verifiche, sia preventive che successive, in merito alla completezza, correttezza e accuratezza dei dati inviati alle Autorità, da far svolgere ad una risorsa differente da quella che li ha predisposti, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità
- tracciabilità informatica e documentale delle fasi di predisposizione, controllo e invio dei dati alle Autorità pubbliche
- verbalizzazione degli incontri con i pubblici funzionari, in particolare in caso di ispezioni, garantendo la presenza di almeno due rappresentanti della Banca
- previsione di sanzioni disciplinari in caso di condotte finalizzate a tentare di influenzare l'autonomia di giudizio dei funzionari pubblici coinvolti nelle indagini
- immediata segnalazione al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza di qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte dei pubblici funzionari

Attività degli organi sociali

Reati maggiormente significativi

- false comunicazioni sociali
- fatti di lieve entità
- aggio
- manipolazione del mercato
- impedito controllo
- illecita influenza sull'assemblea
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- omessa comunicazione del conflitto di interessi

Regole di condotta

- formalizzazione, attraverso un apposito regolamento, delle norme di funzionamento degli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza)
- redazione della documentazione utile alle riunioni degli organi sociali rispettando i principi di chiarezza e di veridicità
- rispetto, nei rapporti con le Autorità di Vigilanza, dei principi di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti ostruzionistici risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi
- invio puntuale e completo alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta/fornita nell'ambito degli adempimenti verso le Autorità di Vigilanza
- rispetto delle norme sul conflitto di interessi, con obbligo per l'amministratore che abbia, in una determinata operazione della Banca, un interesse per conto proprio o di terzi, di darne tempestiva comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale

Abusi di mercato

Reati maggiormente significativi

- abusi di mercato

Regole di condotta

- previsione, attraverso un apposito regolamento, delle norme di funzionamento degli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza)
- redazione della documentazione utile alle riunioni degli organi sociali rispettando i principi di chiarezza e di veridicità
- tenuta di una condotta corretta, trasparente e collaborativa, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle relazioni infrannuali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca
- adozione di adeguate tutele volte a garantire che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge non siano esposti, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, dati e informazioni falsi o lacunosi, tali da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca
- divieto di diffusione, attraverso qualsiasi canale informativo, di informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Banca e/o ai relativi strumenti finanziari

Regole specifiche per la gestione delle informazioni privilegiate

- individuazione dei soggetti responsabili
- identificazione delle informazioni privilegiate
- formazione specifica con focus sull'esigenza di riservatezza dell'informazione privilegiata e sulle conseguenze del suo uso indebito
- istituzione, tenuta ed aggiornamento del Registro di cui all'art. 115 bis TUF
- distinzione tra persone con accesso regolare e persone con accesso occasionale
- individuazione del soggetto responsabile della tenuta del Registro
- monitoraggio degli accessi al Registro

- formalizzazione delle modalità di comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata (ex art. 114 TUF) con individuazione delle fasi di realizzazione del comunicato stampa tali da garantire la segregazione
- individuazione delle funzioni aziendali preposte alle relazioni con i media generalisti e finanziari
- istituzione di blocchi organizzativi finalizzati ad evitare che l'informazione privilegiata venga a conoscenza di soggetti che non hanno diritto a conoscerla
- istituzione di blocchi informatici finalizzati ad evitare che l'informazione privilegiata venga a conoscenza di soggetti che non hanno diritto a conoscerla
- istituzione di regole di sicurezza fisica delle informazioni, con formalizzazione del divieto di lasciare incustodita la documentazione sensibile

Induzione a rendere dichiarazioni mendaci

Reati maggiormente significativi

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Regole di condotta

- divieto di favorire gli interessi della Banca inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale
- divieto di adottare comportamenti contrari alle leggi, alle prescrizioni contenute nel presente Modello e al Codice Etico, nell'ambito del processo di gestione del contenzioso
- divieto di interferire su attività investigative in corso a carico dei soggetti a qualunque titolo legati alla Banca
- segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'oggetto del contendere e di gestione del contenzioso in sede giudiziale e stragiudiziale

Gestione delle informazioni *price sensitive*

Ambito di applicazione

- Gestione dell'informativa privilegiata relativa a:
 - emissioni da parte di Banca di obbligazioni quotate in mercati regolamentati dell'Unione Europea
 - partecipazione nel capitale di società quotate e/o di soggetti emittenti strumenti finanziari quotati
 - attività di compravendita di strumenti finanziari quotati da parte di ChiantiBanca
 - attività connesse alla gestione delle comunicazioni veicolate mediante i canali istituzionali di ChiantiBanca e dei rapporti intrattenuti con gli organi di informazione
 - attività connesse alla gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate relative alla Banca.

Reati maggiormente significativi

- abuso di informazioni privilegiate.

Regole di condotta

- divieto di diffondere, tramite qualsivoglia mezzo di comunicazione, informazioni, voci o notizie che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito a strumenti finanziari quotati
- riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione
- divieto di rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza
- protezione fisica ed informatica delle informazioni price sensitive, con diffusione confidenziale sono a coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro
- divieto di stipulare contratti o effettuare operazioni con investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati se questi siano Amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari della Banca stessa

- divieto, da parte dei soggetti rilevanti (membri degli organi aziendali, dirigenti, promotori finanziari, dipendenti), di:
 - consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, a effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato
 - comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve potrebbe compiere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato
 - effettuare operazioni in contropartita diretta con la clientela
- segregazione delle attività afferenti le transazioni di carattere contabile relative ai servizi di investimento che prevedono anche imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato
- individuazione tempestiva di ogni operazione personale realizzata dai soggetti rilevanti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento, mediante l'adozione di specifiche procedure informatiche
- segnalazione tempestiva alla Consob di qualunque operazione personale ritenuta ragionevolmente sospetta di costituire illecito di abuso di informazione privilegiata o di manipolazione di mercato

Gestione dei rapporti con i soci

Reati maggiormente significativi

- impedito controllo.

Regole di condotta

- svolgimento di verifiche e controlli sulla completezza, correttezza e accuratezza dei dati e delle informazioni fornite al Collegio Sindacale
- correttezza, trasparenza ed eticità nella condotta degli Amministratori e dei dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale
- divieto di ostacolare o influenzare in alcun modo le attività di controllo
- immediata messa a disposizione, in occasione delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale, di tutti i dati e le informazioni richieste, garantendo la loro completezza e veridicità
- identificazione dei ruoli e delle responsabilità relative allo svolgimento delle attività di predisposizione e verifica della documentazione destinata all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione
- trasmissione tempestiva ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione

Rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione in generale

Reati maggiormente significativi

- tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione
- tutti i reati di stampo corruttivo

Regole di condotta

- individuazione formale dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione
- gli incontri con i pubblici funzionari, in particolare in caso di ispezioni, devono avvenire alla presenza di almeno due esponenti della Banca
- nel caso di ispezioni da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, la Banca è rappresentata esclusivamente da soggetti preposti e da soggetti eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione
- è garantita la massima collaborazione e trasparenza nei confronti dei pubblici funzionari responsabili delle attività ispettive presso la Banca
- tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e la Pubblica Amministrazione sono puntualmente archiviate al fine di garantirne la tracciabilità
- i dipendenti e i consulenti che entrano in contatto con gli Enti Pubblici devono garantire un'evidenza documentale dei contatti intercorsi, archiviando la relativa documentazione acquisita/prodotta
- non è in alcun modo consentito ai soggetti preposti e delegati a partecipare alle ispezioni di promettere od offrire a pubblici funzionari somme di denaro, regalie e qualsiasi altro bene o utilità in grado di influenzarne l'autonomia di giudizio
- eventuali tentativi di influenzare l'autonomia di giudizio dei funzionari pubblici coinvolti nell'ambito dei rapporti intrattenuti con gli stessi (attraverso regalie, omaggi od offerte di altra utilità) sono condannati da ChiantiBanca e perseguiti secondo il sistema disciplinare dalla stessa adottato
- i dipendenti devono immediatamente segnalare al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte dei pubblici funzionari
- in presenza di qualunque tentativo di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità da parte dei pubblici funzionari ovvero di qualunque problematica o criticità eventualmente emersa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Banca deve immediatamente sospendere ogni rapporto con la controparte pubblica.

Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Reati maggiormente significativi

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- induzione indebita a dare e promettere utilità
- corruzione
- istigazione alla corruzione.

Regole di condotta

- invio tempestivo, completo e accurato alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti
- indicazione, nelle predette segnalazioni, di dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca
- completa e immediata collaborazione nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza al fine di fornire in modo chiaro ed esaustivo tutte le informazioni e i documenti richiesti
- archiviazione puntuale di tutta la documentazione prodotta/fornita nell'ambito degli adempimenti verso le Autorità di Vigilanza
- verifica che i dati e i documenti forniti ai pubblici funzionari siano completi e forniscano una veritiera rappresentazione dei fatti ispezionati
- messa a disposizione tempestiva dei dati richiesti dagli incaricati delle attività di ispezione e verifica
- conservazione di copia dei verbali e delle relazioni di ispezione, nonché della documentazione richiesta e consegnata ai funzionari pubblici incaricati delle attività di controllo
- svolgimento di verifiche e controlli atti a garantire un monitoraggio costante in relazione alle attività di produzione e invio delle segnalazioni statistiche e di vigilanza
- condivisione dei rilievi ricevuti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza con le Funzioni aziendali di controllo (Compliance & AML, Internal Audit, Direzione Rischi etc.).

Risk Assessment per singole fattispecie criminose

Istruzioni Procedura Software

Nota

La Sezione 5.1 del Modello riporta la mappatura delle aree di rischio suddivise per Categoria di reato. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza intenda però procedere:

- a mappare il grado di Rischio (Inerente e Residuo) di singole fattispecie criminose;
- a determinare il grado di Rischio Residuo di una Categoria attraverso la valutazione di probabilità ed impatto (rischio inerente) e adeguatezza dei singoli reati che la compongono,

può utilizzare le Schede della Sezione 5.3 del Modello (*"Ipotesi di commissione dei reati, aree di rischio, regole di condotta, presidi generici e specifici e soggetti maggiormente coinvolti (integrazione per singoli reati)"*) che, per ciascun illecito, riportano – completamente personalizzabili - le aree di rischio, le regole di condotta ed i presidi generici e specifici della rispettiva Categoria di appartenenza.

In aggiunta alle Schede, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di un'apposita procedura software (RISK ASSESSMENT BCC) che consente di calcolare il rischio-reato di Categoria inserendo, per ogni fattispecie criminosa, i fattori di probabilità ed impatto (per il calcolo del Rischio Inerente) e di adeguatezza del sistema dei controlli (per la determinazione del Rischio Residuo).

Qui di seguito vengono brevemente illustrate le modalità di uso del software.

Esempio di Scheda completa

01 - Reati contro la Pubblica Amministrazione									
N.	Reato	Ril. Reato	Probabilità	Impatto	Rischio Inerente	Adeguatezza	Rischio Residuo (SW)	Rischio Residuo (ODV)	
1.1	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	IRRILEVANTE	N/D	
1.2	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	IRRILEVANTE	N/D	
1.3	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cp)	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	IRRILEVANTE	N/D	
1.4	Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 cp)	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	IRRILEVANTE	N/D	
1.5	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	IRRILEVANTE	N/D	
1.6	Frode Informatica	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	IRRILEVANTE	N/D	
1.7	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	☐	N/D	N/D	N/D	N/D	IRRILEVANTE	N/D	
Rischio medio di Categoria (SW) >>>									
Rischio medio di Categoria (ODV) >>>									
			N/D	N/D	N/D	N/D	IRRILEVANTE	N/D	

PARTE 1: RISCHIO SINGOLI REATI

Passaggio 1

Rilevanza di Categoria

Se si ritiene che la Categoria di reato sia rilevante, selezionare la casella di controllo nell'angolo in alto a sinistra, accanto al nome. Di default, la casella è selezionata

☒	01 - Reati contro la Pubblica Amministrazione
N.	Reato

Se viene deselezionata, il valore di Rischio Inerente di tutta la Categoria diventa N/D e quello di Rischio Residuo "IRRILEVANTE"

Passaggio 2

Rilevanza Reato

Se si ritiene che il reato sia rilevante (o se si intende fare il risk assessment solo su quello), selezionare la casella di controllo "Ril. Reato". Di default, la casella non è selezionata.

N.	Reato	Ril. Reato
1.1	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	☒

Se la casella non è selezionata, il valore di Rischio Inerente del singolo reato diventa N/D e quello di Rischio Residuo "IRRILEVANTE"

Passaggio 3

Probabilità

Scegliere il grado di probabilità che il reato si verifichi selezionandolo dal menù a tendina

N.	Reato	Ril. Reato	Probabilità
1.1	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	☒	N/D
1.2	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	☐	ASSENTE
1.3	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cp)	☐	BASSO
1.4	Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 cp)	☐	MEDIO
1.5	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	☐	ALTO
1.6	Frode informatica	☐	N/D
1.7	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	☐	

Passaggio 4

Impatto

Scegliere il grado di impatto che il reato provocherebbe sull'attività dell'Ente selezionandolo dal menù a tendina

N.	Reato	Ril. Reato	Probabilità	Impatto
1.1	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	☒	BASSO	N/D
1.2	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	☐	N/D	ASSENTE
1.3	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cp)	☐	N/D	BASSO
1.4	Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 cp)	☐	N/D	MEDIO
1.5	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	☐	N/D	ALTO
1.6	Frode informatica	☐	N/D	N/D
1.7	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	☐	N/D	

Una volta scelti Probabilità ed Impatto, il software calcola in automatico il livello di Rischio Inerente e gli assegna un valore compreso tra IRRILEVANTE e ALTISSIMO.

N.	Reato	Ril. Reato	Probabilità	Impatto	Rischio Inerente
1.1	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	☒	BASSO	MEDIO	BASSO

Tale valore non è modificabile dall'utente. Per ottenere un risultato diverso occorre cambiare i valori di Probabilità ed Impatto.

Passaggio 5 Adeguatezza

Scegliere il livello di adeguatezza dei presidi e dei controlli interni funzionali a calmierare il rischio reato, selezionandolo dal menù a tendina. La tassonomia è quella utilizzata dalla Capogruppo, con valori compresi tra Insoddisfacente e Soddisfacente. Di default il valore è N/D.

Probabilità	Impatto	Rischio Inerente	Adeguatezza
BASSO	MEDIO	BASSO	N/D
N/D	N/D	N/D	Insoddisfacente
N/D	N/D	N/D	Parzialmente Insoddisfacente
N/D	N/D	N/D	Parzialmente Soddisfacente
N/D	N/D	N/D	Soddisfacente
N/D	N/D	N/D	N/D

Una volta scelta l'adeguatezza, il software calcola in automatico il livello di Rischio Residuo e gli assegna un valore compreso tra IRRILEVANTE e ALTISSIMO.

Rischio Inerente	Adeguatezza	Rischio Residuo (SW)
BASSO	Parzialmente Soddisfacente	BASSO

Poiché la valutazione software non può sostituire in alcun modo quella dell'utente, questi è libero di modificare a suo piacimento il valore di Rischio Residuo. Nell'esempio che segue, ha ritenuto di assegnare un grado di rischio MEDIO nonostante la procedura avesse suggerito il grado BASSO.

Adeguatezza	Rischio Residuo (SW)	Rischio Residuo (ODV)
Parzialmente Soddisfacente	BASSO	MEDIO

PARTE 2: RISCHIO DI CATEGORIA

Fin dalla compilazione di un solo reato, nella parte bassa della tabella compaiono i valori di Categoria, calcolati sulla media dei reati esaminati.

Rischio medio di Categoria (SW) >>>	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente Soddisfacente	BASSO

Anche in questo caso si tratta di una valutazione software, quindi l'utente è libero di modificare a suo piacimento tutti i valori modificando le caselle Probabilità, Impatto, Adeguatezza e Rischio Residuo (ODV).

Nell'esempio che segue, la prima riga mostra i risultati del software, la seconda i valori - completamente diversi – decisi dall'utente.

Rischio medio di Categoria (SW) >>>	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente Soddisfacente	BASSO
Rischio medio di Categoria (ODV) >>	ALTO ▼	ALTO ▼	ALTO	Soddisfacente ▼	MEDIO MEDIO ▼

Mappatura dei rischi

Ipotesi di commissione dei reati, aree di rischio, regole di condotta, presidi generici e specifici e soggetti maggiormente coinvolti

(integrazione per singoli reati)

Nota

Questa Sezione può essere utilizzata, **ad integrazione della 5.1 (Aree di rischio per Categoria)**, per mappare in modo specifico i rischi relativi a singoli reati.

Per agevolare l'attività di Risk Assessment, per tutti gli illeciti interessati sono state già riportate le stesse aree di rischio, le regole di condotta, i presidi generici e specifici già individuati nella Sezione 5.1 per le rispettive Categoria di appartenenza.

Alla Banca è stata messa a disposizione anche un'apposita procedura software che consente, senza sostituirsi all'Organismo di Vigilanza, di mappare il rischio-reato di ciascuna fattispecie criminosa inserendo i fattori di probabilità ed impatto (per il calcolo del Rischio Inerente) e di adeguatezza del sistema dei controlli (per la determinazione del Rischio Residuo)

Gli illeciti specificamente mappati sono **evidenziati**.

Sommario

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Frode nelle pubbliche forniture
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Delitti informatici

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Falsità nei documenti informatici
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere
Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Armi e munizioni comuni da sparo
Associazione per delinquere
Scambio elettorale politico-mafioso

Corruzione e concussione

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Istigazione alla corruzione
Corruzione in atti giudiziari
Concussione
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Corruzione per l'esercizio della funzione

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Peculato
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Abuso d'ufficio
- Traffico di influenze illecite

Falsità in monete

- Alterazione di monete
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Frodi contro le industrie nazionali
- Frode nell'esercizio del commercio
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Reati societari

- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali delle società quotate
- False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità
- Corruzione tra privati
- Impedito controllo
- Indebita restituzione di conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Formazione fittizia del capitale
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Illecita influenza sull'assemblea
- Aggiotaggio
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Istigazione alla corruzione tra privati

Terrorismo ed eversione

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Assistenza agli associati
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Condotte con finalità di terrorismo
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Reati puniti dalla Convenzione di New York

Mutilazioni

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Delitti contro la persona

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Prostituzione minorile
- Pornografia minorile
- Pornografia minorile
- Detenzione o accesso a materiale pornografico
- Pornografia virtuale
- Tratta di persone
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate
- Manipolazione del mercato
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- Divieto di manipolazione del mercato

Salute e sicurezza

- Omicidio colposo
- Lesioni personali colpose

Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione

- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Autoriciclaggio

Strumenti di pagamento

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Violazioni del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta io parte di essa
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore
- Condotte abusive in materia di diritto d'autore (prima parte)
- Condotte abusive in materia di diritto d'autore (seconda parte)
- Mancata comunicazione alla SIAE
- Condotte abusive su apparecchi

False dichiarazioni

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati ambientali

- Scarichi sul suolo
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Scarichi in reti fognarie
- Scarichi di sostanze pericolose
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Discarica non autorizzata
- Inquinamento ambientale
- Delitti colposi contro l'ambiente

Lavoro irregolare

- Impiego di lavoratori irregolari
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (prima parte)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (seconda parte)

Razzismo e xenofobia

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa

Frodi sportive

- Frode sportiva
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Reati transnazionali

- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso
- Favoreggiamento personale

Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Indebita compensazione
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Contrabbando

- Contrabbando

Categoria

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Sommario

[Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico](#)

[Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee](#)

[Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee](#)

[Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche](#)

[Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico](#)

[Frode nelle pubbliche forniture](#)

[Frode ai danni del Fondo europeo agricolo](#)

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Riferimenti

316 bis cp
Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181

Note

Il reato di malversazione a danno dello Stato si perfeziona con l'impiego di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (statali, di altri enti pubblici o comunitari) ottenuti per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

Ipotesi comuni

L'Ente, beneficiario diretto di finanziamenti da parte di una Pubblica Amministrazione (ad es. per la realizzazione di iniziative di formazione per i dipendenti) oppure beneficiario di contributi o agevolazioni fiscali (ad es. per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette o per l'adeguamento dei locali alla normativa in materia di sicurezza), destina i finanziamenti ed i contributi, in tutto o in parte, a finalità diverse da quelle per cui sono stati chiesti/ottenuti oppure non li utilizza entro il termine (essenziale) entro il quale devono essere spesi.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca opera quale tramite professionale nell'ottenimento e/o nella gestione di sovvenzioni, finanziamenti e contributi di natura pubblica a beneficio di soggetti terzi

privati. Una volta ottenuti, nonostante ne conosca vincolo di destinazione delle somme a finalità di pubblico interesse (una conoscenza che può derivare dall'attività istituzionale del richiedente - ad es. un ente benefico - oppure perché informato di ciò dal richiedente medesimo o, addirittura, perché il terzo ne ha fatto richiesta all'Ente Pubblico su suggerimento della banca). Ottenuto il finanziamento, lo utilizza per rientrare dall'esposizione o comunque consente, per vantaggio personale (ad es. appostando la somma a garanzia pignorizia), che venga impiegato per finalità diverse da quelle che ne hanno giustificato la percezione.

La Banca, chiamata dalla PA a verificare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per la concessione di un finanziamento pubblico o ad attestare la destinazione dei prestiti erogati a terzi, attesta il falso in fase di richiesta o di rendicontazione.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta delle voci pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Acquisto di beni e servizi dalla PA
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti legati alla PA
- ☐ Gestione dei flussi finanziari da e verso la PA
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Autorità pubbliche
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni indirizzate alla PA
- ☐ Partecipazione a gare d'appalto per servizi verso la PA
- ☐ Rapporti con i PU in caso di verifiche e accertamenti
- ☐ Richieste per l'ottenimento di contributi/finanziamenti da parte della PA
- ☐ Richieste per l'ottenimento di provvedimenti (ad es. autorizzazioni, concessioni) da parte della PA
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica
- ☐ Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione
- ☐ Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- ☐ Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa)
- ☐ Gestione di Crediti di Operazioni Bancarie: Gestione del ruolo di Sostituto d'Imposta
- ☐ Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione
- ☐ Collocamento Titoli di Stato
- ☐ Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti)

- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza).
- ☐ Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:
 - ☐ Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei “crediti di scopo legale” e a quelle rientranti nel settore dei c.d. “crediti speciali o agevolati” che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
 - ☐ Operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
 - ☐ Operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate.
- ☐
- ☐ Rapporti con la PA per attività quali: l'aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, l'attribuzione di sovvenzioni e contributi, la relazione per l'esercizio di funzioni ispettive da parte della Banca d'Italia, della Consob o di altre autorità garanti.
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché all'operatività in strumenti finanziari.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
 - ☐ Partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali)
 - ☐ Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
 - ☐ i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.
- ☐ Stipula e esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d'intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d'appalto
- ☐ Gestione dei contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico
- ☐ Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici (richiesta, ottenimento e relativa rendicontazione)

- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- ☐ Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con i Regolatori
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie
- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione contratti Intercompany
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Consiglio di Amministrazione
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di relazionarsi con i rappresentanti della PA (ad es. ufficio relazioni col territorio)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rendicontare i flussi finanziari da e verso la PA (ad es. per l'ottenimento di un contributo, un finanziamento o una provvidenza pubblica)
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano dei servizi tesoreria
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano della gestione degli immobili (economato)

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Riferimenti

316 ter cp - Modificato dalla L. n. 3/2019

Note

A differenza della malversazione ai danni dello Stato, che intende reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione vuole sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici. La condotta non deve integrare gli estremi della truffa, applicandosi altrimenti la fattispecie di cui all'art. 640 co. 2 n. 1. La differenza rispetto alla Truffa sta nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, che è chiamato a prendere semplicemente atto della sussistenza dei requisiti autocertificati senza compiere un'autonoma attività di accertamento.

Ipotesi comuni

L'Ente, per ottenere un finanziamento pubblico a lei destinato (ad es. per un'iniziativa formativa ai suoi dipendenti, per l'acquisto di apparecchiature di sicurezza – estintori/defibrillatori - o per la messa a norma di locali ed impianti) o per ottenerlo di importo maggiore di quello cui avrebbe avuto diritto, presenta documentazione falsa o artefatta (ad es. sul numero dei dipendenti, sul tipo di attività svolta, sulla grandezza dei locali etc.)

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, incaricata da un Ente pubblico del controllo dei requisiti di soggetti terzi per accedere a finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche, attesta il falso (nel proprio interesse o a proprio vantaggio) per consentire al soggetto richiedente di ottenere l'agevolazione che altrimenti non avrebbe avuto diritto ad ottenere. Il reato è in concorso se tale condotta è tenuta d'accordo col richiedente.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Acquisto di beni e servizi dalla PA
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti legati alla PA
- ☐ Gestione dei flussi finanziari da e verso la PA
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Autorità pubbliche
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni indirizzate alla PA
- ☐ Partecipazione a gare d'appalto per servizi verso la PA
- ☐ Rapporti con i PU in caso di verifiche e accertamenti
- ☐ Richieste per l'ottenimento di contributi/finanziamenti da parte della PA
- ☐ Richieste per l'ottenimento di provvedimenti (ad es. autorizzazioni, concessioni) da parte della PA
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica
- ☐ Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione
- ☐ Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- ☐ Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa)
- ☐ Gestione di Crediti di Operazioni Bancarie: Gestione del ruolo di Sostituto d'Imposta

- ☐ Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione
- ☐ Collocamento Titoli di Stato
- ☐ Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti)
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza).
- ☐ Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:
 - ☐ Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei “crediti di scopo legale” e a quelle rientranti nel settore dei c.d. “crediti speciali o agevolati” che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
 - ☐ Operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
 - ☐ Operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate.
- ☐ Rapporti con la PA per attività quali: l'aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, l'attribuzione di sovvenzioni e contributi, la relazione per l'esercizio di funzioni ispettive da parte della Banca d'Italia, della Consob o di altre autorità garanti.
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché all'operatività in strumenti finanziari.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
 - ☐ Partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali)
 - ☐ Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
 - ☐ i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.

- ☐ Stipula e esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d'intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d'appalto
- ☐ Gestione dei contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico
- ☐ Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici (richiesta, ottenimento e relativa rendicontazione)
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- ☐ Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con i Regolatori
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie
- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione contratti Intercompany
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Consiglio di Amministrazione
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di relazionarsi con i rappresentanti della PA (ad es. ufficio relazioni col territorio)

- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rendicontare i flussi finanziari da e verso la PA (ad es. per l'ottenimento di un contributo, un finanziamento o una provvidenza pubblica)
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano dei servizi tesoreria
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano della gestione degli immobili (economato)

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Riferimenti

Art.640, comma 2, n.1, c.p.

Ipotesi comuni

L'Ente, per ottenere un'agevolazione contributiva oppure il rilascio di un provvedimento amministrativo di interesse aziendale (ad es. una licenza o una autorizzazione), rilascia una falsa attestazione in ordine ai requisiti essenziali per il suo ottenimento.

L'Ente presenta una dichiarazione non veritiera alla PA in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette, per evitare il versamento del previsto contributo al Fondo regionale per l'occupazione.

L'Ente induce consapevolmente in errore la PA, omettendo di comunicare la variazione di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a part-time) che comporta il pagamento di maggior contributi previdenziali.

L'Ente, per ottenere un maggior contributo sui lavori di ristrutturazione dei propri locali, attesta falsamente che tali lavori verranno svolti in una sede diversa da quella reale, approfittando della loro maggiore vetustà/dimensione o di benefici legati alla sua collocazione geografica.

NOTA BENE: per integrare gli estremi della truffa, è necessario che l'Ente non abbia semplicemente autocertificato i requisiti, attestandoli falsamente, ma deve avere aggirato

la PA nel corso della sua attività di verifica ed accertamento dei requisiti (ad es. facendo visionare locali diversi da quelli destinati all'intervento edilizio che gode dell'agevolazione).

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, violando la normativa fiscale (ad es. quella che prevede di riversare le trattenute operate verso la clientela nelle operazioni di compravendita di strumenti finanziari) o le disposizioni previste in materia di rapporti c.d. dormienti e di FUG), trattiene indebitamente le somme senza versarle allo Stato.

La Banca, accordandosi con l'erede di un cliente deceduto (e dunque in concorso con esso), omette di comunicare all'Ente Previdenziale l'intervenuto decesso di cui sia venuta a conoscenza, utilizzando le somme che sono continuate ad arrivare sul conto somme (a titolo di pensione) per abbattere l'esposizione debitoria.

La Banca, d'accordo con gli eredi di un correntista deceduto, rilascia una falsa dichiarazione di quantità per evitare che questi paghino imposte di successione, utilizzando le somme sottratte al fisco per ripianare un'esposizione debitoria su un altro rapporto oppure per collocare prodotti bancari, finanziari e/o assicurativi.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Acquisto di beni e servizi dalla PA
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti legati alla PA
- ☐ Gestione dei flussi finanziari da e verso la PA
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Autorità pubbliche
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni indirizzate alla PA
- ☐ Partecipazione a gare d'appalto per servizi verso la PA
- ☐ Rapporti con i PU in caso di verifiche e accertamenti
- ☐ Richieste per l'ottenimento di contributi/finanziamenti da parte della PA
- ☐ Richieste per l'ottenimento di provvedimenti (ad es. autorizzazioni, concessioni) da parte della PA
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica
- ☐ Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione
- ☐ Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- ☐ Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa)

- ☐ Gestione di Crediti di Operazioni Bancaria: Gestione del ruolo di Sostituto d'Imposta
- ☐ Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione
- ☐ Collocamento Titoli di Stato
- ☐ Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti)
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza).
- ☐ Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:
 - ☐ Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei "crediti di scopo legale" e a quelle rientranti nel settore dei c.d. "crediti speciali o agevolati" che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
 - ☐ Operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
 - ☐ Operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate.
- ☐ Rapporti con la PA per attività quali: l'aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, l'attribuzione di sovvenzioni e contributi, la relazione per l'esercizio di funzioni ispettive da parte della Banca d'Italia, della Consob o di altre autorità garanti.
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché all'operatività in strumenti finanziari.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
 - ☐ Partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali)
 - ☐ Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
 - ☐ i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.

- ☐ Stipula e esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d'intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d'appalto
- ☐ Gestione dei contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico
- ☐ Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici (richiesta, ottenimento e relativa rendicontazione)
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- ☐ Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con i Regolatori
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie
- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione contratti Intercompany
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Consiglio di Amministrazione
- ☒ Collegio Sindacale
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Direttore Generale
- ☒ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di relazionarsi con i rappresentanti della PA (ad es. ufficio relazioni col territorio)

- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rendicontare i flussi finanziari da e verso la PA (ad es. per l'ottenimento di un contributo, un finanziamento o una provvidenza pubblica)
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano dei servizi tesoreria
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano della gestione degli immobili (economato)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Riferimenti

640 bis cp

Note

La fattispecie in oggetto ha gli stessi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

La differenza rispetto al reato di cui all'art. 640, co. 2 n. 1 c.p. sta nella diversa natura del profitto, mentre rispetto all'art. 316 ter c.p. si differenzia per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame accentua l'esistenza di comportamenti fraudolenti.

Le ipotesi sono le stesse della truffa, ma in questo caso gli artifici e raggiri sono stati finalizzati all'ottenimento di un'erogazione pubblica.

Ipotesi comuni

L'Ente, alterando la documentazione relativa all'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, ottiene uno sgravio contributivo o una agevolazione non dovuta.

L'Ente comunica alla PA dati alterati o contraffatti (ad es. di bilancio o di regolarità contributiva), per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica oppure per aggiudicarsi un servizio pubblico.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca attesta ad un Ente Pubblico che un'operazione di finanziamento gode di una forma di agevolazione (ad es. un mutuo di scopo) senza che ve ne siano i presupposti di legge, al fine di ottenere un vantaggio (ad es. l'abbattimento della debitoria). Vi è concorso nel reato se la falsa attestazione è rilasciata in accordo col cliente.

La Banca, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consente ad un suo cliente di conseguire indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (c.d. Frode in agricoltura). **NOTA BENE:** tale fattispecie resta sussidiaria rispetto alla più grave truffa prevista dall'art. 640-bis c.p., anch'essa richiamata dall'art. 24 del DLgs. 231/2001.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Acquisto di beni e servizi dalla PA
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti legati alla PA
- ☐ Gestione dei flussi finanziari da e verso la PA
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Autorità pubbliche
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni indirizzate alla PA
- ☐ Partecipazione a gare d'appalto per servizi verso la PA
- ☐ Rapporti con i PU in caso di verifiche e accertamenti
- ☐ Richieste per l'ottenimento di contributi/finanziamenti da parte della PA
- ☐ Richieste per l'ottenimento di provvedimenti (ad es. autorizzazioni, concessioni) da parte della PA
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica
- ☐ Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione
- ☐ Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- ☐ Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa)
- ☐ Gestione di Crediti di Operazioni Bancarie: Gestione del ruolo di Sostituto d'Imposta
- ☐ Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione
- ☐ Collocamento Titoli di Stato
- ☐ Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti)

- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza).
- ☐ Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:
 - ☐ Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei “crediti di scopo legale” e a quelle rientranti nel settore dei c.d. “crediti speciali o agevolati” che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
 - ☐ Operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
 - ☐ Operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate.
- ☐ Rapporti con la PA per attività quali: l'aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, l'attribuzione di sovvenzioni e contributi, la relazione per l'esercizio di funzioni ispettive da parte della Banca d'Italia, della Consob o di altre autorità garanti.
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché all'operatività in strumenti finanziari.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
 - ☐ Partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali)
 - ☐ Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
 - ☐ i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.
- ☐ Stipula e esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d'intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d'appalto
- ☐ Gestione dei contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico
- ☐ Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici (richiesta, ottenimento e relativa rendicontazione)

- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- ☐ Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con i Regolatori
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie
- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione contratti Intercompany
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Consiglio di Amministrazione
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di relazionarsi con i rappresentanti della PA (ad es. ufficio relazioni col territorio)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rendicontare i flussi finanziari da e verso la PA (ad es. per l'ottenimento di un contributo, un finanziamento o una provvidenza pubblica)
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano dei servizi tesoreria
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano della gestione degli immobili (economato)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Riferimenti

640 ter cp

Note

Questo reato, anche se rientrante tra i delitti informatici (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001), è stato inserito dal legislatore tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione in quanto ai fini 231 rileva unicamente se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La frode informatica presenta i medesimi elementi costitutivi della Truffa, salvo che l'attività illecita investe non una persona ma un sistema informatico. Non sono dunque necessari artifici o raggiri da parte dell'autore materiale del reato, ma unicamente l'alterazione di un sistema informatico o dei dati in esso disponibili.

Per "sistema informatico" deve intendersi sia l'hardware che il software. Per "sistema telematico" deve invece intendersi il complesso di strumenti, collegati fra loro, che sfrutta tecnologie di telecomunicazione (ad esempio un PC collegato ad un modem).

Ipotesi comuni

L'Ente introduce nel proprio sistema informatico dati falsi, artefatti o incompleti destinati ad essere inviati ad un Ente Pubblico (ad es. un istituto previdenziale o assicurativo) per indurlo in errore e conseguire così un vantaggio ingiusto, come ad esempio per non

versare imposte o contributi o versarli in misura inferiore a quanto dovuto.

Un soggetto appartenente all'Ente altera i registri informatici della P.A. facendo risultare la presenza di condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) in realtà assenti.

Un esponente aziendale o un dipendente, per realizzare un ingiusto profitto per l'Ente di appartenenza, procura alla PA un danno alterando il funzionamento di un Sistema informatico o telematico pubblico oppure modificando i dati/informazioni/programmi contenuti nel Sistema informatico o telematico pubblico.

L'Ente, ad opera di un proprio operatore, si inserisce in un Sistema informatico/telematico pubblico per alterarne i dati ed ottenere un vantaggio nell'ambito di una partecipazione a una gara.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

Un esponente aziendale o un dipendente modifica i dati relativi al c/c di un ente pubblico, così realizzando un ingiusto profitto per la Banca con danno in capo alla PA.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Acquisto di beni e servizi dalla PA
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti legati alla PA
- ☐ Gestione dei flussi finanziari da e verso la PA
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Autorità pubbliche
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni indirizzate alla PA
- ☐ Partecipazione a gare d'appalto per servizi verso la PA
- ☐ Rapporti con i PU in caso di verifiche e accertamenti
- ☐ Richieste per l'ottenimento di contributi/finanziamenti da parte della PA
- ☐ Richieste per l'ottenimento di provvedimenti (ad es. autorizzazioni, concessioni) da parte della PA
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica
- ☐ Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione
- ☐ Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- ☐ Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa)
- ☐ Gestione di Crediti di Operazioni Bancarie: Gestione del ruolo di Sostituto d'Imposta

- ☐ Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione
- ☐ Collocamento Titoli di Stato
- ☐ Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti)
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza).
- ☐ Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:
 - ☐ Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei “crediti di scopo legale” e a quelle rientranti nel settore dei c.d. “crediti speciali o agevolati” che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
 - ☐ Operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
 - ☐ Operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate.
- ☐ Rapporti con la PA per attività quali: l'aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, l'attribuzione di sovvenzioni e contributi, la relazione per l'esercizio di funzioni ispettive da parte della Banca d'Italia, della Consob o di altre autorità garanti.
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché all'operatività in strumenti finanziari.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
 - ☐ Partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali)
 - ☐ Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
 - ☐ i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.

- ☐ Stipula e esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d'intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d'appalto
- ☐ Gestione dei contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico
- ☐ Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici (richiesta, ottenimento e relativa rendicontazione)
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- ☐ Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con i Regolatori
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie
- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione contratti Intercompany
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Consiglio di Amministrazione
- ☒ Collegio Sindacale
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Direttore Generale
- ☒ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di relazionarsi con i rappresentanti della PA (ad es. ufficio relazioni col territorio)

- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rendicontare i flussi finanziari da e verso la PA (ad es. per l'ottenimento di un contributo, un finanziamento o una provvidenza pubblica)
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano dei servizi tesoreria
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano della gestione degli immobili (economato)

Frode nelle pubbliche forniture

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Riferimenti

356 cp
Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020

Note

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

Ipotesi comuni

L'Ente, nella vendita di prodotti o prestazione di servizi in favore della PA, consegna un prodotto diverso o svolge un'attività diversa/incompleta rispetto a quella pattuita, ritraendo un profitto.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, nell'erogazione del servizio di Tesoreria o di un altro servizio in favore della PA, addebita consapevolmente interessi, spese e commissioni non pattuite e non dovute.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Acquisto di beni e servizi dalla PA
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti legati alla PA
- ☐ Gestione dei flussi finanziari da e verso la PA
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Autorità pubbliche
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni indirizzate alla PA
- ☐ Partecipazione a gare d'appalto per servizi verso la PA
- ☐ Rapporti con i PU in caso di verifiche e accertamenti
- ☐ Richieste per l'ottenimento di contributi/finanziamenti da parte della PA
- ☐ Richieste per l'ottenimento di provvedimenti (ad es. autorizzazioni, concessioni) da parte della PA
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica
- ☐ Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione
- ☐ Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- ☐ Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa)
- ☐ Gestione di Crediti di Operazioni Bancaria: Gestione del ruolo di Sostituto d'Imposta
- ☐ Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione
- ☐ Collocamento Titoli di Stato
- ☐ Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti)
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza).
- ☐ Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:

- ☐ Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei “crediti di scopo legale” e a quelle rientranti nel settore dei c.d. “crediti speciali o agevolati” che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
- ☐ Operazioni che attengono all’attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
- ☐ Operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate.
- ☐ Rapporti con la PA per attività quali: l’aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, l’attribuzione di sovvenzioni e contributi, la relazione per l’esercizio di funzioni ispettive da parte della Banca d’Italia, della Consob o di altre autorità garanti.
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell’attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché all’operatività in strumenti finanziari.

Attività non specifiche dell’ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l’accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
 - ☐ Partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l’alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali)
 - ☐ Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
 - ☐ i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell’azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.
- ☐ Stipula e esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d’intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d’appalto
- ☐ Gestione dei contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico
- ☐ Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici (richiesta, ottenimento e relativa rendicontazione)
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;

- ☐ Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con i Regolatori
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie
- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione contratti Intercompany
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Consiglio di Amministrazione
- ☒ Collegio Sindacale
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Direttore Generale
- ☒ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di relazionarsi con i rappresentanti della PA (ad es. ufficio relazioni col territorio)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rendicontare i flussi finanziari da e verso la PA (ad es. per l'ottenimento di un contributo, un finanziamento o una provvidenza pubblica)
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano dei servizi tesoreria
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano della gestione degli immobili (economato)

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Categoria

Art. 24 D. Lgs. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Riferimenti

Art. 2. L. 23/12/1986, n.898
Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020]

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Acquisto di beni e servizi dalla PA
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti legati alla PA
- ☐ Gestione dei flussi finanziari da e verso la PA
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Autorità pubbliche

- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni indirizzate alla PA
- ☐ Partecipazione a gare d'appalto per servizi verso la PA
- ☐ Rapporti con i PU in caso di verifiche e accertamenti
- ☐ Richieste per l'ottenimento di contributi/finanziamenti da parte della PA
- ☐ Richieste per l'ottenimento di provvedimenti (ad es. autorizzazioni, concessioni) da parte della PA
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica
- ☐ Gestione della richiesta dei Finanziamenti Agevolati e successiva (eventuale) rendicontazione
- ☐ Partecipazione a gare e stipula dei contratti con la Pubblica amministrazione per le erogazioni di servizi vs. PA (es: Tesoreria Enti, Finanziamenti diretti ed enti pubblici)
- ☐ Gestione dei contratti in favore della Pubblica Amministrazione (Es. Gestione Tesoreria e Cassa)
- ☐ Gestione di Crediti di Operazioni Bancaria: Gestione del ruolo di Sostituto d'Imposta
- ☐ Gestione Pensioni: comunicazioni ad Ente per la gestione del servizio e pagamento delle pensioni in convenzione
- ☐ Collocamento Titoli di Stato
- ☐ Gestione dei Conti Correnti (es: gestione conti dormienti)
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Es. Gestione degli accertamenti bancari, gestione delle segnalazioni di vigilanza, gestione adempimenti per richieste della Vigilanza).
- ☐ Gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione. Tra queste:
 - ☐ Operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei "crediti di scopo legale" e a quelle rientranti nel settore dei c.d. "crediti speciali o agevolati" che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica;
 - ☐ Operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico;
 - ☐ Operazioni svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate.
- ☐ Rapporti con la PA per attività quali: l'aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, l'attribuzione di sovvenzioni e contributi, la relazione per l'esercizio di funzioni ispettive da parte della Banca d'Italia, della Consob o di altre autorità garanti.
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché all'operatività in strumenti finanziari.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo:
 - ☐ Partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali)
 - ☐ Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
 - ☐ i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.
- ☐ Stipula e esecuzione di contratti e/o convenzioni, protocolli d'intesa con la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la partecipazione a gare d'appalto
- ☐ Gestione dei contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico
- ☐ Gestione di sovvenzioni e contributi pubblici (richiesta, ottenimento e relativa rendicontazione)
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze
- ☐ Gestione dei rapporti con Enti Pubblici in relazione ad adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- ☐ Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con i Regolatori
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza o nell'ambito di procedure giudiziarie
- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Gestione dei rapporti con enti pubblici per gli adempimenti del personale
- ☐ Gestione dei rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di lobbying/ mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio

- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione contratti Intercompany
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Consiglio di Amministrazione
- ☒ Collegio Sindacale
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Direttore Generale
- ☒ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rendicontare i flussi finanziari da e verso la PA (ad es. per l'ottenimento di un contributo, un finanziamento o una provvidenza pubblica)
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano dei servizi tesoreria
- ☐ Responsabili degli uffici che si occupano della gestione degli immobili (economato)

Categoria

Delitti informatici

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Sommario

[Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico](#)

[Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici](#)

[Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico](#)

[Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche](#)

[Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche](#)

[Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica](#)

[Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici](#)

[Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità](#)

[Danneggiamento di sistemi informatici o telematici](#)

[Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità](#)

[Falsità nei documenti informatici](#)

[Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica](#)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Riferimenti

615 ter cp

Note

La Categoria intende reprimere i comportamenti delittuosi, lesivi della riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni, legati all'uso delle tecnologie informatiche.

Il reato di accesso abusivo intende reprimere la condotta di chi si introduce in modo non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero, dopo esservi entrato, rimane al suo interno contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato si consuma nel luogo in cui l'operatore materialmente digita la password di

accesso o esegue la procedura di login che determina il superamento delle misure di sicurezza appostate dal titolare del sistema.

Il ricorso allo smart-working amplifica le difficoltà di accertamento delle condotte illecite per l'evidente difficoltà di monitorare l'attività tenuta dal personale fuori del luogo di lavoro, magari facendo ricorso a dispositivi personali in luogo di quelli aziendali (c.d. BOYD – Bring Your Own Device)

Ipotesi comuni

Un soggetto appartenente all'Ente, in possesso delle credenziali per accedere al sistema informativo dell'Ente, acquisisce informazioni a lui precluse (ad es. perché estranee alla sua attività/funzione), indipendentemente dal fatto che l'accesso sia avvenuto con le proprie credenziali (ma eccedendo gli scopi per cui gli sono state rilasciate), sfruttando le falle del sistema informativo in materia di gestione degli accessi o facendo uso fraudolento di credenziali altrui.

Un soggetto appartenente all'Ente (o un terzo da egli incaricato) accede al sistema informativo di un terzo (un cliente attuale o potenziale), protetto da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni strategiche o commerciali sulla sua attività, utili per la formulazione di proposte commerciali in posizione di indebito vantaggio rispetto alla concorrenza.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

Un dipendente (o un terzo da egli incaricato) accede ai dati patrimoniali, economici e finanziari di un potenziale cliente, non pubblici e protetti da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni sulla sua solidità finanziaria, utili per proporre l'acquisto di prodotti della Banca.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari

- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre (5) anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al (6) quarto comma dell'articolo 617-quater.

Riferimenti

615 quater cp
Modificato dall'art. 19, comma 1, lett. c), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Note

Il reato intende punire la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (ad es. uno spyware o un keylogger) utili per accedere in modo non autorizzato ad un sistema informatico, indipendentemente dalla commissione di altri crimini informatici.

Ipotesi comuni

Un dipendente o un apicale, privo di autorizzazioni ad accedere ad una banca dati del sistema informativo, si procura le necessarie credenziali di accesso da chi ne sia munito, ritraendo da quei dati un profitto (ad es. cedendoli). Se la cessione delle credenziali avviene consapevolmente, entrambi i soggetti rispondono a titolo di concorso nel reato. L'Ente, dopo essersi procurato le credenziali di accesso al sistema informatico di una

società concorrente, le utilizza per distruggere i dati, provocando malfunzionamenti ed interruzioni di attività che vengono utilizzate per dimostrare la propria superiorità tecnologica in materia di sicurezza, con conseguente beneficio reputazionale proprio e danno reputazionale altrui.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, dopo essersi procurata le credenziali di accesso al sistema informatico di un altro istituto di credito, le diffonde a terzi (ad es. un hacker) affinché siano distrutti i dati o siano provocati malfunzionamenti. L'interesse o il vantaggio può essere costituito, alla divulgazione della notizia che l'istituto concorrente è stato hackerato, dal beneficio indiretto ricavato dal danno reputazionale altrui (ad es. nuova clientela proveniente dall'altra banca, ritenuta non più sicura).

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali

- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ ~~Collegio Sindacale~~
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Riferimenti

615 quinquies cp

Modificato dall'art. 19, comma 2, lett. b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Note

La norma vuole colpire chi diffonde virus, spyware, malware o altri software creati per danneggiare il contenuto di un sistema informativo. Essendo un reato di mera condotta, l'illecito si consuma con la sola diffusione del programma, anche se poi il danno non si realizza. Ai fini 231 è però necessario che la Società abbia avuto interesse a tale diffusione o ne abbia ricavato un vantaggio. Pertanto il reato è più facilmente ipotizzabile nei casi in cui il personale della Società abbia infettato un sistema altrui, magari di un concorrente.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ Collegio Sindacale

- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

Riferimenti

617 quater cp
Modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a) e b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Ipotesi comuni

L'Ente, in procinto di partecipare ad una gara di appalto telematica per l'assegnazione di una commessa pubblica o privata, intercetta l'offerta di un concorrente per avanzare una proposta migliorativa o impedisce al concorrente medesimo di inoltrare la sua proposta, creando un malfunzionamento che interferisce col flusso di invio dei dati verso la stazione appaltante.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater

Riferimenti

617 quinquies cp

Modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a) e b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro

- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ ~~Collegio Sindacale~~
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Riferimenti

640 quinquies cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority

- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ ~~Collegio Sindacale~~
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Riferimenti

635 bis cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority

- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ ~~Collegio Sindacale~~
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che l'atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Riferimenti

635 ter cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza

- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ ~~Collegio Sindacale~~
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Riferimenti

635 quater cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari

- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Riferimenti

635 quinquies cp

Note

Trattasi delle stesse condotte di cui all'articolo precedente, finalizzate però danneggiare sistemi informatici di pubblica utilità

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)

- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ ~~Collegio Sindacale~~
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers

- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Falsità nei documenti informatici

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

I documenti informatici aventi efficacia probatoria cui si riferisce l'articolo sono quelli sottoscritti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Riferimenti

491 bis cp

Note

Il reato ha attribuito validità al documento elettronico, equiparato all'atto pubblico e alla scrittura privata avente efficacia probatoria, introducendo una speciale forma di tutela da eventuali falsificazioni materiali (a es. utilizzo di firma elettronica altrui) o ideologiche (es. dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate) atte ad alterare, duplicare, immettere, modificare, manipolare o cancellare abusivamente le informazioni.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza

- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ ~~Collegio Sindacale~~
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Categoria

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al co. 2, lett. b), o al co. 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Riferimenti

Art. 1 co. 11 DL 105/2019

Note

La fattispecie riguarda unicamente i soggetti rientranti nel perimetro specifico di applicazione e può rilevare solo con riferimento alla condotta collaborativa dell'Ente nelle attività di vigilanza svolte da Autorità e dai soggetti pubblici incaricati.

La condotta incriminata è quella di chi, nell'esercizio delle proprie mansioni, attraverso l'utilizzo di dati e sistemi informatici/telematici, adotti comportamenti ostativi o non collaborativi nell'interesse/vantaggio dell'Ente di appartenenza.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Utilizzo dei software gestionali aziendali (prodotti e servizi bancari)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento del Sistema Informativo
- ☐ Funzionamento delle procedure interne di controllo (ad es. antiriciclaggio)
- ☐ Smart-working e telelavoro
- ☐ Trasmissione telematica di dati alla PA (ad es. INPS) ed alla Autorità di Vigilanza
- ☐ Affidamento a funzioni esternalizzate di attività informatiche e di trattamento dati
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche nell'attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari
- ☐ Trasmissione informatica di dati, rendicontazioni e reporting (anche finanziari) alla PA e alle Authority
- ☐ Gestione dei rapporti con la clientela attraverso sottoscrizione di documenti con firma digitale
- ☐ Gestione (su strumenti informatici) degli adempimenti di legge in materia di Antiriciclaggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Attività aziendali che prevedono l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi e delle abilitazioni ai sistemi informatici (Hardware e Software) e telematici (password, profili, utenze, etc.)
- ☐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (anche di pubblica utilità) diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo
- ☐ Falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica
- ☐ Gestione dei contenuti informativi della Intranet e del sito internet e dei canali digitali della Banca
- ☐ Gestione Posta Elettronica Certificata e della firma digitale
- ☐ Gestione della sicurezza informatica
- ☐ Gestione sistema di continuità operativa e degli incidenti
- ☐ Gestione amministrativa paghe e stipendi
- ☐ Gestione Smart working

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ CdA
- ☒ ~~Collegio Sindacale~~
- ☐ Direttore generale (anche quando titolare di trattamenti)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di trattamenti dei dati (responsabili, incaricati)
- ☐ Amministratori di sistema
- ☐ Data managers
- ☐ Sistemisti e tecnici che si occupano della manutenzione del sistema (anche funzioni esternalizzate)

Categoria

Delitti di criminalità organizzata

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

Sommario

[Associazione per delinquere](#)

[Associazioni di tipo mafioso anche straniere](#)

[Armi e munizioni comuni da sparo](#)

[Associazione per delinquere](#)

[Scambio elettorale politico-mafioso](#)

Associazione per delinquere

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Riferimenti

416 cp (escluso co. 6)

Ipotesi comuni

Trattandosi di una fattispecie finalizzata a reprimere il "metodo mafioso" indipendentemente dal delitto che si intende commettere, per l'individuazione delle ipotesi concrete di realizzazione dell'illecito si dovrà guardare ai singoli reati (non necessariamente 231). Il reato si realizza infatti con la commissione di reati, anche diversi da quelli previsti dal D.Lgs. 231/01, "in associazione", di natura mafiosa, con altri soggetti. Le ipotesi di illecito astrattamente configurabili sono quelle del concorso nel reato, nel caso in cui l'Ente, tenuto per legge ad effettuare verifiche antimafia, si associ ad un partner commerciale di cui conosce l'organizzazione criminale, omettendo le suddette verifiche.

Il personale dell'Ente potrebbe consapevolmente consentire ad un soggetto la detenzione, all'interno dei propri locali, di armi ed esplosivi.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - ☐ Apertura Conto corrente
 - ☐ Trasferimento di fondi
 - ☐ Gestione Titoli
 - ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
 - ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Investimenti infragruppo
- ☐ Contratti di acquisto/vendita con controparti estere
- ☐ Transazioni finanziarie con controparti estere
- ☐ Investimenti con controparti estere
- ☐ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- ☐ Definizione e stipula di accordi e partnership
- ☐ Accordi transattivi (altri)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Società di revisione

- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano delle attività ricomprese nelle Aree di rischio

Associazioni di tipo mafioso anche straniera

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Riferimenti

416 bis cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - ☐ Apertura Conto corrente
 - ☐ Trasferimento di fondi
 - ☐ Gestione Titoli
 - ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
 - ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Investimenti infragruppo
- ☐ Contratti di acquisto/vendita con controparti estere
- ☐ Transazioni finanziarie con controparti estere
- ☐ Investimenti con controparti estere
- ☐ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- ☐ Definizione e stipula di accordi e partnership
- ☐ Accordi transattivi (altri)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Società di revisione

- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano delle attività ricomprese nelle Aree di rischio

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Riferimenti

630 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - ☐ Apertura Conto corrente
 - ☐ Trasferimento di fondi
 - ☐ Gestione Titoli
 - ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
 - ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Investimenti infragruppo
- ☐ Contratti di acquisto/vendita con controparti estere
- ☐ Transazioni finanziarie con controparti estere
- ☐ Investimenti con controparti estere
- ☐ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- ☐ Definizione e stipula di accordi e partnership
- ☐ Accordi transattivi (altri)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Società di revisione

- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano delle attività ricomprese nelle Aree di rischio

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Riferimenti

Art. 74 DPR 309/1990

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - ☐ Apertura Conto corrente
 - ☐ Trasferimento di fondi
 - ☐ Gestione Titoli
 - ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
 - ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Investimenti infragruppo
- ☐ Contratti di acquisto/vendita con controparti estere
- ☐ Transazioni finanziarie con controparti estere
- ☐ Investimenti con controparti estere
- ☐ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- ☐ Definizione e stipula di accordi e partnership
- ☐ Accordi transattivi (altri)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Società di revisione

- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano delle attività ricomprese nelle Aree di rischio

Armi e munizioni comuni da sparo

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Riferimenti

Art. 407 co. 2 lett. a n. 5 cp
Art. 2 L. 110/1975

Note

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:

- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - ☐ Apertura Conto corrente
 - ☐ Trasferimento di fondi
 - ☐ Gestione Titoli
 - ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
 - ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Investimenti infragruppo
- ☐ Contratti di acquisto/vendita con controparti estere
- ☐ Transazioni finanziarie con controparti estere
- ☐ Investimenti con controparti estere
- ☐ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- ☐ Definizione e stipula di accordi e partnership
- ☐ Accordi transattivi (altri)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano delle attività ricomprese nelle Aree di rischio

Associazione per delinquere (comma 6)

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

(Comma 6)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Riferimenti

416 co. 6 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti

- ☐ Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - ☐ Apertura Conto corrente
 - ☐ Trasferimento di fondi
 - ☐ Gestione Titoli
 - ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
 - ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziante, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Investimenti infragruppo
- ☐ Contratti di acquisto/vendita con controparti estere
- ☐ Transazioni finanziarie con controparti estere
- ☐ Investimenti con controparti estere
- ☐ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- ☐ Definizione e stipula di accordi e partnership
- ☐ Accordi transattivi (altri)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano delle attività ricomprese nelle Aree di rischio

Scambio elettorale politico-mafioso

Categoria

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma

Riferimenti

416 ter cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti Antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Instaurazione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo:
- ☐ Gestione del Credito (anche agevolato): istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela ivi inclusa la gestione delle perizie per i finanziamenti garantiti da ipoteche immobiliari
 - ☐ Apertura Conto corrente
 - ☐ Trasferimento di fondi
 - ☐ Gestione Titoli
 - ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan
 - ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Investimenti infragruppo
- ☐ Contratti di acquisto/vendita con controparti estere
- ☐ Transazioni finanziarie con controparti estere
- ☐ Investimenti con controparti estere
- ☐ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- ☐ Definizione e stipula di accordi e partnership
- ☐ Accordi transattivi (altri)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Comitato Esecutivo
- ☐ Soggetti (ad es. Responsabili di Area) con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano delle attività ricomprese nelle Aree di rischio

Categoria

Corruzione e concussione

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Sommario

[Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio](#)
[Istigazione alla corruzione](#)
[Corruzione in atti giudiziari](#)
[Concussione](#)
[Induzione indebita a dare o promettere utilità](#)
[Corruzione per l'esercizio della funzione](#)
[Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio](#)
[Peculato](#)
[Peculato mediante profitto dell'errore altrui](#)
[Abuso d'ufficio](#)
[Traffico di influenze illecite](#)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Riferimenti

319 cp

Note

Nella corruzione il pubblico ufficiale percepisce - o si fa promettere - denaro, in seguito ad un accordo con un soggetto privato, per compiere un atto contrario ai propri doveri.

La differenza rispetto alla concussione sta nel fatto che nella corruzione la dazione è frutto di un accordo, mentre nella concussione è frutto di costrizione o induzione.

L'emergenza sanitaria ha evidenziato la corruzione come uno dei principali ostacoli al superamento della crisi, dalla gestione della pandemia all'approvvigionamento dei dispositivi medici alla fornitura dei servizi sanitari.

In tale contesto si è resa ancor più evidente l'importanza della trasparenza e delle misure anticorruzione al fine di far fronte in modo efficace a situazioni di emergenza.

Ipotesi comuni

L'Ente concede al PU un qualunque beneficio (ad es. la vendita di un prodotto o l'erogazione di un servizio a condizioni immotivatamente di particolare favore, con l'aspettativa di ritrarre un vantaggio che può essere rappresentato dal rilascio di una autorizzazione che non si avrebbe diritto ad ottenere, dalla sospensione di un procedimento di accertamento in corso, dalla mancata irrogazione di sanzioni per una condotta illegittima già tenuta o dall'inserimento fittizio di un "vizio formale" che impedisca

ad un provvedimento della PA altrimenti corretto di avere attuazione.

L'Ente, per una prestazione già erogata in favore di un PU, rinuncia immotivatamente al proprio compenso.

L'Ente concede una sponsorizzazione (o altra dazione, come un omaggio o una somma in beneficenza) a favore di esponenti della PA, suoi familiari o comunque persona da egli indicate, con l'aspettativa di ottenere dal PU un indebito vantaggio, estraneo o comunque ultroneo rispetto ai benefici ordinari di un'attività di sponsorizzazione.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca concede al PU finanziamenti, linee di credito o altre agevolazioni creditizie a condizioni immotivatamente di particolare ed immotivato favore, con l'aspettativa di ottenere un vantaggio consistente nel rilascio di una autorizzazione che non si avrebbe diritto ad ottenere, nella sospensione di un procedimento di accertamento in corso, nella mancata irrogazione di sanzioni per una condotta illegittima già tenuta o nell'inserimento fittizio di un "vizio formale" che impedisca ad un provvedimento della PA altrimenti corretto di avere attuazione.

La Banca cancella integrale ed immotivatamente una posizione debitorie, accompagnate da una falsa dichiarazione di inesigibilità del credito.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA

- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Istigazione alla corruzione

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Riferimenti

322 cp

Note

Le fattispecie e le ipotesi sono le stesse della corruzione, ma in questo caso vi è istigazione senza che l'offerta o la promessa siano accettate.

Ipotesi comuni

L'Ente offre o promette denaro od altre utilità non dovuti a un PU o ad un IPS, che non accettano, per indurli a compiere un atto del loro ufficio o per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero per fare un atto contrario ai loro doveri. Le ipotesi di reato sono le stesse già descritte per il delitto di corruzione.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Corruzione in atti giudiziari

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Riferimenti

319 ter cp

Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

Note

Le fattispecie sono le stesse della corruzione, ma in questo caso la condotta è finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio in sede giudiziaria, favorendo una parte o danneggiandone un'altra.

La condotta del corrotto o del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire/danneggiare una parte di un processo penale, civile o amministrativo. La rischiosità del reato riguarda l'ipotesi dell'esponente aziendale o del dipendente dell'Ente che agisca, quale privato, in veste di potenziale corruttore.

Ipotesi comuni

L'Ente si offre di erogare ad un funzionario pubblico una prestazione a condizioni di particolare favore, se non addirittura gratuitamente, per spingerlo ad emettere una sentenza a lei favorevole (o favorevole ad un suo esponente aziendale, a tutela del nome dell'Ente) in un giudizio in corso.

L'Ente dà o promette denaro od altre utilità a un soggetto esterno alla PA (ad es. un

esempio un suo professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il PU per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

L'Ente dà o promette denaro od altre utilità a un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei a incidere in senso favorevole le vicende processuali di cui l'Ente medesimo è parte o ha un interesse all'esito del giudizio.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca potrebbe offrire ad un Giudice la stipula di un mutuo a condizioni di particolare favore, se non addirittura gratuito, per spingerlo ad emettere una sentenza a lei favorevole (o favorevole ad un suo esponente aziendale, a tutela del nome dell'Ente) in un giudizio in corso.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Concussione

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Riferimenti

317 cp

Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

Note

La concussione consiste nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. Si tratta di un reato "proprio", in quanto può essere commesso solo da soggetti investiti di una particolare qualifica pubblicistica, ovvero il pubblico ufficiale. Pertanto, la sua rilevanza nel presente Modello presuppone l'abbracciare la tesi che prevede che un soggetto, anche se privo della qualifica di pubblico ufficiale, possa concorrere nel reato.

Ipotesi comuni

L'Ente, il cui rappresentante, nella circostanza, rivesta la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, abusa di tale qualità o dei suoi poteri per esercitare una pressione (estorsiva o coercitiva dell'altrui volontà) nei confronti di un terzo, inducendolo a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, cui è stato affidato da una Pubblica Amministrazione il compito di gestire la fase istruttoria per la concessione di finanziamenti pubblici alla clientela (e quindi si sia

assunta un onere che la qualifica come "incaricata di pubblico servizio"), abusa di tale qualità e si faccia promettere dal cliente di utilizzare il finanziamento per rientrare dall'esposizione debitoria.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Riferimenti

319 quater cp

Articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015

Note

L'ipotesi è la stessa della corruzione, ma in questo caso la condotta è meno grave in quanto vi è accordo ma semplice induzione a dare o promettere

Ipotesi comuni

L'Ente viene indotto a tenere una data condotta, attraverso l'inganno (nelle forme dell'artificio, del raggiro, della menzogna o del silenzio) ovvero attraverso l'esortazione e il consiglio di un PU, verso il quale si colloca in uno stato di soggezione psicologica, dando o promettendo quanto richiesto nella prospettiva di conseguire un indebito vantaggio (ad es. lo sblocco o la velocizzazione di una pratica, un trattamento di favore nell'erogazione di un servizio; omessa rilevazione di irregolarità procedurali idonee a bloccare una pratica o negare il servizio).

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Corruzione per l'esercizio della funzione

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Riferimenti

318 cp

Modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019

Note

L'ipotesi è la stessa della corruzione, ma in questo caso la condotta è meno grave in quanto l'indebito vantaggio (denaro o altra utilità) non si accompagnano ad un atto contrario ai doveri d'ufficio bensì ad al normale esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale

Ipotesi comuni

L'Ente, con l'aspettativa di un vantaggio personale, dà o promette al PU regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali e/o istituzionali.

L'Ente assume una persona segnalata dal PU in assenza delle qualifiche richieste per il ruolo.

L'Ente assume comportamenti di favore nei confronti del PU nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti da esso segnalati, proponendo stralci e/o transazioni particolarmente favorevoli

L'Ente stipula contratti o acquista beni/servizi a importi superiori al valore di mercato da fornitori suggeriti dal PU.

L'Ente riconosce ad un professionista legato direttamente o indirettamente ad un PU un compenso relativi ad una consulenza che non è stata resa.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca accorda al PU condizioni particolarmente favorevoli, sia in fase di concessione di un finanziamento e/o affidamento che di dilazione di pagamento oppure rinuncia ad acquisire garanzie a tutela del proprio credito

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Riferimenti

320 cp

Note

Rispetto alla corruzione, muta solo la qualifica dell'agente, che invece di essere un pubblico ufficiale è un incaricato di pubblico servizio

Ipotesi comuni

La norma estende l'applicazione del reato anche al soggetto qualificato quale "IPS". Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione del reato si rinvia dunque a quanto già scritto per la corruzione.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Peculato

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Riferimenti

314 cp

introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

Note

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").

L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Poiché ai fini 231 si deve presupporre che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità fondi o beni di derivazione europea e se ne approprii), è difficile individuare il requisito dell'interesse dell'ente stesso, dal momento che di norma la condotta appropriativa del funzionario crea un danno all'ente stesso.

Ipotesi comuni

Un soggetto terzo (c.d. extraneus) istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio, al

fine di beneficiare l'Ente di appartenenza.

Trattandosi di reato "proprio", ovvero che può essere commesso solo dal soggetto attivo che rivesta la qualifica di "I.P.S.", la fattispecie rileva solo con riguardo all'ipotesi dell'esponente aziendale o dipendente dell'Ente che agisca quale potenziale corruttore privato.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Riferimenti

316 cp
introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

Note

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La condotta criminosa consiste, alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dell'errore o dallo spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Abuso d'ufficio

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Riferimenti

323 cp

Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020

Note

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Poiché ai fini 231 si deve presupporre che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità fondi o beni di derivazione europea e se ne approprii), è difficile individuare il requisito dell'interesse dell'ente stesso, dal momento che di norma la condotta appropriativa del funzionario crea un danno all'ente stesso. L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, ovvero:

- violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese

anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;

- violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il reato richiede il dolo generico, connotato dalla intenzionalità, la quale determina l'impossibilità di configurare il delitto nei casi di mero dolo eventuale.

L'abuso d'ufficio è stato oggetto di una triplice modifica (ad opera del cd. Decreto semplificazioni):

1) l'abuso è integrato dalla violazione di "regole di condotta (...) previste dalla legge o da atti aventi forza di legge", ossia da fonti primarie;

2) tali regole di condotta devono essere "specifiche" ed "espressamente previste" dalle citate fonti primarie;

3) rilevano solo regole di condotta "dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

E' invece rimasta immutata l'ipotesi di abuso d'ufficio collegata all'omessa astensione in caso di conflitto di interessi. Tali modifiche hanno ristretto l'ambito di operatività dell'art. 323 cod. pen. determinando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità'.

Ipotesi comuni

L'Ente, in qualità di soggetto privato (c.d. extraneus nel reato proprio), può concorrere ex art. 110 c.p. nella realizzazione del reato da parte del PU.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale

☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Traffico di influenze illecite

Categoria

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Riferimenti

346 cp

Modificato dalla L. 3/2019

Note

La norma è diretta a tutelare il prestigio della P.A. dalla mercificazione, diretta o indiretta, delle pubbliche funzioni, punendo sia il corrotto che il corruttore per quei comportamenti che precedono la genesi dell'accordo corruttivo, rappresentato dalla condotta di chi, in ragione delle proprie relazioni, intercede con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, agevolando la commissione dell'accordo criminoso.

È necessario che l'intermediazione abbia ad oggetto o il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o il ritardo o addirittura l'omissione di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi che l'agente potrebbe neutralizzare.

Si differenzia dal millantato credito (ora abrogato) in quanto l'intermediario vuole effettivamente utilizzare il denaro per remunerare il pubblico ufficiale, mentre nel millantato credito vuole incamerarlo per sé stesso.

Ipotesi comuni

L'Ente, al fine di ottenere indebiti vantaggi, offre o promette denaro o ad un soggetto "intermediario" che vanta o asserisce relazioni con un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico Servizio (es.: un giudice, un componente di un collegio arbitrale di una procedura di cui l'Ente è parte), come prezzo della sua mediazione illecita nei confronti di quest'ultimo.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

(La Categoria presenta numerose aree di rischio in comune con quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Conferimento di incarichi a consulenti
- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Gestione dei rapporti istituzionali con Pubblici Ufficiali
- ☐ Svolgimento di verifiche e controlli da parte di Enti Pubblici
- ☐ Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e privati
- ☐ Gare d'appalto e, più in generale, affidamento di servizi e forniture
- ☐ Gestione del contenzioso
- ☐ Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale
- ☐ Adempimenti amministrativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Categoria

Falsità in monete

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

Sommario

[Alterazione di monete](#)

[Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate](#)

[Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede](#)

[Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati](#)

[Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo](#)

[Uso di valori di bollo contraffatti o alterati](#)

[Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali](#)

[Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi](#)

[Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate](#)

Alterazione di monete

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo (art. 453 cp), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Riferimenti

454 cp

Note

L'art. 453 cp cit. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) prevede che sia punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: [omissis] 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)

- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà

Riferimenti

455 cp

Note

Trattasi del reato di detenzione e messa in circolazione di monete false in mala fede.

Ipotesi comuni

L'Ente, in concorso nel reato con un terzo, dopo avere ricevuto in mala fede monete false, le rimette in circolazione.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

L'ambito di operatività della fattispecie è quello della operatività di sportello, del prelievo contante e versamento valori, dell'approvvigionamento, custodia, verifica autenticità, stato e consistenza di contante, di gestione del caveau, del ritiro e trasporto valori e di gestione dei falsi. Tra le ipotesi rientra quella dell'operatore di sportello che ha ricevuto in mala fede monete false, non utilizzando volontariamente l'apparecchiatura di riconoscimento dei falsi, e le rimette in circolazione.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Riferimenti

457 cp

Note

Trattasi dello stesso reato di detenzione e messa in circolazione di monete false, con la differenza che in questo caso la ricezione delle monete è avvenuta in buona fede.

Ipotesi comuni

L'Ente, dopo avere ricevuto in buona fede denaro falso, le rimette in circolazione.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca, dopo avere ricevuto in buona fede monete false (di cui è accorto solo dopo l'incasso della loro falsità, non avendo funzionato l'apparecchiatura di riconoscimento dei falsi), le rimetta in circolazione invece di seguire la procedura di gestione delle monete e delle banconote false prevista dalla legge.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Riferimenti

459 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziante, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Riferimenti

460 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Riferimenti

464 co. 1 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Riferimenti

473 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Riferimenti

474 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia
- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Categoria

Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni di riconoscimento

Reato

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Riferimenti

453 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione cassa (Caveau)
- ☐ Gestione ATM (Manutenzione e caricamento banconote)
- ☐ Gestione rimessa valori e versamenti in Banca d'Italia

- ☐ Gestione valori falsi (ritiro banconote/monete, compilazione verbale, trasmissione del verbale e delle banconote alle Autorità competenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (es: Gestione Portavalori, ecc.)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Responsabili delle funzioni che svolgono attività rientrante nella gestione di contante, titoli e valori

Categoria

Delitti contro l'industria e il commercio

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Sommario

[Turbata libertà dell'industria o del commercio](#)

[Illecita concorrenza con minaccia o violenza](#)

[Frodi contro le industrie nazionali](#)

[Frode nell'esercizio del commercio](#)

[Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine](#)

[Vendita di prodotti industriali con segni mendaci](#)

[Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale](#)

[Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari](#)

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Riferimenti

513 cp

Note

La norma ha lo scopo di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale. Non vi rientrano gli atti di concorrenza sleale (art. 2958 cc) in quanto diretti a realizzare un utile in modo fraudolento ma non un turbamento all'economia

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Riferimenti

513 bis cp

Note

La norma ha lo scopo di punire tutti i comportamenti che hanno come finalità di scoraggiare la concorrenza, ledendo il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale tra privati

Frodi contro le industrie nazionali

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Riferimenti

514 cp

Note

La norma, posta a tutela di produttori, commercianti e consumatori, ha lo scopo di impedire danni all'economia pubblica. La fattispecie è però di difficile applicazione, per via della necessità che la condotta (mettere in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, già punita dagli articoli 473 e ss cp) si accompagni ad un danno all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Riferimenti

515 cp

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Riferimenti

516 cp

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Riferimenti

517 cp

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Riferimenti

517 ter cp

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Categoria

Art. 25-bis-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Riferimenti

517 quater cp

Categoria

Reati societari

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

Sommario

[False comunicazioni sociali](#)

[False comunicazioni sociali delle società quotate](#)

[False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità](#)

[Corruzione tra privati](#)

[Impedito controllo](#)

[Indebita restituzione di conferimenti](#)

[Illegale ripartizione degli utili e delle riserve](#)

[Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante](#)

[Operazioni in pregiudizio dei creditori](#)

[Formazione fittizia del capitale](#)

[Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori](#)

[Illecita influenza sull'assemblea](#)

[Aggiotaggio](#)

[Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza](#)

[Omessa comunicazione del conflitto d'interessi](#)

[Istigazione alla corruzione tra privati](#)

False comunicazioni sociali

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Riferimenti

2621 cc
Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

Ipotesi comuni

L'Ente redige un bilancio falso, prospettando ai soci una situazione migliore di quella reale.

L'Ente falsifica o omette di inserire alcuni dati nelle scritture contabili, col risultato di falsificare le comunicazioni sociali basate su tali scritture.

L'Ente quantifica falsamente le poste contabili rappresentate in bilancio (ad es. ammortamenti)

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca rappresenta nel bilancio una falsa quantificazione delle poste contabili (ammortamenti, sofferenze, prezzo dei titoli etc.), ottenendo un vantaggio fiscale. Si

precisa che nel caso delle banche trova applicazione anche la normativa settoriale e regolamentare di Banca d'Italia/BCE.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione

- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

False comunicazioni sociali delle società quotate

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Riferimenti

2622 cc
Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

Note

La fattispecie rileva solo per le società quotate

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni

- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Riferimenti

2621 bis cc

Note

Il reato può realizzarsi attraverso la falsificazione dei dati contenuti in documenti sociali di cui è prevista la comunicazione. Se tali dati sono invece riportati in documenti, ancorché di provenienza societaria, di cui però non è prevista la comunicazione (ovvero la loro divulgazione al pubblico), il reato non si realizza

Ipotesi comuni

Le ipotesi sono le stesse di cui all'art. 2621 cc, nel caso in cui i fatti siano di lieve entità

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Corruzione tra privati

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Riferimenti

2635 cc

Aggiunto dalla legge n. 190/2012

Modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019

Note

Occorre precisare che ai sensi del D.Lgs. 231 può essere sanzionata solo la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto l'unica che può essersi avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, nessuna sanzione può essere prevista per la società alla quale appartiene il soggetto corrotto che, per definizione, in conseguenza della violazione dei doveri di fedeltà dei propri membri, subisce un danno.

Ipotesi comuni

L'Ente assume un dipendente o richiede una consulenza ad un professionista legato ad una società terza al fine di acquisire quest'ultima come cliente

L'Ente attribuisce un vantaggio ad un esponente aziendale/dipendente di una società concorrente (ad es. uno stipendio particolarmente alto rispetto alle mansioni svolte) al fine di apprendere dati riservati sulla sua attività, clientela etc.;

L'Ente decide di assumere un soggetto legato ad una società terza per acquisirla tra la propria clientela.

L'Ente delibera di sponsorizzare o di attribuire una somma in beneficenza ad un ente legato ad un esponente aziendale o un dipendente di una società terza (ad es. un familiare) per acquisirla come cliente.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La banca decide di cancellare la posizione debitoria di un cliente solo perché legato ad una società terza, per spingere quest'ultima a diventare cliente.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi

- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Attività specifiche dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

- ☐ predisposizione di documentazione per partecipare a bandi di gara/procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi;
- ☐ negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
- ☐ gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);

- ☐ negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi con “intermediari” quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti, procuratori, procacciatori d'affari, consulenti commerciali etc.
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Impedito controllo

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Riferimenti

2625 co. 2 cc

Note

Il reato intende punire la condotta (necessariamente attiva, non omissiva) finalizzata ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio. Trattandosi di condotta attiva, non integra il delitto il semplice rifiuto all'esibizione della documentazione contabile e societaria, occorrendo l'occultamento dei documenti richiesti ovvero la alterazione fraudolenta del loro contenuto.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei soci.

Ipotesi comuni

L'Ente tiene i libri e le scritture contabili in modo irregolare, così da rendere difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'attività sociale;

L'Ente tiene una condotta ostruzionistica finalizzata ad impedire all'autorità preposta al controllo l'accesso alla sede o la visione dei documenti contabili.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui la banca ostacoli le attività di controllo del Collegio Sindacale o della Società di revisione, nascondendo documenti. Stessa cosa nel caso in cui venga impedito un controllo da parte dei soci, ostacolando il diritto di ispezionare i libri sociali e quello delle adunanze assembleari.

Si fa presente che nelle Società Cooperative per Azioni (categoria alla quale appartengono le Banche di Credito Cooperativo) i soci hanno diritto di esaminare e di ottenere estratti dei soli libri dei soci e delle assemblee dei soci. Almeno 1/10 del numero complessivo dei soci (1/20 se i soci sono più di 3.000) hanno inoltre diritto di fare una richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA nonché del Libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo (se esiste), ex art. 2545 bis cc.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria

- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Indebita restituzione di conferimenti

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Riferimenti

2626 cc

Ipotesi comuni

Il reato si realizza nel caso in cui l'Ente provveda alla restituzione dei conferimenti al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ovvero senza rispettare le norme statutarie.

Gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberarli dai loro obblighi di versamento.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;

- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale

- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Riferimenti

2627 cc

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari

- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Riferimenti

2628 cc

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)

- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Riferimenti

2629 cc

Ipotesi comuni

L'Ente effettua fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori, in violazione delle norme di legge.

L'Amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazioni di conflitto di interessi con l'Ente.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)

- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione

- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Formazione fittizia del capitale

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Riferimenti

2632 cc

Ipotesi comuni

L'Ente attribuisce azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale, in fase di costituzione della società o di aumento del capitale.

L'Ente, in accordo con altro soggetto giuridico, sottoscrive reciprocamente azioni o quote dell'altro Ente.

L'Ente sopravvaluta i conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo

(es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)

- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione

- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Riferimenti

2633 cc

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica

- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Illecita influenza sull'assemblea

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Riferimenti

2636 cc

Ipotesi comuni

L'Ente redige documentazione falsa da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, grazie alla quale si riesce a dirottare la maggioranza dei votanti.
L'Ente ammette al voto soggetti non aventi diritto perché in posizione di conflitto di interessi o, viceversa, impedisce di votare a soggetti che ne hanno diritto.
L'Ente falsifica il numero degli intervenuti in assemblea per alterare le percentuali di voto.
L'Ente attribuisce ad un socio una maggiore quota (con relativo maggior peso in assemblea) rispetto a quella risultante dal libro dei soci.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)

- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione

- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Aggiotaggio

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Riferimenti

2637 cc

Note

Il reato consistente nella pubblicizzazione e diffusione di notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (non quotati), ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale dell'Ente. Per la configurazione del reato è richiesta una condotta informativa non meramente omissiva ma di informazione falsa e fuorviante, idonea a realizzare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).

- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA

- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Riferimenti

2638 co. 1 cc

Note

Rientrano sicuramente nel concetto di Autorità di Vigilanza sia la Banca d'Italia che la Consob. La norma intende punire (a) l'esposizione, da parte del soggetto attivo, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione

economico-patrimoniale dell'ente; (b) l'occultamento con mezzi fraudolenti, anche parziale, di fatti che i soggetti attivi avrebbero dovuto comunicare. Scopo ultimo della norma è quello di proteggere il corretto funzionamento degli organi pubblici di vigilanza posti dalla legge a tutela del mercato e del risparmio.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca espone nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La banca omette le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società [...] di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Riferimenti

2629 bis cc
Aggiunto dalla legge n. 262/2005

Note

La norma, non derogabile dallo Statuto, intende rafforzare, introducendo sanzioni penali, il comportamento dell'amministratore già sanzionato civilisticamente dall'art. 2391 co 3 cc. attraverso la facoltà di impugnativa della delibera del CdA (con conseguente risarcimento del danno se la decisione ha arrecato un danno alla Società). Per "interesse dello amministratore" si intende l'utilità, anche non patrimoniale, ricavata per sé o per un terzo dal compimento di una data operazione.

L'amministratore ha l'obbligo di comunicare i termini e la natura dell'interesse estraneo alla società senza indugio e, in ogni caso, prima che si deliberi l'operazione.

(Art. 2391 c.c. - Interessi degli amministratori - L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora

possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico).

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza

- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Istigazione alla corruzione tra privati

Categoria

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001
Reati societari

Reato

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Riferimenti

2635 bis cc
aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019

Ipotesi comuni

Le fattispecie sono le stesse dell'art. 2635 cc, nel caso in cui vi sia stata istigazione ma l'offerta o la promessa non siano state accettate

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione di comunicazioni e/o adempimenti verso Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Antiriciclaggio, Consob, Segnalazioni di Vigilanza, etc.).
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) Concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Gestione sponsorizzazioni ed eventi, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali)
- ☐ Gestione e recupero dei Non Performing Loan;
- ☐ Valutazione Immobili posti in garanzia (Gestione Perizie)
- ☐ Prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari (Operatività di sportello, Gestione adeguata verifica, Pensioni, Gestione pignoramenti)
- ☐ Negoziazione Ordini Conto proprio e Conto Terzi
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato. Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione dell'Informativa periodica
- ☐ Predisposizione dei prospetti informativi
- ☐ Gestione dell'ammissione di nuovi soci e dei relativi rapporti
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio e tenuta della documentazione societaria
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva) tenuta della documentazione societaria
- ☐ Gestione delle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e/o delle autorità di vigilanza
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti con gli organi societari (Collegio Sindacale, Assemblea) e con la Società di revisione
- ☐ Gestione operazioni sul Capitale
- ☐ Operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento di operatività degli organi deliberanti
- ☐ Operazioni e atti di straordinaria amministrazione
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale
- ☐ Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- ☐ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

Attività specifiche dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

- ☐ predisposizione di documentazione per partecipare a bandi di gara/procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi;
- ☐ negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
- ☐ gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);
- ☐ negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi con "intermediari" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti, procuratori, procacciatori d'affari, consulenti commerciali etc.
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziare, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Capi-area con poteri decisionali tali da poterli ricondurre alla categoria dei Soggetti apicali
- ☐ Tutti i Responsabili dotati di autonomia di spesa

Categoria

Terrorismo ed eversione

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Sommario

[Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico](#)

[Assistenza agli associati](#)

[Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale](#)

[Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo](#)

[Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro](#)

[Condotte con finalità di terrorismo](#)

[Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata](#)

[Reati puniti dalla Convenzione di New York](#)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Riferimenti

270 bis cp

Note

Disposizione introdotta quale risposta al nuovo quadro internazionale, nonché alle emergenze che si erano venute a creare all'indomani degli attacchi terroristici verificatisi negli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001. Il riferimento al terrorismo anche internazionale serve evidentemente a rimarcare il carattere sovranazionale dell'emergenza ed a sottolineare il ruolo di primo piano che l'Italia intende svolgere, nella lotta globale al terrore. Con specifico riferimento al bene giuridico oggetto di tutela, la norma mira alla salvaguardia dell'ordine democratico e dell'assetto costituzionale dello Stato. Il richiamo al terrorismo anche internazionale mira poi palesemente, come sopra accennato, ad attribuire a tale norma una funzione di tutela non circoscritta ai confini del Paese, bensì orientata a contribuire al mantenimento della sicurezza sopranazionale.

Ipotesi comuni

L'Ente raccoglie fondi o finanzia consapevolmente associazioni di cui conosce la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico della loro attività

Assistenza agli associati

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Riferimenti

270 ter cp

Note

Trattasi di fattispecie che punisce l'atteggiamento di collateralismo e di appoggio esterno, rispetto a condotte più penetranti di partecipazione, che potrebbero far trasmigrare il semplice fatto di offrire un mero ausilio verso il campo della partecipazione propriamente detta al fenomeno associativo.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Riferimenti

270 quater cp

270 quinquies cp

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Riferimenti

270 quinquies 1 cp

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Riferimenti

270 quinquies 2 cp

Condotte con finalità di terrorismo

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Riferimenti

270 sexies cp

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente [308, 309].

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Riferimenti

307 cp

Reati puniti dalla Convenzione di New York

Categoria

Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Riferimenti

Art. 2 Conv. New York 9.12.1999

Categoria

Mutilazioni

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Sommario

[Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili](#)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Categoria

Art. 25-quater-1 D. Lgs. 231/2001
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Reato

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. ù

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Riferimenti

583 cp

Categoria

Delitti contro la persona

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

Sommario

[Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù](#)

[Prostituzione minorile](#)

[Pornografia minorile](#)

[Pornografia minorile](#)

[Detenzione o accesso a materiale pornografico](#)

[Pornografia virtuale](#)

[Tratta di persone](#)

[Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro](#)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Riferimenti

600 cp

Note

L'attuale disciplina dell'art. 600 persegue l'obiettivo di tutelare la personalità individuale da forme di aggressione particolarmente pervasive, che elidano ovvero comprimano fortemente la dignità di un essere umano, fino a ridurlo ad un oggetto nelle mani di altri, che ne dispongano come proprietari (nel caso della «schiavitù»).

Essendo punito dalla disciplina 231 nelle sole forme del reato doloso, occorre sempre la volontà e consapevolezza del soggetto agente.

Ipotesi comuni

Il reato, nelle forme di responsabilità diretta dell'Ente, è di scarsa verificabilità. Più probabile è invece la commissione in concorso nel reato con un terzo, ad es. nelle seguenti ipotesi

- attraverso la concessione di finanziamenti a società/persone fisiche con la consapevolezza che i fondi potrebbero essere utilizzati allo scopo di commettere uno dei

reati citati dall'art. 25quiquies;

- attraverso l'affidamento di taluni servizi (ad es. di manutenzione o pulizia dei locali) nella consapevolezza, maturata confrontando le condizioni economiche offerte con il prezzo normale di mercato, che i fornitori utilizzano lavoratori sfruttati.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Gare d'appalto
- ☐ Assegnazione di forniture
- ☐ Gestione dei flussi finanziari

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Prostituzione minorile

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Riferimenti

600 bis cp

Note

Con il delitto di prostituzione minorile, sono sanzionate condotte dirette a reclutare, indurre, organizzare, gestire, sfruttare, favorire, controllare o trarre altrimenti profitto dalla prostituzione minorile definita, dall'art. 19 della Convenzione di Lanzarote, come «il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona».

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Gare d'appalto
- ☐ Assegnazione di forniture
- ☐ Gestione dei flussi finanziari

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Pornografia minorile

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Riferimenti

600 ter co. 1 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Gare d'appalto
- ☐ Assegnazione di forniture
- ☐ Gestione dei flussi finanziari

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale

- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economy)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Pornografia minorile

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Riferimenti

600 ter co. 3 e 4 cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Gare d'appalto
- ☐ Assegnazione di forniture
- ☐ Gestione dei flussi finanziari

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA

- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Detenzione o accesso a materiale pornografico

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

Riferimenti

600 quater cp
Modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), n. 2), l. 23 dicembre 2021, n. 238

Note

Il delitto di detenzione di materiale pornografico costituisce una norma di chiusura allo scopo di sanzionare tutte le possibili aggressioni al bene primario del libero e corretto sviluppo psicofisico del minore e, più in particolare, della sua sfera sessuale, punendo chiunque si procuri o detenga quel materiale, al di là di qualsiasi anelito o possibilità di diffusione.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

☐ Acquisito di beni e servizi

- ☐ Gare d'appalto
- ☐ Assegnazione di forniture
- ☐ Gestione dei flussi finanziari

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Pornografia virtuale

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Riferimenti

600 quater 1 cp

Note

Il delitto di pedopornografia virtuale ha una funzione decisamente preventiva, laddove punisce condotte concernenti la produzione, la circolazione o la detenzione di materiale pedopornografico realizzato senza l'utilizzo di minori in carne ed ossa, ma riproducendone le fattezze in maniera virtuale ovvero assemblando tra loro o con rappresentazioni virtuali immagini reali lecite, utilizzando tecniche rappresentative tali da far apparire vere situazioni non reali. Lo scopo è quello di neutralizzare la portata stimolante del materiale rispetto all'utilizzo di minori per prestazioni sessuali ovvero l'appeal che tali immagini possono esercitare sul minore e, sotto il profilo processuale, di semplificare la prova dell'utilizzo effettivo di minorenni in carne ed ossa, talvolta decisamente problematica.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Gare d'appalto
- ☐ Assegnazione di forniture
- ☐ Gestione dei flussi finanziari

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Tratta di persone

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Riferimenti

601 cp

Note

La norma sulla tratta di persone tutela la personalità individuale da forme di manipolazione del soggetto passivo che implicino o accentuino la "reificazione" dello stesso, quale conseguenza di condotte coartanti tipiche del fenomeno del traffico di esseri umani (trasferimenti, cessioni, trasporti, etc.).

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Gare d'appalto
- ☐ Assegnazione di forniture

- ☐ Gestione dei flussi finanziari

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Categoria

Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Riferimenti

603 bis cp

Note

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato introdotto nel codice penale dal d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. con modif. nella l. 14 settembre 2011 n. 148 per fornire di una tutela più pregnante la posizione del lavoratore da forme di sfruttamento di natura economica, ma anche rispetto a trattamenti degradanti tesi a svilirne la dignità allo scopo di massimizzarne la redditività. Si trattava, in particolare, di colpire il redivivo fenomeno del caporalato, nuovamente irrobustitosi a seguito dei flussi migratori dei lavoratori extracomunitari, rispetto al quale il tradizionale assetto sanzionatorio — fatto delle contravvenzioni previste da leggi speciali, quanto agli aspetti strettamente lavoristici, e delle tradizionali norme del codice penale a tutela della persona — non si era mostrato adeguato. La norma è stata riformulata con la l. 199/2016, entrata in vigore il 4 novembre 2016, con l'intento di ampliare lo spettro punitivo, sia sfrondando la disposizione da alcuni dei requisiti previsti, sia prevedendo la punibilità anche del datore di lavoro che sfrutti i lavoratori

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito di beni e servizi
- ☐ Gare d'appalto
- ☐ Assegnazione di forniture
- ☐ Gestione dei flussi finanziari

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Categoria

Abusi di mercato

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Sommario

[Abuso di informazioni privilegiate](#)

[Manipolazione del mercato](#)

[Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate](#)

[Divieto di manipolazione del mercato](#)

Abuso di informazioni privilegiate

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Riferimenti

Art. 184 D. Lgs 58/98 (TUF)
Modificato della Legge 23 dicembre 2021, n. 238

Note

La logica di questa categoria di reati è quella di punire tutte le condotte che alterano i principi di trasparenza ed integrità dei mercati, in forza dei quali viene garantita

l'uguaglianza informativa di tutti gli investitori.

Per informazione privilegiata si intende (art. 181 TUF) un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti.

Per precisa si intende l'informazione sufficientemente circostanziata per cui è presumibile il suo verificarsi.

Per idonea ad influire sul prezzo si intende l'informazione che, se resa pubblica, costituirebbe un elemento su cui un investitore potrebbe fondare le sue operazioni e decisioni di investimento.

Ipotesi comuni

Se si escludono i soggetti privi delle qualifiche di cui all'art. 184 TUF, un Ente può rispondere di questo reato a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., se ha posto in essere comportamenti che rappresentano un concorso morale o materiale alla condotta dell'Insider primario (istigazione, induzione o supporto nella realizzazione delle condotte di abuso di informazioni privilegiate).

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca:

- a) effettua operazioni di compravendita tali da fissare artificialmente il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari;
- b) compie operazioni di compravendita con modalità idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari
- c) tiene condotte idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta o al prezzo di strumenti finanziari.

Il reato presuppone che un soggetto "price sensitive", venuto a conoscenza di informazioni in

ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria, compia per conto proprio o di terzi un'operazione su strumenti finanziari utilizzando le suddette informazioni ovvero le comunichi a terzi al di fuori del normale svolgimento del proprio incarico o, ancora, riporti o induca altri a tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

Tra i soggetti "price sensitive" si annoverano: i componenti di organi amministrativi, di direzione e di controllo sia dell'Ente Emittente che del Partecipante all'emissione sul mercato; il titolare diretto di una partecipazione al capitale dell'Emittente o del Partecipante; colui che vi abbia accesso nell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale o di un ufficio; colui il quale sia coinvolto in attività delittuose.

Dall'elenco dei potenziali autori di tale reato il legislatore ha escluso colui che sia venuto occasionalmente o fortuitamente a conoscenza delle informazioni privilegiate da uno dei potenziali autori del reato.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione delle informazioni privilegiate;
- ☐ Negoziazione per conto proprio;
- ☐ Negoziazione per conto terzi;
- ☐ Ricezione trasmissione di ordini nonché mediazione;
- ☐ Prestazione di attività e servizi di investimento e accessori;
- ☐ Gestione Portafoglio di Proprietà Disponibile (Operazioni su strumenti finanziari);
- ☐ Studio/ Previsioni su Mercati Finanziari;
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato (Gestione rapporti con i "media")
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti).

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Amministrazione e Finanza
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Bilancio
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Fiscalità
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Tutti coloro che hanno un accesso, anche temporaneo, ad informazioni privilegiate

Manipolazione del mercato

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Riferimenti

Art. 185 D. Lgs 58/98 (TUF)

Modificato dal D.Lgs. 107/2018

I commi successivi al secondo sono stati prima inseriti dall'articolo 1, comma 18, del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, poi modificati dall'articolo 4, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 ed infine abrogati dall'articolo 26, comma 1, lettera d), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

Note

Ai fini della sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari, essendo questa la condizione per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all'ulteriore requisito discendente dall'attributo "sensibile" richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La fattispecie può verificarsi attraverso la diffusione di notizie false in merito ad operazioni inesistenti o compimento di operazioni simulate relative ad operazioni che non si è mai voluto realizzare che provochino una sensibile alterazione nel prezzo degli strumenti finanziari quotati (185 TUF).

Relativamente ai rischi connessi all'influenza sull'andamento delle quotazioni di mercato degli strumenti di emissione delle BCC, si fa presente che il mercato HI-MTF nel quale sono scambiate le obbligazioni BCC funziona con modalità particolari ("order driven") e che non c'è un intermediario che si assume il ruolo di "market maker" (soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti).

Inoltre, per come disciplinato nei prospetti di emissione dei PO (Prestiti Obbligazionari) delle BCC, la banca si impegna (in modo non vincolarsi) a porsi come liquidity provider per operazioni che non dovessero trovare contropartita nel mercato, ma soltanto a prezzi definiti dalla policy di pricing, pertanto predefiniti e non influenzati dalle informazioni "price sensitive".

Da qui, unitamente al fatto che i volumi di scambi su questa tipologia di obbligazioni sono statisticamente piuttosto limitati, fanno sì che il rischio che i prezzi delle obbligazioni BCC quotate su HI-MTF possano essere alterati dall'abuso di informazioni price-sensitive sia remoto.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione delle informazioni privilegiate;
- ☐ Negoziazione per conto proprio;
- ☐ Negoziazione per conto terzi;
- ☐ Ricezione trasmissione di ordini nonché mediazione;
- ☐ Prestazione di attività e servizi di investimento e accessori;
- ☐ Gestione Portafoglio di Proprietà Disponibile (Operazioni su strumenti finanziari);
- ☐ Studio/ Previsioni su Mercati Finanziari;
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato (Gestione rapporti con i "media")
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti).

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA

- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Amministrazione e Finanza
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Bilancio
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Fiscalità
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Tutti coloro che hanno un accesso, anche temporaneo, ad informazioni privilegiate

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Riferimenti

Art. 14 Reg. UE 596/2014

Note

Il reato sanziona due distinte modalità di condotta: 1) la “manipolazione informativa”, consistente nella diffusione, fatta con qualsiasi mezzo e indirizzata a uno o più destinatari, di notizie false in grado di influire in modo anormale sulla determinazione del prezzo degli strumenti finanziari; 2) la “manipolazione operativa”, che si perfeziona mediante operazioni simulate o di altri artifici e che, sebbene astrattamente lecite, sono sorrette da intenti ingannatori e fraudolenti e finiscono per influire sulla normale determinazione del prezzo. La diffusione di informazioni può avvenire con qualunque mezzo, compreso internet.

Rientrano nella nozione di “informazione privilegiata” anche le informazioni acquisite nelle tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro che incide sul prezzo degli strumenti finanziari o degli altri oggetti dell’operazione speculativa e sulle decisioni di un “investitore ragionevole”, a condizione che si tratti di informazioni “precise” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014 (Market abuse Regulation - MAR), e cioè sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell’evento pronosticato sui prezzi, anche qualora non sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, se l’influenza potenziale di tali informazioni sui prezzi degli strumenti finanziari interessati si eserciterà in una direzione determinata, una volta che esse saranno rese pubbliche.

Nelle ipotesi di vendita di strumenti finanziari sulla base di un'informazione privilegiata, il profitto conseguito si identifica nella "perdita evitata" in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffusione dell'informazione medesima; e dunque andrà calcolato sulla base della differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita degli strumenti finanziari, e il loro successivo (diminuito) valore.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione delle informazioni privilegiate;
- ☐ Negoziazione per conto proprio;
- ☐ Negoziazione per conto terzi;
- ☐ Ricezione trasmissione di ordini nonché mediazione;
- ☐ Prestazione di attività e servizi di investimento e accessori;
- ☐ Gestione Portafoglio di Proprietà Disponibile (Operazioni su strumenti finanziari);
- ☐ Studio/ Previsioni su Mercati Finanziari;
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato (Gestione rapporti con i "media")
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti).

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Amministrazione e Finanza
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Bilancio
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Fiscalità
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Tutti coloro che hanno un accesso, anche temporaneo, ad informazioni privilegiate

Divieto di manipolazione del mercato

Categoria

Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Riferimenti

Art. 15 Reg. UE 596/2014

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione delle informazioni privilegiate;
- ☐ Negoziazione per conto proprio;
- ☐ Negoziazione per conto terzi;
- ☐ Ricezione trasmissione di ordini nonché mediazione;
- ☐ Prestazione di attività e servizi di investimento e accessori;
- ☐ Gestione Portafoglio di Proprietà Disponibile (Operazioni su strumenti finanziari);
- ☐ Studio/ Previsioni su Mercati Finanziari;
- ☐ Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato (Gestione rapporti con i "media")
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti).

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA

- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Amministrazione e Finanza
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Bilancio
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di Fiscalità
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Tutti coloro che hanno un accesso, anche temporaneo, ad informazioni privilegiate

Categoria

Salute e sicurezza

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Sommario

[Omicidio colposo](#)

[Lesioni personali colpose](#)

Omicidio colposo

Categoria

Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001

Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reato

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici

Riferimenti

589 cp

Note

Rilevano, al fine di evitare il verificarsi di questo reato, i seguenti presidi:

- norme in materia di materiali pericolosi, fumo passivo, stress da lavoro;
- norme in materia di lavoro al videoterminale (se applicabili);
- certificazioni di conformità di locali, attrezzature ed impianti;
- piani di emergenza (antincendio, calamità naturali etc.);

L'Ente potrà rispondere anche a titolo di concorso nel reato con un proprio fornitore (ad es. un appaltatore di lavori in una filiale) nel caso in cui sia accusata di "non poter non sapere" che le misure adottate dall'appaltatore non fossero sufficienti a garantire la sicurezza di cantiere.

Ipotesi comuni

Il reato (colposo) può realizzarsi a seguito della omessa o non corretta adozione di misure previste dal D. Lgs. 81/08 quali ad es.:

- la mancanza di formazione ed informazione dei dipendenti;
- la mancata o errata o incompleta predisposizione dei documenti sulla valutazione dei rischi (DVR e Duvri) o del piano di emergenza e di esodo;
- l'utilizzo di attrezzature di lavoro, anche informatiche, non omologate o non in regola con la manutenzione;
- l'utilizzo di attrezzature senza osservare le istruzioni in materia di sicurezza o senza tenere attivati i dispositivi di sicurezza previsti (protezioni, salvavita etc.);

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

In merito ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, deve evidenziarsi che non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali

- ☐ Tutte le attività aziendali che prevedono il coinvolgimento dei soggetti apicali
- ☐ Tutte le attività aziendali che prevedono il coinvolgimento del personale dipendente
- ☐ Tutte le attività aziendali che prevedono la presenza di consulenti e collaboratori presso l'azienda
- ☐ Tutte le attività che prevedono la presenza di clienti e fornitori presso l'azienda
- ☐ Tutte le ipotesi, diverse dalle precedenti, in cui l'azienda ha un obbligo di protezione

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ Datore di lavoro o suo delegato
- ☐ CdA
- ☐ Comitati Salute e sicurezza
- ☐ RSPP
- ☐ Medici aziendali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori
- ☐ Addetti alle emergenze
- ☐ Direttori e responsabili dei lavori

Lesioni personali colpose

Categoria

Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001

Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reato

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Riferimenti

590 co. 3 cp

Note

Taluna giurisprudenza sostiene che, per aversi condotta colposa nell'interesse della persona giuridica, occorra: (a) un'azione od un'omissione consapevole e volontaria; il che esclude tutte le ipotesi di imperizia; (b) la condotta debba essere finalizzata ad un obiettivo di risparmio di costi, non potendo derivare da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie

Ipotesi comuni

Un dipendente/apicale dell'Ente contrae un'infezione a causa delle omissioni imputabili al datore di lavoro (titolare di una posizione di garanzia rilevante ex art. 40 comma 2 cp) con riguardo alla mancata adozione delle misure antinfortunistiche previste ex lege.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

NOTA: nel periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 l'Ente ha attuato numerose misure di contenimento, formalizzate in Protocolli e Linee Guida e portate a conoscenza della struttura attraverso Ordini di Servizio. La suddetta documentazione, oltre che richiamata in un apposito Addendum allegato alla Relazione Annuale 2020 dell'Organismo di Vigilanza, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello medesimo. Si legge infatti al Paragrafo 3 ("Struttura del Modello"): "completano il Modello, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, tutti i documenti di formazione interna, ancorché non conservati agli atti dell'Organismo di Vigilanza, che sono stati esaminati per la redazione del Modello e che vanno a formare l'insieme dei presidi e dei controlli esistenti per calmierare il rischio reato: Statuto, processi, regolamenti, ordini di servizio, note operative etc., oltre al testo del Decreto Legislativo 231/2001".

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

In merito ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, deve evidenziarsi che non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali

- ☐ Tutte le attività aziendali che prevedono il coinvolgimento dei soggetti apicali
- ☐ Tutte le attività aziendali che prevedono il coinvolgimento del personale dipendente
- ☐ Tutte le attività aziendali che prevedono la presenza di consulenti e collaboratori presso l'azienda
- ☐ Tutte le attività che prevedono la presenza di clienti e fornitori presso l'azienda
- ☐ Tutte le ipotesi, diverse dalle precedenti, in cui l'azienda ha un obbligo di protezione

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ Datore di lavoro o suo delegato
- ☐ CdA
- ☐ Comitati Salute e sicurezza
- ☐ RSPP
- ☐ Medici aziendali
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)

- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori
- ☐ Addetti alle emergenze
- ☐ Direttori e responsabili dei lavori

Categoria

Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

Sommario

[Ricettazione](#)

[Riciclaggio](#)

[Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita](#)

[Autoriciclaggio](#)

Ricettazione

Categoria

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riferimenti

648 cp
Articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Note

Il delitto di ricettazione intende punire chiunque si renda responsabile di "acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualunque delitto" insieme a coloro che, attraverso una condotta di mera "intromissione", aiutino taluno a porre in essere le medesime tipologie di azioni. Si differenzia dal riciclaggio per l'elemento soggettivo, che

nella ricettazione è costituito dalla volontà di trarre un generico profitto per sé o per terzi, mentre nel riciclaggio si vogliono conseguenze ulteriori, a prescindere dal profitto o da scopi lucrativi.

Ipotesi comuni

L'Ente acquista consapevolmente merce o incassa denaro quale prezzo di un proprio servizio conoscendone la provenienza delittuosa per ottenere un vantaggio (nel caso di merce: ad un prezzo particolarmente favorevole; nel caso di denaro: ad un prezzo più alto).

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione del contante
- ☐ Apertura e gestione conti correnti
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali) Instaurazione dei rapporti con la clientela
- ☐ Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare
- ☐ Gestione degli investimenti
- ☐ Rapporti infragruppo
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione operazioni sul capitale
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione adempimenti degli obblighi di natura contributiva, fiscale ed impositiva di genere

- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (anche infragruppo)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni dotate di autonomie di spesa
- ☐ Responsabili della Funzione Legale
- ☐ Responsabili delle Funzioni deputate ad effettuare pagamenti
- ☐ Preposti di filiale che aprono rapporti alla clientela
- ☐ Soggetti tenuti all'utilizzo delle procedure antiriciclaggio (adeguata verifica, PEP, Black list etc.)

Riciclaggio

Categoria

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Riferimenti

648 bis cp
articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Note

Il riciclaggio può essere definito come il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo od anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Il riciclaggio si manifesta solitamente in 3 distinte fasi:

- 1) introduzione (placement): il riciclatore immette i proventi dell'attività illecita nel sistema finanziario, attraverso versamenti in banche e/o finanziarie conniventi, spesso poste in paradisi fiscali;
- 2) stratificazione (layering): vengono effettuate transazioni finanziarie successive che rendono molto difficile la ricostruzione del flusso di denaro, rendendo praticamente impossibile ricostruirne la provenienza;

3) integrazione (integration): si riveste di apparente liceità del denaro derivante da beni illeciti attraverso la loro immissione nell'economia reale (deposito di somme derivanti da vendite di beni, vendita di titoli, riscatti di polizze)

Ipotesi comuni

L'Ente, a seguito della ricezione di beni e/o denaro proventi di reato, acquista beni o servizi. La "sostituzione" ed il "trasferimento" dei beni di provenienza delittuosa consistono nell'occultamento e nell'ostacolo dell'identificazione dell'illegittima provenienza. E' necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo per il quale l'autore del riciclaggio successivo non deve aver operato in concorso

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La banca tiene una seguenti condotte:

- mancato rispetto delle norme in materia di identificazione della clientela e dei titolari effettivi, omettendo consapevolmente di evidenziare o prendere in considerazione informazioni rilevanti ai fini del riciclaggio o dell'impiego di denaro di provenienza illecita;
- esecuzione di operazioni in violazione delle regole sul trasferimento di contante e assegni con modalità tali da non far emergere la sua operatività o omettere deliberatamente segnalazioni antiriciclaggio;
- omessa segnalazione delle operazioni sospette al fine di tutelare l'operatività di un cliente

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione del contante
- ☐ Apertura e gestione conti correnti
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali) Instaurazione dei rapporti con la clientela
- ☐ Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare
- ☐ Gestione degli investimenti
- ☐ Rapporti infragruppo
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione operazioni sul capitale
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione adempimenti degli obblighi di natura contributiva, fiscale ed impositiva di genere
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (anche infragruppo)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni dotate di autonomie di spesa
- ☐ Responsabili della Funzione Legale
- ☐ Responsabili delle Funzioni deputate ad effettuare pagamenti
- ☐ Preposti di filiale che aprono rapporti alla clientela
- ☐ Soggetti tenuti all'utilizzo delle procedure antiriciclaggio (adeguata verifica, PEP, Black list etc.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Categoria

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Riferimenti

648 ter cp
Articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Note

Mentre la ricettazione ed il riciclaggio sussistono in caso di più azioni distinte che si concludono con l'impiego del provento illecito, la fattispecie del 648 ter intende punire le ipotesi di condotte realizzate in un contesto unitario volto già inizialmente alla ricezione o alla sostituzione del denaro di provenienza illecita per il reimpiego in attività economiche o finanziarie.

Ipotesi comuni

L'Ente, consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, li utilizza personalmente per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione del contante
- ☐ Apertura e gestione conti correnti
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali) Instaurazione dei rapporti con la clientela
- ☐ Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare
- ☐ Gestione degli investimenti
- ☐ Rapporti infragruppo
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione operazioni sul capitale
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione adempimenti degli obblighi di natura contributiva, fiscale ed impositiva di genere
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (anche infragruppo)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale

- ☐ Responsabili delle funzioni dotate di autonomie di spesa
- ☐ Responsabili della Funzione Legale
- ☐ Responsabili delle Funzioni deputate ad effettuare pagamenti
- ☐ Preposti di filiale che aprono rapporti alla clientela
- ☐ Soggetti tenuti all'utilizzo delle procedure antiriciclaggio (adeguata verifica, PEP, Black list etc.)

Autoriciclaggio

Categoria

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Riferimenti

648 ter 1 cp
Articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Note

Commette autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, compie una delle condotte previste nel reato di riciclaggio. Il reato si

consuma dunque nel caso in cui l'autore del reato grazie al quale è stato maturato un provento illecito rimetta in circolazione il provento medesimo. Rispetto alla fattispecie di riciclaggio, l'autoriciclaggio richiede che l'autore sia il medesimo o il concorrente nella realizzazione di un precedente reato non colposo.

Ipotesi comuni

L'Ente impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche e finanziarie il provento da attività criminosa nell'interesse o a proprio vantaggio, ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del provento medesimo.

Ipotesi specificamente riferite all'attività dell'Ente

La Banca viola le norme sui depositi dormienti e impiega nelle attività economiche o finanziarie il denaro invece di metterlo a disposizione del Fondo.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Adempimenti antiriciclaggio e Adeguata verifica
- ☐ Operatività di sportello
- ☐ Gestione del contante
- ☐ Apertura e gestione conti correnti
- ☐ Gestione del Credito (istruttoria, delibera ed erogazione dei finanziamenti alla clientela) (es: Erogazione/gestione di finanziamenti, Convenzioni creditizie, Accordi commerciali) Instaurazione dei rapporti con la clientela
- ☐ Operazioni su strumenti finanziari
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica.

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Tesoreria di proprietà (gestione incassi e pagamenti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare
- ☐ Gestione degli investimenti
- ☐ Rapporti infragruppo

- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione operazioni sul capitale
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione adempimenti degli obblighi di natura contributiva, fiscale ed impositiva di genere
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) (anche infragruppo)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni dotate di autonomie di spesa
- ☐ Responsabili della Funzione Legale
- ☐ Responsabili delle Funzioni deputate ad effettuare pagamenti
- ☐ Preposti di filiale che aprono rapporti alla clientela
- ☐ Soggetti tenuti all'utilizzo delle procedure antiriciclaggio (adeguata verifica, PEP, Black list etc.)

Categoria

Strumenti di pagamento

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Sommario

[Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti](#)

[Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti](#)

[Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale](#)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Categoria

Art. 25-octies-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Riferimenti

art. 493 ter c.p.

Note

L'utilizzo è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità di impiego stabilite dall'emittente. Si ha invece falsificazione quando (a) si realizza abusivamente una nuova carta, in modo da far apparire al lettore magnetico che è utilizzata da un soggetto legittimato (b) si altera una carta regolarmente rilasciata,

modificandone i codici per consentire un uso diverso per titolarità e quantità (limite di prelievo o di spesa) rispetto a quanto previsto contrattualmente.

Ipotesi comuni

Un soggetto riconducibile all'Ente si impossessa della carta di credito aziendale e la utilizza per acquistare un software o una periferica hardware (ad es. una videocamera) necessari per lavorare ma che l'Ente non intende mettergli a disposizione.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Monetica:
 - ☐ Gestione Carte di Credito
 - ☐ Gestione Bancomat
 - ☐ Gestione carte prepagate
 - ☐ Altri strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio carte cashless, credito telefonico, wallet, addebito su conto corrente bancario, QR code, ecc)
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche e sistemi informatici per la gestione delle attività di trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Tesoreria proprietaria: gestione carte di credito e debito
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Ufficio Amministrazione

- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione degli acquisti

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Categoria

Art. 25-octies-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Riferimenti

art. 493 quater c.p.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Monetica:
- ☐ Gestione Carte di Credito
 - ☐ Gestione Bancomat

- ☐ Gestione carte prepagate
- ☐ Altri strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio carte cashless, credito telefonico, wallet, addebito su conto corrente bancario, QR code, ecc)
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche e sistemi informatici per la gestione delle attività di trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Tesoreria proprietaria: gestione carte di credito e debito
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione degli acquisti

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Categoria

Art. 25-octies-1 D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Riferimenti
art. 640 ter c.p.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

☐ Monetica:

☐ Gestione Carte di Credito

- ☐ Gestione Bancomat
- ☐ Gestione carte prepagate
- ☐ Altri strumenti di pagamento diversi dal contante (ad esempio carte cashless, credito telefonico, wallet, addebito su conto corrente bancario, QR code, ecc)
- ☐ Utilizzo di procedure informatiche e sistemi informatici per la gestione delle attività di trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Tesoreria proprietaria: gestione carte di credito e debito
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione degli acquisti

Categoria

Violazioni del diritto d'autore

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Sommario

[Messa a disposizione del pubblico, di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta io parte di essa](#)

[Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore](#)

[Condotte abusive in materia di diritto d'autore \(prima parte\)](#)

[Condotte abusive in materia di diritto d'autore \(seconda parte\)](#)

[Mancata comunicazione alla SIAE](#)

[Condotte abusive su apparecchi](#)

Messa a disposizione del pubblico, di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta io parte di essa

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) omissis

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Riferimenti

art. 171 co. 1 lett. a-bis e co. 3 L. 633/1941

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione canali di comunicazione (Es. Gestione Intranet e Internet)
- ☐ Gestione della manutenzione dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi informativi
- ☐ Condivisione o scambio di file
- ☐ Gestione contenuti protetti dal diritto d'autore nei sistemi di rete telematiche (ad es. Software commerciali)

- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito ed utilizzo di opere coperte da diritto d'autore
- ☐ Installazione ed utilizzo di software commerciali
- ☐ Conferimento di incarichi ad agenzie
- ☐ Svolgimento di manifestazioni
- ☐ Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione dell'attività
- ☐ Attività di affiliazione
- ☐ Gestione dei contenuti pubblicati sul sito web
- ☐ Campagne di promozione e sensibilizzazione

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di organizzazione di manifestazioni (ad es. feste per i soci, assemblee ordinarie e straordinarie)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di marketing e gestione di campagne pubblicitarie, rapporti con agenzie pubblicitarie e di stampa, pubblicazione di articoli sulla stampa tradizionale o online, redazione e diffusione di pubblicazioni ad uso esterno (giornalini periodici)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Ipotesi comuni

L'Ente duplica o installa programmi per pc eludendo il pagamento delle licenze d'uso (ad es. acquistandone in numero inferiore alle installazioni oppure dichiarando che l'acquisito è fatto ad uso personale invece di aziendale, sfruttando la convenienza dei prodotti consumer), con ciò ottenendo un risparmio.

Riferimenti

art. 171-bis L. 633/1941

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione canali di comunicazione (Es. Gestione Intranet e Internet)
- ☐ Gestione della manutenzione dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi informativi
- ☐ Condivisione o scambio di file
- ☐ Gestione contenuti protetti dal diritto d'autore nei sistemi di rete telematiche (ad es. Software commerciali)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito ed utilizzo di opere coperte da diritto d'autore
- ☐ Installazione ed utilizzo di software commerciali
- ☐ Conferimento di incarichi ad agenzie
- ☐ Svolgimento di manifestazioni
- ☐ Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione dell'attività
- ☐ Attività di affiliazione
- ☐ Gestione dei contenuti pubblicati sul sito web
- ☐ Campagne di promozione e sensibilizzazione

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di organizzazione di manifestazioni (ad es. feste per i soci, assemblee ordinarie e straordinarie)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di marketing e gestione di campagne pubblicitarie, rapporti con agenzie pubblicitarie e di stampa, pubblicazione di articoli sulla stampa tradizionale o online, redazione e diffusione di pubblicazioni ad uso esterno (giornalini periodici)

Condotte abusive in materia di diritto d'autore (prima parte)

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o

componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Riferimenti

art. 171-ter L. 633/1941

Ipotesi comuni

L'Ente utilizza durante una manifestazione o nel proprio organo di stampa interno contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore, senza avere preso accordi con i titolari dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica o in violazione di essi.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione canali di comunicazione (Es. Gestione Intranet e Internet)
- ☐ Gestione della manutenzione dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi informativi
- ☐ Condivisione o scambio di file
- ☐ Gestione contenuti protetti dal diritto d'autore nei sistemi di rete telematiche (ad es. Software commerciali)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito ed utilizzo di opere coperte da diritto d'autore
- ☐ Installazione ed utilizzo di software commerciali
- ☐ Conferimento di incarichi ad agenzie
- ☐ Svolgimento di manifestazioni
- ☐ Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione dell'attività
- ☐ Attività di affiliazione
- ☐ Gestione dei contenuti pubblicati sul sito web
- ☐ Campagne di promozione e sensibilizzazione

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di organizzazione di manifestazioni (ad es. feste per i soci, assemblee ordinarie e straordinarie)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di marketing e gestione di campagne pubblicitarie, rapporti con agenzie pubblicitarie e di stampa, pubblicazione di articoli sulla stampa tradizionale o online, redazione e diffusione di pubblicazioni ad uso esterno (giornalini periodici)

Condotte abusive in materia di diritto d'autore (seconda parte)

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Riferimenti

art. 171-ter L. 633/1941

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione canali di comunicazione (Es. Gestione Intranet e Internet)
- ☐ Gestione della manutenzione dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi informativi
- ☐ Condivisione o scambio di file
- ☐ Gestione contenuti protetti dal diritto d'autore nei sistemi di rete telematiche (ad es. Software commerciali)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito ed utilizzo di opere coperte da diritto d'autore
- ☐ Installazione ed utilizzo di software commerciali
- ☐ Conferimento di incarichi ad agenzie
- ☐ Svolgimento di manifestazioni
- ☐ Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione dell'attività
- ☐ Attività di affiliazione
- ☐ Gestione dei contenuti pubblicati sul sito web
- ☐ Campagne di promozione e sensibilizzazione

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di organizzazione di manifestazioni (ad es. feste per i soci, assemblee ordinarie e straordinarie)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di marketing e gestione di campagne pubblicitarie, rapporti con agenzie pubblicitarie e di stampa, pubblicazione di articoli sulla stampa tradizionale o online, redazione e diffusione di pubblicazioni ad uso esterno (giornalini periodici)

Mancata comunicazione alla SIAE

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Riferimenti

art. 171-septies L. 633/1941

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione canali di comunicazione (Es. Gestione Intranet e Internet)
- ☐ Gestione della manutenzione dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi informativi
- ☐ Condivisione o scambio di file
- ☐ Gestione contenuti protetti dal diritto d'autore nei sistemi di rete telematiche (ad es. Software commerciali)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)

- ☐ Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito ed utilizzo di opere coperte da diritto d'autore
- ☐ Installazione ed utilizzo di software commerciali
- ☐ Conferimento di incarichi ad agenzie
- ☐ Svolgimento di manifestazioni
- ☐ Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione dell'attività
- ☐ Attività di affiliazione
- ☐ Gestione dei contenuti pubblicati sul sito web
- ☐ Campagne di promozione e sensibilizzazione

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di organizzazione di manifestazioni (ad es. feste per i soci, assemblee ordinarie e straordinarie)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di marketing e gestione di campagne pubblicitarie, rapporti con agenzie pubblicitarie e di stampa, pubblicazione di articoli sulla stampa tradizionale o online, redazione e diffusione di pubblicazioni ad uso esterno (giornalini periodici)

Condotte abusive su apparecchi

Categoria

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riferimenti

art. 171-octies L. 633/1941

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione canali di comunicazione (Es. Gestione Intranet e Internet)
- ☐ Gestione della manutenzione dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi informativi
- ☐ Condivisione o scambio di file
- ☐ Gestione contenuti protetti dal diritto d'autore nei sistemi di rete telematiche (ad es. Software commerciali)
- ☐ Gestione delle banche dati pubbliche, private ed aziendali

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Acquisito ed utilizzo di opere coperte da diritto d'autore
- ☐ Installazione ed utilizzo di software commerciali
- ☐ Conferimento di incarichi ad agenzie
- ☐ Svolgimento di manifestazioni
- ☐ Attività pubblicitarie e di sponsorizzazione dell'attività
- ☐ Attività di affiliazione
- ☐ Gestione dei contenuti pubblicati sul sito web
- ☐ Campagne di promozione e sensibilizzazione

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di organizzazione di manifestazioni (ad es. feste per i soci, assemblee ordinarie e straordinarie)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di marketing e gestione di campagne pubblicitarie, rapporti con agenzie pubblicitarie e di stampa, pubblicazione di articoli sulla stampa tradizionale o online, redazione e diffusione di pubblicazioni ad uso esterno (giornalini periodici)

Categoria

False dichiarazioni

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Sommario

[Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria](#)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Categoria

Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Riferimenti

377 bis cp

Note

Trattasi di una tipologia di reato non agevolmente individuabile né circoscrivibile a particolari attività bancarie, tenuto conto che la sua commissione è possibile in relazione a tutte le funzioni aziendali.

L'interesse dell'Ente è individuabile nel fare in modo che non vengano rese dichiarazioni che possano compromettere la sua posizione.

Si precisa che il soggetto "indotto al falso o al silenzio" debba potersi avvalere della facoltà di non rispondere; ma per trovarsi in questa posizione occorre che egli (a) rivesta la qualità di indagato-imputato-coimputato di reato connesso e (b) durante l'interrogatorio si trovi davanti a queste tre circostanze: non conosca l'indagine; tema che le sue parole siano interpretate in modo sbagliato; sa che non può rettificare le sue dichiarazioni. Chi è solo testimone ha, tranne ipotesi marginali che qui non rilevano, solo il dovere di rispondere e di rispondere il vero, senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere; ed in questi casi il 377-bis non trova applicazione, con conseguente esclusione di qualunque responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs.231/2001.

Ipotesi comuni

Un dipendente/soggetto apicale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento penale che vede coinvolto l'Ente, pur potendo avvalersi della facoltà di non rispondere, decide di non rendere la dichiarazione o di renderla falsa, agevolando la posizione processuale dell'Ente medesimo, indotto dalla promessa di un premio in denaro o di una promozione.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- ☐ Rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, Polizia municipale, Guardia di finanza)

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Tutto il personale chiamato a rendere dichiarazioni

Categoria

Reati ambientali

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Sommario

[Scarichi sul suolo](#)

[Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee](#)

[Scarichi in reti fognarie](#)

[Scarichi di sostanze pericolose](#)

[Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee](#)

[Attività di gestione di rifiuti non autorizzata](#)

[Discarica non autorizzata](#)

[Inquinamento ambientale](#)

[Delitti colposi contro l'ambiente](#)

Scarichi sul suolo

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione (omissis):
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Riferimenti

art. 103 D.Lgs. 152/2006

Ipotesi comuni

L'Ente occupa edifici che, non in regola con la normativa ambientale, provocano scarichi ed immissioni oltre le soglie di legge;

L'Ente smaltisce pc, toner esausti o altre attrezzature o materiali potenzialmente pericolosi per l'ambiente (ad es. estintori, condizionatori etc.) senza rispettare le normative e senza avvalersi di soggetti abilitati professionalmente allo smaltimento dei rifiuti.

La natura colposa della responsabilità impone all'Ente di verificare, al momento dell'affidamento a terzi dei servizi di smaltimento, che questi siano in regola con le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di tale attività.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
(omissis)

Riferimenti

art. 104 D.Lgs. 152/2006

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)

- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Scarichi in reti fognarie

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Riferimenti

art. 107 D.Lgs. 152/2006

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Scarichi di sostanze pericolose

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

(Omissis)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Riferimenti

art. 108 co. 4 D.Lgs. 152/2006

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Riferimenti

art. 137 D.Lgs. 152/2006

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)

- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) omissis

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Riferimenti

art. 256 co. 1 lett. b D.Lgs. 152/2006

Note

Il reato potrebbe realizzarsi, in concorso, nel caso in cui l'Ente intrattenesse rapporti contrattuali finanziamento con soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti senza avere le necessarie autorizzazioni, laddove l'Ente sia consapevole dell'esistenza di tali attività illecite.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)

- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Discarica non autorizzata

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con (omissis)

Riferimenti

art. 256 co. 3 D. Lgs. 152/2006

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)

- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Inquinamento ambientale

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Riferimenti

452 bis cp

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Delitti colposi contro l'ambiente

Categoria

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Riferimenti

452 quinquies cp

Ipotesi comuni

L'Ente affida lo smaltimento di pc, toner esausti o altre attrezzature o materiali potenzialmente pericolosi per l'ambiente (ad es. estintori, condizionatori etc.), ricorrendo consapevolmente (o colposamente, non potendo non essere a conoscenza della situazione in conseguenza delle condizioni economiche applicate) a soggetti non abilitati allo smaltimento ovvero privi delle idonee autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, allo scopo di ottenere un risparmio.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)

- ☐ Gestione dei rifiuti (pericolosi e non) secondo gli standard di legge (Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti, comunicazione al Sistema della tracciabilità dei rifiuti)
- ☐ Gestione degli immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria)
- ☐ Gestione delle emissioni atmosferiche
- ☐ Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di rapporti con terzi fornitori di materiali destinati allo smaltimento (toner, macchinari elettronici, rifiuti speciali)
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di manutenzione di gestione e manutenzione di immobili (economato)

Categoria

Lavoro irregolare

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

Sommario

[Impiego di lavoratori irregolari](#)

[Disposizioni contro le immigrazioni clandestine \(prima parte\)](#)

[Disposizioni contro le immigrazioni clandestine \(seconda parte\)](#)

Impiego di lavoratori irregolari

Categoria

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato

Omissis

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Riferimenti

art. 22 co. 12.bis D.Lgs. 286/1998

Ipotesi comuni

L'Ente affida in appalto un servizio (ad es. manutenzione locali ed impianti, pulizie) ad un fornitore di cui si conosce l'impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, per ottenere un risparmio.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale (e relativa stipula dei contratti di lavoro)

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) con particolare riferimento alla stipula di:
 - ☐ contratti di somministrazione di lavoro;
 - ☐ contratti di appalto;
 - ☐ contratti d'opera

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (prima parte)

Categoria

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: (a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: (a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; (b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Riferimenti

art. 12 co. 3, 3bis, 3ter e 5 L. 654/1975

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale (e relativa stipula dei contratti di lavoro)
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti) con particolare riferimento alla stipula di:
 - ☐ contratti di somministrazione di lavoro;
 - ☐ contratti di appalto;
 - ☐ contratti d'opera

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (seconda parte)

Categoria

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Riferimenti

art. 12 co. 5 D.Lgs. 286/1998

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione Selezione e assunzione del personale (e relativa stipula dei contratti di lavoro)
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti) con particolare riferimento alla stipula di:
 - ☐ contratti di somministrazione di lavoro;
 - ☐ contratti di appalto;
 - ☐ contratti d'opera

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione del personale
- ☐ Responsabili delle funzioni che si occupano di gestione e manutenzione degli immobili (economato)
- ☐ Responsabili delle funzioni che gestiscono i rapporti con terzi fornitori

Categoria

Razzismo e xenofobia

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Sommario

[Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa](#)

Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa

Categoria

Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001
Razzismo e xenofobia

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Riferimenti

604 bis cp

Categoria

Frodi sportive

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Sommario

[Frode sportiva](#)

[Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa](#)

Frode sportiva

Categoria

Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001
Frodi sportive e gioco d'azzardo

Reato

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Riferimenti

Art. 1 L. 401/1989

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Categoria

Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001
Frodi sportive e gioco d'azzardo

Reato

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Omissis

Riferimenti

Art. 4 L. 401/1989

Note

Le ipotesi sono di remota probabilità di accadimento nell'operatività dell'Ente. Il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui offrisse consapevolmente i propri locali per l'esercizio abusivo di tali attività, ricavandone un profitto (anche solo un affitto, non necessariamente una percentuale sui profitti)

Categoria

Reati transnazionali

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Sommario

[Associazione per delinquere](#)

[Associazione di tipo mafioso](#)

[Favoreggiamento personale](#)

Associazione per delinquere

Categoria

Art. // D. Lgs. 231/2001
Reati transnazionali

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Riferimenti

416 cp (se transnazionale)

Note

Rispetto alle ipotesi di cui all'Art. 24 ter, cambia solo l'elemento della transnazionalità, presente quando il reato: (a) sia commesso in più di uno Stato, (b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione avvenga in un altro Stato; (c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Nella presente Sezione della Parte Speciale del Modello vengono riportati solo i reati principali richiamanti dalla Legge 146/2006.

Associazione di tipo mafioso

Categoria

Art. // D. Lgs. 231/2001
Reati transnazionali

Reato

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Riferimenti

416 bis cp (se transnazionale)

Favoreggiamento personale

Categoria

Art. // D. Lgs. 231/2001
Reati transnazionali

Reato

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Riferimenti

378 cp (se transnazionale)

Categoria

Reati tributari

Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Sommario

[Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti](#)

[Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti](#)

[Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici](#)

[Dichiarazione infedele](#)

[Omessa dichiarazione](#)

[Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti](#)

[Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti](#)

[Occultamento o distruzione di documenti contabili](#)

[Indebita compensazione](#)

[Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte](#)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Riferimenti

Art. 2 comma 1 D.Lgs.74/2000

Note

Con tale norma il legislatore ha fatto rientrare nell'ambito della 231 i reati tributari che prima assumevano rilevanza 231 solo indiretta, quali reati-scopo di un'associazione per delinquere (art 24-ter) o tramite i quali ricavare un provento di riciclaggio (art 25-octies).

E' necessario che gli elementi passivi fittizi siano indicati in una "dichiarazione", non necessariamente annuale (ad es. periodica IVA o in caso di operazioni straordinarie) presentata ai sensi di legge in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società. La sola acquisizione e registrazione delle fatture false in contabilità non integra gli estremi né del reato né del tentativo.

Il reato è "proprio" e quindi può essere commesso solo dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione nella quale è contenuta la falsa rappresentazione supportata dalla documentazione fittizia (ovvero il legale rappresentante dell'ente contribuente). È inoltre un reato "istantaneo", che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione. a prescindere dall'effettivo verificarsi del danno erariale, La raccolta e la contabilizzazione dei documenti falsi sono condotte meramente preparatorie ed il reato non è punibile a titolo di tentativo.

È richiesto il dolo specifico, ossia la contezza nell'agente di voler indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto.

Quanto all'inesistenza delle operazioni, si distingue tra "oggettiva" (operazione mai realizzata in tutto o in parte), "sovrapproduzione" (alterazione qualitativa/quantitativa della

prestazione) e “soggettiva” (realizzazione delle operazioni da parte di soggetti diversi da quelli indicati).

Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

E' inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 231/01: (1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; (2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ipotesi comuni

L'Ente, al fine di evadere le imposte, presenta una dichiarazione non veritiera, fondata su falsa documentazione comprovante l'esistenza di operazioni che in realtà sono (assolutamente o parzialmente) oggettivamente o soggettivamente inesistenti che consentono di dedurre costi non effettivamente sostenuti.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti

- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)
- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Riferimenti

Art. 2 comma 2 bis D.Lgs.74/2000

Note

La violazione può riguardare qualsiasi tipo di modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Ai fini dell'inesistenza dell'operazione rileva qualsiasi differenza tra quanto espresso in fattura (o nel diverso documento soggetto a registrazione obbligatoria) e l'effettiva e reale fattispecie sottostante.

Il reato è "proprio" e quindi può essere commesso solo dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione nella quale è contenuta la falsa rappresentazione supportata dalla documentazione fittizia (ovvero il legale rappresentante dell'ente contribuente). È inoltre un reato "istantaneo", che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione. a prescindere dall'effettivo verificarsi del danno erariale, La raccolta e la contabilizzazione dei documenti falsi sono condotte meramente preparatorie ed il reato non è punibile a titolo di tentativo.

È richiesto il dolo specifico, ossia la contezza nell'agente di voler indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto.

Quanto all'inesistenza delle operazioni, si distingue tra "oggettiva" (operazione mai realizzata in tutto o in parte), "sovrapproduzione" (alterazione qualitativa/quantitativa della prestazione) e "soggettiva" (realizzazione delle operazioni da parte di soggetti diversi da quelli indicati).

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)

- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Riferimenti

Art. 3 D.Lgs.74/2000

Note

Per "altri artifici" si intende l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti (come condotte artificiose attive o omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, grazie alle quali poter indicare in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie).

E' un reato "proprio", che può essere commesso solo dal soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale.

Oltre al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, è altresì richiesta per la consumazione del reato l'utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ovvero altri mezzi fraudolenti (ingannevoli, non essendo sufficiente la mera violazione di obblighi di fatturazione) idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

È richiesto il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In ciò è ricompreso anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

E' un reato istantaneo che si consuma nel momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'IVA.

Ai fini della punibilità della condotta la norma pone alcune soglie di valore richieste congiuntamente.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico

- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)
- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Dichiarazione infedele

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (4)

Riferimenti

Art. 4 D.Lgs.74/2000

Note

Il reato deve essere commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)
- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Omessa dichiarazione

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Riferimenti

Art. 5 D.Lgs.74/2000

Note

Il reato deve essere commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni

- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)
- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti

Riferimenti

Art. 8 co. 1 D.Lgs.74/2000

Note

Per fattura o documento emesso per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

E' un reato "comune" con "dolo specifico" consistente nella coscienza e volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti (aventi valore probatorio ai fini fiscali, come ad es. le autofatture, le schede carburanti, le note di debito e quelle di credito, gli scontrini) per operazioni inesistenti. In buona sostanza, il reato intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa.

Il reato di consuma al momento dell'emissione (da riferirsi anche alla trasmissione per via elettronica) o al rilascio (es. ricevute e scontrini fiscali) del documento falso, ovvero di attestazione di operazioni nella realtà inesistenti (falso ideologico). A rilevare è la consegna o la spedizione a un terzo, potenziale utilizzatore, di fatture o altri documenti ideologicamente falsi. Non è sufficiente la mera predisposizione di essi. Non è necessario né che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)

- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Riferimenti

Art. 8 co. 2 bis D.Lgs.74/2000

Note

Reato "comune" con "dolo specifico" consistente nella coscienza e volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti (aventi valore probatorio ai fini fiscali, come ad es. le autofatture, le schede carburanti, le note di debito e quelle di credito, gli scontrini) per operazioni inesistenti.

Il reato intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa.

Il reato di consuma al momento dell'emissione (da riferirsi anche alla trasmissione per via elettronica) o al rilascio (es. ricevute e scontrini fiscali) del documento falso, ovvero di attestazione di operazioni nella realtà inesistenti (falso ideologico). A rilevare è la consegna o la spedizione a un terzo, potenziale utilizzatore, di fatture o altri documenti ideologicamente falsi. Non è, invece, sufficiente la mera predisposizione di essi.

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)

- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Riferimenti

Art. 10 D.Lgs.74/2000

Note

Reato "comune" con "dolo specifico", quale la consapevole finalità di evadere o di consentire a terzi di evadere imposte sui redditi o sull'IVA mediante le operazioni di occultamento o distruzione documentale.

La condotta richiede un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con la conseguente impossibilità (assoluta o relativa) di ricostruire il volume d'affari o dei redditi. Presupposto necessario è che la documentazione esista, o nell'ipotesi di avvenuta distruzione, che sia stata istituita.

Il reato si consuma al momento della soppressione del documento che rende impossibile ricostruire i redditi o il volume d'affari. Non è necessario il conseguimento dell'evasione, essendo sufficiente l'ostacolo alla ricostruzione degli imponibili e, in generale, all'accertamento di un'obbligazione tributaria

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)

- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Indebita compensazione

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Riferimenti

Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000

Note

Il reato deve essere commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)

- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari
- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)
- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001
Reati tributari

Reato

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Riferimenti

Art. 11 D.Lgs.74/2000

Note

Reato "comune" che può realizzarsi mediante ogni atto di disposizione del patrimonio volto causalmente a pregiudicare le ragioni creditorie dell'Erario, producendo la sottrazione all'obbligo di pagamento di imposte sui redditi o sull'IVA per un ammontare complessivo superiore alla soglia di 50.000 euro, nonché di interessi o sanzioni amministrative inerenti.

Richiesto il "dolo specifico", consistente nella coscienza e volontà di porre una condotta fraudolenta al fine di sottrarsi dalla riscossione della pretesa tributaria, anche in favore di terzi, rendendo in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva su beni propri o altrui pignorabili. (es. simulazione simulata). In particolare, l'alienazione simulata

dei beni con finalità distrattiva può configurarsi come assoluta, relativa o con interposizione fittizia di persona.

Al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento (o dell'ultimo atto se tra di loro collegati).

Aree di rischio

(Selezionare la casella di spunta per cancellare le voci non pertinenti)

Attività specifiche in ambito bancario

- ☐ Gestione degli adempimenti fiscali
- ☐ Omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, liberalità e sponsorizzazioni
- ☐ Gestione delle procedure acquisitive di beni e dei servizi inclusi gli incarichi professionali (negoziiazione, stipula e gestione dei relativi contratti)
- ☐ Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili
- ☐ Gestione della finanza e della tesoreria
- ☐ Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società
- ☐ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
- ☐ Gestione Selezione, assunzione e amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- ☐ Gestione della contabilità generale, amministrazione e bilancio
- ☐ Contabilità fornitori e clienti (passiva e attiva)
- ☐ Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
- ☐ Gestione dei rapporti infragruppo
- ☐ Gestione dei sistemi informativi
- ☐ Gestione delle operazioni di finanziamento
- ☐ Gestione dei cespiti
- ☐ Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)
- ☐ Gestione del credito
- ☐ Gestione delle erogazioni pubbliche per la ripresa economica;
- ☐ Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti e promotori commerciali, agenti, dealer, franchisee, intermediari, partner, ecc.).

Attività non specifiche dell'ambito bancario

- ☐ Gestione dei flussi finanziari

- ☐ Tenuta della contabilità
- ☐ Redazione del bilancio
- ☐ Gestione adempimenti fiscali
- ☐ Gestione della fiscalità
- ☐ Gestione delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, incorporazioni, cessioni)
- ☐ Gestione amministrativa beni immobili e mobili (approvvigionamento, magazzino, scorte)
- ☐ Approvvigionamento beni e servizi (Acquisti)
- ☐ Sponsorizzazioni e liberalità
- ☐ Gestione amministrativa del personale, comprese le note spese
- ☐ Gestione amministrativa di terzi, consulenti e fornitori
- ☐ Gestione amministrativa del personale
- ☐ Gestione dei sistemi informativi

Soggetti maggiormente coinvolti

- ☐ Presidente CdA
- ☐ CdA
- ☐ Comitato Esecutivo o altri comitati endoconsiliari
- ☐ Collegio Sindacale
- ☐ Società di revisione
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Consulenti legali e fiscali
- ☐ Ufficio Amministrazione
- ☐ Ufficio fiscale e finanza
- ☐ Strutture incaricate della gestione dei cespiti
- ☐ Gestione sistemi informativi

Categoria

Contrabbando

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Sommario

[Contrabbando](#)

Contrabbando

Categoria

Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001
Contrabbando

Reato

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c),d) ed e).

Riferimenti

DPR 43/1973
Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020

Note

Gli illeciti rilevano ai fini 231 solo se puniti con la reclusione, ovvero quando i diritti di confine evasi sono superiori a 10.000 Euro.

I delitti di contrabbando richiamati dal D. Lgs. 231/2001 sono quelli del Titolo VII Capo I D.P.R. 43/1973, artt. da 282 a 301:

Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)

Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).
Trattasi delle modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale è stata data attuazione della cd. Direttiva PIF (la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale) e con il quale vengono ricomprese al novero del modello 231 alcuni istituti di diritto doganale

Mappatura dei Rischi

Processi Capogruppo

Nota

La presente Sezione riporta i Processi diffusi dalla Capogruppo alle Banche Associate ritenuti dall'Organismo di Vigilanza **maggiormente significativi ai fini 231**.

Ogni scheda è accompagnata dall'individuazione delle categorie di reato presidiate e dal livello di rilevanza 231 (diretta o indiretta). E' inoltre riportata l'esistenza di un possibile collegamento con le tematiche ESG, intimamente connesse alla normativa 231 sull'assunto che il Modello di Organizzazione e Gestione rappresenti uno strumento di Governance funzionale alla prevenzione dei rischi-reato, oltre che la sede naturale per dare concreta attuazione ai principi etici e comportamentali che ispirano l'attività aziendale.

Per fattori ESG si intendono i criteri di natura non finanziaria che, tramite parametri ed elementi di diversa natura, permettono di valutare l'impatto ambientale (E), sociale (S) e di buon governo (G) della banca

- **E – Environmental**, si riferisce ai temi ambientali, come, a titolo esemplificativo, l'attenzione al cambiamento climatico al contenimento delle emissioni di anidride carbonica, l'uso di materiali riciclabili e la corretta gestione dei rifiuti aziendali, l'utilizzo di energie rinnovabili, etc.;
- **S – Social**, si riferisce ai temi sociali, ovvero, a titolo esemplificativo, l'adesione a codici per il rispetto dei diritti umani e il rifiuto di ogni tipo di discriminazione, l'attenzione alle condizioni di lavoro e alla sicurezza, le attività promosse dall'azienda per favorire il benessere delle comunità territoriali;
- **G – Governance**, si riferisce ai temi di buon governo, come ad esempio la definizione di responsabilità delle imprese in termini di organizzazione e gestione interna, la definizione di politiche di diversità ed inclusione, sistemi retributivi etici e contrasto continuativo alla corruzione.

In particolare, si possono individuare le seguenti correlazioni *forti* tra Decreto 231 e ESG:

Environment

- Reati ambientali
- Reati contro la P.A. (es. in tema di urbanizzazione e speculazione edilizia)

Social

- Reati contro la Pubblica Amministrazione legati all'erogazione di finanziamenti pubblici (ancor più rilevante a seguito dei contributi e delle facilitazioni connesse all'emergenza Covid) ovvero legati alle diverse forme di corruzione e/o ai rapporti con le Autorità di Vigilanza
- Reati contro la salute e sicurezza dei lavoratori
- Reati informatici, con particolare riferimento alla compliance in materia di GDPR (Regolamento UE 2016/679)
- Reati contro la personalità individuale, con particolare riguardo a discriminazioni di genere e caporalato (che richiede standard di maggiore attenzione nella scelta dei fornitori di servizi)
- Reati legati ai lavoratori irregolari
- Reati di razzismo e xenofobia (la cui regolamentazione fa parte di un complesso normativo improntato alla valorizzazione dei principi di inclusione, non discriminazione e, più in generale, rispetto dei diritti umani)

Governance

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (come parte di un più ampio complesso normativo in tema di lotta alla corruzione ed alla illegalità)
- Concussione e corruzione
- Market abuse
- Reati fiscali
- Reati societari, con particolare riguardo alle false comunicazioni sociali
- False dichiarazioni all'autorità giudiziaria
- Reati di riciclaggio e autoriciclaggio
- Reati associativi e transnazionali (criminalità organizzata, terrorismo ed eversione) funzionali alla commissione di altri reati 231

La tassonomia è quella usata da Iccrea Banca SpA

Sommario generale

[Sezione 1](#)

[Macro-Processi di governo](#)

Processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[Sezione 2](#)

[Macro-Processi di mercato](#)

Processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[Sezione 3](#)

[Macro-Processi di supporto](#)

Processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

[Sezione 4](#)

[Codici di condotta](#)

I Codici che definiscono i valori fondanti del credito cooperativo

Sezione 1

PROCESSI DI GOVERNO

Sommario di Sezione

G-01-01 OPERATION CONTINUITY IN RESOLUTION	5
G-01-02 PARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DEL REQUISITO MREL	7
G-01-03 GOING CONCERN IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AI FINI RESOLUTION PLAN	9
G-03-01 CONTROLLI II LIVELLO SUL PROCESSO DI CLASSIFICAZIONE, VALUTAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO	11
G-03-02 FRAMEWORK DI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT	14
G-03-05 IT RISK SELF ASSESSMENT (IR-SA)	16
G-03-06 LOSS DATA COLLECTION	18
G-03-07 OPERATIONAL RISK SELF ASSESSMENT	20
G-03-08 PRODUCT MANAGEMENT	22
G-03-14 IMPIANTO IDENTIFICAZIONE RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI	24
G-03-16 FRAMEWORK DI REPUTATIONAL RISK MANAGEMENT	26
G-03-17 FRAMEWORK DI ICT E SECURITY RISK MANAGEMENT	28
G-04-01 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA'	30
G-04-02 REGOLAMENTO DI GRUPPO - GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA'	33
G-04-06 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE	35
G-07-01 DISPOSIZIONE DI GRUPPO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE INCLUSIVA	39
G-07-01 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA	41
G-09-01 DATA GOVERNANCE	44
G-09-02 END USER COMPUTING (EUC)	46
G-10-06 REGOLAMENTO DEL GRUPPO ICCREA	48
G-11-01 SOSTENIBILITÀ	50
G-12-01 IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI	52
G-13-01 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO	55

G-01-01 OPERATION CONTINUITY IN RESOLUTION

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISK GOV

POLITICHE DI GOVERNO - Risk Governance & Strategy

Macro-Processo volto alla definizione degli obiettivi strategici aziendali e alla predisposizione di un Piano "sostenibile", in coerenza con il modello di business e con il framework di gestione dei rischi, alla "autovalutazione" dell'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'azienda, su base consolidata, nonché alla definizione delle strategie e delle politiche da adottare per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi con riferimento ad orizzonti temporali diversi, in coerenza con le strategie aziendali.

OGGETTO

La Politica ha lo scopo di definire l'impianto generale che caratterizza il framework dell'Operation Continuity In Resolution (di seguito anche "OCIR") del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "Gruppo").

Tale Politica declina i presidi che devono essere messi in atto per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi critici e per supportare le principali linee di business delle Società del Gruppo in una situazione di "risoluzione" del Gruppo stesso, garantendo anche la continuità dei servizi essenziali, necessari all'efficace attuazione della strategia di risoluzione e della conseguente ristrutturazione.

Il framework dell'OICR comprende l'identificazione e la mappatura dei servizi critici ed essenziali, la valutazione del rischio di continuità operativa, le azioni di mitigazione dei rischi della continuità operativa e le misure per migliorare la preparazione alla risoluzione, nonché adeguati sistemi informativi per la gestione.

Forma parte integrante della Politica:

- Allegato A - "Clausola di Resolution Proof"

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento, partendo dalla raccolta di tutte le informazioni relative ai processi critici ed essenziali che devono continuare ad essere operativi in caso di risoluzione del Gruppo, intende disciplinare le modalità con cui sostituire le attività la cui interruzione porterebbe verosimilmente all'interruzione dei servizi critici per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria.

E' ragionevole presumere che l'impatto sull'operatività della Banca in tale scenario avverso (Risoluzione) sia tale da mettere a rischio l'intero sistema dei controlli interni e, con esso, la struttura portante del Modello 231 e la sua capacità di presidiare efficacemente qualunque rischio reato. Sono da chiarire, in questo contesto, gli strumenti a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per continuare a presidiare il Modello, che peraltro è citato tra i principali riferimenti normativi interni.

G-01-02 PARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DEL REQUISITO MREL

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISK GOV

POLITICHE DI GOVERNO - Risk Governance & Strategy

Macro-Processo volto alla definizione degli obiettivi strategici aziendali e alla predisposizione di un Piano "sostenibile", in coerenza con il modello di business e con il framework di gestione dei rischi, alla "autovalutazione" dell'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'azienda, su base consolidata, nonché alla definizione delle strategie e delle politiche da adottare per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi con riferimento ad orizzonti temporali diversi, in coerenza con le strategie aziendali.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire l'impianto generale per la partecipazione alla copertura del requisito MREL ("Minimum Requirement Eligible Liabilities") del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ovvero declinare e formalizzare i seguenti elementi caratterizzanti il framework sulla copertura del requisito MREL:

- il modello di governance che definisce in maniera puntuale i ruoli e le responsabilità degli Organi Aziendali sia della Capogruppo che delle Banche Affiliate e delle rispettive Funzioni aziendali coinvolte;
- gli indicatori e le regole della metodologia adottata per la calibrazione dell'ammontare oggetto di partecipazione alla copertura del requisito MREL per le Banche Affiliate;
- il meccanismo di funzionamento e di attivazione del processo di partecipazione alla copertura del requisito MREL esterno su base consolidata.

L'obiettivo del requisito MREL è assicurare il buon funzionamento del meccanismo del bail-in aumentando la capacità di assorbimento delle perdite (loss absorption amount – LAA), e di ricostituire la posizione patrimoniale del Gruppo (recapitalisation amount - RCA), continuando a garantire la continuità delle funzioni economiche critiche durante e dopo un'eventuale crisi.

Forma parte integrante della presente Politica l'Allegato A "Metodologia di partecipazione alla copertura del requisito MREL".

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento indica i requisiti minimi che tutti gli enti creditizi dell'UE devono rispettare per consentire un miglior assorbimento delle perdite in caso di dissesto. La normativa può rilevare indirettamente in materia di **reati societari**, nel caso in cui fossero volontariamente comunicati all'Autorità di Vigilanza dati errati, simulando una capacità di assorbimento delle perdite superiore a quella reale.

G-01-03 GOING CONCERN IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AI FINI RESOLUTION PLAN

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISK GOV

POLITICHE DI GOVERNO - Risk Governance & Strategy

Macro-Processo volto alla definizione degli obiettivi strategici aziendali e alla predisposizione di un Piano "sostenibile", in coerenza con il modello di business e con il framework di gestione dei rischi, alla "autovalutazione" dell'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'azienda, su base consolidata, nonché alla definizione delle strategie e delle politiche da adottare per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi con riferimento ad orizzonti temporali diversi, in coerenza con le strategie aziendali.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire il modello di Governance "Going concern" adottato dal Gruppo nell'ambito del processo di "Governo degli adempimenti per il Piano di Risoluzione", nel rispetto delle regole impartite dalla normativa istituzionale europea (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, Bank Recovery and Resolution Directive "BRRD" e Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, "Single Resolution Mechanism Regulation" e successivi aggiornamenti).

L'obiettivo è quello di definire il modello di Governance "Going concern" (avente come perimetro di riferimento l'intervallo temporale business as usual/condizione di normale operatività) il quale è finalizzato all'individuazione puntuale dei ruoli e delle responsabilità attribuiti agli Organi Aziendali e alle Funzioni Aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo identificate come RLEs coinvolte nel processo di:

- produzione del set informativo richiesto annualmente da parte dell'Autorità di Risoluzione (cd. adempimenti ordinari) e
- indirizzamento delle specifiche richieste regolamentari (cd. adempimenti strategici) derivanti dall'Autorità di Risoluzione nell'ambito della predisposizione del Piano di Risoluzione (di seguito anche "Piano" o "Resolution Plan").

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Come per il processo OPERATION CONTINUITY IN RESOLUTION, è ragionevole presumere che l'impatto sull'operatività della Banca in uno scenario avverso come quello di Risoluzione sia tale da mettere a rischio l'intero sistema dei controlli interni e, con esso, la struttura portante del Modello 231 e la sua capacità di presidiare efficacemente qualunque rischio reato. Difficile ipotizzare, in questo contesto, che l'Organismo di Vigilanza abbia strumenti a disposizione per continuare a presidiare il Modello.

G-03-01 CONTROLLI II LIVELLO SUL PROCESSO DI CLASSIFICAZIONE, VALUTAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Macro-Processo propedeutico alla definizione, allo sviluppo ed alla promozione del framework metodologico di gestione dei rischi in coerenza con le esigenze di Gruppo, le best practice di settore e la normativa di riferimento e all'adozione di standard omogenei di reportistica. Coordinamento delle attività poste in essere per l'analisi, la valutazione e la gestione delle operazioni di maggior rilievo e delle coperture assicurative.

OGGETTO

Il documento descrive l'insieme dei dispositivi di Governance e dei meccanismi di gestione e controllo adottati dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche Gruppo o "GBCI") per consentire la verifica del corretto svolgimento dei controlli di II livello da parte della Funzione Risk Management.

La Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 - Allegato A, par. 2) stabilisce che *"il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni devono essere svolti con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita". Ed ancora "I criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate, nonché le relative unità responsabili devono essere stabiliti dall'organo con funzione di supervisione strategica con apposita delibera che indichi anche le modalità di raccordo tra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. La deroga all'applicazione dei criteri prefissati è consentita esclusivamente in casi predeterminati e seguendo procedure rafforzate, che prevedano il coinvolgimento dell'organo con funzione di gestione. Devono essere altresì stabilite procedure atte a individuare, in dettaglio, gli interventi da attuare in presenza di deterioramento delle posizioni di rischio."* Tali attività figurano nella Circolare n. 285 e ad esse principalmente si applica il sistema di "Controlli di II livello" di cui alla presente Policy.

La suddetta Circolare attribuisce alla Funzione Risk Management il compito di esercitare la suddetta attività di controllo: *“La verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero è svolta, a livello centrale e periferico, dalla funzione di controllo dei rischi o, per le banche di maggiore dimensione e complessità operativa, da una specifica unità, che riporta al responsabile della funzione di controllo dei rischi.*

Tali unità verificano, tra l’altro, l’operato delle unità operative e di recupero crediti, assicurando la corretta classificazione delle esposizioni deteriorate e l’adeguatezza del relativo grado di irrecuperabilità. Nel caso di valutazioni discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla funzione di controllo dei rischi.”

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☒ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l’industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il rispetto delle norme in materia di controllo andamentale, classificazione e recupero del credito consente di evitare situazioni di ingiustificato vantaggio che potrebbero nascondere potenziali criticità in materia di corruzione, anche tra privati. Basti pensare, ad es., alla rinuncia a procedere giudizialmente nei confronti di un debitore appartenente alla P.A - o a questa legato da vincoli parentali - previa valutazione del credito, pur in presenza di beni aggredibili, come irrecuperabile, in cambio di un vantaggio indebito (ad es. il rilascio di un'autorizzazione).

G-03-02 FRAMEWORK DI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Macro-Processo propedeutico alla definizione, allo sviluppo ed alla promozione del framework metodologico di gestione dei rischi in coerenza con le esigenze di Gruppo, le best practice di settore e la normativa di riferimento e all'adozione di standard omogenei di reportistica. Coordinamento delle attività poste in essere per l'analisi, la valutazione e la gestione delle operazioni di maggior rilievo e delle coperture assicurative.

OGGETTO

La Politica ha lo scopo di definire a livello accentratore i principi e le linee guida del framework Operational Risk Management adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito "GBCI" o "Gruppo") in coerenza anche con il complessivo quadro regolamentare interno e esterno, identificando i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali a cui spetta la relativa implementazione, attuazione e gestione.

L'Autorità di Vigilanza dispone che gli intermediari, per fronteggiare tali rischi, debbano dotarsi di adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, processi efficaci per l'identificazione, il monitoraggio, l'attenuazione e la valutazione dei rischi operativi e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

Inoltre, con specifico riferimento al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, al fine di assicurare a livello accentratore l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo, nonché l'equilibrio gestionale delle singole Banche Affiliate, l'Autorità di Vigilanza dispone che la Capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il Gruppo e assicuri la coerenza con gli stessi del sistema dei controlli interni delle Banche Affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di Gruppo.

Sulla base di tali premesse sono definiti i ruoli e le responsabilità degli Organi Societari e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei Rischi Operativi, anche con riferimento alle attività di indirizzo e coordinamento da parte della Capogruppo verso le Società del Gruppo.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La definizione e formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità degli Organi Societari e delle funzioni aziendali coinvolte nei processi, qualunque essi siano (in questo caso: gestione dei Rischi Operativi) costituiscono un fattore generico di calmieramento dei rischi e, quindi, contribuisce a presidiare più efficacemente tutte le categorie di reati 231, in modo trasversale.

G-03-05 IT RISK SELF ASSESSMENT (IR-SA)

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Macro-Processo propedeutico alla definizione, allo sviluppo ed alla promozione del framework metodologico di gestione dei rischi in coerenza con le esigenze di Gruppo, le best practice di settore e la normativa di riferimento e all'adozione di standard omogenei di reportistica. Coordinamento delle attività poste in essere per l'analisi, la valutazione e la gestione delle operazioni di maggior rilievo e delle coperture assicurative.

OGGETTO

Il documento definisce le linee guida adottate nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito o "*Gruppo*") per la gestione del Processo di IT Risk Self Assessment (di seguito anche "*IR-SA*") in termini di principi, ruoli, responsabilità e linee guida di processo.

Tale processo è incardinato all'interno del framework di IT Risk Management disciplinato nell'apposita Politica di Gruppo – Framework di IT Risk Management alla quale si rimanda per la visione d'insieme.

Il processo di IR-SA è un'attività finalizzata all'identificazione, valutazione, monitoraggio e controllo del Rischio Informatico.

Il processo prevede un approccio "*risk factor driven*" in cui l'analisi dei rischi è principalmente basata sull'identificazione delle vulnerabilità inerenti ai cosiddetti Fattori di Rischio Informatico oggetto di analisi. L'approccio definito persegue la finalità di immediata fruibilità dei risultati, sia in chiave gestionale che per l'individuazione degli interventi di mitigazione.

Formano parte integrante della presente politica i seguenti allegati:

- Allegato A "*Metodologia di IT Risk Self Assessment*": documento contenente la metodologia di valutazione dell'esposizione al Rischio Informatico;
- Allegato B "*Istruzioni operative per l'esecuzione dell'IT Risk Self Assessment*".

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Tutte le norme che definiscono i principi e le linee guida di riferimento e gli aspetti di governance ed organizzativi (ruoli, responsabilità, processi e strumenti) rappresentano un fattore generico di calmieramento dei rischi e, quindi, contribuiscono a presidiare più efficacemente tutte le categorie di reati 231, in modo trasversale. Da ciò la loro rilevanza, quanto meno indiretta, a presidiare il rischio-reato.

G-03-06 LOSS DATA COLLECTION

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Macro-Processo propedeutico alla definizione, allo sviluppo ed alla promozione del framework metodologico di gestione dei rischi in coerenza con le esigenze di Gruppo, le best practice di settore e la normativa di riferimento e all'adozione di standard omogenei di reportistica. Coordinamento delle attività poste in essere per l'analisi, la valutazione e la gestione delle operazioni di maggior rilievo e delle coperture assicurative.

OGGETTO

Il documento definisce le linee guida adottate nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "GBCI" o "Gruppo") per la gestione accentrata del Processo di Loss Data Collection (di seguito anche "LDC") in termini di principi, ruoli, responsabilità e linee guida di processo.

Detto processo è incardinato all'interno del framework di Operational Risk Management disciplinato nella apposita Politica di Gruppo alla quale si rimanda per la visione d'insieme.

Il processo di LDC è finalizzato all'identificazione, alla raccolta, al censimento e alla classificazione degli eventi operativi, dei loro relativi effetti economici (perdite operative, recuperi, accantonamenti, etc.) e delle relative informazioni rilevanti ai fini regolamentari, di misurazione e "gestionali".

Formano parte integrante della presente politica i seguenti allegati:

- Allegato A "*Eventi rilevanti*": contenente le indicazioni in merito alle soglie di materialità ai fini della determinazione della rilevanza dell'evento di rischio operativo identificato;
- Allegato B "*Informazioni su eventi-effetti*": contenente le informazioni anagrafiche relative agli eventi di rischio operativo necessarie ai fini del censimento nell'apposita Base Dati (Data Base dei Rischi Operativi di Gruppo);
- Allegato C "*Tabelle di dominio*": contenente le informazioni di riferimento con cui è possibile valorizzare gli attributi degli Eventi-Effetti relativamente a Event Type, Fattori di Rischio, Business Line, Effetti, Prodotti e Processi (sono rappresentati criteri omogenei a livello di Gruppo per la classificazione degli eventi di Rischio operativo ai fini dell'attività di rilevazione degli eventi);

- Allegato D “*Manuale di censimento e classificazione*”: contenente i criteri generali di censimento e le modalità standard per classificare gli eventi c.d. “*ricorrenti*”;
- Allegato E “*Manuale dei Controlli di Data Quality*”: contenente il dettaglio, per ciascun attore dell’attività di data quality, dei controlli da effettuare.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l’industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d’azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Tutte le norme che definiscono i principi e le linee guida di riferimento e gli aspetti di governance ed organizzativi (ruoli, responsabilità, processi e strumenti) rappresentano un fattore generico di calmieramento dei rischi e, quindi, contribuiscono a presidiare più efficacemente tutte le categorie di reati 231, in modo trasversale. Da ciò la loro rilevanza, quanto meno indiretta, a presidiare il rischio-reato.

G-03-07 OPERATIONAL RISK SELF ASSESSMENT

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Macro-Processo propedeutico alla definizione, allo sviluppo ed alla promozione del framework metodologico di gestione dei rischi in coerenza con le esigenze di Gruppo, le best practice di settore e la normativa di riferimento e all'adozione di standard omogenei di reportistica. Coordinamento delle attività poste in essere per l'analisi, la valutazione e la gestione delle operazioni di maggior rilievo e delle coperture assicurative.

OGGETTO

Obiettivo del documento è definire le linee guida adottate nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "GBCI" o "Gruppo") per la gestione del processo di Operational Risk Self Assessment (di seguito anche "OR-SA") in termini di principi, ruoli, responsabilità e linee guida di processo.

Tale processo è parte del framework di gestione del rischio operativo del Gruppo normato nella Politica di Gruppo Framework di Operational Risk Management e ne rappresenta la componente di identificazione e valutazione prospettica dei rischi volta all'individuazione delle opportune azioni di mitigazione degli stessi.

Il processo prevede un approccio "*risk factor driven*" in cui l'analisi dei rischi è principalmente basata sull'identificazione delle vulnerabilità inerenti i c.d. Fattori di Rischio (di seguito anche "FdR"). L'approccio definito persegue la finalità di immediata fruibilità dei risultati, sia in chiave gestionale sia per l'individuazione degli interventi di mitigazione.

Formano parte integrante della presente politica i seguenti allegati:

- Allegato A "*Metodologia di Operational Risk Self Assessment*" contenente la metodologia di valutazione prospettica dell'esposizione al Rischio Operativo;
- Allegato B "*Istruzioni operative per l'esecuzione dell'Operational Risk Self Assessment*".

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Tutte le norme che definiscono i principi e le linee guida di riferimento e gli aspetti di governance ed organizzativi (ruoli, responsabilità, processi e strumenti) rappresentano un fattore generico di calmieramento dei rischi e, quindi, contribuiscono a presidiare più efficacemente tutte le categorie di reati 231, in modo trasversale. Da ciò la loro rilevanza, quanto meno indiretta, a presidiare il rischio-reato.

G-03-08 PRODUCT MANAGEMENT

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Macro-Processo propedeutico alla definizione, allo sviluppo ed alla promozione del framework metodologico di gestione dei rischi in coerenza con le esigenze di Gruppo, le best practice di settore e la normativa di riferimento e all'adozione di standard omogenei di reportistica. Coordinamento delle attività poste in essere per l'analisi, la valutazione e la gestione delle operazioni di maggior rilievo e delle coperture assicurative.

OGGETTO

La Politica si applica a tutte le tipologie di prodotti o servizi (bancari, assicurativi, finanziari e ad altri prodotti o servizi non inclusi nelle precedenti tipologie).

La Politica ha lo scopo di definire i principi generali, le linee guida, le responsabilità ed i ruoli principali delle Funzioni coinvolte nel modello di Product Management, al fine di assicurare che l'ideazione, lo sviluppo e l'immissione dei prodotti o servizi sul mercato si svolga in conformità con il quadro normativo esterno di riferimento.

Formano parte integrante della presente politica i seguenti allegati:

- Allegato A - Metodologia per la valutazione del grado di rischio/complessità associato all'iniziativa;
- Allegato B - Metodologia per la determinazione del Target market dei prodotti bancari in ambito POG;
- Allegato C - Linee Guida per il Product Testing e Monitoraggio dei prodotti bancari in ambito POG;
- Allegato D - Metodologia per la determinazione del Target market dei prodotti finanziari (compresi i prodotti di investimento assicurativi) in ambito POG;
- Allegato E – Questionario di profilatura della clientela per i prodotti finanziari (compresi i prodotti di investimento assicurativi);
- Allegato F – Classificazione dei prodotti finanziari (compresi i prodotti di investimento assicurativi);

- Allegato G – Valutazione di adeguatezza (per i prodotti finanziari, compresi i prodotti di investimento assicurativi);
- Allegato H - Metodologia di Product Testing e Monitoraggio per i Prodotti Finanziari;
- Allegato I – Scoring ESG;
- Allegato L - Linee Guida per la Valutazione e il Monitoraggio dei prodotti assicurativi in ambito POG.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Tutte le norme che definiscono i principi e le linee guida di riferimento e gli aspetti di governance ed organizzativi (ruoli, responsabilità, processi e strumenti) rappresentano un fattore generico di calmieramento dei rischi e, quindi, contribuiscono a presidiare più efficacemente tutte le categorie di reati 231, in modo trasversale. Da ciò la loro rilevanza, quanto meno indiretta, a presidiare il rischio-reato.

G-03-14 IMPIANTO IDENTIFICAZIONE RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Il processo definisce l'impianto metodologico/operativo (di seguito anche "Climate & Environmental Risk framework") adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "Gruppo"), funzionale all'identificazione e alla valutazione del livello di esposizione del Gruppo, della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate (di seguito anche "Società interessate") ai rischi climatici e ambientali.

Quanto descritto nella Politica si inquadra in un percorso progressivo che, nel corso del tempo, richiederà evoluzioni ed affinamenti per accompagnare l'impianto complessivo verso livelli di maturità di valutazioni/misurazione maggiormente accurati e agevolare i processi di integrazione, già avviati, di tali nuovi fattori di rischio all'interno dei framework di gestione dei rischi cd. "tradizionali" ovvero rischio di credito, mercato, liquidità, operativo, etc.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

☐ Delitti contro l'industria e il commercio

☐ Reati societari

☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La Politica declina e formalizza, tra le altre, il modello di governance del framework di identificazione e valutazione dei rischi climatici e ambientali del Gruppo, che definisce i principali ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni Aziendali coinvolte, ivi incluse le funzioni di controllo. Come gli altri documenti che hanno ad oggetto la Governance, anche questo assume una rilevanza ai fini 231, sebbene indiretta, in quanto afferisce in qualche misura al Sistema dei Controlli Interni e, più in particolare, all'identificazione e valutazione dei rischi climatici ed ambientali.

A dispetto del nome, la rilevanza della Politica in ambito ESG appare limitata al solo ambito Governance e non anche a quello Environmental; analogamente, la rilevanza ai fini 231 è indiretta e trasversale, senza attenete in modo specifico ai delitti ambientali richiamato nel Decreto 231/2001.

G-03-16 FRAMEWORK DI REPUTATIONAL RISK MANAGEMENT

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Il processo definisce principi e le linee guida adottate nel Gruppo per l'identificazione, la valutazione e la gestione ovvero la mitigazione del rischio reputazionale, in coerenza con il complessivo quadro regolamentare interno ed esterno, identificando i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolte nel framework.

RILEVANZA ESG

☒ Environmental ☒ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

☐ Delitti contro l'industria e il commercio

☐ Reati societari

☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

☐ Delitti contro la personalità individuale

☐ Abusi di mercato

☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro

☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La Politica definisce i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolte nell'esecuzione dei presidi organizzativi, procedurali e metodologici per l'identificazione, valutazione e gestione e mitigazione del profilo di esposizione al rischio reputazionale. Si tratta di un rischio che ha natura trasversale, come tale da considerare a presidio indiretto di tutte le categorie di reato 231, sebbene con particolare attenzione a quelle rilevanti ESG.

A quest'ultimo proposito si evidenzia, tra i soggetti coinvolti, il Comitato ESG che, in relazione agli ambiti ESG declinati all'interno sistema di gestione del rischio reputazionale, ha il compito di esaminare con periodicità annuale la reportistica sui risultati del sistema di gestione del rischio reputazionale, indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

G-03-17 FRAMEWORK DI ICT E SECURITY RISK MANAGEMENT

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - RISCHI

Gestione e Controllo dei Rischi

Il processo definisce principi e le linee guida adottate dal Gruppo per l'identificazione, la valutazione e la gestione ovvero la mitigazione dei rischi ICT e di Sicurezza, identificando i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolte.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

☐ Delitti contro l'industria e il commercio

☐ Reati societari

☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

☐ Delitti contro la personalità individuale

☐ Abusi di mercato

☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro

☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La Politica definisce i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle funzioni aziendali coinvolte nell'esecuzione dei presidi organizzativi, procedurali e metodologici per l'identificazione, valutazione e gestione / mitigazione del profilo di esposizione ai rischi ICT e di Sicurezza, con l'obiettivo di assicurare la dovuta protezione del patrimonio informativo aziendale e delle risorse ICT da minacce che ne possono compromettere o deteriorare disponibilità, integrità e riservatezza.

La rilevanza 231 appare diretta per i delitti informatici, ma il processo copre indirettamente tutti i reati, essendo posto a presidio del patrimonio informativo aziendale nel suo complesso.

G-04-01 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA'

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - CONF

Gestione del Rischio di non conformità

Macro Processo che descrive l'insieme delle regole, delle procedure e delle risorse (umane, organizzative e tecnologiche) volte a identificare, valutare, monitorare, prevenire o attenuare e comunicare ai livelli appropriati il rischio assunto o assumibile a livello di Gruppo.

OGGETTO

Il documento definisce i principi e le linee guida per il governo e la gestione del rischio di non conformità alle norme all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo (di seguito anche "GBC" o "Gruppo"), nel pieno rispetto della normativa esterna di riferimento.

Per rischio di non conformità alle norme si intende il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

All'interno della presente Politica sono declinati e formalizzati:

- il Modello per il governo e la gestione del rischio di non conformità che definisce in modo puntuale i ruoli e le responsabilità degli Organi Aziendali e delle funzioni coinvolte nella gestione del rischio di non conformità;
- il framework metodologico per l'analisi e la valutazione dei presidi organizzativi posti a mitigazione del rischio di non conformità;
- i principi che ispirano il Modello organizzativo adottato, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del rischio di non conformità a livello di Gruppo, oltre agli elementi chiave che nella loro dimensione attuativa rendono il modello prescelto più idoneo ad assicurare l'efficienza del governo e l'efficacia della gestione del rischio di non conformità in ciascuna Società del Gruppo in perimetro di applicazione;
- i principali meccanismi di direzione e coordinamento necessari al funzionamento del Modello di governo e gestione del rischio di non conformità.

Forma parte integrante della presente Politica il seguente allegato:

- Allegato A: Perimetro Normativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

RILEVANZA ESG

☒ Environmental ☒ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento disciplina le attività finalizzate ad evitare di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Tali attività, nello specifico, sono volte all'individuazione, valutazione e monitoraggio delle norme applicabili, misurando e valutando l'impatto delle stesse sui processi e sulle procedure aziendali e definendo le politiche di prevenzione e di controllo, nel rispetto del livello di rischio accettabile.

Si tratta, a ben vedere, della stessa finalità sottesa al Modello 231. Come specificato nella Parte Generale del MOG, l'obiettivo ultimo della sua adozione è infatti quello di ottenere l'esonero da responsabilità della Banca per fatti-reati commessi dai suoi esponenti aziendali e dai suoi dipendenti, prevedendo processi, presidi e controlli che minimizzino il rischio-reati o lo riducano ad un livello "accettabile".

Nel documento è contenuto anche un riferimento diretto alla normativa 231, laddove il Referente Compliance è chiamato a collaborare con la Funzione di Conformità di Capogruppo nella progettazione del MOG 231/01, ed all'Organismo di Vigilanza: *"l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "OdV") della Capogruppo e delle Banche Affiliate e Società del Perimetro Diretto, ove costituito, vigila in via continuativa sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo previsto dalla normativa in parola e sulla sua adeguatezza a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del Decreto. Al fine di adempiere alle proprie responsabilità in materia, l'OdV propone e verifica le iniziative più idonee a diffondere presso gli Organi Aziendali, tra il personale e i fornitori di beni e servizi del Gruppo la conoscenza ed il rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello suddetto".*

G-04-02 REGOLAMENTO DI GRUPPO - GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA'

TIPO DI DOCUMENTO: Regolamento di funzione

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - CONF

Gestione del Rischio di non conformità

Macro Processo che descrive l'insieme delle regole, delle procedure e delle risorse (umane, organizzative e tecnologiche) volte a identificare, valutare, monitorare, prevenire o attenuare e comunicare ai livelli appropriati il rischio assunto o assumibile a livello di Gruppo.

OGGETTO

Il documento ha la finalità di disciplinare le modalità attraverso cui la Funzione di Conformità di Iccrea Banca (CCO) e le Funzioni di Conformità del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "GBCI" o "Gruppo") svolgono le attività necessarie per la gestione del rischio di non conformità, in coerenza con la normativa interna ed esterna di riferimento e nell'ambito del processo di gestione dei rischi definito dal Risk Appetite Framework (RAF).

Gli standard operativi e metodologici previsti nel presente Regolamento sono declinati con maggior dettaglio all'interno di linee guida operative emesse dall'Area CCO in relazione ai principali processi.

Il documento che descrive la metodologia di Risk Assessment e valutazione del rischio di non conformità è, invece, allegato al presente Regolamento e ne segue le modalità di approvazione ed aggiornamento come di seguito descritte.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento è strettamente connesso alla Politica di gruppo in materia di governo e gestione del rischio di non conformità. Valgono dunque per esso le stesse considerazioni ed osservazioni espresse per quella Politica.

G-04-06 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - CONF

Gestione del Rischio di non conformità

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire i principi, ruoli, responsabilità e linee guida di processo adottati all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, (di seguito anche "Gruppo") per la gestione del rischio di non conformità alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Tutela Ambientale.

In forza di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/20132, la Funzione di Conformità ha demandato la gestione del rischio di non conformità a Presidi Specialistici che operano nel rispetto di metodologie e procedure operative definite e sotto la supervisione e il coordinamento della stessa.

Le attività di controllo di secondo livello per gli ambiti normativi in parola sono effettuate da parte del Presidio Specialistico in coerenza con quanto disciplinato nella Politica "Governo e gestione del rischio di non conformità" e nel "Regolamento della Funzione di Conformità".

Il presente documento è stato redatto tenendo conto di quanto stabilito nella Politica del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SGSL) che, a sua volta, declina il modello organizzativo adottato dal Gruppo e le linee guida operative per la Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, attuate sulla base delle Linee Guida UNI-INAIL 2001 ("Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro").

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☒ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☒ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

G-05-01 REGOLAMENTO DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

TIPO DI DOCUMENTO: Regolamento di Funzione

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - AUDIT

Ciclo di audit & quality assurance

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire i principi, le misure organizzative e l'approccio metodologico adottati dalla Funzione di Internal Audit per l'assolvimento dei propri compiti e responsabilità. Formano parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

- Allegato A: "Processo di pianificazione degli interventi di audit";
- Allegato B: "Incarichi di assurance";
- Allegato C: "Processo di follow-up dei rilievi di audit";
- Allegato D: "Incarichi di consulenza";
- Allegato E: "Codice Etico per l'esercizio della professione di internal auditing";
- Allegato F: "Gestione dei conflitti di interesse";
- Allegato G: "Programma di Assurance e Miglioramento della Qualità";
- Allegato H: "Incarichi di Special Investigation"

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione

- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento si presenta, per i temi trattati e per i contenuti documentali (a partire dal Codice Etico della funzione di Internal Auditing), di notevole rilevanza ai fini 231. Al suo interno vengono infatti descritti in modo specifico i principi (ed i relativi requisiti di indipendenza, obiettività, competenza, diligenza e professionalità) che regolano la funzione di Audit, la cui attività è finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione e dunque, in ottica 231, all'efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno e del presidio del rischio-reato.

Tra le attività di particolare rilievo in ambito 231 che sono delegate alla suddetta funzione, inserita nei c.d. "controlli di terzo livello", vi rientrano, a protezione delle attività e della reputazione del Gruppo:

- l'individuazione delle violazioni delle procedure e della regolamentazione;
- la valutazione periodica della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit).

G-07-01 DISPOSIZIONE DI GRUPPO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE INCLUSIVA

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - COMUN

Comunicazioni e Servizi infragruppo

Macro-Processo volto alla definizione degli indirizzi della comunicazione interna ed istituzionale

OGGETTO

Il documento ha lo scopo di definire gli indirizzi per l'applicazione, nel campo della comunicazione interna ed istituzionale, dei principi volti alla tutela della parità di genere, dell'accessibilità, della non discriminazione e dell'inclusione, in coerenza con le linee strategiche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea in tale ambito.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☒ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☐ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

☐ Delitti contro l'industria e il commercio

☐ Reati societari

☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☒ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

L'utilizzo di un linguaggio inclusivo è uno degli elementi necessari per esprimere l'impegno di ogni Società del Gruppo a favore di comportamenti non discriminatori, con l'obiettivo di utilizzare, all'interno dell'organizzazione, espressioni e parole prive di discriminazioni legate al genere, orientamento sessuale, provenienza, nazionalità, colore della pelle, religione, stato socioeconomico, capacità personali e disabilità visibili e invisibili.

Sebbene il documento espliciti soprattutto in ambito ESG la sua efficacia, si ritiene che possa avere una rilevanza anche in ottica 231, rappresentando un presidio ai reati di razzismo e xenofobia.

G-07-01 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - REL IST

Relazioni Istituzionali

Macro-Processo volto al presidio e al coordinamento delle attività di gestione dei rapporti e delle relazioni verso Organi di Vigilanza e di Controllo ed Enti Terzi (nazionali ed internazionali), con esclusione delle segnalazioni e degli adempimenti informativi.

OGGETTO

Il documento ha lo scopo di definire i principi e le linee guida relative al processo di gestione delle relazioni tra Iccrea Banca, in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, (di seguito anche "Capogruppo") e le Banche Affiliate con le Autorità di Vigilanza, europee e domestiche, nonché di disciplinare l'attività di gestione e rendicontazione, internamente alla Capogruppo, degli adempimenti informativi da e verso le Autorità di Vigilanza. La scrupolosa osservanza dei principi e delle linee guida relative alla gestione dei rapporti tra le Società del Gruppo con la Capogruppo e, tra questa e le Autorità di Vigilanza, sono condizione imprescindibile per la gestione di una relazione efficace ed efficiente, affinché le informazioni fornite siano strutturate, adeguate e trasmesse in tempi coerenti alla rilevanza e complessità dell'informazione medesima.

Nella Politica sono disciplinati i rapporti con le seguenti Autorità di Vigilanza: Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Single Resolution Board (SRB) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

Sono escluse dal perimetro della Politica gli adempimenti informativi periodici previsti dalle specifiche normative interne e/o esterne, e gestite per il tramite di piattaforme dedicate per il colloquio diretto con le Autorità di Vigilanza, quali a titolo di esempio non esaustivo:

- segnalazioni di Vigilanza Individuali, a cura della singola Società del Gruppo;
- segnalazioni di Vigilanza Consolidate, a cura della Capogruppo;
- segnalazioni dei componenti degli Organi Sociali (Or.So.), a cura della singola Società del Gruppo;
- segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e flussi S.AR.A., a cura della singola Società del Gruppo;

- comunicazioni sul rinnovo/scioglimento degli Organi sociali;
- comunicazioni sulla verifica dei requisiti relativi agli adempimenti pre/post assembleari;
- relazioni sui reclami.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☒ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento rileva ai fini 231 presidiando sia la categoria dei rapporti con la PA che, soprattutto, quella dei reati societari, che prevedono fattispecie criminoso proprio in relazione ai rapporti con le Autorità di Vigilanza (e segnatamente il reato di "*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*" di cui all'art. 2638 co. 1 cc)

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. MOG 231/01) è citato tra le fonti normative interne. Il MOG in uso presso la Banca:

nella Sezione 5.1 ("Public Authorities") prevede che nell'ambito dei rapporti con le Authorities, ad es. Banca D'Italia, BCE, U.I.F., Consob, il Garante Nazionale per la Protezione dei Dati

Personalì, IVASS, ecc., le Società del Gruppo assicurano la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche, nonché la completezza e veridicità delle informazioni e della reportistica funzionale all'esercizio delle suddette attività. Ai Destinatari è vietato porre in essere attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui opera.

nella Sezione 5.2, dopo avere indicato alcuni reati particolarmente maggiormente significativi che possono essere commessi relazionandosi con le autorità di vigilanza (e precisamente: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; induzione indebita a dare e promettere utilità; corruzione e l'istigazione alla corruzione), detta anche le seguenti regole di condotta:

- invio tempestivo, completo e accurato alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti
- indicazione, nelle predette segnalazioni, di dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca
- completa e immediata collaborazione nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza al fine di fornire in modo chiaro ed esaustivo tutte le informazioni e i documenti richiesti
- archiviazione puntuale di tutta la documentazione prodotta/fornita nell'ambito degli adempimenti verso le Autorità di Vigilanza
- verifica che i dati e i documenti forniti ai pubblici funzionari siano completi e forniscano una veritiera rappresentazione dei fatti ispezionati
- messa a disposizione tempestiva dei dati richiesti dagli incaricati delle attività di ispezione e verifica
- conservazione di copia dei verbali e delle relazioni di ispezione, nonché della documentazione richiesta e consegnata ai funzionari pubblici incaricati delle attività di controllo
- svolgimento di verifiche e controlli atti a garantire un monitoraggio costante in relazione alle attività di produzione e invio delle segnalazioni statistiche e di vigilanza
- condivisione dei rilievi ricevuti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza con le Funzioni aziendali di controllo (Compliance & AML, Internal Audit, Direzione Rischi etc.).

G-09-01 DATA GOVERNANCE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - DATI

Governo dei dati e delle informazioni aziendali

Macro-Processo volto alla definizione e regolamentazione dei principi di governo e di gestione dei dati e delle informazioni aziendali, dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni e UO coinvolte nel loro utilizzo e trattamento, dei processi operativi ed informatici relativi alle attività di gestione e di controllo (in termini di: completezza, accuratezza, tempestività, coerenza, pertinenza, univocità e integrità) poste in essere a presidio della loro qualità e nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento e di protezione dei dati

OGGETTO

Il documento definisce a livello di Gruppo i principi e le linee guida in materia di Data Governance, al fine di perseguire gli obiettivi definiti nei Principi BCBS 239 riguardanti la capacità di aggregazione dei dati di rischio e relativa reportistica, adeguandosi alle aspettative di vigilanza in materia.

Inoltre, esso ha lo scopo di essere in linea con le linee guida dell'EBA sul processo SREP, in cui viene evidenziato che le istituzioni finanziarie devono essere in grado di:

- generare dati di rischio accurati ed affidabili
- acquisire ed aggregare i dati di rischio materiali lungo tutto il perimetro
- generare dati di rischio aggregati ed aggiornati in modo tempestivo
- generare dati di rischio aggregati per soddisfare le richieste delle autorità competenti

Nello specifico, il documento si pone l'obiettivo di definire il Framework di Data Governance che il gruppo intende adottare per una corretta gestione del patrimonio informativo del Gruppo e per garantirne il costante miglioramento della qualità e l'integrità delle informazioni prodotte, individuando quindi, in termini di principi e linee guida di riferimento, gli aspetti di governance ed organizzativi, come ruoli, responsabilità, processi e strumenti che compongono il predetto Framework.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Così come la definizione e formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità degli Organi Societari e delle funzioni aziendali coinvolte nei processi, anche le norme che definiscono i principi e le linee guida di riferimento e gli aspetti di governance ed organizzativi (ruoli, responsabilità, processi e strumenti) rappresentano un fattore generico di calmieramento dei rischi e, quindi, contribuiscono a presidiare più efficacemente tutte le categorie di reati 231, in modo trasversale.

G-09-02 END USER COMPUTING (EUC)

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - DATI

Governo dei dati e delle informazioni aziendali

Macro-Processo volto alla definizione e regolamentazione dei principi di governo e di gestione dei dati e delle informazioni aziendali, dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni e UO coinvolte nel loro utilizzo e trattamento, dei processi operativi ed informatici relativi alle attività di gestione e di controllo (in termini di: completezza, accuratezza, tempestività, coerenza, pertinenza, univocità e integrità) poste in essere a presidio della loro qualità e nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento e di protezione dei dati

OGGETTO

Il documento definisce a livello di Gruppo le linee guida in materia di Gestione e Governo delle attività non supportate da standard IT (cd. End User Computing o in seguito "EUC") con riferimento alla produzione dei report "rilevanti", in continuità con quelli che sono gli obiettivi del Programma di Data Governance, intrapreso dal Gruppo al fine di risultare conformi ai Principi BCBS 239 riguardanti la capacità di aggregazione dei dati di rischio e relativa reportistica.

In particolare, la Presente Politica deve essere inquadrata nella Politica di Gruppo di Data Governance.

L'utilizzo di tool, non supportati da standard IT (End-User Computing), presenta un potenziale Rischio Operativo legato a perdite di dati o ad errate elaborazioni degli stessi, con possibili distorsioni nella rappresentazione verso il Top management, stakeholder e autorità di vigilanza.

In particolare, l'obiettivo di tale Politica è quello di normare quanto sancito dal principio numero 3 della BCBS239, secondo il quale *"l'aggregazione dei dati dovrebbe essere ampiamente automatizzata, così da ridurre al minimo la probabilità di errori"* e *"la banca dovrebbe predisporre efficaci strumenti di attenuazione del rischio (ad esempio procedure e policy in materia di end-user computing)"*.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento tratta la gestione dei dati non prodotti da standard IT (cd. End User Computing). Le perdite di dati o le errate elaborazioni degli stessi, con possibili distorsioni nella rappresentazione verso il Top management, stakeholder e autorità di vigilanza, non rappresentano solo un potenziale Rischio Operativo ma anche un potenziale rischio-reato 231. Si pensi ai reati societari e fiscali conseguenti all'invio di dati errati verso l'Autorità di Vigilanza o verso l'Agenzia delle Entrate.

Da qui l'importanza di un processo formalizzato che limiti l'utilizzo di tool, non supportati da standard IT.

G-10-06 REGOLAMENTO DEL GRUPPO ICCREA

TIPO DI DOCUMENTO: Regolamento di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - GOV GRP

Governance di gruppo

OGGETTO

Il Regolamento disciplina le modalità istituzionali di funzionamento del Gruppo Iccrea e, in particolare, le attività e gli strumenti di direzione, coordinamento e controllo sulle banche, al fine di garantire efficienza, efficacia dei processi e un disegno imprenditoriale unitario.

I principi posti alla sua base rappresentano un costante punto di riferimento ed uno specifico obiettivo operativo per le società del Gruppo. Tali principi sono finalizzati a salvaguardare:

- a) un adeguato livello di integrazione e coordinamento per l'efficace attuazione del modello organizzativo di Gruppo, il conseguimento di economie e sinergie e la realizzazione degli obiettivi strategici;
- b) il livello di autonomia degli amministratori delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento nell'ambito del quale possono assumere, con piena responsabilità, le decisioni strategiche e gestionali, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni fornite dalla Capogruppo;
- c) l'autonomia operativa e la responsabilizzazione del management delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento al fine di assicurare il pieno raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società stesse e, conseguentemente, degli obiettivi programmati nel Piano Strategico di Gruppo.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento rileva ai fini 231 nella parte disciplina il Governo dei Rischi ed il Sistema dei Controlli Interni, ovvero all'insieme di regole che disciplinano il governo dei rischi e la propensione al rischio (Risk Governance and Appetite, RIGA) nonché al sistema integrato per il controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul conseguimento degli obiettivi del Gruppo nel suo insieme e delle singole società che lo compongono.

G-11-01 SOSTENIBILITÀ

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

[X] Macro-Processi di governo: comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

[] Macro-Processi di mercato: sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

[] Macro-Processi di supporto: sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - SOSTEN

Sostenibilità

Macro-Processo volto a descrivere le attività sulla responsabilità sociale d'impresa e sulla sostenibilità economica e sociale della Banca.

OGGETTO

Il documento si pone l'obiettivo di definire le linee guida in materia di sostenibilità al fine di garantire l'integrazione dei fattori Environmental, Social e di Governance (cd. "fattori ESG") nei processi aziendali del Gruppo e di favorire uno sviluppo sostenibile.

Nel dettaglio, il documento declina l'assetto complessivo di governance, gestione, controllo e disclosure in materia di sostenibilità e definisce i principi e linee guida utili a garantire una gestione solida, efficace e completa del modello di sostenibilità del Gruppo.

Formano parte integrante della presente politica i seguenti allegati, che costituiscono ulteriori aspetti di dettaglio e di declinazione sull'integrazione ESG in specifici ambiti, con la declinazione delle specifiche responsabilità:

- Allegato A - "Integrazione dei fattori ESG nella prestazione dei servizi di investimento".

L'allegato definisce l'impegno e le linee guida di indirizzo del Gruppo sull'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali nella prestazione dei servizi di investimento e nelle consulenze in materie di investimenti o di assicurazioni. L'ambito trattato nel presente allegato trova applicazione nelle Società del Gruppo ivi indicate;

- Allegato B – "Linee Guida in materia di dichiarazione non finanziaria".

L'allegato illustra le linee guida e gli elementi di indirizzo adottati dal Gruppo nel processo di redazione della DCNF. Il contenuto della presente Politica, indipendentemente dalle osservazioni di dettaglio che seguono, dovrà essere costantemente valutato e aggiornato alla luce del progressivo completamento del quadro normativo di riferimento e dell'eventuale maturazione di nuovi orientamenti di vigilanza.

RILEVANZA ESG

[_X_] Environmental [_X_] Social [_X_] Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☒ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☒ Delitti di criminalità organizzata
- ☒ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☒ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☒ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☒ Reati ambientali
- ☒ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☒ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☒ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Per fattori ESG si intendono i criteri di natura non finanziaria che, tramite parametri ed elementi di diversa natura, permettono di valutare l'impatto ambientale (E), sociale (S) e di buon governo (G) che produce un'azienda

- E – Environmental, si riferisce ai temi ambientali, come, a titolo esemplificativo, l'attenzione al cambiamento climatico al contenimento delle emissioni di anidride carbonica, l'uso di materiali riciclabili e la corretta gestione dei rifiuti aziendali, l'utilizzo di energie rinnovabili, etc.;
- S – Social, si riferisce ai temi sociali, ovvero, a titolo esemplificativo, l'adesione a codici per il rispetto dei diritti umani e il rifiuto di ogni tipo di discriminazione, l'attenzione alle condizioni di lavoro e alla sicurezza, le attività promosse dall'azienda per favorire il benessere delle comunità territoriali;
- G – Governance, si riferisce ai temi di buon governo, come ad esempio la definizione di responsabilità delle imprese in termini di organizzazione e gestione interna, la definizione di politiche di diversità ed inclusione, sistemi retributivi etici e contrasto continuativo alla corruzione.

G-12-01 IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - PR MNG

Product Management

Macro-Processo volto a descrivere il modello di Product Management, declinato in "Product Approval" - che riguarda l'insieme di obblighi e di responsabilità per l'ideazione, l'analisi dell'operabilità e fattibilità e l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, le modifiche a prodotti e servizi esistenti sia propri sia di terzi, l'inserimento in nuovi mercati e la dismissione di prodotti e servizi esistenti – e "Product Governance" - che riguarda l'insieme di obblighi e di responsabilità dei produttori e dei distributori.

OGGETTO

In coerenza con le aspettative di Vigilanza in materia di rischi climatici ed ambientali, il presente documento ha lo scopo di definire l'impianto metodologico/operativo (di seguito anche "*Climate & Environmental Risk framework*") adottato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "*Gruppo*"), funzionale all'identificazione e alla valutazione del livello di esposizione del Gruppo, della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate (di seguito anche "*Società interessate*") ai rischi climatici e ambientali.

Considerata la natura dei rischi climatici e ambientali quali "*rischi emergenti*" nel panorama tradizionalmente inteso e noto in ambito di gestione e controllo dei rischi aziendali, nonché la crescente attenzione dell'Autorità di Vigilanza su tali tematiche, la presente Politica si inquadra come primo "step" di un percorso progressivo che, nel corso del tempo, richiederà evoluzioni ed affinamenti per accompagnare l'impianto complessivo verso livelli di maturità di valutazioni/misurazione maggiormente accurati e agevolare i processi di integrazione, già avviati, di tali nuovi fattori di rischio all'interno dei framework di gestione dei rischi cd. "tradizionali" ovvero rischio di credito, mercato, liquidità, operativo, etc.

Stante il connotato di innovazione dei rischi climatici ambienti unitamente alla complessità, riconosciuta a livello di sistema di vigilanza europea (SSM), nel disporre del patrimonio informativo necessario e funzionale alla definizione ed implementazione del relativo framework di identificazione e valutazione dei rischi, nelle more di accelerare il percorso di convergenza

verso le linee guida/aspettative BCE, la Capogruppo ha finalizzato una partnership con un primario info provider esterno. Tale partnership è finalizzata all'acquisizione di informazioni specifiche di sistema, inerenti tali nuove tipologie di rischio, e di approcci metodologici funzionali alla determinazione di indicatori sintetici di rischio (Key Risk Indicator - KRI) che permettono di rilevare il complessivo posizionamento del Gruppo e delle Società interessate in termini di potenziale esposizione ai rischi climatici e ambientali.

All'interno del presente documento sono quindi declinati e formalizzati:

- il modello di governance del framework di identificazione e valutazione dei rischi climatici e ambientali del Gruppo, che definisce i principali ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni Aziendali coinvolte, ivi incluse le funzioni di controllo;
- gli elementi chiave di carattere metodologico ed operativo che caratterizzano l'impianto di Climate & Environmental Risk.

Forma parte integrante della presente Politica:

- Allegato A - *“Metodologia di calcolo degli indicatori di Rischio Fisico e Rischio di Transizione”* che descrive la metodologia e le regole funzionali/operative volte alla determinazione degli indicatori utilizzati nel framework in parola.

RILEVANZA ESG

☒ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☒ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali

- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il Gruppo, coerentemente con il quadro normativo vigente e con le aspettative di vigilanza, integra i rischi climatici e ambientali all'interno della più ampia cornice di governo, gestione e controllo dei rischi aziendali. La valutazione di tali rischi si colloca, nel presente processo, ad un livello più alto (rischio di transizione, rischio fisico) di quello strettamente operativo (scarichi, immissioni, consumi, smaltimenti). Ciò nonostante, si ritiene che i principi qui declinati possano essere di aiuto nel sensibilizzare la Banca sull'importanza di rispettare tutte le normative in materia ambientale.

G-13-01 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - AML

Macro-Processo volto a descrivere l'insieme delle attività finalizzate a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

OGGETTO

La Politica disciplina il regolare e ordinario svolgimento dei processi antiriciclaggio ed eventuali facoltà di intervento straordinario da parte delle competenti strutture della Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo, fermo restando quanto disciplinato dalla Politica di Gruppo in materia di Early Warning System con riguardo all'esercizio da parte della Capogruppo delle attività di controllo, intervento e sanzione delle Banche Affiliate in relazione alla loro rischiosità, coerentemente con quanto previsto dal Contratto di Coesione.

In conseguenza del mutamento della tassonomia dei processi di Iccrea (a far data dal 24.4.2024), l'attività antiriciclaggio non è più regolata dal processo di supporto "S-16-05.2 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO".

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☐ Tutte
☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

L'Organismo di Vigilanza, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, non rientra più nel novero dei soggetti obbligati a segnalare infrazioni antiriciclaggio all'Autorità di Vigilanza, ex artt. 46 e 51 d.lgs. 231/2007 (restano obbligati i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione). L'unico onere di comunicazione posto a suo carico è quello previsto all'art. 9 comma 4 della Delibera CONSOB n. 20570/2018, nella parte in cui prevede che "le attività svolte dall'organismo sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF".

In altre parole, dal 2017 sono state eliminate le attribuzioni dell'OdV in materia di antiriciclaggio. E' invece rimasto a carico dell'ODV l'obbligo, quale titolare di obblighi di vigilanza sull'adeguatezza ed idoneità del Modello 231, di accertare il puntuale rispetto, da parte degli operatori bancari, delle normative (compreso le raccomandazioni del GAFI e della Banca d'Italia), delle procedure aziendali e dei protocolli adottati in materia di antiriciclaggio, che costituiscono gli strumenti più efficaci per calmierare il rischio di commissione del reato.

Da qui l'importanza di avere un insieme procedurale di norme finalizzate a disciplinare ogni aspetto della normativa antiriciclaggio.

G-13-02 POLITICA IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA PER LE BANCHE AFFILIATE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☒ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

G - AML

Macro-Processo volto a descrivere l'insieme delle attività finalizzate a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

OGGETTO

La presente Politica di Gruppo costituisce parte integrante del Sistema dei Controlli Interni (SCI), con la quale il Consiglio della Capogruppo ha inteso definire le misure, i ruoli e le responsabilità, il modello organizzativo e operativo, i flussi informativi per il governo e la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo all'interno del Gruppo, nel pieno rispetto della normativa esterna di riferimento. Si tratta di un documento, destinato alle Banche Affiliate, che intende dare attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio definiti dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, descrivendo e prescrivendo le modalità gestionali ed operative relative all'attuazione di quanto previsto dalle norme in materia di adeguata verifica della clientela.

In conseguenza del mutamento della tassonomia dei processi di Iccrea (a far data dal 24.4.2024), l'attività antiriciclaggio non è più regolata dal processo di supporto "S-16-05.2 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO".

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☐ Tutte

- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

L'Organismo di Vigilanza, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, non rientra più nel novero dei soggetti obbligati a segnalare infrazioni antiriciclaggio all'Autorità di Vigilanza, ex artt. 46 e 51 d.lgs. 231/2007 (restano obbligati i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione). L'unico onere di comunicazione posto a suo carico è quello previsto all'art. 9 comma 4 della Delibera CONSOB n. 20570/2018, nella parte in cui prevede che "le attività svolte dall'organismo sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF".

In altre parole, dal 2017 sono state eliminate le attribuzioni dell'OdV in materia di antiriciclaggio. E' invece rimasto a carico dell'ODV l'obbligo, quale titolare di obblighi di vigilanza sull'adeguatezza ed idoneità del Modello 231, di accertare il puntuale rispetto, da parte degli operatori bancari, delle normative (compreso le raccomandazioni del GAFI e della Banca d'Italia), delle procedure aziendali e dei protocolli adottati in materia di antiriciclaggio, che costituiscono gli strumenti più efficaci per calmierare il rischio di commissione del reato.

Da qui l'importanza di avere un insieme procedurale di norme finalizzate a disciplinare ogni aspetto della normativa antiriciclaggio.

Sezione 2

PROCESSI DI MERCATO

Sommario di Sezione

M-02-01 SOCIAL MEDIA	58
M-08-01 CONCESSIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CREDITO	60
M-08-02 GOVERNO DELL'INTERO PROCESSO DELLE GARANZIE	62
M-09-01 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI	64
M-09-02 INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DEGLI ABUSI DI MERCATO	66
M-09-03 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ED INTERNAL DEALING	68

M-02-01 SOCIAL MEDIA

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☒ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

M- RETE CLN

Gestione Rete e Canali di contatto con la Clientela

Macro-Processo volto al coordinamento, gestione e sviluppo della "rete di collocamento" e dei canali di contatto con la clientela: fisico - filiali e punti vendita, digitale/logico - internet banking e mobile banking, siti internet, social media, app, ibrido - ATM, CSA, POS, in termini di servizi offerti, modalità di erogazione, ecc., nel rispetto dei livelli qualitativi prestabiliti.

OGGETTO

Il documento fornisce le linee guida generali per disciplinare l'utilizzo dei Social Media da parte dei dipendenti delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea indicate al precedente paragrafo 1.2.

Il fine ultimo è quello di favorire una comunicazione efficace e tutelare al tempo stesso la reputazione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e dei suoi dipendenti, stabilendo le condizioni per una presenza sui Social Media coerente con i valori e la mission aziendale e per un dialogo aperto e costruttivo con tutti gli stakeholders.

In tale ambito, la presente Politica definisce i principi per la gestione dei canali social e per regolare la relazione:

- tra l'azienda e i suoi utenti che non rientrano nella categoria dipendenti (Social Media Policy Esterna);
- tra l'azienda e i suoi dipendenti (Social Media Policy Interna).

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☐ Tutte

- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☒ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Non vi sono dubbi sul fatto che la pubblicazione di contenuti non idonei da parte di soggetti esterni e/o interni al Gruppo rappresenti, più che una criticità di rischio-reato, un problema di rischio reputazionale. Da ciò la necessità che tali contenuti siano oggetto di adeguata valutazione e monitoraggio, pur nel rispetto della libertà di espressione individuale e dei termini di utilizzo stabiliti dalle piattaforme di Social Media.

Il processo rileva comunque, anche ai fini 231, quale fattore di calmieramento dei delitti commessi in violazione della normativa sul diritto d'autore e degli abusi di mercato.

Nel primo caso, perché attraverso gli strumenti social potrebbero essere diffusi contenuti tutelati senza che sia stato riconosciuto il giusto compenso ai titolari dei diritti.

Nel secondo caso, perché attraverso articoli o pubblicazioni si potrebbero rendere pubbliche informazioni *price sensitive*.

M-08-01 CONCESSIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CREDITO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☒ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

M - CRED

Credito

Macro-Processo che descrive l'insieme delle attività che regolamentano il processo di assunzione e gestione del rischio credito nelle varie fasi: concessione e perfezionamento, gestione ordinaria, monitoraggio, classificazione, valutazione del credito, gestione dei crediti anomali e deteriorati, servizi accessori al credito, gestione rapporti con enti agevolativi.

OGGETTO

Il documento definisce i principi e le linee guida in materia di concessione e perfezionamento del credito per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "Gruppo"). La presente Politica risponde alla necessità di fornire i principi e le linee guida che, in coerenza con il complessivo quadro regolamentare, presiedono l'assetto, le scelte metodologiche e le diverse fasi ed attività di concessione e perfezionamento del credito.

La presente Politica, nel rispetto del ruolo fondamentale degli Organi Societari e coerentemente con le responsabilità attribuite alle funzioni delle strutture della Capogruppo, delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate, esplicita pertanto i principi alla base dell'attività creditizia, definendo:

- le responsabilità e i compiti delle funzioni aziendali coinvolte in relazione agli specifici ambiti di competenza;
- le linee guida di indirizzo circa i macro processi connessi alla concessione e perfezionamento del credito con l'obiettivo di assicurare un efficace ed efficiente presidio dell'operatività creditizia a livello di Gruppo;
- le linee guida creditizie per le principali famiglie di prodotti offerte alla clientela imprese, persone fisiche ed enti pubblici. Non rientrano nel perimetro del presente documento le linee guida creditizie relative ai prodotti specialistici (leasing, factoring, credito al consumo specialistico) che, secondo l'attuale modello del Gruppo, sono riconducibili a specifiche entità giuridiche (nel caso del credito istituzionale la stessa Capogruppo) e sono oggetto di specifica

normativa da parte delle stesse, a cui si rimanda, comunque nel rispetto dei principi generali definiti dalla presente Politica.

Le singole Banche Affiliate e le Società del Perimetro Diretto recepiscono e declinano i principi definiti nel presente documento nell'ambito della propria normativa interna dotandosi, inoltre, di procedure per soddisfare il rispetto dei principi di cui sopra e l'adempimento esaustivo e controllato delle fasi in cui il processo del credito si articola.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☒ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☒ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Una corretta classificazione e gestione del credito, fin dalla fase della sua concessione, consente di calmierare vari rischi-reati, soprattutto nelle ipotesi in cui viene concesso, anche a vantaggio della Banca, per favorire indebitamente soggetti legati alla PA (reati contro la PA e corruzione) o privati (corruzione tra privati, riciclaggio).

M-08-02 GOVERNO DELL'INTERO PROCESSO DELLE GARANZIE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☒ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

M - CRED

Credito

Macro-Processo che descrive l'insieme delle attività che regolamentano il processo di assunzione e gestione del rischio credito nelle varie fasi: concessione e perfezionamento, gestione ordinaria, monitoraggio, classificazione, valutazione del credito, gestione dei crediti anomali e deteriorati, servizi accessori al credito, gestione rapporti con enti agevolativi.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire i principi e le linee guida del sistema di governo, a supporto di un adeguato utilizzo delle garanzie e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito ai fini di Credit Risk Mitigation (CRM), che presiede al complessivo processo di "valutazione e delibera", "acquisizione e perfezionamento", "gestione e variazione", "realizzo", "estinzione" e "monitoraggio" delle garanzie, (di seguito "Governo delle garanzie") in coerenza anche con il complessivo quadro regolamentare disciplinato dalla normativa emanata dall'Autorità di Vigilanza, definendone le linee guida e le responsabilità alle quali le Società del Gruppo devono attenersi.

Per "Garanzia Valida ai fini CRM" si intende quello strumento che, in base alle regole di CRM, consente alla Società del Gruppo l'abbattimento dei requisiti di assorbimento patrimoniale.

Un adeguato utilizzo delle tecniche CRM presuppone la definizione e valutazione nel tempo dei criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle garanzie e una gestione di tali criteri nel corso dell'intero processo di Governo delle garanzie.

Sulla base di tali premesse, sono definiti i ruoli e le responsabilità degli Organi Societari e delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle garanzie, sia con riferimento alle attività di indirizzo e coordinamento della Capogruppo, sia alle attività svolte dalle Società del Gruppo.

Formano parte integrante della Politica anche gli Allegati alla stessa.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☒ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☒ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Una corretta classificazione e gestione di una posizione, anche sotto il profilo del rilascio delle garanzie, consente di calmierare vari rischi-reati, soprattutto nelle ipotesi in cui il credito da gestire potrebbe costituire l'occasione per favorire, a vantaggio della Banca, soggetti che potrebbero essere legati alla PA (reati contro la PA e corruzione) o privati (corruzione tra privati, riciclaggio).

M-09-01 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☒ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

M- FIN

Finanza

Macro-Processo relativo alle diverse attività che caratterizzano la gestione del portafoglio di proprietà della banca, la tesoreria bancaria e la gestione dei servizi di investimento (raccolta, negoziazione e gestione titoli), per conto della clientela e per la banca. Il Macro-Processo, inoltre, disciplina il complesso delle attività volte al regolamento delle operazioni concluse su strumenti finanziari trattati su mercati regolamentati e non, che comprende la gestione amministrativa e la registrazione delle operazioni, con l'aggiornamento dei saldi titoli sui partitari della banca e la movimentazione con i depositari esterni.

OGGETTO

Scopo della Politica è quello di definire ed attuare misure organizzative e procedurali per un'adeguata gestione dei conflitti di interesse e della remunerazione e piani di incentivazione al fine di evitare che gli stessi si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata

- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

La normativa prevede l'obbligo di segnalazione degli ordini e operazioni sospetti che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi.

Il presente processo rappresenta dunque uno strumento per presidiare i rischi di commissione dei delitti di market abuse.

M-09-02 INDIVIDUAZIONE E SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DEGLI ABUSI DI MERCATO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☒ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

M- FIN

Finanza

Macro-Processo relativo alle diverse attività che caratterizzano la gestione del portafoglio di proprietà della banca, la tesoreria bancaria e la gestione dei servizi di investimento (raccolta, negoziazione e gestione titoli), per conto della clientela e per la banca. Il Macro-Processo, inoltre, disciplina il complesso delle attività volte al regolamento delle operazioni concluse su strumenti finanziari trattati su mercati regolamentati e non, che comprende la gestione amministrativa e la registrazione delle operazioni, con l'aggiornamento dei saldi titoli sui partitari della banca e la movimentazione con i depositari esterni.

OGGETTO

Scopo della Politica è quello di definire i principi e le linee guida attraverso i quali le singole Società del Gruppo in perimetro assicurino l'individuazione, la valutazione e l'eventuale segnalazione all'autorità competente di operazioni sospette in relazione alla disciplina degli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato).

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata

- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il presente processo rappresenta uno strumento per presidiare i rischi di commissione di uno dei reati richiamati dalla Categoria 231 degli abusi di mercato.

Illustra le condotte che devono essere tenute per rispettare la normativa del market abuse, evidenziando la necessità di mantenere l'estrema riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare la riservatezza della circolazione all'interno o all'esterno dell'azienda di documenti contenenti gli esiti delle valutazioni condotte e le eventuali richieste di informazioni ricevute dall'Autorità di Vigilanza al fine di evitare indebite divulgazioni.

M-09-03 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ED INTERNAL DEALING

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☒ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☐ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

M- FIN

Finanza

Macro-Processo relativo alle diverse attività che caratterizzano la gestione del portafoglio di proprietà della banca, la tesoreria bancaria e la gestione dei servizi di investimento (raccolta, negoziazione e gestione titoli), per conto della clientela e per la banca. Il Macro-Processo, inoltre, disciplina il complesso delle attività volte al regolamento delle operazioni concluse su strumenti finanziari trattati su mercati regolamentati e non, che comprende la gestione amministrativa e la registrazione delle operazioni, con l'aggiornamento dei saldi titoli sui partitari della banca e la movimentazione con i depositari esterni.

OGGETTO

Scopo della Politica è quello di definire i principi e le linee guida attraverso i quali le singole Società del Gruppo in perimetro (indicate al precedente punto 1.2) assicurino la prevenzione, la gestione ed il monitoraggio del rischio di abusi di mercato con riferimento alle "Informazioni Privilegiate" di cui tutti i collaboratori delle Società stesse, apicali e sottoposti, aventi un rapporto di lavoro con le Società, compresi i membri degli Organi Aziendali, nonché eventuali collaboratori esterni, dovessero entrare in possesso in ragione dello svolgimento della propria attività istituzionale e/o lavorativa e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalle Società cui le informazioni si riferiscono, siano esse Società del Gruppo che Società terze.

Il presente documento è quindi diretto a garantire il rispetto della massima riservatezza delle informazioni potenzialmente privilegiate e/o privilegiate e, nel caso di informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, le singole Società del Gruppo Iccrea, è volto a garantire l'applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di trattamento e divulgazione al pubblico di informazioni di natura privilegiata e di tenuta del registro denominato "Insider List" a cui sono obbligate le Società che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e su MTF dell'Unione Europea.

Ai sensi della normativa di riferimento, la Capogruppo è inoltre tenuta a valutare anche gli eventi che occorrono alle Società Controllate (emittenti e non) per individuare informazioni potenzialmente “price sensitive” anche per i propri strumenti finanziari.

Il presente documento inoltre detta le misure da adottare per ridurre il rischio di divulgazione di informazioni privilegiate comunicate e/o ricevute nell’ambito di “sondaggi di mercato”, così come disciplinato dalla normativa di riferimento.

La Politica disciplina infine l’obbligo di notifica, alla Società di appartenenza ed alla Consob, di tutte le operazioni effettuate sui titoli di credito emessi dalla Società stessa (o su strumenti finanziari ad essi collegati) da parte di coloro che vi esercitano funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché delle persone fisiche e giuridiche a loro strettamente legate.

È necessario sottolineare che, ai fini della normativa vigente in materia di “abuso di informazioni privilegiate”, ai sensi del D.Lgs.231/01, sussiste la responsabilità dell’Ente che impone alle Banche di attivare al proprio interno adeguati processi e procedure per prevenire la commissione di reati di natura penale. Le condotte che integrano gli illeciti di abuso di mercato sono punite sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo. Inoltre, sono previste eventuali pene e/o sanzioni amministrative accessorie e la confisca del profitto dell’illecito.

Ciascun dipendente, inoltre, qualora rilevi direttamente un atto o un fatto che riguardi comportamenti o condotte rientranti nel perimetro “Disposizioni in materia di Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni” deve provvedere a segnalare lo stesso secondo gli strumenti/modalità definiti dalla Capogruppo nella Policy relativa.

Formano parte integrante della presente Politica i seguenti allegati:

- Allegato A – Elementi di valutazione per l’individuazione delle potenziali Informazioni Privilegiate
- Allegato B - Scheda analisi Informazioni Potenzialmente Privilegiate/Privilegiate, documento di supporto.
- Allegato C - Presa d’atto di iscrizione nell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate della banca
- Allegato D - Informativa relativa alla cancellazione dall’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate della banca
- Allegato E - Chiarimenti e Moduli in materia di Internal Dealing

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l’industria e il commercio

- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il presente processo rappresenta uno strumento per presidiare i rischi di commissione di uno dei reati richiamati dalla Categoria 231 degli abusi di mercato.

Illustra le condotte che devono essere tenute per rispettare la normativa del market abuse, evidenziando come tutti i detentori di Informazioni Privilegiate, per quanto di competenza, siano tenuti a rispettare i seguenti principi generali di comportamento:

- a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione, è fatto divieto di:
 - a) abuso o tentativo di abuso di informazione privilegiata;
 - b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
 - c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
- mantenere l'estrema riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare la riservatezza della circolazione all'interno o all'esterno dell'azienda di documenti contenenti Informazioni Privilegiate al fine di evitare indebite divulgazioni;
- non comunicare, se non nei limiti e per l'esercizio delle proprie mansioni, le Informazioni Privilegiate di cui si viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati fino a quando le medesime non vengano divulgate al mercato secondo le modalità previste nella presente Politica;
- ciascun soggetto è personalmente responsabile della conservazione della documentazione riservata di cui entra in possesso. La documentazione riservata, sia essa cartacea o in formato digitale, deve essere conservata in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. A tal fine, occorre utilizzare la miglior diligenza nella custodia e nella gestione di documenti cartacei e/o elettronici contenenti Informazioni Privilegiate; in particolare, la documentazione cartacea deve essere archiviata e conservata in luogo sicuro e non accessibile a

terzi, mentre per la protezione degli archivi informatici devono essere previsti accorgimenti quali parola chiave, crittografia o altro, nel rispetto della normativa di riferimento;

- accertarsi che, in caso di trasmissione di documenti contenenti Informazioni Privilegiate, i terzi destinatari siano tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per contratto, al rispetto della riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute;
- particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Comitati endo-consiliari della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni. A tale riguardo deve in linea di principio essere evitata la trasmissione a mezzo fax o l'utilizzo di altri strumenti o modalità non idonei a garantire la massima riservatezza;
- analoga cautela deve essere utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o advisor nelle operazioni stesse;
- le strutture che ingaggiano soggetti esterni alla Società, devono sottoporre loro un accordo di riservatezza da sottoscrivere, qualora l'attività assegnata comporti l'accesso a Informazioni Privilegiate.

Sezione 3

PROCESSI DI SUPPORTO

Sommario di Sezione

S-01-01 DIVERSITA' ED INCLUSIONE	76
S-01-02 FORMAZIONE DEL PERSONALE	79
S-01-05 GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO	81
S-02-01 CLOUD COMPUTING	83
S-02-02 UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE	85
S-02-04 CHANGE MANAGEMENT IN AMBITO ICT	87
S-03-01 FRAMEWORK DI CONTINUITA' OPERATIVA	89
S-04-01 CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	91
S-04-02 GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E GOVERNO DEGLI ACCESSI LOGICI	93
S-04-03 GESTIONE DEGLI INCIDENTI	96
S-04-04 SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE E PRINCIPI DI SVILUPPO SICURO	99
S-04-05 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	101
S-04-06 SICUREZZA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO	103
S-05-01 DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA	106
S-05-02 INCARICHI A REVISORI LEGALI O SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE	110
S-05-10 POLITICA DI GESTIONE DEL PIANO DEI CONTI UNICO DI GRUPPO	112
S-06-01 PRODUZIONE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA FinRep	114
S-08-01 GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA' FISCALE	117
S-08-02 DIRETTIVA SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA (DAC6)	119
S-08-03 POLITICA FISCALE	121
S-09-01 AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI DELLE BANCHE E SGR DEL GRUPPO	123
S-09-02 IDONEITA' DEGLI ESPONENTI DELLE SOCIETA' VIGILATE DEL GRUPPO	125
S-09-03 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE DELLE BANCHE AFFILIATE	127
S-09-04 REGOLAMENTO DEL GRUPPO ICCREA	129
S-13-01 POLITICA DI GRUPPO IN MATERIA DI COST MANAGEMENT - APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	131
S-15-01 COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO E SCHEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANI AZIENDALI E I COMITATI ENDO - CONSILIARI	133
S-15-03 SISTEMA NORMATIVO INTERNO	136
S-16-01 AMBIENTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO	138
S-16-02 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	140
S-16-03 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	142
S-16-04 SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	144
S-16-05.1 ADEGUATA VERIFICA PER LE BANCHE AFFILIATE	147

S-16-05.2 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO	150
S-16-05.3 REGOLAMENTO FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA CAPOGRUPPO	153
S-16-10 GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE	156
S-16-11 POLITICA DI GRUPPO IN MATERIA DI ANTIUSURA	158
S-16-12 POLITICA DI GRUPPO IN MATERIA DI FLUSSI INFORMATIVI DEL DATA PROTECTION OFFICER VERSO GLI ORGANI AZIENDALI E I COMITATI ENDO-CONSILIARI	160
S-19-01 SISTEMI DI INCENTIVAZIONE VARIABILE A BREVE TERMINE DI TIPO MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)	162
S-20-01 ESTERNALIZZAZIONI DI FUNZIONI AZIENDALI E SERVIZI ICT CRITICI	164

S-01-01 DIVERSITA' ED INCLUSIONE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- RU

Risorse Umane

Macro-Processo volto ad assicurare l'inserimento delle risorse umane, la gestione, la formazione, la valutazione e la remunerazione delle stesse, in coerenza con i piani di evoluzione strategica della società e del Gruppo, garantendo lo sviluppo di: competenze, capitale umano e intellettuale, cultura, leadership, mansioni, performance, sviluppi di carriera, relazioni sindacali e welfare aziendali e l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

OGGETTO

Il documento definisce gli indirizzi, i principi di riferimento e gli impegni relativi ai temi di Diversità e Inclusione per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea dove, quali elementi di diversità, il Gruppo considera genere, orientamento sessuale, età, abilità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali e ogni altra diversità alla quale intende riferirsi la presente Politica ogni qualvolta si fa riferimento ad "*elementi di diversità*".

La promozione e la realizzazione di una cultura e di pratiche di Diversità ed Inclusione sono considerate essenziali per guidare e gestire il cambiamento e l'innovazione responsabilmente, in linea con i principi affermati dalla "Carta dei valori del Credito cooperativo", dal Codice Etico della Capogruppo e dalla Carta degli Impegni di Gruppo in materia di Diritti Umani creando un contesto che:

- afferma lo spirito di cooperazione e di accoglienza che caratterizza la cultura e le relazioni del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per il quale reciprocità e rispetto favoriscono la rimozione delle barriere a favore della fluidità di relazioni tra i vari stakeholders;
- valorizza l'unicità delle persone, con effetti positivi sulla motivazione, sulla performance individuale, sul senso di appartenenza, per assicurare il benessere individuale e organizzativo che garantiscono una maggiore produttività aziendale;
- favorisce il riconoscimento del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea come soggetto di riferimento nel mercato del lavoro e dei capitali;
- contribuisce al raggiungimento degli obiettivi declinati all'interno del piano di sostenibilità;

- favorisce la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità;
- riconosce e valorizza le competenze dei propri dipendenti;
- garantisce la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e il rispetto della loro personalità morale;
- garantisce la dignità di ciascuna persona e la prevenzione contro ogni forma di discriminazione.

Forma parte integrante della politica il seguente allegato:

- Allegato A: Indicatori di monitoraggio.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☒ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☒ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☒ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☒ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

E' evidente il collegamento diretto con le categorie dei reati contro la personalità individuale (la cui rilevanza nell'attività bancaria può sussistere, ad es., nell'ipotesi di concorso in riduzione in servitù con un fornitore di servizi terzo) ed il razzismo e la xenofobia (considerata astrattamente irrilevante ma che, in concreto, potrebbe investire la Banca nel caso in cui l'attività di recruitment e selezione del personale fosse consapevolmente affidata a partner esterni che non rispettano i principi di Diversità ed Inclusione adottati dal Gruppo.

Ma non si deve sottacere il collegamento indiretto con i reati corruttivi. Pensiamo, ad esempio, al mancato rispetto dei principi di equità e trasparenza nella ricerca e selezione del personale per favorire un determinato soggetto oppure l'adozione di un processo di valutazione della performance basato su criteri non chiari né equi, al fine di premiare chi, per via dei suoi legami familiari o parentali, possa favorire in qualche modo la Banca (ad es. nel rilascio di un'autorizzazione pubblica).

S-01-02 FORMAZIONE DEL PERSONALE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- RU

Risorse Umane

Macro-Processo volto ad assicurare l'inserimento delle risorse umane, la gestione, la formazione, la valutazione e la remunerazione delle stesse, in coerenza con i piani di evoluzione strategica della società e del Gruppo, garantendo lo sviluppo di: competenze, capitale umano e intellettuale, cultura, leadership, mansioni, performance, sviluppi di carriera, relazioni sindacali e welfare aziendali e l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

OGGETTO

La Politica definisce, in coerenza con la funzione di indirizzo e coordinamento della Capogruppo, le linee guida in materia di formazione professionale continua per il personale della Capogruppo stessa e delle Società del Perimetro Diretto del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nonché il sistema di coordinamento della formazione normativa obbligatoria del personale delle altre Società del Gruppo.

Riguardo ad alcuni ambiti di formazione obbligatoria, regolamentati da specifici ordinamenti, si rimanda alle Politiche di Gruppo in materia per gli aspetti di dettaglio.

La Politica inoltre declina i principali adempimenti per l'eventuale accesso a strumenti agevolativi per la formazione (la cd. *"formazione finanziata"*).

Sono escluse dalla presente Politica le attività inerenti la formazione in materia D.Lgs. 81/082 oggetto di specifica norma interna, in quanto prevede una diversa declinazione rispetto a quanto qui disciplinato.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☒ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La formazione (che è una componente della gestione delle persone e quindi delle politiche Social di un Ente) rappresenta una componente indispensabile per garantire l'efficace attuazione del Modello 231, per tutte le categorie di reato.

La Parte Generale del Modello prevede espressamente che la formazione debba essere appropriatamente tarata in funzione dei ruoli/livelli dei destinatari e debba riguardare sia la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti in generale che l'analisi e l'illustrazione del Modello organizzativo specifico della propria realtà di lavoro.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello dovranno essere differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla BCC, operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello. Specifica attenzione dovrà essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

S-01-05 GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- CONT_G

Contenzioso giuslavoristico

Macro-Processo volto a definire le regole e le modalità di gestione del contenzioso giuslavoristico e degli accordi transattivi da parte del personale interno ed esterno (dipendenti, stagisti, collaboratori, consulenti, dipendenti o consulenti di società esterne) nei confronti di una delle Società del Gruppo Cooperativo Iccrea.

OGGETTO

La Politica definisce, in coerenza con la funzione di indirizzo e coordinamento della Capogruppo, le linee guida in materia di definizione delle regole e delle modalità di gestione del contenzioso giuslavoristico e degli accordi transattivi da parte del personale interno ed esterno (dipendenti, stagisti, collaboratori, consulenti, dipendenti o consulenti di società esterne) nei confronti di una delle Società del Gruppo Cooperativo Iccrea.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☒ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

E' possibile che, prodromico ad un contenzioso o un accordo giuslavoristico, vi sia una criticità rilevante ai fini 231. L'oggetto potrebbe infatti essere rappresentato da un fatto potenzialmente riconducibile ad una delle ipotesi di rischio-reato previste nel D.Lgs. 231/2001, come ad esempio il raggiungimento di un accordo transattivo finalizzato ad evitare/nascondere la segnalazione/denuncia, attuale o potenziale, di un infortunio o di un fatto illecito tale da mettere in discussione il sistema dei controlli interni o, nei casi più gravi, la liceità/legittimità stessa dell'operato dell'ente.

S-02-01 CLOUD COMPUTING

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- ICT

ICT

Macro-Processo volto ad assicurare il governo, il controllo dell'operatività e l'evoluzione dei sistemi informativi e dell'infrastruttura delle telecomunicazioni, in coerenza con gli obiettivi strategici e di sviluppo del GBCI, proponendo soluzioni e tecnologie innovative.

OGGETTO

La Politica disciplina l'impiego dei servizi cloud con la finalità di garantire un adeguato presidio dei rischi inerenti al suo utilizzo. Tale tipologia di servizi può infatti prevedere la migrazione di dati dai sistemi "locali", posti sotto il diretto controllo aziendale, a sistemi "remoti" del fornitore, che assume un ruolo centrale in ordine alla sicurezza delle informazioni e, quindi, sull'effettiva adozione delle misure necessarie a garantirla.

La Politica individua linee guida, principi, raccomandazioni e modalità di controllo con riferimento ai casi in cui vengano avviate iniziative dirette alla acquisizione e/o gestione di servizi cloud. Con la Politica si intende, inoltre, fornire indicazioni alle funzioni e alle strutture responsabili delle iniziative sopra indicate, in merito alle misure di sicurezza e sulle opportune tutele, sia di natura tecnico/organizzativa che di tipo contrattuale, da considerare.

Forma parte integrante della presente Politica:

- l'Allegato A "*Misure di sicurezza da adottare per il cloud*" che riporta le misure di sicurezza da implementare sul cloud sulla base dei differenti modelli di servizio e sulla base dei differenti modelli di deployment.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il cloud computing, quale trasferimento delle informazioni dai dispositivi aziendali, nella fisica disponibilità e nel diretto controllo esercitabile dalla Società, verso sistemi remoti di proprietà di un terzo fornitore del servizio, può configurarsi quale esternalizzazione di una funzione essenziale e importante (FEI) o come un Servizio ICT Critico (Cfr. Politica di Gruppo in materia di Esternalizzazioni di Funzioni Aziendali e Servizi ICT Critici).

Da qui l'importanza di individuare e presidiare i potenziali rischi connessi e adottare efficaci e specifiche misure di prevenzione, al fine soprattutto di evitare la commissione di un reato informatico.

S-02-02 UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- ICT

ICT

Macro-Processo volto ad assicurare il governo, il controllo dell'operatività e l'evoluzione dei sistemi informativi e dell'infrastruttura delle telecomunicazioni, in coerenza con gli obiettivi strategici e di sviluppo del GBCI, proponendo soluzioni e tecnologie innovative.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire le modalità e le norme sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali, tra queste inclusi anche i servizi di posta elettronica e di accesso ad Internet, da parte del personale interno ed esterno (dipendenti, stagisti, collaboratori, consulenti, dipendenti di società esterne) – di seguito identificato anche “*Utilizzatore*”.

La Politica va adottata all'interno del complessivo quadro di regolamentazione della sicurezza delle informazioni e della sicurezza informatica che discende, in primis, dalla Politica di Sicurezza delle Informazioni e dalla Politica di Classificazione delle Informazioni, delle quali la presente Politica costituisce de facto specifica declinazione per la necessaria regolamentazione delle risorse informatiche.

Formano parte integrante della presente politica i seguenti allegati:

- Allegato A - Utilizzo di Device Personali: contiene i criteri per i quali è possibile utilizzare i device personali;
- Allegato B - Modello Lettera Consegna/ Restituzione Strumento di lavoro: rappresenta il modello di lettera di consegna e/o restituzione dello strumento di lavoro aziendale (PC, telefono, laptop, etc).
- Allegato C - Criteri di retention: contiene i criteri di riferimento per la conservazione dei dati legati all'utilizzo dei servizi di posta elettronica, Internet, etc.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Le risorse informatiche, l'accesso alla rete Internet e l'utilizzo dei servizi di posta elettronica, sono strumenti di lavoro aziendali, messi a disposizione dell'Utilizzatore allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività lavorative; il loro utilizzo deve quindi essere conforme agli obiettivi aziendali e ai regolamenti interni, oltre che alle leggi, ai regolamenti esterni e ai codici di autodisciplina. L'utilizzo non deve recare danno, diretto o di immagine, al Gruppo o a terzi, né comportare rischi di confidenzialità, integrità o disponibilità delle informazioni aziendali e di reti, sistemi ed applicazioni. In nessun caso un uso diverso deve costituire elemento di produzione di profitto o beneficio non autorizzato per terzi, né interferire con le normali attività e con i servizi aziendali, né provocare, direttamente o indirettamente, costi aggiuntivi e non previsti per il Gruppo.

L'importanza di individuare e presidiare i potenziali rischi connessi e adottare efficaci e specifiche misure di prevenzione e la rilevanza 231 del processo, al fine soprattutto di evitare la commissione di un reato informatico, paiono evidenti.

S-02-04 CHANGE MANAGEMENT IN AMBITO ICT

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- ICT

ICT

Macro-Processo che disciplina i principi generali e le linee guida da adottare nell'ambito della gestione dei cambiamenti che determinano impatti nei seguenti ambiti ICT: software applicativo ed infrastrutture tecnologiche (ad es. Hardware, Firmware, Reti, Software di Sistema, Database) o servizi di logistica afferenti alle stesse.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di individuare le condotte idonee a garantire l'affidabilità ed in particolare la continuità dei servizi di elaborazione e trasmissione dei dati, attraverso la definizione di procedure che garantiscano il controllo su modifiche, sostituzioni o adeguamenti tecnologici.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☐ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

☐ Delitti contro l'industria e il commercio

☐ Reati societari

- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

I servizi informatici gestiti in outsourcing devono essere svolti assicurando adeguati presidi, sia di natura organizzativa che contrattuale, affinché siano minimizzati i rischi. Come per altri servizi ICT, il processo appare dunque rilevante ai fini 231, stante l'importanza di individuare e presidiare i potenziali rischi connessi e adottare efficaci e specifiche misure di prevenzione per evitare la commissione di un reato informatico.

S-03-01 FRAMEWORK DI CONTINUITA' OPERATIVA

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- CONT OP

Continuità Operativa

Il Macro Processo tratta l'insieme delle soluzioni volte a garantire la continuità dei servizi essenziali (vitali/ critici), coerentemente con le esigenze del business, valutando preventivamente il rapporto tra rischi, impatti, costi, e prestazioni erogate. Si suddivide in Gestione della Continuità Operativa e Risposta agli incidenti di Continuità Operativa.

OGGETTO

La Politica di Gruppo per la Gestione della Continuità Operativa (di seguito anche "*Politica di CO*") si inquadra nell'ambito delle attività di direzione, coordinamento e controllo previste per la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e si integra con quanto previsto dal Modello di Gestione degli Incidenti.

Attraverso la Politica di CO la Capogruppo stabilisce il Modello di Gruppo per la Gestione della Continuità Operativa, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- supportare, attraverso la definizione di efficienti modalità operative, l'efficace gestione e il presidio dei requisiti di Continuità Operativa, nonché l'esercizio dei ruoli e delle responsabilità previsti per la Capogruppo e per le Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento;
- assicurare l'adozione di Soluzioni di Continuità Operativa (di seguito "*Soluzioni di CO*") coerenti con gli obiettivi strategici in tema di contenimento dei rischi, perseguendo adeguati livelli di resilienza dei processi aziendali;
- garantire il coordinamento e il presidio da parte della Capogruppo delle attività di risposta e gestione degli Scenari di Emergenza o Crisi che possano coinvolgere una o più Società del Gruppo, nonché delle comunicazioni e segnalazioni previste verso le istituzioni, gli organismi di vigilanza e le parti interessate;
- perseguire il miglioramento continuo delle modalità operative, dei presidi e delle Soluzioni di CO adottati dalle Società del Gruppo;
- consolidare, anche attraverso lo svolgimento di esercitazioni, di piani di verifica e di formazione specifica, l'efficacia operativa e delle Soluzioni di CO predisposte, nonché le competenze necessarie per l'esercizio dei ruoli previsti.

Costituisce parte integrante della Politica il seguente allegato:

- Allegato A - “Tabella attribuzione ruoli” da utilizzare per formalizzare l’attribuzione dei ruoli previsti dalla presente Politica.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l’industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La continuità operativa rappresenta un indubbio presidio operante a livello trasversale su tutte le categorie di reato.

S-04-01 CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- SIC INT

Sicurezza Integrata

Macro-Processo volto a garantire la sicurezza di risorse umane, informazioni, sistemi, valori e infrastrutture.

OGGETTO

La Politica, in linea con la Politica per la Sicurezza delle Informazioni, definisce i principi alla base del processo relativo alla Classificazione delle Informazioni aziendali nonché all'individuazione dei criteri di gestione delle stesse con l'obiettivo finale di supportare la gestione della sicurezza delle informazioni aziendali.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☐ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

☐ Delitti contro l'industria e il commercio

☒ Reati societari

☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Le informazioni costituiscono un bene aziendale. Tali informazioni, in qualunque forma rappresentate (supporto cartaceo o elettronico) devono essere protette da accessi, modifiche, rivelazioni, distruzioni non autorizzati, sia intenzionali che accidentali, in conformità a quanto previsto dalla Politica di Gruppo in materia di Sicurezza delle Informazioni. Da qui il collegamento diretto tra il presente Processo e la categoria degli illeciti informatici e, più in generale, il trattamento dei dati, anche non conservati con strumenti informatici.

Le informazioni aziendali devono essere adeguatamente classificate sulla base della proprietà "Riservatezza", in funzione dell'impatto arrecato all'azienda in caso di divulgazione non autorizzata, e protette in relazione al loro valore, al loro livello di criticità, alle normative esterne, tra cui le norme di legge e le disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza, agli impegni contrattuali delle Società del Gruppo nonché alle norme di autoregolamentazione. Da qui il collegamento diretto anche con altre categorie di reato che prevedono, tra i presidi ed i controlli, norme a tutela dell'integrità e riservatezza dei dati (reati societari, tributari, abusi di mercato).

S-04-02 GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E GOVERNO DEGLI ACCESSI LOGICI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- SIC INT

Sicurezza Integrata

Macro-Processo volto a garantire la sicurezza di risorse umane, informazioni, sistemi, valori e infrastrutture.

OGGETTO

La Politica definisce i principi e le linee guida generali riguardanti la gestione delle Identità digitali e il governo degli accessi logici rispondendo all'esigenza di importanza primaria di garantire un accesso adeguato alle risorse informatiche in ambienti tecnologici sempre più eterogenei, soddisfacendo al contempo i requisiti di conformità in materia.

Nello specifico l'obiettivo della presente Politica è quello di fornire i principi e le linee guida per l'identificazione e l'autorizzazione degli accessi alle risorse informatiche, ivi incluse le reti, i sistemi, e le basi di dati, al solo personale identificato e autorizzato (personale interno ed esterno), attraverso procedimenti e sistemi tecnologici adeguati, concepiti per gestire il ciclo di vita dell'identità digitale e assicurare l'identificazione degli utenti.

In particolare, tale Politica ha l'obiettivo di:

- assicurare una modalità di gestione delle utenze di accesso ai sistemi omogenea a livello Gruppo;
- definire le modalità di identificazione degli utenti interni ed esterni che possono accedere a dati e informazioni aziendali per mezzo di strumenti informatici;
- definire i principi su cui basare l'assegnazione a ciascun utente degli adeguati privilegi di accesso ai sistemi;
- assicurare il monitoraggio e la verifica sulla sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento dell'utenza e dei privilegi ad essa associati.

Formano parte integrante della presente politica i seguenti allegati:

- Allegato A – Linee guida per la gestione delle password: fornisce gli standard di Gruppo per la configurazione dei sistemi di controllo degli accessi logici (accessi ai sistemi/applicazioni) in relazione alla gestione delle password;

- Allegato B – Regole per la codifica delle identità digitali e delle utenze logiche: definisce gli standard di Gruppo da adottare per la creazione delle identità digitali e delle utenze riferibili a persone fisiche sia con riferimento alle identità digitali sia con riferimento alle utenze censite sui sistemi di controllo accessi centralizzati.

Per eventuali ulteriori servizi non erogati dal Gruppo, le singole Società dovranno prevedere un sistema di codifica univoca e in coerenza con quanto previsto dalle linee guida della presente Politica.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☒ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Le informazioni costituiscono un bene aziendale. Tali informazioni, in qualunque forma rappresentate (supporto cartaceo o elettronico) devono essere protette da accessi, modifiche, rivelazioni, distruzioni non autorizzati, sia intenzionali che accidentali, in conformità a quanto

previsto dalla Politica di Gruppo in materia di Sicurezza delle Informazioni. Da qui il collegamento diretto tra il presente Processo e la categoria degli illeciti informatici ed il trattamento dei dati conservati o gestiti con strumenti informatici e, in via indiretta, con tutte le categorie di reato presidiate da processi informatici.

S-04-03 GESTIONE DEGLI INCIDENTI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- SIC INT

Sicurezza Integrata

Macro-Processo volto a garantire la sicurezza di risorse umane, informazioni, sistemi, valori e infrastrutture.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire i principi e le linee guida di riferimento del "*Modello di gestione degli incidenti di Gruppo*" (di seguito anche "*Modello*") al fine di:

- assicurare l'adozione a livello di Gruppo di un'unica metodologia per la classificazione degli incidenti nel rispetto delle disposizioni regolamentari in materia;
- fornire gli indirizzi sulla gestione degli incidenti rilevati nell'ambito delle singole Banche Affiliate e delle Società del Perimetro Diretto (di seguito anche "*Società*", "*Società del Gruppo*") in funzione del livello di gravità, a supporto del ripristino della normale operatività minimizzando, al tempo stesso, l'impatto sul business e sui processi interni oltre che gli impatti derivanti da perdite di confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni sia a livello di singola Società che a livello di Gruppo;
- fornire indicazioni in termini di escalation e comunicazione, incluse quelle inerenti gravi incidenti di sicurezza informatica;
- fornire indicazioni inerenti le attività di Comunicazione di "Grave incidente di sicurezza informatica" ai sensi della Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 - 28° aggiornamento e successive modifiche.

Il Modello rappresentato nella Politica integra anche, per gli aspetti direttamente afferenti alla gestione degli incidenti, gli specifici aspetti inerenti alla gestione dei problemi ad essi collegati. Nell'ambito della Politica sono rappresentati anche gli adempimenti informativi verso la Capogruppo al verificarsi di incidenti con impatti rilevanti sulle singole Società e che potrebbero esporre il Gruppo nel suo complesso a un rischio significativo di tipo finanziario, operativo, legale e/o reputazionale. Il Modello prevede, in coerenza con le recenti disposizioni in materia, che la Capogruppo provveda ad effettuare, a livello accentrato, la segnalazione verso l'Autorità di Vigilanza dei "gravi incidenti" operativi e di sicurezza informatica, nonché dei "gravi incidenti"

riguardanti i servizi di pagamento (cd. Major Incidents PSD2), rilevati dalle singole Società e dalla Capogruppo.

Costituiscono parte integrante della Politica i seguenti allegati:

- Allegato A - *“Linee guida per la classificazione di Gruppo degli incidenti”* che disciplina i criteri metodologici per la determinazione del livello di gravità degli incidenti PSD2, Sistemi di pagamento al dettaglio/Schemi di pagamento, di sicurezza informatica, di integrità ocyber, dei disservizi di natura operativa e di sicurezza delle informazioni;
- Allegato B - *“Contatti e istruzioni operative per l’invio della segnalazione”*: nel documento sono riportati i contatti delle strutture della Capogruppo e le principali istruzioni per l’invio della segnalazione degli incidenti con livello di gravità “Alto” e “Rilevante” rilevati nell’ambito delle Società del Gruppo;
- Allegato C - *“Attribuzione Incarico Incident Manager”*: nel documento è riportata la tabella che ciascuna Società deve compilare con i riferimenti dell’incarico dell’Incident Manager;
- Allegato D - *“Modello di registro per gli incidenti e per i problemi”*: nel documento sono riportati i modelli di registro per gli incidenti e per i problemi per le Banche Affiliate.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l’industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d’azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali

- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La piena operatività delle procedure e dei controlli aziendali rappresenta lo strumento principale per presidiare efficacemente il rischio reato. Da qui l'importanza di un processo che gestisca soprattutto le situazioni in cui un incidente apre uno scenario di Emergenza o Crisi e che preveda modalità di risposta (per questo si veda: Politica di Gruppo – Framework di Continuità Operativa e Politica di Gruppo - Protezione dei dati personali per gli aspetti connessi alla violazione dei dati personali).

S-04-04 SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE E PRINCIPI DI SVILUPPO SICURO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- SIC INT

Sicurezza Integrata

Macro-Processo volto a garantire la sicurezza di risorse umane, informazioni, sistemi, valori e infrastrutture.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di descrivere i principi e le linee guida nell'ambito del processo di Software Development Life Cycle (SDLC) e dello sviluppo sicuro (Secure Software Development Life Cycle - SSDLC), da adottare all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (o "Gruppo" o "GBCI").

Si precisa che il documento descrive e regola le attività inerenti all'implementazione del software applicativo; non è oggetto di descrizione e regolamentazione per mezzo del presente documento la gestione inerente al rilascio di:

- Hardware (computer ed apparati di rete e di telecomunicazioni);
- Software di sistema/base (es. Sistemi Operativi, DBMS, ...);
- Firmware.

La sicurezza dei suddetti aspetti è regolata dalla Politica di Gruppo di Sicurezza delle Informazioni.

Lo sviluppo o l'acquisizione di nuove applicazioni e sistemi nell'ambito dei sistemi informativi aziendali, siano essi diretti all'utenza interna o a quella esterna che fruisce di servizi erogati dalla Società, risponde alla necessità di sviluppo/miglioramento dei processi e del business aziendale e deve essere organizzata e svolta in maniera rigorosa al fine di limitare i rischi comunque inerenti tali complesse e articolate attività.

In questa ottica, i controlli relativi agli aspetti di sicurezza di dati ed informazioni devono - alla stregua di quelli individuati ad esempio per garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle performance di business (SLA, KPI) - essere tenuti in debita considerazione all'interno delle attività di sviluppo del software.

L'attività di definizione dei requisiti deve essere quindi organizzata al fine di fornire input sia per la definizione delle risorse informatiche da impiegare (applicazioni, infrastrutture e sistemi) e delle funzioni del business da automatizzare, che dei requisiti di sicurezza da implementare.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Le informazioni costituiscono un bene aziendale. Tali informazioni, in qualunque forma rappresentate (supporto cartaceo o elettronico) devono essere protette da accessi, modifiche, rivelazioni, distruzioni non autorizzati, sia intenzionali che accidentali, in conformità a quanto previsto dalla Politica di Gruppo in materia di Sicurezza delle Informazioni. Da qui la necessità, in diretto collegamento con la categoria degli illeciti informatici, che l'identificazione e la gestione di requisiti per la sicurezza dell'elaborazione dei dati e delle informazioni siano definiti sin dalle fasi iniziali dei progetti relativi allo sviluppo delle applicazioni software.

S-04-05 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- SIC INT

Sicurezza Integrata

Macro-Processo volto a garantire la sicurezza di risorse umane, informazioni, sistemi, valori e infrastrutture.

OGGETTO

La politica fornisce, a livello di Gruppo, gli indirizzi necessari per preservare la sicurezza delle informazioni in qualunque forma rappresentate (supporto cartaceo o elettronico), garantendo a ciascuna risorsa, incluse quelle informatiche, per l'intero ciclo di vita delle informazioni, un'adeguata protezione in termini di:

- riservatezza (o confidenzialità): intesa come la garanzia che l'informazione sia accessibile solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati;
- integrità: intesa come la garanzia di autenticità dell'informazione ovvero la salvaguardia dell'informazione da manomissioni e/o modifiche non autorizzate;
- disponibilità: intesa come la garanzia che gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni quando richiesto e/o necessario;
- verificabilità: intesa come la garanzia di poter ricostruire, all'occorrenza e anche a distanza di tempo, eventi connessi all'utilizzo del sistema informativo e al trattamento di dati;
- accountability: intesa come la garanzia di poter attribuire ciascuna operazione a uno o più soggetti (utenti o applicazioni) univocamente identificabili;
- autenticità: intesa come la garanzia che un'entità (servizio o identità) siano effettivamente quelli che dicono di essere per assicurare la non ripudiabilità.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☒ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

(si veda anche il Processo di supporto - Sicurezza Integrata - Classificazione delle informazioni)

Le informazioni costituiscono un bene aziendale. Tali informazioni, in qualunque forma rappresentate (supporto cartaceo o elettronico) devono essere protette da accessi, modifiche, rivelazioni, distruzioni non autorizzati, sia intenzionali che accidentali, in conformità a quanto previsto dalla Politica di Gruppo in materia di Sicurezza delle Informazioni. Da qui il collegamento diretto tra il presente Processo e la categoria degli illeciti informatici e, più in generale, il trattamento dei dati, anche non conservati con strumenti informatici.

Le informazioni aziendali devono essere adeguatamente classificate sulla base della proprietà "Riservatezza", in funzione dell'impatto arrecato all'azienda in caso di divulgazione non autorizzata, e protette in relazione al loro valore, al loro livello di criticità, alle normative esterne, tra cui le norme di legge e le disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza, agli impegni contrattuali delle Società del Gruppo nonché alle norme di autoregolamentazione. Da qui il collegamento diretto anche con altre categorie di reato che prevedono, tra i presidi ed i controlli, norme a tutela dell'integrità e riservatezza dei dati (reati societari, tributari, abusi di mercato).

S-04-06 SICUREZZA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- SIC INT

Sicurezza Integrata

Macro-Processo volto a garantire la sicurezza di risorse umane, informazioni, sistemi, valori e infrastrutture.

OGGETTO

Il documento definisce i principi generali ed i principali ruoli e responsabilità funzionali ad assicurare adeguate misure di sicurezza nell'ambito dei servizi di pagamento, tesi a minimizzare i rischi di frode anche con riferimento alle relazioni contrattuali delle Società del Gruppo con la propria clientela.

Nel dettaglio la Politica illustra ruoli e responsabilità in capo alla Capogruppo, alle Società strumentali, alle Società del Perimetro Diretto rientranti nell'ambito di applicazione e alle Banche Affiliate, fermo restando la piena responsabilità delle Società del Perimetro Diretto e delle Banche Affiliate delle frodi e dei relativi impatti, per i propri ambiti e aspetti di competenza.

Le misure di sicurezza considerate all'interno di questa Politica sono relative alla componente elettronica dei servizi di pagamento.

Il contenuto della Politica considera l'evoluzione normativa in materia, principalmente costituita dal recepimento nell'ordinamento legislativo italiano delle prescrizioni contenute nella "Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno" (di seguito anche "PSD2") e nelle connesse Linee Guida emanate da EBA, nonché delle "*EBA Guidelines on ICT and Security risk management*" (EBA/GL/2019/04). In relazione a ciò, la struttura della presente Politica riflette l'articolazione delle citate Linee Guida EBA.

Inoltre, ai fini del completamento del quadro delle previsioni di Gruppo, va considerata congiuntamente alla Politica di Gruppo sulla Sicurezza delle Informazioni, di cui costituisce complemento per lo specifico ambito dei Servizi di Pagamento.

Forma, inoltre parte integrante della presente Politica quanto riportato in Appendice, ovvero:

- Sezione A: Attribuzione della responsabilità dei Presidi Operativi Frode (POF) di Capogruppo ai servizi di pagamento erogati;
- Sezione B: Tabelle di disaggregazione dei dati statistici sulle frodi;
- Sezione C: definizione dei servizi di pagamento in scope nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea rispetto a quanto previsto dalla Normativa vigente.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☒ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La Banca ha la responsabilità del Presidio Operativo Frode con riferimento ai seguenti servizi di pagamento, su cui assumono la responsabilità della gestione delle frodi connesse:

Servizio di pagamento	Operatività

Sepa Credit Transfer (SCT)	Operatività in presenza effettuata presso la Filiale della Banca
Sepa Direct Debit (SDD)	Operatività in presenza effettuata presso la Filiale della Banca
Home Banking	Gestione del front end, dei limiti operativi, del rilascio delle credenziali, del rilascio dei token, etc
ATM evoluti	Prelievi e versamenti da conto (al di fuori delle operazioni di prelievo disposte tramite Circuito Nazionale Bancomat), bonifici
CSA	Prelievi e versamenti da conto (al di fuori delle operazioni di prelievo disposte tramite Circuito Nazionale Bancomat), bonifici
Carte emesse dalla Società	Tutte le tipologie di operazioni

Da qui il collegamento diretto con la categoria dei reati in materia di utilizzo indebito degli strumenti di pagamento.

S-05-01 DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- AMM

Amministrazione

Macro-Processo volto ad assicurare la regolare tenuta della contabilità generale, delle contabilità settoriali e la predisposizione dei Bilanci Individuali e Consolidato, annuali e infrannuali, nel rispetto della normativa e dei principi contabili di riferimento, nonché la gestione amministrativo-contabile dei contratti correlati alle forme di impiego finanziario, dei rapporti con i fornitori e dei pagamenti, unitamente al sistematico riscontro dei movimenti di cassa.

OGGETTO

La presente Politica contiene le linee guida e gli elementi di indirizzo adottati dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche GBCI) nel processo di redazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (di seguito anche DCNF), volti ad assicurare il rispetto dei requisiti normativi, disposti dalla normativa primaria nazionale, da quella europea e dalla normativa secondaria emanata dall'Autorità di Vigilanza.

Il documento è volto altresì a disciplinare gli aspetti organizzativi, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel suddetto processo.

La DCNF regolamentata, ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, attuativo della Direttiva 2014/95/UE sulle *"Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità"*, contiene indicazioni di natura non finanziaria attinenti ai temi dell'ambiente, del sociale, del personale, del rispetto dei diritti umani, della lotta alla corruzione attiva, passiva e della diversità.

Le Società del GBCI per le quali ricorressero i requisiti minimi per la redazione in forma singola e non aggregata della Dichiarazione non finanziaria, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 254/2016, non redigeranno la redazione individuale, in quanto gli obblighi normativi saranno esperiti con la relazione consolidata non finanziaria redatta dalla Capogruppo (DCNF), ai sensi quindi dell'art. 4 D. Lgs. 254/2016. Potranno, però, redigere il Bilancio di Sostenibilità in coerenza con le informazioni qualitative e quantitative fornite per la stesura della DCNF.

In particolare, la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria è elemento integrativo delle informazioni strategico - finanziarie. Ai fini della DCNF, il perimetro del "Gruppo Bancario

Cooperativo Iccrea” comprende, oltre alla stessa Capogruppo, tutte le società del Gruppo consolidate integralmente nel perimetro di consolidamento contabile. In particolare, il perimetro include Iccrea Banca S.p.A., le Banche di Credito Cooperativo affiliate in virtù dello Schema di Garanzia e le Società Bancarie, finanziarie e strumentali, controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo, a cui si applica il metodo di consolidamento integrale ai fini del bilancio consolidato.

La Dichiarazione viene redatta sulla base dei dati, dei processi e dei sistemi di produzione esistenti in tutte le Società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Gruppo. È responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo garantire la conformità al D. Lgs. 254/2016 delle informazioni qualitative e quantitative presenti nell’informativa e segnalare tempestivamente all’Autorità di Vigilanza tutte le situazioni di impedimento o di ostacolo alla pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa di riferimento.

RILEVANZA ESG

☒ Environmental ☒ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l’industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d’azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Nella DCNF vanno fornite chiare informazioni relativamente al modello aziendale di gestione ed organizzazione: In particolare, la DCNF contiene informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a. una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b. una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti;
- c. il risultato di tali politiche;
- d. i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa, anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
- e. gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

E' evidente il collegamento tra la presente Politica e tutte le categorie di reato attinenti alle tematiche ESG. A tal proposito, premettendo che:

- E – Environmental, si riferisce ai temi ambientali, come, a titolo esemplificativo, l'attenzione al cambiamento climatico al contenimento delle emissioni di anidride carbonica, l'uso di materiali riciclabili e la corretta gestione dei rifiuti aziendali, l'utilizzo di energie rinnovabili, etc.;
- S – Social, si riferisce ai temi sociali, ovvero, a titolo esemplificativo, l'adesione a codici per il rispetto dei diritti umani e il rifiuto di ogni tipo di discriminazione, l'attenzione alle condizioni di lavoro e alla sicurezza, le attività promosse dall'azienda per favorire il benessere delle comunità territoriali;
- G – Governance, si riferisce ai temi di buon governo, come ad esempio la definizione di responsabilità delle imprese in termini di organizzazione e gestione interna, la definizione di politiche di diversità ed inclusione, sistemi retributivi etici e contrasto continuativo alla corruzione.

si sottolinea come le tematiche ESG siano intimamente connesse con la normativa 231. Basti pensare alle categorie di reato interessate direttamente dai fattori di Governance (Reati contro la PA, criminalità organizzata, concussione e corruzione, riciclaggio, reati societari, abusi di mercato, reati transnazionali ed illeciti fiscali), Social (reati informatici, delitti contro la personalità individuale, violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza lavoro, impiego di cittadini extracomunitari illegali, razzismo e xenofobia) ed Environmental (reati ambientali).

Dei tre, il fattore Governance è quello particolarmente connesso con la disciplina della responsabilità amministrativa, includendo tutti gli aspetti relativi al buon governo della Banca tra cui:

- l'assetto proprietario
- la struttura e l'indipendenza degli Organi di governo
- l'etica e l'integrità nelle prassi aziendali
- la conformità con le normative esterne e il rispetto delle politiche interne
- la lotta alla corruzione, l'antiriciclaggio, all'evasione fiscale
- la gestione dei conflitti d'interesse
- la trasparenza delle informazioni
- i meccanismi di remunerazione del management
- i diritti degli azionisti e degli stakeholder
- promozione di diversità, pari opportunità e inclusione

L'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nei processi aziendali (es. pianificazione strategica, credito, finanza, servizi di investimento, gestione dei rischi, politiche di remunerazione, etc) rappresenta, oltre che un elemento necessario per perseguire performance sostenibili nel tempo volte a generare valore, anche uno strumento di legalità, non solo in ottica 231.

S-05-02 INCARICHI A REVISORI LEGALI O SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- AMM

Amministrazione

Macro-Processo volto ad assicurare la regolare tenuta della contabilità generale, delle contabilità settoriali e la predisposizione dei Bilanci Individuali e Consolidato, annuali e infrannuali, nel rispetto della normativa e dei principi contabili di riferimento, nonché la gestione amministrativo-contabile dei contratti correlati alle forme di impiego finanziario, dei rapporti con i fornitori e dei pagamenti, unitamente al sistematico riscontro dei movimenti di cassa.

OGGETTO

La Politica contiene le linee guida e gli elementi di indirizzo che le Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "Gruppo") adottano nel processo di "conferimento dell'incarico a revisori legali o società di revisione legale", volti ad assicurare il rispetto dei requisiti normativi fissati dal Regolamento UE 537/2014, dal D. Lgs. n. 39/2010 come modificato dal D. Lgs 135/2016, dal TUF e dal Codice Civile.

Il documento definisce i principi generali e le modalità relative all'affidamento di incarichi al revisore legale incaricato (ai revisori legali incaricati e/o a soggetti che fanno parte del loro network) da parte degli Enti del Gruppo. Stabilisce inoltre un sistema interno di supervisione per monitorare, a livello di Gruppo, gli incarichi per servizi di revisione e per servizi diversi dalla revisione conferiti al revisore legale incaricato (o ai revisori legali e/o a soggetti che fanno parte del loro network), con l'obiettivo di presidiare l'applicazione della normativa per gli Enti di interesse pubblico, vigilando sull'indipendenza del soggetto/i incaricato/i della revisione legale.

Le disposizioni di cui alla presente Politica devono intendersi integrate dalle disposizioni di legge e dalle procedure aziendali eventualmente applicabili ai processi di acquisto.

Formano parte integrante della politica:

- Allegato 1 – Linee Guida per la selezione e affidamento dell'incarico di revisione
- Allegato 2 - Incarichi a società di revisione e società del relativo network con indicazione della classificazione e dell'iter approvativo.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☒ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il Regolamento UE stabilisce, con riferimento agli Enti di interesse pubblico (di seguito anche "EIP" ovvero "Ente"), che l'affidamento dell'incarico per i servizi di revisione obbligatoria sia preceduto da una procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione.

Oltre alla verifica sui requisiti professionali (la cui presenza rappresenta un presidio - indiretto - alla commissione di reati societari e tributari), è necessario che le procedure di selezione siano trasparenti, per evitare che vengano privilegiati soggetti scelti sulla base di criteri personalistici. Da ciò il collegamento - diretto - tra la presente politica e le norme in materia di anticorruzione.

S-05-10 POLITICA DI GESTIONE DEL PIANO DEI CONTI UNICO DI GRUPPO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- AMM

Amministrazione

Macro-Processo volto ad assicurare la regolare tenuta della contabilità generale, delle contabilità settoriali e la predisposizione dei Bilanci Individuali e Consolidato, annuali e infrannuali, nel rispetto della normativa e dei principi contabili di riferimento, nonché la gestione amministrativo-contabile dei contratti correlati alle forme di impiego finanziario, dei rapporti con i fornitori e dei pagamenti, unitamente al sistematico riscontro dei movimenti di cassa.

OGGETTO

La Politica contiene i principi e le linee guida relativi al Piano dei Conti Unico di Gruppo (di seguito anche "PDCU") definiti da Iccrea per l'intero Gruppo Bancario Cooperativo, in coerenza con le vigenti disposizioni di vigilanza ed i principali orientamenti di settore. L'obiettivo è quello di assicurare uniformità di approccio e di linguaggio all'interno del Gruppo, garantendo nel continuo una corretta gestione del PDCU tramite l'individuazione di ruoli e responsabilità.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione

- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La codifica dei principi e delle regole contabili all'interno del Gruppo uniforma le condotte e semplifica le verifiche, andando a calmierare il rischio di verifica di un illecito fiscale

S-06-01 PRODUZIONE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA FinRep

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- SEGN

Segnalazioni & adempimenti formativi

Macro-Processo volto alla raccolta, predisposizione, controllo e trasmissione delle informazioni oggetto di segnalazione (periodica o a richiesta) secondo gli standard disposti dalle Autorità richiedenti.

OGGETTO

Il documento ha l'obiettivo di descrivere il framework di governo, gestione e controllo definito nell'ambito del processo di produzione ed elaborazione del Financial Reporting FinRep (in seguito anche "FinRep") individuale e del successivo step di consolidamento a livello del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito "Gruppo").

Il Financial Reporting FinRep è una segnalazione di vigilanza armonizzata delle informazioni finanziarie basata sull'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il processo operativo di generazione dell'informativa finanziaria FinRep individuale e consolidata è strettamente collegato ed integrato a quello di produzione del bilancio individuale e consolidato, in quanto nella segnalazione FinRep rientrano, oltre ad ulteriori dati finanziari pertinenti ai fini di vigilanza, le voci di bilancio relative alle attività e alle passività finanziarie, ai ricavi e ai costi.

Si evidenzia in ogni caso che il processo di produzione del bilancio (individuale e consolidato), di cui vengono tracciati soltanto alcuni aspetti rilevanti propedeutici al processo FinRep, non è oggetto della presente Politica, che disciplina specificatamente il framework adottato dal Gruppo per la produzione del FinRep su base individuale e consolidata.

I modelli FinRep sono predisposti secondo l'ambito di consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.

Per il Gruppo, l'area di consolidamento prudenziale include:

- la Capogruppo, le Banche Affiliate e le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, a cui si applica il metodo del consolidamento integrale;

- società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate direttamente e indirettamente in misura pari o superiore al 20% su cui il Gruppo ha un'influenza notevole, alle quali si applica il metodo del patrimonio netto.

L'area di consolidamento prudenziale differisce in modo non significativo dall'area di consolidamento rilevante ai fini di bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. Le differenze sono riconducibili al consolidamento integrale nel bilancio IAS/IFRS dei fondi immobiliari.

Nel dettaglio, nella presente Politica sono declinati gli aspetti e gli elementi essenziali dell'impianto, ossia le linee guida di governo e di processo, l'insieme delle regole e i criteri operativi che, sotto il generale coordinamento ed indirizzo della Capogruppo, sono definite ed attuate sulle diverse dimensioni di analisi (vista individuale e consolidata), al fine di garantire la corretta elaborazione del reporting, in linea con le procedure e principi aziendali delineati internamente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ed in conformità con la normativa regolamentare vigente in materia.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando

- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il processo di predisposizione del Financial Reporting FinRep si basa su un modello operativo articolato in macro fasi di generazione ed elaborazione delle informazioni contabili e segnaletiche a partire dalle procedure aziendali incardinate su protocolli di vigilanza standard ed in conformità con le disposizioni regolamentari vigenti.

A questo si aggancia un framework di controllo che definisce il sistema di controlli interni, con l'obiettivo di garantire la corretta attuazione dei processi e delle procedure per la determinazione degli aggregati rilevanti ai fini della produzione del reporting sia a livello individuale che consolidato.

Da qui lo stretto collegamento tra Processo e presidio alla commissione di reati societari, con particolare focus sulle comunicazioni da inviare all'Autorità di Vigilanza.

S-08-01 GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA' FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- FISC

Fiscale

Macro-Processo volto a garantire la corretta e omogenea interpretazione della normativa fiscale vigente, nonché il rispetto della normativa fiscale di riferimento, la gestione delle attività per l'assolvimento degli adempimenti fiscali, compresi quelli derivanti dalla costituzione del Gruppo IVA GBCI, l'assistenza e la consulenza su tematiche fiscali nonché l'erogazione dei servizi inerenti al precontenzioso e contenzioso tributario.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire gli indirizzi, le linee guida ed i principi generali adottati all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, così come definito nell'albo istituito presso Banca d'Italia (di seguito anche "GBCI" o "Gruppo") per la gestione del rischio di non conformità alla normativa fiscale in termini di principi, ruoli, responsabilità e linee guida di processo.

Per l'ambito normativo "Fiscale" (c.d. Matrice Fiscale), considerato l'elevato contenuto specialistico della materia e in forza di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, la Funzione di Conformità di Capogruppo ha graduato parte dei propri compiti alla Funzione Tributario di Capogruppo (di seguito anche "Tributario") quale Presidio Specialistico.

Pertanto, il Presidio Specialistico Tributario ha previsto di delegare al suo interno alcune delle attività inerenti la gestione del rischio di non conformità alla normativa fiscale alla Funzione Compliance Fiscale che esercita le proprie attività nel rispetto di quanto disciplinato nella Politica "Governo e gestione del rischio di non conformità", nel Regolamento "Gestione del rischio di non conformità" e nella Metodologia "Manuale metodologico per la valutazione del rischio di non conformità alle norme".

Al fine di assicurare un adeguato livello di gestione e controllo del rischio fiscale, il Tributario ha definito e implementato, a livello di Gruppo, il Sistema di Gestione e Controllo del Rischio Fiscale, di cui il presente documento è parte integrante.

Il Sistema è stato implementato ispirandosi alle raccomandazioni fornite dall'OCSE in materia di Cooperative Compliance (i.e. "Framework OCSE – Cooperative Compliance") e nel rispetto dei

requisiti essenziali definiti, in fase di attuazione del provvedimento che ha istituito il regime dell'Adempimento Collaborativo, dall'Amministrazione Finanziaria.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il Sistema di Gestione e Controllo del Rischio Fiscale prevede l'attivazione di meccanismi che consentono di implementare un efficace sistema di controllo del rischio fiscale nel più ampio contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Tale Sistema è stato costruito tenendo conto altresì delle prescrizioni fornite dell'Agenzia delle Entrate in materia di "Adempimento Collaborativo" introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 (avente ad oggetto "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23").

Il Processo costituisce un presidio fondamentale per evitare la commissione di reati fiscali.

S-08-02 DIRETTIVA SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA (DAC6)

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- FISC

Fiscale

Macro-Processo volto a garantire la corretta e omogenea interpretazione della normativa fiscale vigente, nonché il rispetto della normativa fiscale di riferimento, la gestione delle attività per l'assolvimento degli adempimenti fiscali, compresi quelli derivanti dalla costituzione del Gruppo IVA GBCI, l'assistenza e la consulenza su tematiche fiscali nonché l'erogazione dei servizi inerenti al precontenzioso e contenzioso tributario.

OGGETTO

La Politica definisce gli indirizzi, le linee guida e i principi generali, nonché ruoli e responsabilità, adottati dalle Società del Gruppo indicate al precedente paragrafo, al fine di garantire la conformità al quadro normativo DAC 61 che, con l'obiettivo di incrementare il livello di trasparenza fiscale, ha ampliato l'ambito di applicazione del meccanismo di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, includendo le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri che presentano uno o più elementi di potenziale pianificazione fiscale aggressiva (cd. hallmarks).

In sintesi, è stato integrato il quadro normativo già esistente dello scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri UE, estendendolo a nuove fattispecie per le quali è stato introdotto uno specifico obbligo di comunicazione da parte dei contribuenti verso l'amministrazione finanziaria dello Stato di residenza fiscale (per i contribuenti italiani, l'Agenzia delle Entrate).

Costituisce parte integrante della Politica l'Allegato A – "Indici di riconoscibilità".

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La Direttiva si inserisce all'interno del Framework di Gestione e Controllo del Rischio Fiscale. Congiuntamente ad altri processi (a partire da quello di gestione del rischio di non conformità fiscale), costituisce un presidio fondamentale per evitare la commissione di reati fiscali.

S-08-03 POLITICA FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- FISC

Fiscale

Macro-Processo volto a garantire la corretta e omogenea interpretazione della normativa fiscale vigente, nonché il rispetto della normativa fiscale di riferimento, la gestione delle attività per l'assolvimento degli adempimenti fiscali, compresi quelli derivanti dalla costituzione del Gruppo IVA GBCI, l'assistenza e la consulenza su tematiche fiscali nonché l'erogazione dei servizi inerenti al precontenzioso e contenzioso tributario.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire gli indirizzi, le linee guida e i principi in materia fiscale ai fini della uniforme applicazione delle norme fiscali nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, così come definito nell'albo istituito presso Banca d'Italia (di seguito anche "GBCI" o "Gruppo"), e illustrare nel contempo il modello organizzativo, i meccanismi di direzione e coordinamento, e il modello operativo per la gestione degli aspetti fiscali.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio

- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☒ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La Politica si inserisce all'interno del Framework di Gestione e Controllo del Rischio Fiscale. Congiuntamente ad altri processi (a partire da quello di gestione del rischio di non conformità fiscale), costituisce un presidio fondamentale per evitare la commissione di reati fiscali.

S-09-01 AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI DELLE BANCHE E SGR DEL GRUPPO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S - ORG SOC

Organi Sociali, Adempimenti Societari e Gestione delle Partecipazioni

Macro-Processo volto ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti societari e di quelli relativi al funzionamento degli Organi Sociali, nonché la gestione delle attività relative alla delega dei poteri di firma (procure), nel rispetto della normativa vigente. Descrive inoltre le attività svolte per la gestione della vita assembleare ed elettorale.

OGGETTO

La Politica identifica, in conformità a quanto disposto dal Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VI, della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni in materia di governo societario (di seguito la "Circolare 285"), le modalità e gli strumenti attraverso cui si articola il processo di autovalutazione sulla composizione e sul funzionamento degli Organi delle Banche.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

☐ Delitti contro l'industria e il commercio

☐ Reati societari

- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

L'art. 2392 cc prevede che gli amministratori debbano adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

Inoltre, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Da qui l'importanza, anche in chiave di presidio del rischio 231, di un processo di autovalutazione periodico degli Organi finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento degli Organi e della loro adeguata composizione;
- b) migliorare la struttura degli Organi in ottemperanza alle disposizioni sul governo societario al fine di garantire il rispetto sostanziale delle Disposizioni di Vigilanza e delle finalità che esse intendono realizzare;
- c) favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento degli Organi, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti conseguenti all'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- d) individuare gli eventuali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno degli Organi e definire le azioni correttive da adottare;
- e) rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra gli Organi;
- f) incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

S-09-02 IDONEITA' DEGLI ESPONENTI DELLE SOCIETA' VIGILATE DEL GRUPPO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S - ORG SOC

Organi Sociali, Adempimenti Societari e Gestione delle Partecipazioni

Macro-Processo volto ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti societari e di quelli relativi al funzionamento degli Organi Sociali, nonché la gestione delle attività relative alla delega dei poteri di firma (procure), nel rispetto della normativa vigente. Descrive inoltre le attività svolte per la gestione della vita assembleare ed elettorale.

OGGETTO

La Politica definisce i principi di selezione e valutazione dell'idoneità degli esponenti delle Società Vigilato del Gruppo Iccrea.

Fa parte integrante della Politica l'Allegato 1 "Soglie di professionalità e competenza".

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

☐ Delitti contro l'industria e il commercio

☐ Reati societari

☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

L'art. 2392 cc prevede che gli amministratori debbano adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

Inoltre, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Da qui l'importanza, anche in chiave di presidio del rischio 231, di un processo di autovalutazione periodico degli Organi delle Società Vigilato (tra cui rientrano le Banche) finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità (onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo).

S-09-03 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE DELLE BANCHE AFFILIATE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S - ORG SOC

Organi Sociali, Adempimenti Societari e Gestione delle Partecipazioni

Macro-Processo volto ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti societari e di quelli relativi al funzionamento degli Organi Sociali, nonché la gestione delle attività relative alla delega dei poteri di firma (procure), nel rispetto della normativa vigente. Descrive inoltre le attività svolte per la gestione della vita assembleare ed elettorale.

OGGETTO

La Politica disciplina i principali adempimenti della Capogruppo nel procedimento di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche Affiliate (il "procedimento elettorale"), definendo i criteri, le modalità e le tempistiche in base ai quali la Capogruppo stabilisce i casi in cui possono essere adottate semplificazioni nel procedimento, nonché le principali fasi del procedimento elettorale delle Banche Affiliate, anche in caso di operazioni di fusione.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☐ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

☐ Delitti di criminalità organizzata

☐ Concussione e corruzione

☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il processo costituisce un importante presidio, in chiave 231, contro il corretto svolgersi delle procedure che precedono l'elezione delle cariche sociali in assemblea e, quindi, contro il possibile verificarsi di alcuni reati societari.

S-09-04 REGOLAMENTO DEL GRUPPO ICCREA

TIPO DI DOCUMENTO: Regolamento del Gruppo ICCREA

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S - ORG SOC

Organi Sociali, Adempimenti Societari e Gestione delle Partecipazioni

Macro-Processo volto ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti societari e di quelli relativi al funzionamento degli Organi Sociali, nonché la gestione delle attività relative alla delega dei poteri di firma (procure), nel rispetto della normativa vigente. Descrive inoltre le attività svolte per la gestione della vita assembleare ed elettorale.

OGGETTO

Il documento disciplina le modalità istituzionali di funzionamento del Gruppo Iccrea (di seguito anche il "Gruppo") e, in particolare, le attività e gli strumenti di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo Iccrea Banca S.p.A. (di seguito anche "Iccrea Banca" ovvero la "Capogruppo") sulle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento, al fine di garantire efficienza, efficacia dei processi e un disegno imprenditoriale unitario.

I principi posti alla base del Regolamento di Gruppo (di seguito anche il "Regolamento") rappresentano un costante punto di riferimento ed uno specifico obiettivo operativo per le società che costituiscono il Gruppo Iccrea. Tali principi sono finalizzati a salvaguardare:

- a) un adeguato livello di integrazione e coordinamento per l'efficace attuazione del modello organizzativo di Gruppo, il conseguimento di economie e sinergie e la realizzazione degli obiettivi strategici;
- b) il livello di autonomia degli amministratori delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento nell'ambito del quale possono assumere, con piena responsabilità, le decisioni strategiche e gestionali, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni fornite dalla Capogruppo;
- c) l'autonomia operativa e la responsabilizzazione del management delle Società del Perimetro di Direzione e Coordinamento al fine di assicurare il pieno raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società stesse e, conseguentemente, degli obiettivi programmati nel Piano Strategico di Gruppo.

Le disposizioni contenute nel Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il "CdA") della Capogruppo, si applicano non solo alla Capogruppo ma anche alle singole Banche.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il Regolamento, dettando regole genericamente riferibili anche al sistema dei controlli interni della Banca, opera in modo trasversale a presidio di tutti i rischi reato 231.

S-13-01 POLITICA DI GRUPPO IN MATERIA DI COST MANAGEMENT - APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica del Gruppo ICCREA

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S - BENI_SERV

Principi generali e linee guida del "Modello di Cost Management" relativo all'approvvigionamento di beni e servizi strumentali alla Banca

OGGETTO

Il documento disciplina definisce i principi generali e le linee guida del "Modello di Cost Management" relativo all'approvvigionamento di beni e servizi strumentali alla Banca. All'interno della Politica sono rappresentati:

- i principali ruoli coinvolti nell'attuazione del Modello di Cost Management di Gruppo;
 - gli elementi cardine del Modello al fine di soddisfare gli obiettivi per cui esso è stato definito;
- Nel rispetto del principio di proporzionalità e della diversa operatività, vengono inoltre fornite indicazioni specifiche circa i processi da predisporre con riferimento a:
- selezione, qualificazione e valutazione dei fornitori;
 - definizione e autorizzazione delle richieste di spesa;
 - autorizzazione delle spese in extra-budget;
 - gestione delle attività di procurement.

RILEVANZA ESG

☒ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La Politica tratta aree di attività rilevanti ai fini 231, coinvolgendo processi e decisioni aziendali che possono esporre l'ente al rischio di commissione di reati in assenza di adeguati presidi e controlli.

Relativamente al processo di Selezione, qualificazione e valutazione dei fornitori, la scelta di fornitori non adeguatamente qualificati o con profili di rischio elevati (ad esempio, per precedenti penali, legami con organizzazioni criminali o condotte illecite) può facilitare una vasta gamma di reati, dal riciclaggio ai delitti ambientali. Il sistema di selezione e qualificazione dei fornitori deve prevedere controlli stringenti per evitare che persone o entità potenzialmente coinvolte in attività illecite abbiano rapporti con l'ente.

La definizione e autorizzazione delle richieste di spesa rappresenta uno degli elementi base nella valutazione di adeguatezza del modello 231 e, più in generale, di ogni Sistema dei Controlli Interni. Solo un processo chiaro e formalizzato per la definizione e l'autorizzazione delle spese consente di prevenire reati come la corruzione, poiché evita l'uso non autorizzato di risorse aziendali o il ricorso a pratiche corruttive per ottenere autorizzazioni illecite.

La gestione delle spese in extra-budget rileva ai fini 231 in quanto, se non controllata adeguatamente, può rappresentare un canale per spese non tracciabili o giustificabili, aprendo la porta a reati quali la malversazione.

Infine, la gestione delle attività di procurement è importante in quanto il procurement coinvolge tipicamente transazioni economiche significative e una loro cattiva gestione può favorire il rischio di condotte illecite.

S-15-01 COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO E SCHEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANI AZIENDALI E I COMITATI ENDO - CONSILIARI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S - ORG

Organizzazione

Macro-Processo volto allo sviluppo e alla gestione delle Politiche di Gruppo in ambito organizzativo e alla definizione e gestione dei processi e delle norme che li regolano. Rientrano nel Processo le attività volte alla gestione dei processi aziendali e alla loro evoluzione per sostenere le esigenze del business oltre che quelle volte alla gestione della pianificazione e dello sviluppo delle iniziative progettuali.

OGGETTO

Il documento, in coerenza con le disposizioni normative vigenti, ha lo scopo di assicurare l'efficace coordinamento tra tutte le Funzioni Aziendali di Controllo (di seguito anche FAC) ed una corretta interazione delle stesse con gli Organi Aziendali.

La circolazione di informazioni tra le Funzioni con compiti di controllo, e tra queste e gli Organi Aziendali, rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia del Sistema dei Controlli Interni (di seguito anche "SCI") ed è parte integrante del plesso normativo inerente alla Corporate Governance del Gruppo. Inoltre, la predisposizione di flussi informativi ovvero informazioni strutturate e formalizzate, adeguati ed in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle informazioni, assicura la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

A tal fine, il Gruppo si è dotato di una mappatura dei flussi informativi volta a garantire una proficua interazione nell'esercizio dei compiti (di indirizzo, di attuazione, di verifica e di valutazione) fra gli attori che costituiscono il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo, i Comitati endo-consiliari (ove presenti) e gli Organi Aziendali.

Nel definire i meccanismi di coordinamento e collaborazione tra le FAC e tra queste e gli Organi Aziendali, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge, la Capogruppo ha prestato attenzione a non alterare le responsabilità primarie definite dalla normativa vigente.

Ai fini del documento si considerano “flussi informativi” ovvero lo scambio di dati e/o informazioni in maniera strutturata e definita come di seguito indicato:

- i flussi tra le FAC (cd. flussi orizzontali), per garantire l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo favorendo il più ampio spirito di collaborazione e scambio di dati e informazioni nonché la massimizzazione delle sinergie esistenti;
- i flussi verso gli Organi aziendali (cd. flussi verticali), con la finalità di garantire una tempestiva ed adeguata conoscenza dei risultati dell’attività svolta dalle FAC e delle eventuali disfunzioni riscontrate, in modo da potere attivare rapidamente i necessari interventi correttivi.

Costituisce, pertanto, parte integrante della presente Politica il seguente Allegato:

- Allegato 1 – Flussi Informativi verso gli Organi Aziendali e i Comitati endo-consiliari e tra Funzioni Aziendali di Controllo.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l’industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d’azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

E' opinione dell'Organismo di Vigilanza che il coordinamento tra funzioni di controllo e la disamina dei Report da esse redatti sia di fondamentale importanza per realizzare quella compliance integrata che, come ricordato nelle più recenti Linee Guida di Confindustria (richiamate anche nelle recentissime Linee Guida di Iccrea sulla redazione dei Modello 231), permette alle Banca di razionalizzare le attività e migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance.

L'attenzione dovrà essere rivolta soprattutto ai Report che hanno ad oggetto aree di rischio-reato coperte dalla normativa 231 (ad es. l'antiriciclaggio, il conflitto di interesse, la salute e sicurezza sul lavoro). Ma sarà importante anche esaminare quei Report che, sebbene non direttamente rilevanti ai fini 231, hanno ad oggetto verifiche in materia di adeguatezza (corretto impianto) ed efficacia (buon funzionamento) dei presidi organizzativi della Banca che, come noto, costituiscono il presidio principale per calmierare il rischio-reato.

In quest'ottica - si legge nelle Linee Guida - un approccio integrato dovrebbe contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli incidano e insistano sui medesimi processi.

S-15-03 SISTEMA NORMATIVO INTERNO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S - ORG

Organizzazione

OGGETTO

Scopo del documento è quello di disciplinare il Sistema Normativo Interno adottato dalle Società del Gruppo, al fine di garantire la certezza e la coerenza delle fonti normative nonché la conformità dei comportamenti aziendali.

Più nel dettaglio, la Politica si pone l'obiettivo di definire la gerarchia delle fonti normative, i principi che sono alla base e che guidano la definizione del Sistema Normativo Interno di Gruppo, il processo di produzione, definizione, approvazione e diffusione con le connesse responsabilità, nonché i contenuti attesi per ciascuna fonte normativa individuata.

La normativa qui disciplinata rappresenta il punto di riferimento per tutte le Società del Gruppo e si inserisce nel più ampio insieme della documentazione ufficiale, che prevede altresì dedicati strumenti di comunicazione interna ed infra-gruppo atti a veicolare informazioni generali o specifiche su varie materie ed a fornire indirizzi operativi specifici.

Formano parte integrante della presente Politica i seguenti allegati:

- Allegato A - Ambiti soggetti all'approvazione del CdA
- Allegato B - Competenza per la verifica atti normativi.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☒ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento rileva ai fini 231 in quanto la certezza e la coerenza delle fonti normative nonché la conformità dei comportamenti aziendali rappresenta un presidio al rischio-reato nonché un parametro per valutare l'adeguatezza del Modello 231, oltre che un obbligo per l'Organismo di Vigilanza, chiamato per legge a vigilare sulla coerenza tra Modello, processi aziendali e comportamenti concreti.

S-16-01 AMBIENTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

TIPO DI DOCUMENTO: Impegni di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- ECO

Disposizioni Normative - Prevenzione Ecoreati

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

Il documento definisce l'impegno e le linee guida di indirizzo per un'efficace prevenzione, gestione – e, ove possibile, riduzione – degli impatti ambientali (diretti e indiretti) derivanti dall'operatività del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito, anche "il Gruppo"), nel rispetto delle prescrizioni legislative in materia e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU.

RILEVANZA ESG

☒ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☒ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La rilevanza solo indiretta di tale processo, in chiave di presidio del rischio 231, è dovuta al fatto che la "Carta degli impegni di Gruppo in materia di Ambiente e Cambiamento Climatico" opera ad un livello molto alto, senza entrare - se non in modo incidentale - nel merito dell'operatività e delle norme organizzative finalizzate a presidiare gli illeciti ambientali.

S-16-02 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- S COLL

Disposizioni Normative - Operazioni con Soggetti collegati e Conflitti di interessi

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

Il documento (di seguito anche la "Politica") disciplina i principi e le regole diretti a individuare, valutare, gestire, mitigare o prevenire le situazioni che coinvolgono gli interessi di taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Capogruppo e delle Società del Gruppo, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della generale operatività del Gruppo, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti e azionisti.

In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi, la Politica disciplina l'approccio del Gruppo per le seguenti materie:

- Operazioni con Soggetti Collegati, ai sensi della Parte III, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 2013;
- Obbligazioni degli Esponenti bancari, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB") e delle relative disposizioni di attuazione;
- Prestiti concessi agli Esponenti aziendali e alle loro parti correlate, ai sensi dell'art. 88 della Direttiva UE c.d. CRD-V, così come disposto dall'atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 2013;
- Interessi degli amministratori, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi;
- Rapporti con le Banche Affiliate in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☒ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La predisposizione di adeguati presidi nell'assunzione di decisioni in presenza di interessi degli Esponenti aziendali o di soggetti vicini ai centri decisionali aziendali rappresenta un presupposto necessario per assicurare la trasparenza della gestione e per tutelare la reputazione del Gruppo e delle Banche che ne fanno parte. La prevenzione di possibili situazioni di conflitti di interessi è inoltre oggetto di specifiche previsioni legislative (richiamate nella categoria 231 dei reati societari) che stabiliscono precise regole e obblighi di comportamento.

Tali norme operano comunque in modo trasversale in chiave di presidio di legalità, quindi hanno rilevanza diretta sui reati societari ed indiretta sugli altri reati 231.

S-16-03 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- PRIVACY

Disposizioni Normative - Privacy

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

La Politica definisce i principi generali, il modello organizzativo, i principali ruoli e le responsabilità finalizzati a tutelare, nell'ambito dei trattamenti effettuati dalle "Società del Gruppo" o dei quali esse assumano responsabilità, il diritto alla protezione dei dati personali in coerenza con le prescrizioni normative vigenti.

Il contenuto della Politica tiene in considerazione l'evoluzione normativa in materia, principalmente costituita dall'adozione del "Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati" (di seguito anche "Regolamento" o "GDPR") e la conseguente modifica al "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di seguito anche "Codice").

Formano parte integrante della Politica i seguenti allegati:

- "Metodologia e Criteri per la valutazione dei rischi e dell'impatto sui trattamenti dei dati personali";
- "Linee Guida sulla Gestione degli incidenti con particolare focus sulle violazioni dei dati personali";
- "Linee Guida su Video Sorveglianza e Video Registrazione";
- "Linee Guida per la gestione dei diritti degli interessati";
- "Linee Guida per la determinazione della base legale del trattamento";
- "Linee Guida per la gestione di Richieste di informazioni e Ispezioni da parte del Garante Privacy";
- "Linee Guida per la Data Retention";
- "Linee Guida Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)".

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☒ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Nello svolgimento delle proprie attività, la Banca che operi in qualità di “Titolare” e/o di “Responsabile” adotta specifiche e puntuali misure per assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità ai requisiti normativi, alle istruzioni fornite, e, ove applicabile, ricevute dal “Titolare”, e seguendo le migliori pratiche, al fine di tutelare i diritti degli interessati, minimizzare i rischi connessi ai trattamenti e garantendo la dimostrabilità delle misure adottate. E' evidente il collegamento - diretto - con la categoria dei reati informatici, tenuto conto che la quasi totalità dei trattamenti di dati personali in banca avviene con strumenti informatizzati.

S-16-04 SISTEMI INTERNI DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- WB

Disposizioni Normative - Whistleblowing

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

La Politica definisce i principi generali, ruoli, responsabilità connesse al Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni come disposto dalla Disposizioni di Vigilanza per le Banche e dalle normative di riferimento, illustrando i principi di riferimento del procedimento di segnalazione interno adottato dal Gruppo e indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

In particolare, il documento disciplina i principi e le regole che il personale del Gruppo è tenuto a seguire per segnalare, al proprio interno, fatti o atti che possano costituire una violazione delle norme che regolano le attività svolte, nonché le attività di informazione e formazione rivolte al personale del Gruppo.

Inoltre, la Politica si applica alle segnalazioni circostanziate effettuate a tutela dell'integrità dell'Ente riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01 sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti, ovvero violazioni del Modello 231/01 e del Codice Etico, ove adottato, da parte del dipendente, il quale ne sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. In ogni caso rimane ferma la possibilità, prevista dalla normativa vigente, per i destinatari, di effettuare le segnalazioni direttamente alle Autorità di Vigilanza competenti, secondo le modalità e i canali in uso presso le stesse.

Ogni Società del Gruppo garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, a prescindere dalla rispondenza del fatto segnalato, assicurando altresì la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone fisiche.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☒ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La Politica definisce i principi generali, ruoli, responsabilità connesse al Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni. Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi o qualunque altra categoria di soggetti.

Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la Legge 30.11.2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", allo scopo di riformare la materia del whistleblowing estendendola dal settore pubblico (nella quale era stata introdotta con la legge 190/2012) a quello privato (che fino a quel momento la prevedeva in via

obbligatoria solo per determinate categorie di soggetti - sostanzialmente le sole banche, ex art. 52 Tub).

La Legge 179 ha integrato l'art. 6 del Decreto 231/2001, inserendo 4 nuovi commi all'articolo 6 del Decreto. La disciplina prevede ora l'obbligo (comma 2-bis), per ogni Ente che si sia munito di un Modello di Organizzazione, di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti".

La materia è disciplinata anche da normative comunitarie ed in particolare dalla Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Per rispondere alle caratteristiche di idoneità previste dalla legge, il Modello adottato dalla Banca recepisce la normativa sul whistleblowing così come implementata dalla Capogruppo.

In questo contesto l'Organismo di Vigilanza, che non è destinatario diretto delle Segnalazioni, ha comunque il compito di:

- verificare che il Modello contenga una specifica sezione dedicata alla normativa in oggetto e, nella Regolamentazione interna, la previsione espressa di sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione;
- dare indicazioni affinché sia predisposta una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione, mediante la predisposizione di almeno due canali, di cui uno informatico;
- verificare il buon funzionamento dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina, sia in termini di possibilità di inoltrare correttamente le segnalazioni che in termini di garanzia di riservatezza (o di anonimato, se espressamente consentito) nell'intero processo di gestione della segnalazione.

Inoltre, come previsto dalla normativa di Gruppo:

- riceve dal Comitato Segnalazioni delle Violazioni immediata informativa delle Segnalazioni aventi rilevanza 231/01 che siano risultate fondate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza;
- riceve la Relazione Annuale predisposta dal Responsabile del Sistema di segnalazione delle violazioni (comprese quelle prive di rilevanza 231) e richiede eventuali approfondimenti qualora necessari, anche al fine di vigilare sul corretto funzionamento del Sistema di segnalazione delle violazioni e di proporre eventuali interventi in ottica di costante miglioramento;
- esprime valutazioni a supporto del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla definizione e approvazione della presente Politica.

L'ODV dovrà infine vigilare nel continuo sul rispetto dei divieti di ritorsione o di compimento di atti discriminatori nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni" (art. 6 comma 2-bis lett. c), come ad es. demansionamenti e trasferimenti, accertandosi che la violazione di tali divieti sia espressamente prevista nel sistema disciplinare aziendale e che sia parimenti sanzionato chi "effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Poiché non è dato conoscere in anticipo se una segnalazione abbia ad oggetto un reato né tanto meno se questo sia rilevante ai fini 231, la Politica si pone quale presidio trasversale a tutte le categorie di reato.

S-16-05.1 ADEGUATA VERIFICA PER LE BANCHE AFFILIATE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- AML

Disposizioni Normative - Antiriciclaggio

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

Alla complessità e pericolosità dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di denaro proveniente da azioni illegali, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "GBCI" o "Gruppo") risponde in modo responsabile, dedicando la massima attenzione alle azioni e agli strumenti di prevenzione e contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità della struttura aziendale.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo ha adottato uno specifico documento, denominato "Politica di Gruppo per il Governo e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo" (di seguito anche "Politica" o "Policy"), che costituisce parte integrante del Sistema dei Controlli Interni (SCI), con la quale il Consiglio ha inteso definire le misure, i ruoli e le responsabilità, il modello organizzativo e operativo, i flussi informativi per il governo e la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo all'interno del Gruppo, nel pieno rispetto della normativa esterna di riferimento.

La Politica, destinata alle Banche Affiliate, intende dare attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio definiti dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica nella citata Policy AML del GBCI.

In particolare, la Politica descrive e prescrive le modalità gestionali ed operative relative all'attuazione di quanto previsto dalle norme in materia di adeguata verifica della clientela, in coerenza con quanto previsto dalla Policy AML, a cui devono attenersi le BCC Affiliate tenendo conto della loro struttura organizzativa per l'individuazione dei ruoli coinvolti.

Costituiscono parte integrante della Politica i seguenti allegati:

- Allegato A: Istruzioni operative per la compilazione del modello di questionario;
- Allegato B: Indicazioni e casi pratici per l'individuazione del titolare effettivo;

- Allegato C: Scheda integrativa persone politicamente esposte;
- Allegato D: Scheda Cliente;
- Allegato E: Questionario operatività con estero;
- Allegato F: Modulistica Articolo 49;
- Allegato G: Lettera Clientela rinnovo AV;
- Allegato H: Dichiarazione Uso Finale;
- Allegato I: Scheda di Valutazione del rischio di riciclaggio.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☒ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) e le norme organizzative per il governo e la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rappresentano i presidi ed i controlli a calmieramento del rischio reato di riciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, non rientra più nel novero dei soggetti obbligati a segnalare infrazioni antiriciclaggio all'Autorità di Vigilanza, ex artt. 46 e 51 d.lgs. 231/2007 (restano obbligati i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione). L'unico onere di comunicazione posto a suo carico è quello previsto all'art. 9 comma 4 della Delibera CONSOB n. 20570/2018, nella parte in cui prevede che "le attività svolte dall'organismo sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF".

In altre parole, dal 2017 sono state eliminate le attribuzioni dell'OdV in materia di antiriciclaggio. E' invece rimasto a carico dell'ODV l'obbligo, quale titolare di obblighi di vigilanza sull'adeguatezza ed idoneità del Modello 231, di accertare il puntuale rispetto, da parte degli operatori bancari, delle normative (compreso le raccomandazioni del GAFI e della Banca d'Italia), delle procedure aziendali e dei protocolli adottati in materia di antiriciclaggio, che costituiscono gli strumenti più efficaci per calmierare il rischio di commissione del reato.

Da qui l'importanza di avere un insieme procedurale di norme finalizzate a disciplinare ogni aspetto della normativa antiriciclaggio.

S-16-05.2 GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- AML

Disposizioni Normative - Antiriciclaggio

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

La Politica di Gruppo per il "Governo e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo" (di seguito anche "Politica" o "Policy"), che costituisce parte integrante del Sistema dei Controlli Interni (SCI), ha la finalità di definire le misure, i ruoli e le responsabilità, il modello organizzativo e operativo, i flussi informativi per il governo e la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo all'interno del Gruppo, nel pieno rispetto della normativa esterna di riferimento.

La definizione univoca degli elementi qualificanti la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo presso le Banche Affiliate e le Società del Perimetro Diretto e le linee guida che devono essere rispettate nel loro esercizio, rappresentano il presupposto fondamentale per garantire omogeneità di comportamenti all'interno del Gruppo.

La Politica disciplina il regolare e ordinario svolgimento dei processi antiriciclaggio ed eventuali facoltà di intervento straordinario da parte delle competenti strutture della Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo, fermo restando quanto disciplinato dalla Politica di Gruppo in materia di Early Warning System con riguardo all'esercizio da parte della Capogruppo delle attività di controllo, intervento e sanzione delle Banche Affiliate in relazione alla loro rischiosità, coerentemente con quanto previsto dal Contratto di Coesione.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☒ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) e le norme organizzative per il governo e la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rappresentano i presidi ed i controlli a calmieramento del rischio reato di riciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, non rientra più nel novero dei soggetti obbligati a segnalare infrazioni antiriciclaggio all'Autorità di Vigilanza, ex artt. 46 e 51 d.lgs. 231/2007 (restano obbligati i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione). L'unico onere di comunicazione posto a suo carico è quello previsto all'art. 9 comma 4 della Delibera CONSOB n. 20570/2018, nella parte in cui prevede che "le attività svolte dall'organismo sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF".

In altre parole, dal 2017 sono state eliminate le attribuzioni dell'OdV in materia di antiriciclaggio. E' invece rimasto a carico dell'ODV l'obbligo, quale titolare di obblighi di vigilanza sull'adeguatezza ed idoneità del Modello 231, di accertare il puntuale rispetto, da parte degli operatori bancari, delle normative (compreso le raccomandazioni del GAFI e della Banca d'Italia), delle procedure aziendali e dei protocolli adottati in materia di antiriciclaggio, che costituiscono gli strumenti più efficaci per calmierare il rischio di commissione del reato.

Da qui l'importanza di avere un insieme procedurale di norme finalizzate a disciplinare ogni aspetto della normativa antiriciclaggio.

S-16-05.3 REGOLAMENTO FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA CAPOGRUPPO

TIPO DI DOCUMENTO: Regolamento della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- AML

Disposizioni Normative - Antiriciclaggio

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

Il Regolamento, in coerenza con quanto previsto dal Processo di Gestione dei Rischi e in particolare dal Risk Appetite Framework (RAF), costituisce parte integrante del Sistema dei Controlli Interni (SCI) e dei presidi organizzativi e di controllo per il governo e la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello di Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito "GBCI" o "Gruppo").

Si precisa che, all'interno del Regolamento, ogni riferimento al rischio di riciclaggio del denaro deve intendersi (ove applicabile) riferito anche al presidio del rischio di finanziamento del terrorismo.

Il citato Sistema dei Controlli Interni comprende il Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA"), i Comitati Endoconsiliari di riferimento per materia, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale, la Funzione di Revisione Interna (di seguito anche "Internal Audit"), la Funzione di Controllo dei Rischi (di seguito anche "Risk Management" o "Chief Risk Officer"), la Funzione di Conformità alle norme (di seguito "Compliance" o "Area Chief Compliance Officer"), la medesima Funzione Antiriciclaggio (di seguito anche "Area Chief AML Officer") e tutte le funzioni aziendali alle quali la normativa interna del GBCI abbia assegnato responsabilità in termini di adempimenti di identificazione, gestione, monitoraggio, controllo e prevenzione dei rischi.

La struttura del Sistema dei Controlli Interni del GBCI è articolata su tre livelli di controllo:

- controlli di primo livello, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back office;
- controlli di secondo livello (i.e. controlli sui rischi e sulla conformità), assegnati a funzioni distinte da quelle produttive, che hanno l'obiettivo di assicurare, altresì, i) la corretta attuazione

del processo di gestione dei rischi; ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni aziendali; iii) la conformità dell'operatività aziendale alle norme. In tale ambito, sono istituite in Iccrea Banca l'Area Chief Risk Officer, l'Area Chief Compliance Officer e l'Area Chief AML Officer; - controlli di terzo livello (i.e. revisione interna) volti ad individuare la violazione delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la funzionalità e l'adeguatezza, in termini di efficienza e di efficacia, del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo, con cadenza determinata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. In tale ambito, è istituita la Funzione di Internal Audit (Chief Audit Executive).

Il documento ha la finalità di disciplinare i ruoli, le responsabilità e descrivere le modalità attraverso cui la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo (area "Chief AML Officer") svolge le attività previste dal processo di gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, coerentemente con la normativa interna e nel pieno rispetto della normativa esterna di riferimento pro tempore vigente.

Il Regolamento risulta coerente con le previsioni del Contratto di Coesione in materia di ruoli e responsabilità in capo alla Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo e alle singole Banche Affiliate, con le disposizioni dei contratti di esternalizzazione in essere con le Entità del Gruppo e in relazione all'adozione di un sistema di controlli interni tale da garantire l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo del Gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole Banche Affiliate.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☒ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari

- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) e le norme organizzative per il governo e la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rappresentano i presidi ed i controlli a calmieramento del rischi reato di riciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, non rientra più nel novero dei soggetti obbligati a segnalare infrazioni antiriciclaggio all'Autorità di Vigilanza, ex artt. 46 e 51 d.lgs. 231/2007 (restano obbligati i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione). L'unico onere di comunicazione posto a suo carico è quello previsto all'art. 9 comma 4 della Delibera CONSOB n. 20570/2018, nella parte in cui prevede che "le attività svolte dall'organismo sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF".

In altre parole, dal 2017 sono state eliminate le attribuzioni dell'OdV in materia di antiriciclaggio. E' invece rimasto a carico dell'ODV l'obbligo, quale titolare di obblighi di vigilanza sull'adeguatezza ed idoneità del Modello 231, di accertare il puntuale rispetto, da parte degli operatori bancari, delle normative (compreso le raccomandazioni del GAFI e della Banca d'Italia), delle procedure aziendali e dei protocolli adottati in materia di antiriciclaggio, che costituiscono gli strumenti più efficaci per calmierare il rischio di commissione del reato.

Da qui l'importanza di avere un insieme procedurale di norme finalizzate a disciplinare ogni aspetto della normativa antiriciclaggio.

S-16-10 GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITA' IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- SAL SIC

Disposizioni Normative - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire i principi, ruoli, responsabilità e linee guida di processo adottati all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, (di seguito anche "Gruppo") per la gestione del rischio di non conformità alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Tutela Ambientale.

In forza di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/20132, la Funzione di Conformità ha demandato la gestione del rischio di non conformità a Presidi Specialistici che operano nel rispetto di metodologie e procedure operative definite e sotto la supervisione e il coordinamento della stessa.

Le attività di controllo di secondo livello per gli ambiti normativi in parola sono effettuate da parte del Presidio Specialistico in coerenza con quanto disciplinato nella Politica "Governo e gestione del rischio di non conformità" e nel "Regolamento della Funzione di Conformità". Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto stabilito nella Politica del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SGSL) che, a sua volta, declina il modello organizzativo adottato dal Gruppo e le linee guida operative per la Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, attuate sulla base delle Linee Guida UNI-INAIL 2001 ("Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro").

RILEVANZA ESG

☒ Environmental ☒ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☒ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☒ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Il documento ha ad oggetto presidi e controlli in materia di Rischio di non conformità alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Tutela Ambientale, ovvero di rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) di natura afferente al perimetro normativo Sicurezza sul Lavoro e Tutela Ambientale.

La materia assume indubbia rilevanza 231 per lo stretto collegamento con le aree di rischio relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e ai delitti ambientali, quali quelli conseguenti ad una gestione dei rifiuti compiuta con modalità illecite (ad es. avvalendosi di soggetti non autorizzati allo smaltimento).

S-16-11 POLITICA DI GRUPPO IN MATERIA DI ANTIUSURA

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN-USURA

Disposizioni Normative - Anti-usura

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

L'obiettivo del processo è quello di illustrare i principali obblighi in materia di mitigazione del rischio usura e definire le linee guida alle quali le Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea devono attenersi per il presidio del rischio usura al fine di prevenire sanzioni penali e/o amministrative derivanti dall'applicazione alla propria clientela di condizioni economiche che possano costituire fattispecie di reato.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☒ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☒ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Si precisa che il delitto di usura non rientra tra quelli richiamati dalla normativa 231. La sua rilevanza è dunque unicamente indiretta, in conseguenza del fatto che un provento usurario potrebbe essere astrattamente impiegato/trasferito dalla Banca con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa, integrando così il reato di riciclaggio (che invece è un reato 231).

S-16-12 POLITICA DI GRUPPO IN MATERIA DI FLUSSI INFORMATIVI DEL DATA PROTECTION OFFICER VERSO GLI ORGANI AZIENDALI E I COMITATI ENDO-CONSILIARI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

SDN- FLUX DPO

Disposizioni Normative - Flussi informativi DPO

Macro-Processo relativo alla gestione dei Flussi Informativi del Data Protection Officer verso gli Organi Aziendali e i Comitati endo-consiliari

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di disciplinare l'interazione della Funzione Data Protection Officer con gli Organi Aziendali e i Comitati endo-consiliari. La circolazione di informazioni tra la Funzione Data Protection Officer e gli Organi Aziendali e i Comitati endo-consiliari, rappresenta infatti condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia del Modello Organizzativo Privacy, assicurando la valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☒ Governance

RILEVANZA 231

☒ SI, DIRETTA ☐ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

☐ Tutte

☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione

☒ Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☒ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☒ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

La rilevanza ai fini 231 è data dal fatto che solo uno scambio efficace di dati e/o informazioni in maniera strutturata e definita verso gli Organi aziendali (cd. flussi verticali) garantisce una tempestiva ed adeguata conoscenza dei risultati dell'attività svolta dalla funzione Data Protection Officer e delle eventuali disfunzioni riscontrate, in modo da potere attivare rapidamente i necessari interventi correttivi, sia sul Modello Organizzativo Privacy che sul Modello di Organizzazione e Gestione 231, con particolare riferimento al presidio alla categoria dei reati informatici.

S-19-01 SISTEMI DI INCENTIVAZIONE VARIABILE A BREVE TERMINE DI TIPO MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S- REM INC

Politiche di remunerazione ed Incentivazione

Macro-Processo relativo alla gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi di riferimento, in materia di antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti-usura, ecc.

OGGETTO

Lo scopo del documento è quello di definire principi e linee guida relative al processo e ai meccanismi di funzionamento del sistema Management by Objectives (MBO).

Le principali finalità del sistema MBO sono:

- premiare la performance nell'ottica di promuovere e favorire una cultura meritocratica, stimolando la motivazione al raggiungimento di obiettivi di miglioramento prestabiliti e coerenti con i piani strategici aziendali e con la politica di rischio,
- fornire criteri oggettivi di valutazione della performance,
- evitare l'assegnazione di incentivi distorti che possano indurre a violazioni di normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la singola società e per il gruppo nel complesso,
- favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle remunerazioni per la società e per il beneficiario, attirando risorse manageriali di pregio e stimolando la permanenza del beneficiario all'interno della società.

Formano parte integrante della Politica i seguenti allegati:

- Allegato A: Format esemplificativo Scheda MBO;
- Allegato B: Format esemplificativo Lettera di Assegnazione e Adesione;
- Allegato C: Esempificazione del catalogo dei possibili Obiettivi.

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

[] SI, DIRETTA [X] SI, INDIRETTA [] NO

CATEGORIE DI REATI

- ☐ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☒ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Le Politiche di remunerazione e incentivazione per le Banche Affiliate (che peraltro prevedono espressamente l'attivazione di un flusso informativo periodico rivolto all'Organismo di Vigilanza con il dettaglio dei trattamenti premiali riconosciuti nell'anno di riferimento al personale più rilevante) appaiono significative in ambito 231 nella misura in cui intendono intercettare comportamenti scorretti o fraudolenti finalizzati a premiare - o a premiare oltre misura - alcuni soggetti per finalità non meritevoli di tutela (ad es. per poter approfittare in futuro del legale familiare o parentale esistente tra il beneficiario e la Pubblica Amministrazione).

S-20-01 ESTERNALIZZAZIONI DI FUNZIONI AZIENDALI E SERVIZI ICT CRITICI

TIPO DI DOCUMENTO: Politica di Gruppo

PROVENIENZA: ICCREA BANCA SPA

AMBITO

☐ **Macro-Processi di governo:** comprendono i processi direzionali che sovrintendono al funzionamento della banca, tramite la formulazione della strategia e delle linee guida di indirizzo, la pianificazione aziendale, il controllo dell'efficace e regolare svolgimento dell'attività, la gestione del rischio nelle sue varie forme e la relazione con la proprietà, i dipendenti e le entità esterne

☐ **Macro-Processi di mercato:** sono i processi legati alla gestione delle attività che caratterizzano il core business della Società e si traducono in prodotti e servizi offerti

☒ **Macro-Processi di supporto:** sono l'insieme dei processi che forniscono un supporto a tutte le attività operative dell'azienda

MACRO-PROCESSO

S-EXT

Esternalizzazioni

Macro-Processo decisionale sotteso alla esternalizzazione delle funzioni aziendali che, tenuto conto delle funzioni coinvolte e valutando i rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse del fornitore di servizi, finalizza il contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate, le modalità di controllo delle funzioni esternalizzate, i flussi informativi interni, idonei ad assicurare agli organi e funzioni aziendali di controllo, la conoscenza completa e la governabilità dei fattori di rischio attinenti alle funzioni esternalizzate e i piani di continuità operativa (clausole contrattuali, piani operativi, ecc.) nel caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate o di inadempimento da parte del fornitore dei servizi.

OGGETTO

Lo scopo della Politica di Gruppo (nel seguito anche "la Politica") è quello di definire i principi e le linee guida da seguire in caso di esternalizzazioni di attività, servizi, processi, procedure erogate da terze parti (nel seguito anche "Esternalizzazioni") o di servizi di natura ICT critici erogati da terze parti che non costituiscono esternalizzazioni (nel seguito anche "Servizi ICT Critici") necessari o funzionali alla propria operatività caratteristica.

Formano parte integrante della presente Politica i seguenti allegati:

- Allegato 1 – "Criteri di identificazione delle categorie di Iniziative – Albero decisionale"
- Allegato 2 – "Contenuto della Pratica Istruttoria afferente alle iniziative"
- Allegato 3 – "Criteri e requisiti per l'identificazione del fornitore"
- Allegato 4 – "Contenuto Dossier Esternalizzazioni e Servizi ICT Critici"
- Allegato 5 – "Contenuto delibera di approvazione"
- Allegato 6 – "Contenuto dell'informativa"
- Allegato 7 – "Approccio alla valutazione del grado di rischio associato al Servizio ICT Critico"
- Allegato 8 – "Contenuto minimo del contratto"
- Allegato 9 – "Soggetto Delegato all'approvazione delle Esternalizzazioni di FEI infra-gruppo"
- Allegato 10 – "Regolamentazione di settore in materia di esternalizzazione"

RILEVANZA ESG

☐ Environmental ☐ Social ☐ Governance

RILEVANZA 231

☐ SI, DIRETTA ☒ SI, INDIRETTA ☐ NO

CATEGORIE DI REATI

- ☒ Tutte
- ☐ Reati contro la Pubblica Amministrazione
- ☐ Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- ☐ Delitti di criminalità organizzata
- ☐ Concussione e corruzione
- ☐ Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
- ☐ Delitti contro l'industria e il commercio
- ☐ Reati societari
- ☐ Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- ☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ☐ Delitti contro la personalità individuale
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- ☐ Delitti in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ☐ Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ☐ Reati ambientali
- ☐ Impiego di cittadini extracomunitari irregolari
- ☐ Razzismo e xenofobia
- ☐ Frodi sportive e gioco d'azzardo
- ☐ Reati transnazionali
- ☐ Reati fiscali
- ☐ Contrabbando
- ☐ Delitti contro il patrimonio culturale
- ☐ Riciclaggio e devastazione di beni culturali

OSSERVAZIONI AI FINI 231

Delegare ad un soggetto terzo una parte della propria operatività è circostanza sempre critica. Da qui la necessità, su tutti i potenziali fornitori, di verificarne l'idoneità ad adempiere ai loro obblighi in termini di: reputazione, competenze, capacità, risorse (ad es. umane, informatiche, finanziarie), struttura organizzativa, autorizzazioni o registrazioni regolamentari, oltre a controllare che essi agiscano in modo coerente ai valori e codici di condotta del credito cooperativo. Tali verifiche sono funzionali ad accertare la perdurante efficienza del Sistema dei Controlli Interni e quindi operano a livello trasversale su tutti i rischi reato.

Si precisa che un aggiornamento del Processo (che ha assunto il nome di "Disposizioni di Gruppo in materia di Outsourcing") prevede espressamente, nel Capitolo 9 dedicato al Contenuto minimo dei contratti stipulati con i fornitori dei servizi, che questi ultimi debbano prevedere

specifiche clausole contrattuali sull'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Codice etico e, per quanto ed esso applicabile, al Modello ex d.lgs. 231/2001 adottato dalla Capogruppo.

Sezione 4

CODICI DI CONDOTTA

[Sommaro di Sezione](#)

CODICE ETICO DI GRUPPO	164
CARTA DEI VALORI DEL CREDITO COOPERATIVO	165
CARTA IMPEGNO RISPETTO DIRITTI UMANI	167
CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE	168
CARTA IMPEGNI AMBIENTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO	169
POLITICA DIVERSITÀ EQUITÀ ED INCLUSIONE	170
POLITICA IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ	171

CODICE ETICO DI GRUPPO

Il Codice Etico di Gruppo racchiude i valori condivisi e stabilisce i principi di condotta che tutte le società del Gruppo devono rispettare nello svolgimento della propria attività. Rappresenta il riferimento costante dei comportamenti da adottare nell'operatività, in ogni scelta e decisione, tanto che ogni modello organizzativo ed ogni procedura interna devono ispirarsi ad esso.

Costituisce parte integrante del Sistema dei Controlli Interni adottato da ciascuna società del Gruppo, nonché del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Tutti i Destinatari (Esponenti Aziendali e qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione; Dipendenti; Terzi Destinatari e, per quanto applicabile, Clienti) hanno il diritto e l'obbligo di conoscerne i contenuti e di contribuire attivamente alla sua attuazione, anche mediante la segnalazione di eventuali violazioni attraverso il Sistema di Segnalazione delle Violazioni (Whistleblowing). Inoltre hanno il diritto di richiedere chiarimenti in caso di dubbi sulle modalità di applicazione, segnalare eventuali lacune o suggerire aggiornamenti e adeguamenti.

Tutti i Destinatari hanno altresì l'obbligo di riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza 231 qualsiasi notizia inerente possibili violazioni dello stesso, collaborando con le strutture preposte alla loro verifica.

I contenuti del Codice Etico ed i relativi presidi e controlli presenti al suo interno in materia di rischio-reato sono riportati all'interno del Modello.

CARTA DEI VALORI DEL CREDITO COOPERATIVO

(Convegno di Riva del Garda del 12 dicembre 1999 - Testo integrale)

1 – Primato e centralità della persona.

Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone che lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori – per valorizzarlo stabilmente.

2 – L'impegno.

L'impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e della comunità locale e "fabbricare" fiducia. Lo stile di servizio, la buona conoscenza del territorio, l'eccellenza nella relazione con i soci e clienti, l'approccio solidale, la cura della professionalità costituiscono lo stimolo costante per chi amministra le aziende del Credito Cooperativo e per chi vi presta la propria attività professionale.

3 – Autonomia.

L'autonomia è uno dei principi fondamentali del Credito Cooperativo. Tale principio è vitale e fecondo solo se coordinato, collegato e integrato nel "sistema" del Credito Cooperativo.

4 – Promozione della partecipazione.

Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio interno e in particolare quella dei soci alla vita della cooperativa. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuove l'accesso al credito, contribuisce alla parificazione delle opportunità.

5 – Cooperazione.

Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L'unione delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione di credito. La cooperazione tra le banche cooperative attraverso le strutture locali, regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne l'autonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.

6 – Utilità, servizio e benefici.

Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta che guida la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del territorio di riferimento, al servizio dei quali si pone il Credito Cooperativo. Esso è altresì testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell'efficienza organizzativa, nonché condizione indispensabile per l'autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca cooperativa.

Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al rafforzamento delle riserve – in misura almeno pari a quella indicata dalla legge – e ad altre attività di utilità sociale condivise dai soci. Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell’interesse delle generazioni future. I soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la propria banca cooperativa.

7 – Promozione dello sviluppo locale.

Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo. Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.

8 – Formazione permanente.

Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali.

9 – Soci.

I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale. Fedeli allo spirito dei fondatori, i soci credono ed aderiscono ad un codice etico fondato sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l’altruismo.

10 – Amministratori.

Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente.

11 – Dipendenti.

I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano.

CARTA IMPEGNO RISPETTO DIRITTI UMANI

La Carta, in linea con il Codice Etico di Gruppo, definisce l'impegno e le linee guida di indirizzo del Gruppo Bancario Cooperativo per promuovere e garantire la tutela dei diritti umani, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e internazionali, attraverso l'assunzione dei seguenti impegni:

- **Non discriminazione:** il Gruppo si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione per ragioni di genere, età, etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, orientamento sessuale e identità di genere, lingua o diversa abilità (pari opportunità nel reclutamento, gestione, sviluppo e crescita professionale del personale).
- **Salute e sicurezza sul luogo del lavoro:** per il Gruppo, garantire un luogo di lavoro sicuro e salutare è elemento fondamentale per una gestione responsabile del proprio personale. A tal fine, il Gruppo si ispira ai più elevati standard di salute e sicurezza, avendo l'obiettivo di prevenire o gestire eventuali rischi che possano avere conseguenze sui dipendenti e collaboratori, soci e clienti.
- **Buone condizioni di lavoro:** il Gruppo si impegna a garantire una retribuzione equa e conforme ai requisiti di retribuzione minima prevista dai contratti collettivi nazionali, pari opportunità per entrambi i sessi e sostegno lavorativo per le persone con disabilità nonché favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Il Gruppo è contrario ad ogni forma di molestia o violenza sul luogo di lavoro e a condizioni lavorative che possano causare disagio e stati di stress.
- **Libertà di associazione e contrattazione collettiva:** il Gruppo rispetta il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva, contrastando ogni forma di discriminazione verso i soggetti impegnati nella rappresentanza dei lavoratori.
- **Abolizione del lavoro minorile e forzato:** il Gruppo non ricorre al lavoro minorile o forzato e si impegna a contrastare tale pratica in tutte le sue forme
- **Protezione dei dati personali:** il Gruppo si impegna a tutelare i dati e le informazioni del socio e del cliente e il suo diritto alla privacy, così come previsto dalla normativa in vigore.

CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE

Il Codice ha lo scopo di esporre in modo articolato l'impegno della Banca, quale società del Gruppo, nella lotta al fenomeno della corruzione, promuovendo e diffondendo una cultura del rischio e una consapevolezza del sistema dei controlli interni in essere, anche attraverso la definizione di principi per l'individuazione e la prevenzione di potenziali comportamenti che non siano in linea con i principi etici del credito cooperativo.

Gli obiettivi del Codice sono:

- la **prevenzione** dei fenomeni corruttivi e la **promozione** in generale dell'integrità dei comportamenti;
- l'**individuazione** delle principali situazioni in cui potenzialmente potrebbero presentarsi ipotesi di comportamenti illeciti e la valorizzazione dei presidi di controllo adottati dal Gruppo a mitigazione dei potenziali rischi individuati;
- la **sensibilizzazione** nel continuo dei soggetti destinatari del presente Codice a un impegno attivo e costante nell'osservanza delle procedure e delle disposizioni interne definite dal Gruppo, attuata anche attraverso iniziative di informazione e formazione in ambito anticorruzione;
- la **condivisione** dell'opportunità di segnalare, attraverso gli appositi canali di whistleblowing disponibili presso il Gruppo, situazioni potenzialmente non conformi al presente Codice e, in generale, comportamenti illeciti.

CARTA IMPEGNI AMBIENTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

La Carta definisce l'impegno e le linee guida di indirizzo per un'efficace prevenzione, gestione – e, ove possibile, riduzione – degli impatti ambientali (diretti e indiretti) derivanti dall'operatività bancaria del Gruppo, attraverso il rispetto dei seguenti principi:

- **efficienza** nell'utilizzo delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività;
- innovazione dell'operatività attraverso la **dematerializzazione** di processi, prodotti e servizi;
- realizzazione di un sistema di economia circolare, attraverso la **prevenzione** e la **riduzione degli impatti ambientali** (i.e. analisi dei potenziali rischi ambientali significativi per il Gruppo, riduzione dei rifiuti prodotti)
- **riduzione degli sprechi**, anche alimentari;
- promozione della **cultura dell'ambiente**, attraverso il volontariato aziendale, l'incoraggiamento di tutte le controparti ad assumere comportamenti virtuosi e la collaborazione con associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- **valorizzazione della biodiversità** e della **tutela delle risorse** naturali dei territori in cui le BCC operano incoraggiando i clienti e le comunità locali ad adottare pratiche responsabili per la tutela dell'ambiente quale bene comune.

La Carta evidenzia gli impatti ambientali, sia diretti che indiretti, derivanti dalle attività aziendali. Rientrano tra gli **Impatti diretti**:

- Utilizzo razionale delle risorse e riduzione delle emissioni in atmosfera
- Promozione di una mobilità sostenibile
- Regole in materia di ristrutturazioni e nuove realizzazioni
- Incremento degli acquisti di prodotti e servizi "verdi"
- Gestione responsabile dei rifiuti
- Gestione efficiente delle emergenze ambientali

POLITICA DIVERSITÀ EQUITÀ ED INCLUSIONE

La Politica definisce gli indirizzi, i principi di riferimento e gli impegni relativi ai temi di Diversità Equità e Inclusione di tutte le Banche del gruppo, attraverso la tutela e la non discriminazione di qualunque elemento di diversità: orientamento sessuale, età, abilità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali etc.

La promozione e la realizzazione di una cultura inclusiva sono considerate essenziali per guidare e gestire il cambiamento e l'innovazione in modo responsabile, in linea con i principi affermati dalla "Carta dei valori del Credito cooperativo", dal Codice Etico della Capogruppo e dalla Carta degli Impegni di Gruppo in materia di Diritti Umani.

A tal proposito, la Politica:

- **afferma** lo spirito di cooperazione e di accoglienza che caratterizza la cultura e le relazioni del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per il quale reciprocità e rispetto favoriscono la rimozione delle barriere a favore della fluidità di relazioni tra i vari stakeholders;
- **valorizza** l'unicità delle persone, con effetti positivi sulla motivazione, sulla performance individuale, sul senso di appartenenza, per assicurare il benessere individuale e organizzativo che garantiscono una maggiore produttività aziendale;
- **favorisce** il riconoscimento del Gruppo come soggetto di riferimento nel mercato del lavoro e dei capitali;
- **contribuisce** al raggiungimento degli obiettivi declinati all'interno del piano di sostenibilità;
- **favorisce** la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità;
- **riconosce e valorizza** le competenze dei propri dipendenti;
- **garantisce** la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e il rispetto della loro personalità morale;
- **garantisce** la dignità di ciascuna persona e la prevenzione contro ogni forma di discriminazione.

POLITICA IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ

La Politica:

- definisce le linee guida in materia di sostenibilità al fine di garantire l'integrazione dei fattori Environmental, Social e di Governance (cd. "fattori ESG") nei processi aziendali del Gruppo e di favorire uno sviluppo sostenibile;
- declina l'assetto complessivo di governance, gestione, controllo e disclosure in materia di sostenibilità;
- definisce i principi e linee guida utili a garantire una gestione solida, efficace e completa del modello di sostenibilità del Gruppo.

I fattori ESG considerati rilevanti per il Gruppo sono i seguenti:

Ambiente

Include gli aspetti attinenti alla qualità dell'ambiente, agli equilibri degli ecosistemi e alla tutela del patrimonio ambientale, tutti espressione dei principi fondanti la cooperazione e il mutualismo. Gli aspetti ambientali per il Gruppo sono allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e ai sei obiettivi ambientali riconosciuti a livello europeo e riportati nel regolamento UE 2020/852:

- L'effetto serra e cambiamento climatico (mitigazione, adattamento e gestione emergenze);
- L'utilizzo efficiente di capitale naturale, inclusi il suolo, l'energia e l'acqua;
- La tutela della biodiversità e agricoltura sostenibile;
- La prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- L'efficiente gestione dei rifiuti e la transizione all'economia circolare;
- Modelli efficienti di sviluppo locale.

Sociale

Include tutti gli aspetti relativi ai diritti, al benessere e agli interessi legittimi delle persone e delle comunità locali con cui il Gruppo si relaziona. Nel rispetto della Carta dei Valori del Credito Cooperativo, per il Gruppo la valorizzazione della "persona" e del "capitale umano" – inteso come soci, clienti e collaboratori – e la promozione della partecipazione e della cooperazione, sono al centro della propria attività. Gli aspetti sociali per il Gruppo possono, quindi, essere rappresentati dai seguenti fattori, tutti allineati con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030:

Diritti

- Rispetto dei Diritti Umani di tutti gli stakeholders (soci, clienti, dipendenti, fornitori);

- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Tutela della privacy e sicurezza informatica;

Comunità

- Miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche del territorio (Art. 2 dello Statuto delle Banche Affiliate);
- Rafforzamento del capitale sociale;
- Solidarietà, sostegno alle iniziative locali, al Terzo Settore e alle associazioni;

Persone e inclusione

- Inclusione finanziaria e lotta all'usura;
- Educazione finanziaria e diffusione della cultura della sostenibilità;
- Centralità della persona nello sviluppo delle innovazioni tecnologiche e dell'intelligenza artificiale;
- People Care aziendale;
- Valorizzazione del capitale umano attraverso formazione e sviluppo professionale

Governo

Include tutti gli aspetti relativi al buon governo del Gruppo e delle imprese con cui si relaziona, elementi fondamentali per la creazione di valore per sé e per la società. Nel fattore G rientrano per il Gruppo:

- l'assetto proprietario;
- la struttura e l'indipendenza degli Organi di governo;
- l'etica e l'integrità nelle prassi aziendali;
- la conformità con le normative esterne e il rispetto delle politiche interne;
- la lotta alla corruzione, l'antiriciclaggio, all'evasione fiscale;
- la gestione dei conflitti d'interesse;
- la trasparenza delle informazioni;
- i meccanismi di remunerazione del management;
- i diritti degli azionisti e degli stakeholder;
- promozione di diversità, pari opportunità e inclusione.

Relativamente allo specifico buon governo "interno" del Gruppo e delle Banche Affiliate ad esso aderenti, negli aspetti di Governance rientra anche il rispetto dei seguenti principi:

- governo democratico delle Banche Affiliate (principio di una testa un voto);
- mutualismo delle Banche Affiliate (oltre il 51% dell'attività di rischio verso i soci);
- localismo delle Banche Affiliate (almeno il 95% delle operazioni sul territorio di riferimento);
- esclusione di settori sensibili dalle attività di credito

Gestione dei Flussi informativi diretti verso l'Organismo di Vigilanza

Note operative

Sommario

Il sistema dei Flussi

Premessa

Indicazioni generali

Funzioni coinvolte

Flussi periodici e ad evento

Modalità di invio e ricezione

Oggetto delle segnalazioni

Flussi relativi a violazioni, anche potenziali, del Modello

Flussi relativi ad eventi specifici (fatti propri e di terzi, verbali)

Riservatezza e protezione dei dati personali

Il sistema dei Flussi

Premessa

Il presente documento illustra il corretto funzionamento del Sistema dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 231/2001, che stabilisce che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo debba prevedere obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul suo funzionamento.

Cardine dell'attività è la segnalazione di eventi che potrebbero far sorgere una responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231. A tal fine l'Organismo di Vigilanza, cui spetta la responsabilità di vigilare sull'osservanza del Modello, dovrà essere messo in grado di:

- richiedere alla Struttura informazioni, dati e/o notizie necessarie per individuare anomalie e criticità connesse alle varie attività aziendali e per verificare l'effettiva attuazione del Modello;
- ricevere i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni
- ricevere gli atti di avvio di procedimenti giudiziari a carico della Società, dei dirigenti e/o dei dipendenti;
- ricevere i verbali delle funzioni di controllo, compreso quelli dell'Autorità di Vigilanza di settore, per verificare la presenza di fatti, atti, eventi od omissioni che possano rappresentare criticità al buon funzionamento del sistema dei controlli interni

e, più in generale, di essere messo tempestivamente al corrente di ogni altra notizia rilevante ai fini 231, tra cui: (a) l'esito dei controlli inerenti la gestione delle risorse finanziarie; (b) svolgimento di eventi formativi; (c) apertura di procedimenti disciplinati ed irrogazione di sanzioni; (d) eventi relativi alla sicurezza informatica; (e) problematiche relative alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; (f) criticità antiriciclaggio e rischi connessi al trasferimento di denaro proveniente da delitto (autoriciclaggio, ricettazione); (g) instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione etc.

L'obbligo di comunicazione è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello.

Indicazioni generali

In generale, la gestione dei c.d. "flussi informativi" deve avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- gli eventi da segnalare, la frequenza con cui trasmetterli ed i soggetti tenuti all'invio sono individuati nel Modello;
- coloro che sono tenuti all'invio sono solitamente coincidenti con i Responsabili di un'Unità Organizzativa o di una Funzione. E' data però facoltà a chiunque di fare una segnalazione, anche senza il coinvolgimento del superiore gerarchico, semplicemente inviando una mail all'ODV. Anzi: il sistema prevede che alcuni Flussi siano proprio pensati per essere inviati da chiunque, al pari delle segnalazioni di Whistleblowing;
- le segnalazioni non richiedono l'uso di modulistica o di formule sacramentali ma dovranno sempre rivestire la forma scritta e non potranno essere anonime;
- l'ODV sarà libero di compiere tutte le attività di indagine ed istruttorie ritenute a sua

discrezione utili e/o opportune per verificare la fondatezza della segnalazione, avendo preliminarmente ricevuto dall'Ente garanzia di massima collaborazione nelle indagini;

- l'ODV, nei casi in cui particolari esigenze lo richiedano, garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, fatta eccezione per i casi in cui ciò non sia possibile per rispettare un obbligo di legge o per consentire il diritto di difesa alla Società o alle persone eventualmente menzionate nella segnalazione.

IMPORTANTE: l'invio del flusso non presuppone alcuna valutazione giuridica preliminare in ordine alla rilevanza o meno di ciò che si deve comunicare ai sensi della normativa 231. Tale valutazione spetta unicamente all'Organismo di Vigilanza. Nel dubbio, è preferibile procedere all'invio, ferma restando la possibilità di contattare l'Organismo di Vigilanza per avere chiarimenti in merito.

Funzioni coinvolte

Non esistono limitazioni alle funzioni aziendali che possono essere coinvolte nell'attività di segnalazione e nell'invio dei flussi informativi diretti verso l'Organismo di Vigilanza, compresi gli Amministratori o i componenti del Collegio Sindacale (se non coincidente con l'ODV).

Possono inoltre essere chiamati ad inviare un Flusso, se il Modello lo prevede, soggetti che agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse dell'Ente, come collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, volontari, consulenti, collaboratori, fornitori, finanziatori, etc.. In tal caso l'obbligo di segnalazione dovrà essere preceduto da specifici accordi.

L'identificazione di coloro che sono tenuti all'invio dei flussi è di fondamentale importanza. I soggetti che potrebbero venire a conoscenza dell'evento da segnalare potrebbero infatti essere più di uno, con conseguente rischio che ciascuno di essi, confidando nell'altrui segnalazione (in realtà mai avvenuta) omettano di farla, bloccando il flusso informativo.

IMPORTANTE: i Flussi che nel Modello sono assegnati a "tutte le funzioni" possono essere inviati all'ODV indistintamente da tutto il personale della Banca, sia apicale che dipendente, senza che rilevi che la Funzione o l'Unità Operativa di appartenenza non sia menzionata tra quelle assegnatarie di uno o più flussi specifici.

Tale regola non vale per il Flusso ricognitivo periodico, che deve essere inviato dalle sole Unità Operative specificamente menzionate ed evidenziate in rosso nel prospetto.

Flussi periodici e ad evento

La qualità dei flussi informativi si declina in termini di:

- capacità segnaletica: idoneità a rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato

- attendibilità: il dato riportato deve essere veritiero e corretto
- tempestività: le informazioni devono essere attuali rispetto al periodo di osservazione.

Per questo motivo, per consentire all'OdV di ricevere con tempestività flussi informativi su una molteplicità di materie, l'Ente ha introdotto un Sistema che, pur senza superare del tutto la tradizionale dicotomia tra "flussi periodici" e "flussi ad evento", prevede che la maggior parte delle informazioni sia inviata all'OdV al verificarsi di fatti più o meno significativi (e quindi sia "ad evento").

Tale scelta consente la massima rapidità nella trasmissione delle informazioni rilevanti, non dovendosi mai attendere una scadenza temporale predefinita.

Per calmierare il rischio che alcune informazioni rilevanti non siano comunicate (né tempestivamente né tardivamente), il sistema prevede inoltre un doppio meccanismo di salvaguardia, in forza del quale l'Organismo:

- riceve periodicamente, da parte di tutte le Unità coinvolte nell'invio dei Flussi, una "attestazione del rispetto delle norme di comportamento prescritte nel MOG" (tra cui rientra il corretto invio dei Flussi), finalizzato a consentire alle suddette Unità di colmare eventuali inosservanze/ritardi/lacune informative che, per negligenza o altro, hanno impedito l'invio della segnalazione (il c.d. Flusso Ricognitivo Periodico - N. 2);
- può richiedere il rilascio di tale attestazione a qualunque Unità Operativa, anche non assegnataria di uno specifico flusso, ogni qual volta lo ritenga opportuno, senza vincoli di periodicità.

Oltre al Flusso Ricognitivo periodico sopra menzionato, rientrano nella categoria dei Flussi periodici anche i verbali e le relazioni periodiche delle funzioni di controllo (Risk Manager, AML, Compliance, Audit), esternalizzate alla Capogruppo.

La normativa interna prevede che tali verbali e relazioni vengano inviate direttamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Sistema prevede uno specifico Flusso (il n. 3) avente ad oggetto la loro trasmissione da parte di una Funzione interna, fermo restando in carico all'Organismo il compito di approfondire in chiave 231 eventuali criticità rilevate: giudizi di inadeguatezza, valutazioni insoddisfacenti, necessità di azioni di mitigazione etc.

Modalità di invio e ricezione

La Banca deve garantire idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Gli uffici interni godranno di ampia autonomia in merito all'invio dei c.d. "flussi ad evento" e potranno essere chiamati a rispondere a specifici quesiti dell'ODV.

Per praticità e correttezza operativa è stata fatta la scelta di utilizzare, per l'invio e la ricezione di tutte le segnalazioni, semplici messaggi di posta elettronica che coinvolgeranno in prima battuta l'ODV e gli Uffici segnalanti e, in un momento successivo (fermi gli obblighi di riservatezza sopra menzionati), il CdA ed il Collegio Sindacale (laddove non coincidente con l'Organismo di Vigilanza).

Oggetto delle segnalazioni

I Flussi diretti all'Organismo di Vigilanza possono essere di due tipologie:

Flussi relativi a violazioni, anche potenziali, del Modello

Oggetto della comunicazione sono fatti, anche generici, che potrebbero essere sintomatici:

- della commissione o della tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231
- della violazione/elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello e dei Processi e Regolamenti aziendali, compresi il Regolamento interno ed il Codice Etico
- di una anomalia o criticità al sistema dei controlli interni.

Flussi relativi ad eventi specifici (fatti propri e di terzi, verbali)

Oggetto della segnalazione sono fatti, specificamente individuati, che potrebbero essere sintomatici di particolari anomalie o criticità in ottica 231.

L'invio tempestivo del Flusso consentirà di dare inizio all'attività di accertamento (a posteriori), analizzando le criticità segnalate e verificando la perdurante idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Il segnalatore dovrà fornire all'ODV tutti gli elementi utili per svolgere gli accertamenti e le verifiche necessarie per riscontrare la fondatezza di quanto segnalato e valutare, nei termini sopra precisati, l'adeguatezza del Modello.

Il soggetto che invia il Flusso, come sopra precisato, non deve compiere una valutazione giuridica della situazione, da intendersi come disamina preventiva della riconducibilità della condotta ad uno dei reati 231 o verifica della presenza dei requisiti dell'interesse o del vantaggio per l'Ente. Tale valutazione spetta all'Organismo di Vigilanza, che deciderà se le informazioni fornite siano pertinenti con le finalità previste dal D.Lgs. 231/2001.

Riservatezza e protezione dei dati personali

L'ODV, nell'ambito delle indagini che seguono ad una segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

In particolare, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy, dovrà trattare i dati personali acquisiti tramite segnalazione esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, senza poterli comunicare a terzi al di fuori degli obblighi di legge.

Esigenze di riservatezza impongono anche di evitare quanto più possibile che nella descrizione del comportamento che ha originato il Flusso non siano fornite, ad es. nella redazione dei verbali delle attività svolte, informazioni estranee all'oggetto della segnalazione.

Sistema dei Flussi informativi

Descrizioni

Sommario

Flusso 1

Possibili violazioni o criticità del Modello o del Sistema dei Flussi informativi

Adeguatezza del Modello e Flusso 1

Contenuto e destinatari del Flusso

Le segnalazioni di violazioni ed il Codice Etico di Gruppo

Flusso 2

Attestazione del rispetto, da parte dei responsabili delle U.O., degli obblighi di segnalazione/informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Le ragioni dell'esistenza, nel Sistema dei Flussi, di un Flusso ricognitivo periodico

Caratteristiche

Flusso 3

Verbal di ispezione, accertamento e verifica delle funzioni di controllo; relazioni periodiche; autovalutazioni

La Compliance integrata

Contenuto dei Flussi

Modalità di condivisione con l'Organismo di Vigilanza

Flusso 4

Violazioni e malfunzionamenti del sistema interno di segnalazione (Whistleblowing)

Le segnalazioni di Whistleblowing

Flusso 5

Richieste di chiarimenti in merito alla disciplina 231 (compreso il Modello ed i Flussi)

Le richieste di chiarimenti

Flusso 6

Contratti con fornitori critici/anomali per conclusione (ad es. urgenza o procedure non standard) o condizioni (ad es. sottocosto)

I rischi legati ai contratti

Flusso 7

7 - Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti

Le richieste di assistenza legale

Flusso 8

Verifiche sull'utilizzo di materiali coperti da diritto d'autore (manifestazioni/pubblicità/organi di stampa/licenze software)

Il contenuto del Flusso

Flusso 9

Verbalì e rapporti di certificazione dei sistemi tecnici ed informatici (impianti, strumentazioni, reti) che hanno evidenziato criticità

Il contenuto del Flusso

Flussi 10, 12 e 14

10 - Relazioni intrattenute con A.G. o P.A. diverse da accertamento e verifica (ad es. Convenzioni e Sponsorizzazioni)

12 - Assunzione da parte del personale di incarichi in enti pubblici

14 - Finanziamenti ottenuti da PA per finalità della Banca

Il contenuto del Flusso

Flusso 11

Contestazioni/indagini/provvedimenti delle Autorità (A.G., polizia giudiziaria, vigilanza, fiscale, lavoro, privacy etc.)

Le contestazioni ed i provvedimenti delle Autorità

Flusso 13

Procedimenti/provvedimenti sanzionatori a carico di dipendenti o esponenti aziendali

I procedimenti disciplinari/sanzionatori

Flusso 15

Eventi infortunistici, relazioni e verbali di verifica in materia di sicurezza sul lavoro

La natura – colposa – del reato

Il contenuto del Flusso

Il DVR ed il DUVRI

Flusso 16

Dichiarazioni rese alle Autorità Competenti

Contenuto del Flusso

Flusso 17

Formazione in ambito 231 ed altre materie rilevanti (ad es. antiriciclaggio, usura, sicurezza sul lavoro, Whistleblowing)

Formazione in materia 231/2001

Formazione su materie diverse dalla 231/2001

Tabelle Riepilogative

Periodicità

Relazione Flusso-Categorie di reato

Flusso 1

Possibili violazioni o criticità del Modello o del Sistema dei Flussi informativi

Relazione Flusso/Reati:  Tutti i reati

Adeguatezza del Modello e Flusso 1

Nessun Modello di Organizzazione e Gestione potrà intercettare tutte le ipotesi di possibile commissione del reato. Ad un qualunque sistema di controllo, fatta eccezione per casi particolari relativi ad attività pericolose, non si può pretendere che un rischio non sfoci mai in un fatto illecito. Quello che si può ragionevolmente richiedere ad un Modello 231 è di prevedere un sistema di presidi e controlli in grado di minimizzare (ovvero ridurre ad un livello “accettabile”) il rischio di verifica di un reato.

Nei reati dolosi, tale soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non potere essere aggirato se non attraverso una condotta fraudolenta da parte dell'autore materiale del reato. Nei reati colposi, per i quali il concetto di “elusione fraudolenta” è di più difficile compatibilità, il rischio è invece considerato accettabile quando l'evento dannoso si è verificato perché c'è stata una violazione delle regole del MOG e delle normative di legge (principalmente: quelle poste a presidio della sicurezza del luogo di lavoro e dell'ambiente).

Sia per i reati dolosi che per quelli colposi l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Ente non risponda se, tra le altre cose, riesce a provare (lett. c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Da qui l'importanza per l'Organismo di Vigilanza di venire tempestivamente a conoscenza di qualunque violazione o criticità, anche solo potenziale, del MOG, così da poter intervenire aggiornandolo o integrandolo (ad es. attraverso l'introduzione, nell'organizzazione dell'Ente, di presidi e controlli).

Contenuto e destinatari del Flusso

Poiché l'invio di tale Flusso presuppone la conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e dei suoi meccanismi di funzionamento e tale conoscenza è patrimonio di tutto il personale (ognuno per il proprio ambito di operatività), l'invio può essere fatto da tutti coloro che si trovano di fronte ad un'anomalia o una criticità, anche se non appartenenti ad una delle Funzioni/Unità Operative specificamente richiamate nel Prospetto dei Flussi (**TUTTO IL PERSONALE**).

Si sottolinea che i fatti che devono essere condivisi con l'Organismo e che possono costituire una criticità possono essere anche indipendenti da qualunque riferimento specifico ad uno dei fatti-reato previsti dal decreto 231.

Anzi: è opportuno che vengano tempestivamente identificate e condivise con l'ODV tutte le violazioni delle norme interne e dei principi etici e di comportamento dell'Ente, senza preventiva valutazione giuridica, lasciando che sia lo stesso Organismo di Vigilanza a valutarne la rilevanza ai fini 231.

Tra i fatti che possono essere segnalati tramite Flusso 1 rientrano:

- i mutamenti organizzativi interni, che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento del sistema dei Flussi;
- i cambiamenti rilevanti dell'organizzazione o delle procedure aziendali vigenti che impattino sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (alternativamente al Flusso 15): le variazioni rilevanti della struttura o dell'operatività aziendale tali da richiedere l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- i mutamenti del sistema di deleghe adottato in materia di salute e sicurezza;
- le deroghe/differenze/anomalie riscontrate tra l'operatività concreta ed i processi documentali, che potrebbero nascondere una criticità nel processo o, nei casi più gravi, una violazione dei presidi e dei controlli finalizzata a commettere un illecito;
- le richieste di deroghe all'operatività sollecitate da terzi (soprattutto da coloro che si collocano in posizione di superiorità gerarchica);
- il ricorso a procedure di urgenza (soprattutto se si dubita circa la necessità di farvi ricorso);
- le decisioni assunte in potenziale conflitto di interessi;
- scostamenti significativi dalle previsioni di budget;
- la diminuzione/cancellazione di fondi destinati ad investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: dotazioni, formazione etc.

In un'ottica di *compliance* integrata tra i vari sistemi di prevenzione aziendale (pensiamo ad es. all'adeguatezza del Modello 231/2001 - da una parte - e l'adeguatezza degli assetti organizzativi di cui all'art. 2086 cc - dall'altra), sarà altresì importante che il Collegio Sindacale, indipendentemente dall'assegnazione di uno specifico Flusso, condivida con l'ODV qualunque segnale di allarme o di possibile allerta di una possibile crisi d'impresa.

Le segnalazioni di violazioni ed il Codice Etico di Gruppo

Possono essere segnalate col presente flusso, in alternativa all'utilizzo del canale di interno di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), anche le anomalie o le violazioni del Codice Etico, al cui rispetto sono tenuti sia gli apicali che il personale subordinato.

La Banca è chiamata a vigilare sulla sua osservanza, ponendo in essere tutte le azioni di prevenzione e di controllo ritenute necessarie od opportune e, in caso di accertate violazioni, deve intervenire (recita il Codice di gruppo) *solitamente attraverso l'Organismo di Vigilanza*. Quest'ultimo, una volta ricevute le segnalazioni, al termine della procedura di accertamento ne

dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione, eventualmente suggerendo l'irrogazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

Flusso 2

Attestazione del rispetto, da parte dei responsabili delle U.O., degli obblighi di segnalazione/informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Relazione Flusso/Reati:  Tutti i reati

Le ragioni dell'esistenza, nel Sistema dei Flussi, di un Flusso ricognitivo periodico

Il Sistema di Flussi Informativi è strutturato per consentire all'Organismo di Vigilanza di essere tempestivamente informato in occasione del verificarsi di eventi considerati rilevanti ai fini della prevenzione del rischio reato in ambito 231.

Premesso che la comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza è un canale aperto a chiunque (ad es. attraverso il Flusso 1), alcune Unità/Funzioni sono specificamente coinvolte nella trasmissione delle segnalazioni. Si tratta delle Unità puntualmente identificate nella Tabella "Sistema dei Flussi informativi/Unità operative che devono provvedere all'invio dei Flussi", riprodotta nel Modello 231.

Poiché la maggior parte dei Flussi deve essere inviato solo in presenza di circostanze significative (cioè "ad evento"), per dare prova della costante vigilanza circa l'osservanza delle norme di comportamento previste nel Modello 231 (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.Lgs. 231/2001), è opportuno che il Sistema preveda un meccanismo di auto-verifica periodica che consenta all'Organismo di sincerarsi che gli obblighi di informazione siano stati rispettati e che l'eventuale assenza di comunicazioni non sia dovuta a dimenticanza, disattenzione o altri motivi tra cui, ad es., il convincimento che vi abbia provveduto altra Funzione o che il flusso sia scarsamente significativo ai fini 231; valutazione, quest'ultima, che non spetta al compilatore bensì all'Organismo di Vigilanza.

Caratteristiche

Le caratteristiche del Flusso ricognitivo possono essere così riassunte:

- **PERIODICITÀ:** scelta dall'ODV ed indicata nel Modello;
- **TRASVERSALITÀ:** investe tutte le Funzioni assegnatarie di almeno un Flusso, nessuna esclusa);
- **AUTONOMIA:** anche senza espressa richiesta da parte dell'ODV a richiederlo, dovrà essere inviato autonomamente dalle Funzioni con la periodicità prevista nel Modello.

Col medesimo Flusso devono anche essere menzionate le circostanze, non oggetto di specifica richiesta da parte dell'ODV né previste nel Sistema dei Flussi informativi, che possano essere di qualche utilità per consentire all'Organismo di presidiare più efficacemente il rischio di commissione dei reati, eventualmente mediante aggiornamento e/o adeguamento del Modello 231.

Il flusso 2 rappresenta, in buona sostanza, un flusso 1 periodico, con la differenza che:

- il Flusso 1 deve essere accompagnato dall'evidenza di un'anomalia o una criticità (contenuto positivo), mentre il Flusso 2 può anche non evidenziare nulla (contenuto negativo);
- il Flusso 1 può essere inviato da tutti coloro che si trovano di fronte ad un'anomalia o una criticità, mentre il n. 2 deve essere inviato dalle sole funzioni individuate nel Modello come assegnatarie di almeno un flusso.

Flusso 3

Verbali di ispezione, accertamento e verifica delle funzioni di controllo; relazioni periodiche; autovalutazioni

Relazione Flusso/Reati:  Tutti i reati

La Compliance integrata

Scopo dei Flussi è di consentire all'ODV di essere messo in grado di intervenire tempestivamente in presenza di qualunque violazione o criticità anche solo potenziale. A tal fine, particolarmente significative potrebbero essere le criticità evidenziate dalle Funzioni di controllo, che potrebbero impattare sull'organizzazione e sull'attività dell'Ente.

A tal proposito le Linee Guida di Confindustria (richiamate anche nelle Linee Guida di Iccrea sulla redazione del Modello 231), evidenziano l'importanza e l'opportunità di razionalizzare le attività svolte da tutte le funzioni di controllo (ODV compreso) per migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance.

In quest'ottica - si legge nelle Linee Guida - un approccio integrato dovrebbe prevedere procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli incidono e insistono sui medesimi processi.

Da ciò la scelta dell'Ente di prevedere uno specifico Flusso avente ad oggetto la trasmissione dei verbali e dei report delle altre funzioni di controllo, lasciando all'Organismo il compito di approfondire in chiave 231 eventuali criticità rilevate: giudizi di inadeguatezza, valutazioni insoddisfacenti, necessità di azioni di mitigazione etc.

Tale disamina sarà importante nel caso in cui i controlli abbiano toccato aree di rischio-reato direttamente ricollegabili alla normativa 231 (ad es. l'antiriciclaggio, il conflitto di interesse, la salute e sicurezza sul lavoro). Ma sarà importante esaminare anche i verbali di quelle verifiche che, riferite ad aspetti dell'operatività apparentemente non rilevanti ai fini 231, hanno avuto ad oggetto l'adeguatezza (corretto impianto) e l'efficacia (buon funzionamento) dei presidi organizzativi dell'Ente che, come noto, costituiscono il presidio principale per calmierare il rischio-reato.

Contenuto dei Flussi

Col Flusso 3 dovranno essere comunicati all'ODV:

- i verbali di ispezione svolte dagli organi di controllo interno, comprensivi delle eventuali prescrizioni formulate;
- i verbali di accertamento predisposti dalle Funzioni di controllo della Capogruppo;
- le relazioni periodiche (ad es. quelle antiriciclaggio).

La Capogruppo chiede inoltre che siano condivise con l'ODV le relazioni aventi ad oggetto:

- il dettaglio dei trattamenti premiali riconosciuti nell'anno di riferimento;
- gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata.

Modalità di condivisione con l'Organismo di Vigilanza

Alcuni verbali ed alcune relazioni sono già indirizzate dalle Funzioni di Controllo all'Organismo di Vigilanza; per essi non vi sono dunque problemi di comunicazione e condivisione. Parimenti non vi sono problemi per quelli indirizzati al Collegio Sindacale nel caso di coincidenza tra Organo di controllo e ODV.

Nel caso in cui all'ODV partecipi un componente del Collegio Sindacale o l'Amministratore con Delega al Sistema dei Controlli, saranno loro a condividere i documenti con gli altri membri dell'Organismo. Nelle altre situazioni, infine, il compito di trasmettere all'ODV i suddetti verbali dovrà essere assegnato alla Funzione che meglio assicuri la tempestività dell'invio.

Flusso 4

Violazioni e malfunzionamenti del sistema interno di segnalazione (Whistleblowing)

Relazione Flusso/Reati:  (Whistleblowing) Tutti i reati

Le segnalazioni di Whistleblowing

In materia di Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza non è il destinatario delle segnalazioni, individuato in una Funzione interna alla Capogruppo.

Ciò nonostante, l'ODV ha comunque l'obbligo di:

- verificare che il Modello contenga, nella Parte Generale, una specifica sezione dedicata alla normativa in oggetto e, nella Regolamentazione interna, la previsione espressa di sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione;
- dare indicazioni affinché sia predisposta una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione, mediante la predisposizione di almeno due canali, di cui uno informatico;
- verificare il buon funzionamento dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina, sia in termini di possibilità di inoltrare correttamente le segnalazioni che in termini di garanzia di riservatezza (o di anonimato, se espressamente consentito) nell'intero processo di gestione della segnalazione.

Compito, quest'ultimo, che può essere svolto:

- acquisendo la Relazione sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione che il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazioni delle Violazioni deve fare con periodicità annuale (cfr. Politica di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni - Cap. 6);
- venendo a conoscenza di violazioni al sistema interno, a partire dalla impossibilità di inviare una segnalazione, ad es. a causa di un malfunzionamento informatico.

Inoltre, nel continuo, l'ODV è chiamato a:

- vigilare sull'applicazione del Codice Etico di Gruppo, attraverso la ricezione di segnalazioni di violazioni ed anomalie (si veda il Flusso 1);
- vigilare sul rispetto dei divieti di ritorsione o di compimento di atti discriminatori nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni (art. 6 comma 2-bis lett. c del Decreto), come ad es. demansionamenti e

trasferimenti, accertandosi che la violazione di tali divieti sia espressamente prevista nel sistema disciplinare aziendale e che sia parimenti sanzionato chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Da qui la necessità di essere informato, da chiunque appartenga alla struttura (**TUTTO IL PERSONALE**) di qualunque situazione che possa costituire una violazione dei suddetti divieti o anche solo un malfunzionamento del sistema (mancato accesso alla procedura, impossibilità tecnica di invio della segnalazione, mancato ricevimento del feedback entro i termini previsti dalla normativa etc.).

Flusso 5

Richieste di chiarimenti in merito alla disciplina 231 (compreso il Modello ed i Flussi)

Relazione Flusso/Reati:  Tutti i reati

Le richieste di chiarimenti

E' fondamentale che la normativa 231, il Modello di Organizzazione e Gestione e, soprattutto, il funzionamento del Sistema dei Flussi informativi, siano ben compresi da tutto il personale indipendentemente dal possesso di specifiche conoscenze giuridiche.

Da qui l'importanza:

- di predisporre adeguati piani formativi (per i quali è previsto un apposito Flusso);
- di predisporre un canale attraverso il quale chiunque, apicale o dipendente, possa interloquire con l'ODV inviando richieste di chiarimenti, suggerimenti etc.

Poiché non è possibile individuare a priori chi possa avere necessità di richiedere chiarimenti, il Flusso può essere inviato da chiunque, sia esso soggetto apicale o dipendente (**TUTTO IL PERSONALE**).

Flusso 6

Contratti con fornitori critici/anomali per conclusione (ad es. urgenza o procedure non standard) o condizioni (ad es. sottocosto)

Relazione Flusso/Reati:

	Concussione, corruzione
	Delitti contro la personalità individuale
	Salute e sicurezza lavoro
	Illeciti ambientali
	Impiego lavoratori irregolari

I rischi legati ai contratti

Il momento della stipula di accordi contrattuali con i fornitori, con i flussi finanziari che ne derivano, è un momento delicato nella vita dell'Ente. La loro conclusione, solitamente rimessa a soggetti apicali, può accompagnarsi a numerose criticità in ambito 231; ragion per cui è importante disciplinarla con apposite norme regolamentari e di processo che, da una parte, garantiscano il rispetto delle autonomie di spesa e la segregazione delle funzioni autorizzative/di pagamento e, dall'altra, impediscano connivenze con terzi (privati o, peggio, appartenenti ai ranghi della pubblica amministrazione) finalizzate al conseguimento di vantaggi indebiti.

Tra i molteplici indicatori di anomalia che possono nascondere criticità ricordiamo:

- la conclusione dei contratti con procedure d'urgenza, soprattutto in caso di nuovi fornitori, laddove non accompagnata da oggettive e motivate ragioni per cui, anche con una valutazione postuma, non si è potuto fare ricorso a procedure ordinarie;
- la conclusione a condizioni chiaramente - o dichiaratamente - sottocosto, che possono nascondere criticità in merito alla regolare esecuzione dei servizi offerti dai fornitori (ad es. perché svolti senza le necessarie autorizzazioni amministrative o impiegando lavoratori irregolari o senza disporre le necessarie misure di prevenzione), con conseguente rischio di concorso nel reato nel caso in cui l'Ente, proprio per le favorevoli condizioni economiche, non poteva non rendersi conto delle suddette criticità;
- più in generale, ogni stipulazione che non ha seguito procedure standard, violando o eludendo le norme di processo oppure facendo immotivatamente ricorso a strumenti autorizzativi ex post come la ratifica.

Da qui la necessità di segnalare i casi in cui la conclusione dei contratti rivesta un qualunque profilo di anomalia, così da mettere in grado l'Organismo di Vigilanza di svolgere gli opportuni controlli.

Sono esclusi dal flusso i contratti stipulati con fornitori individuati dalla Capogruppo o appartenenti al Gruppo, per i quali la convenienza nella stipulazione è stata valutata positivamente a monte.

Flusso 7

7 - Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti

Relazione Flusso/Reati:  Tutti i reati

Le richieste di assistenza legale

Dietro ad una richiesta di assistenza legale da parte di un dipendente può nascondersi una criticità rilevante ai fini 231. E' infatti possibile che la fattispecie per cui si chiede assistenza - poco importa se rientrando nell'ambito penale, civile o amministrativo-fiscale - riguardi una delle ipotesi di rischio-reato previste nel D.Lgs. 231/2001. Pensiamo al coinvolgimento in una vicenda di riciclaggio che vede indagato un cliente della Banca o, per un soggetto apicale, l'apertura di un procedimento penale per un fallimento di una società cliente nella quale ricopre l'incarico di membro del Collegio Sindacale.

Da qui la necessità per l'Organismo di Vigilanza di essere tempestivamente informato di siffatte richieste, affinché - in prima istanza - possa verificare se la problematica sia astrattamente riconducibile alla disciplina 231 e - in seconda istanza, in caso di risposta affermativa - approfondire la questione per accertare la sussistenza degli altri requisiti necessari per potersi parlare di responsabilità amministrativa dell'Ente, a partire dal suo interesse o vantaggio.

Flusso 8

Verifiche sull'utilizzo di materiali coperti da diritto d'autore (manifestazioni/pubblicità/organi di stampa/licenze software)

Relazione Flusso/Reati:

	Delitti informatici
	Violazioni diritto d'autore

Il contenuto del Flusso

Le violazioni in oggetto rilevano ai fini 231 sia quando riguardano i materiali coperti tradizionalmente soggette al diritto d'autore (testi, fotografie, musica) sia quando riguardano i software (comprese le banche dati).

Il Flusso ha ad oggetto le "verifiche" e quindi non richiede che l'Organismo di Vigilanza sia portato a conoscenza di ogni fatto astrattamente rilevante ai fini della responsabilità amministrativa (ad es. l'acquisto di una licenza software o il pagamento dei diritti per un depliant pubblicitario), bensì esclusivamente delle verifiche svolte in questo ambito, indipendentemente dal fatto che abbiano evidenziato criticità o meno.

Ad ese., dovranno essere comunicati all'ODV: (a) un controllo sulle licenze d'uso dei software installati sui PC aziendali, (b) un verbale di accertamento conseguente ad un problema informatico che potrebbe essersi tradotto in un trattamento illecito dei dati o in un accesso abusivo a sistema informatico, (c) un controllo sul pagamento dei diritti SIAE per organizzare una manifestazione (assemblee, altre occasioni conviviali coi soci etc.).

Analogamente, dovrà essere condiviso con l'ODV ogni accertamento sulla tenuta, sotto il profilo della sicurezza, dei sistemi informativi aziendali (ovvero avente ad oggetto misure di sicurezza preventive e di controllo idonee a evitare la commissione dei reati informatici, sia organizzative che tecnologiche che normative), soprattutto se conseguente ad una ipotetica violazione.

Flusso 9

Verbalì e rapporti di certificazione dei sistemi tecnici ed informatici (impianti, strumentazioni, reti) che hanno evidenziato criticità

Relazione Flusso/Reati:

	Delitti informatici
	Salute e sicurezza lavoro

Il contenuto del Flusso

Le violazioni in oggetto rilevano ai fini 231 indipendentemente dalla natura degli impianti, che possono essere tecnici (elettrico, termico, antincendio, antirapina) oppure informatici (reti internet e intranet, sia cablate che wi-fi).

Il Flusso ha specificamente ad oggetto i verbalì ed i rapporti di certificazione **che hanno evidenziato criticità**. Diversamente dal Flusso 8, non si richiede di informare l'Organismo di Vigilanza dello svolgimento di accertamenti ed ispezioni compreso quelli che non hanno evidenziato anomalie, bensì si richiede di segnalare la presenza di criticità.

Non si richiede che la segnalazione sia accompagnata da una valutazione in chiave 231 della criticità evidenziata. Starà all'Organismo valutare se essa possa tradursi in una potenziale criticità del Modello, come ad es. in caso di una vulnerabilità di rete, un attacco informatico, una scadenza di una certificazione di un impianto che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del personale (elettrico, termico, antincendio etc.).

Si evidenzia, sotto il profilo del rischio reato in materia di salute e sicurezza lavoro, che la disciplina 231, letta alla luce delle disposizioni del codice civile e del decreto 81/2008, deve essere interpretata nel senso che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ha un obbligo generale contrattuale di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. Di conseguenza, egli sarà ritenuto responsabile nel caso in cui non abbia adottato tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008 - TUSL), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Da qui la necessità di verificare nel continuo che gli impianti siano a norma e dotati di tutte le certificazioni di conformità, non scaduti, previste dalla legge.

Flussi 10, 12 e 14

10 - Relazioni intrattenute con A.G. o P.A. diverse da accertamento e verifica (ad es. Convenzioni e Sponsorizzazioni)

12 - Assunzione da parte del personale di incarichi in enti pubblici

14 - Finanziamenti ottenuti da PA per finalità della Banca

Relazione Flusso/Reati:

	Reati contro la Pubblica Amministrazione
	Corruzione e concussione

Il contenuto del Flusso

Le relazioni con gli Organi della Pubblica Amministrazione presentano profili di delicatezza, sia per l'entità delle sanzioni previste che, soprattutto, per il clamore mediatico e conseguente danno all'immagine che si accompagnano ad ogni violazione.

Il Flusso 10 ha ad oggetto il momento in cui l'Ente entra in contatto con un organo della Pubblica Amministrazione in una situazione che prevede un flusso finanziario (stipula di una convenzione, concessione di una somma di denaro a fini di sponsorizzazione, omaggistica etc.).

Il Flusso 12 si riferisce a quelle situazioni in cui si crea un legame soggettivo tra personale della Banca e Pubblica Amministrazione. La sua finalità è quella di:

- intercettare situazioni in cui l'appartenenza ai ranghi della Pubblica Amministrazione di un dipendente dell'Ente possa dare origine alla nascita di rapporti personali potenzialmente a rischio corruzione;
- consentire all'Organismo di Vigilanza di verificare che la Banca operi con buona fede, correttezza e trasparenza nei confronti della PA, ad es. astenendosi nelle ipotesi di conflitto di interessi ed osservando strettamente le procedure interne (compreso il Codice Etico), con particolare riferimento a quelle in materia di potere di firma e tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Flusso 14 vuole infine intercettare le situazioni in cui la Banca si trova a gestire denaro pubblico per finalità proprie (pensiamo ad una richiesta di finanziamento o l'ottenimento di un contributo o una agevolazione pubblica).

Flusso 11

Contestazioni/indagini/provvedimenti delle Autorità (A.G., polizia giudiziaria, vigilanza, fiscale, lavoro, privacy etc.)

Relazione Flusso/Reati:  Tutti i reati

Le contestazioni ed i provvedimenti delle Autorità

Dietro ad una contestazione o un atto di indagine da parte di un'Autorità, qualunque sia l'ente accertatore (Pubblica Amministrazione, Polizia Giudiziaria, Guardia di Finanza, Autorità di Vigilanza, ASL, Garante della Privacy etc.), può nascondersi una criticità rilevante ai fini 231. L'oggetto della contestazione può infatti riguardare un fatto o una condotta potenzialmente riconducibile ad una delle ipotesi di rischio-reato previste nel D.Lgs. 231/2001.

Da qui la necessità per l'Organismo di Vigilanza di essere tempestivamente informato:

- di ogni contestazione (ad es. l'avvio di un'ispezione o il ricevimento di un atto di indagine e/o accertamento), per verificare se la problematica sia astrattamente riconducibile alla disciplina 231;
- di ogni provvedimento assunto dall'Autorità in conseguenza della suddetta contestazione, per verificare la perdurante adeguatezza del Modello e per accertare la sussistenza degli altri requisiti necessari per potersi parlare di responsabilità amministrativa dell'Ente, a partire dall'interesse o vantaggio per quest'ultimo.

Le contestazioni e le indagini potranno riguardare indistintamente l'Ente, i suoi esponenti aziendali ed i suoi dipendenti.

Flusso 13

Procedimenti/provvedimenti sanzionatori a carico di dipendenti o esponenti aziendali

Relazione Flusso/Reati:  Tutti i reati

I procedimenti disciplinari/sanzionatori

Il Flusso 13 risponde alla stessa esigenza dei Flussi 7 e 11.

Dietro ad un procedimento disciplinare, che presuppone una contestazione (ancora da accertare) delle regole di condotta aziendali, può nascondersi una criticità rilevante ai fini 231. L'oggetto del procedimento può infatti essere una condotta potenzialmente riconducibile ad una delle ipotesi di rischio-reato previste nel D.Lgs. 231/2001.

Da qui l'importanza che l'Organismo venga ad immediata conoscenza di un procedimento disciplinare fin dall'apertura e sia poi continuamente - e tempestivamente - informato del suo andamento fino all'esito, indipendentemente dal fatto che si concluda o meno con l'irrogazione di un provvedimento sanzionatorio.

Sia che l'Ente decida di procedere sotto il profilo disciplinare, sia che decida il contrario, all'Organismo dovranno essere comunicate le relative motivazioni.

Flusso 15

Eventi infortunistici, relazioni e verbali di verifica in materia di sicurezza sul lavoro

Relazione Flusso/Reati:  Salute e sicurezza lavoro

La natura – colposa – del reato

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, tra i suoi reati, quello di lesioni gravi e gravissime causate dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro.

La lesione personale si considera grave (1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o (2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si considera invece gravissima se dal fatto deriva (3) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (4) la perdita di un senso; (5) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (6) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Si tratta - caso raro nella normativa 231 - di un reato punibile anche solo a titolo di colpa, che non presuppone dunque alcuna necessità che la lesione sia stata causata da una condotta volontariamente orientata a provocare le lesioni, essendo sufficiente la semplice inosservanza delle leggi poste a protezione della sicurezza dei lavoratori.

Da ciò l'importanza che l'Organismo di Vigilanza sia portato tempestivamente a conoscenza di eventuali infortuni occorsi in azienda, al fine di valutare (a) la rilevanza ai fini 231; (b) la necessità di interventi correttivi sulla organizzazione aziendale; (c) l'opportunità di intervenire sul Modello 231, garantendone la perdurante idoneità e adeguatezza. Ration per cui è stato previsto un apposito Flusso informativo.

Altrettanto importante sarà, per l'ODV, venire a conoscenza dei rapporti di verifica relativi ad ogni intervento di sicurezza (compresi quelli di monitoraggio, pianificazione e attuazione delle attività di verifica e manutenzione degli edifici e degli impianti), lo stato di avanzamento di eventuali azioni correttive/preventive a seguito della rilevazione di elementi di non conformità nonché ogni altra segnalazione da parte delle parti interessate, a partire dai rappresentanti dei lavoratori.

Il contenuto del Flusso

L'art. 25-septies non prescrive l'obbligo generale ed assoluto per il datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile per evitare qualunque sinistro, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la sua responsabilità ogni volta che si sia in presenza di un danno.

Tale norma, interpretata alla luce delle disposizioni del codice civile e del decreto 81/2008, deve essere interpretata nel senso che (a) il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ha un obbligo generale contrattuale di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile; (b) di conseguenza, egli sarà ritenuto responsabile nel caso in cui non abbia adottato tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008 - TUSL), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Alla luce di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha necessità di conoscere tempestivamente se si siano verificati sinistri in azienda, se siano state contestate o denunciate malattie professionali o se siano state segnalate situazioni di pericolo nello svolgimento dell'attività lavorativa, anche solo potenziale, da parte di dipendenti, esponenti aziendali, collaboratori o società terze che operano all'interno dei vostri locali (manutenzione, pulizie etc.).

Ciò anche al fine di un ottemperare all'obbligo di legge, previsto dall'art. 30 del TUSL, di dotarsi di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello 231 e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, che ne preveda l'eventuale modifica quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

II DVR ed il DUVRI

Relativamente alla documentazione prevista dalla legge in materia di sicurezza, assume particolare la Valutazione dei Rischi (DVR – cfr. art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss. mod.). Si tratta di un processo di valutazione, condotto sotto la responsabilità non delegabile del Datore di Lavoro (DL) in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e con il Medico Competente (MC), previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda a delle persone che accedono ai luoghi di lavoro dell'azienda, la cui finalità è quella di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e di elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Tale documento, per il quale non è prevista una scadenza (fatta eccezione per taluni rischi specifici quali rumore, vibrazioni, stress da lavoro correlato etc.), deve essere firmato da tutte le figure coinvolte e conservato in azienda, per essere reso disponibile per eventuali visite ispettive di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

In aggiunta al DVR, altro documento particolarmente importante è il DUVRI (documento unico per la valutazione rischi da interferenze), introdotto dall'art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Si tratta di un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare ai Contratti di Appalto e/o fornitura, anche di servizi, nel quale devono essere formalizzate le attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte, per eliminare o ridurre i possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni, comprese quelle svolte con discontinuità spaziale e temporale.

Entrambi i documenti (DVR e DUVRI), per il Sistema dei Flussi, rientrano nella nozione di Relazioni in materia di sicurezza sul lavoro e la loro adozione ed ogni successiva modifica devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Col Flusso 15 (alternativamente: col Flusso 1) potranno essere comunicate anche eventuali variazioni rilevanti della struttura o dell'operatività aziendale tali da richiedere l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

Flusso 16

Dichiarazioni rese alle Autorità Competenti

Relazione Flusso/Reati:  Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'AG

Contenuto del Flusso

L'art. 25-decies D. Lgs. 231/2001 disciplina il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" di cui all'art. 377-bis cp.

Tale articolo così recita: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"*.

L'ipotesi tipica di realizzazione del reato è quella del dipendente che, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento penale che vede coinvolta la Banca, pur potendo avvalersi della facoltà di non rispondere, decida di non rendere la dichiarazione o di renderla falsa, agevolando la posizione processuale della Banca medesima (pensiamo ad esempio a non riferire circa le attività illecite degli amministratori/o di altri dipendenti della società), poiché indotto dalla promessa di un premio in denaro o di una promozione.

Trattasi di una tipologia di reato non agevolmente individuabile né circoscrivibile a particolari attività bancarie, tenuto conto che la sua commissione è possibile in relazione a tutte le funzioni aziendali. L'interesse dell'Ente è invece facilmente individuabile: fare in modo che non vengano rese dichiarazioni che possano compromettere la sua posizione.

È importante sottolineare che il reato ha rilievo ai fini 231 nella sola ipotesi in cui il procedimento penale sia a carico di un apicale o un dipendente di Banca. L'articolo 377-bis c.p. si riferisce infatti ai soli casi in cui il soggetto "indotto al falso o al silenzio" possa avvalersi della facoltà di non rispondere; ma per trovarsi in questa posizione occorre che egli (a) rivesta la qualità di indagato/imputato/coimputato di reato connesso e (b) durante l'interrogatorio si trovi davanti a queste tre circostanze: non conosca l'indagine; tema che le sue parole siano interpretate in modo sbagliato; sa che non può rettificare le sue dichiarazioni.

Chi è solo testimone in un processo che vede indagati/imputati soggetti estranei alla Banca ha, tranne ipotesi marginali che qui non rilevano, solo il dovere di rispondere e di rispondere il vero, senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere; ed in questi casi il 377-bis non trova applicazione, con conseguente esclusione di qualunque responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001.

Flusso 17

Formazione in ambito 231 ed altre materie rilevanti (ad es. antiriciclaggio, usura, sicurezza sul lavoro, Whistleblowing)

Relazione Flusso/Reati:  Tutti i reati

Formazione in materia 231/2001

Il contenuto del Modello 231 - e la normativa 231 in generale - devono essere portati a conoscenza di tutto il personale mediante appositi interventi di formazione, al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

La divulgazione del Modello organizzativo non è infatti sufficiente ai fini della sua efficace attuazione. Il corretto funzionamento presuppone che i soggetti interessati – siano essi apicali o subordinati – ne siano adeguatamente informati e siano messi in condizione, attraverso specifici interventi formativi, di conoscere gli obblighi imposti dalla normativa 231 e gli strumenti messi a loro disposizione per la segnalazione dei reati o delle irregolarità (a partire dall'indirizzo mail dell'Organismo di Vigilanza).

In relazione alla formazione specifica in materia 231, questa dovrà essere appropriatamente tarata in funzione dei ruoli/livelli dei destinatari e dovrà riguardare sia la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti in generale che l'analisi e l'illustrazione del Modello organizzativo specifico della propria realtà di lavoro, con uno specifico approfondimento sul Sistema dei Flussi Informativi.

Da qui la necessità, per l'Organismo di Vigilanza, di conoscere il piano formativo, sia per verificare che la materia 231 ne sia stata oggetto, sia per individuare chi ne siano stati i destinatari, sia infine per valutare se programmare ulteriori interventi formativi.

La Funzione incaricata di inviare il Flusso dovrà farlo con periodicità almeno annuale. Potrà però decidere di interloquire con l'Organismo con una periodicità inferiore e, se lo preferisce, addirittura "ad evento", comunicando volta per volta l'avvenuto svolgimento di eventi formativi.

Formazione su materie diverse dalla 231/2001

La formazione può costituire un presidio al rischio-reato 231 anche quando non riguarda direttamente il Decreto Legislativo 231/2001. Pensiamo, ad es., a quella relativa a materia solo richiamate dal suddetto decreto, come la salute e sicurezza o il riciclaggio.

Tra le varie materie, merita una menzione particolare l'usura (art. 644 cp). Pur non rientrando tale illecito tra i delitti richiamati dal Decreto 231, l'usura può essere prodromica al perfezionamento di altri reati rilevanti ai fini 231 (ad es. il riciclaggio e l'autoriciclaggio),

costituendo una fonte di proventi illeciti. Da qui l'importanza di informare l'ODV anche dei corsi di formazione su questo argomento.

Altra materia meritevole di attenzione è la sicurezza. All'ODV dovranno essere comunicati: il piano di formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza; gli incontri formativi svolti con i dati sulla partecipazione dei lavoratori ed il relativo sistema di registrazione.

Tabelle riepilogative

Periodicità

FLUSSI INFORMATIVI

Flussi: periodicità

N.	Flusso	Periodicità
1	Possibili violazioni o criticità del Modello o del Sistema dei Flussi Informativi	AD EVENTO
2	Attestazione del rispetto, da parte dei responsabili delle U.O., degli obblighi di segnalazione/informazione nei confronti dell'ODV	SEMESTRALE
3	Verbal di ispezione, accertamento e verifica delle funzioni di controllo; relazioni periodiche; autovalutazioni	AD EVENTO
4	Violazioni e malfunzionamenti del sistema interno di segnalazione (Whistleblowing)	AD EVENTO
5	Richieste di chiarimenti in merito alla disciplina 231 (compreso il Modello ed i Flussi)	AD EVENTO
6	Contratti con fornitori critici/anomali per conclusione (ad es. urgenza o procedure non standard) o condizioni (ad es. sottocosto)	AD EVENTO
7	Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti	AD EVENTO
8	Verifiche sull'utilizzo di materiali coperti da diritto d'autore (manifestazioni/pubblicità/organismi di stampa/licenze software)	AD EVENTO
9	Verbal e rapporti di certificazione dei sistemi tecnici ed informatici (impianti, strumentazioni, reti) che hanno evidenziato criticità	AD EVENTO
10	Relazioni con A.G., G.G.F.F. o P.A. diverse da accertamento e verifica (ad es. Convenzioni, Sponsorizzazioni)	AD EVENTO
11	Contestazioni/indagini/provvedimenti delle Autorità (A.G., polizia giud., vigilanza, fiscale, lavoro, privacy etc.)	AD EVENTO
12	Assunzione da parte del personale di incarichi in enti pubblici	AD EVENTO
13	Procedimenti disciplinari/provvedimenti sanzionatori a carico di dipendenti o esponenti aziendali	AD EVENTO
14	Finanziamenti ottenuti da PA per finalità della Banca	AD EVENTO
15	Eventi infortunistici, relazioni e verbal di verifica in materia di sicurezza sul lavoro	AD EVENTO
16	Dichiarazioni rese alle Autorità Competenti (A.G.)	AD EVENTO
17	Formazione in ambito 231, Whistleblowing ed altre materie rilevanti 231 (ad es. anticiclaggio, usura, sicurezza lavoro)	ANNUALE

Relazione Flusso-Categorie di reati

FLUSSI INFORMATIVI

Flussi: categorie presidiate

N.	Art. 231	Categoria di reato	Relazione Flussi/Categorie di Reati														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	24	Reati contro la Pubblica Amministrazione															
2	24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati															
3	24-ter	Delitti di criminalità organizzata															
4	25	Concussione e corruzione															
5	25-bis	Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo															
6	25-bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio															
7	25-ter	Reati societari															
8	25-quater	Delitti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico															
9	25-quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili															
10	25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale															
11	25-sexies	Abusi di mercato															
12	25-septies	Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro															
13	25-octies	Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio															
14	25-octies-1	Delitti in materia di strumenti di pagamento															
15	25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore															
16	25-decies	Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria															
17	25-undecies	Reati ambientali															
18	25-duodecies	Impiego di cittadini extracomunitari irregolari															
19	25-terdecies	Razzismo e xenofobia															
20	25-quaterdecies	Frodi sportive e gioco d'azzardo															
21	Legge 146/2006	Reati transnazionali															
22	25-quinquiesdecies	Reati fiscali															
23	25-sexiesdecies	Contrabbando															
24	25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale															
25	25-duodevices	Riciclaggio e devastazione di beni culturali															

= collegamento trasversale
 = collegamento specifico